

X Quaderno

(dell'avvocato)

Paolo Rosa

In ricordo dei miei genitori, Tullia e Luigi





PRESENTAZIONE

"Arthur Schopenhauer scrisse: *"Ciò che il gregge odia di più è chi la pensa diversamente; non è tanto l'opinione in sé, ma l'audacia di pensare da sé, qualcosa che non sanno fare."*

Esiste però, e per fortuna, chi è fuori dal coro, chi dal gregge si distingue, non per spocchia, ma per consapevolezza e competenza, maturate sul campo.

All'uopo mi prego di recensire il "quaderno n. 10" dell'Avv.to Paolo Rosa.

Paolo Rosa è stato dal 1994 - 2008 delegato per la Regione Trentino Alto Adige alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Nell'aprile 2005 è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, in veste di Vice Presidente Nazionale.

Dal 2007 al 2009 è stato eletto Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense con introduzione, prima fra tutte le Casse, della tecnica ALM – Asset Liability Management, per guidare l'attivo in funzione del passivo.

Sicché, a buon diritto, ritengo che possa essere annoverato tra i massimi esperti in materia di previdenza forense.

Da anni, il collega Paolo Rosa, specializzato in Diritto del Lavoro e Previdenza sociale, svolge, a favore di tutti noi, una preziosa, meritoria opera DI INFORMAZIONE PREVIDENZIALE, diciamo "fuori dal mainstream corrente", e, con questo quaderno n. 10, affronta, con la competenza acquisita sul campo e la semplicità di linguaggio che gli è propria, i temi della sostenibilità di lungo periodo di Cassa Forense, della trasparenza negli investimenti, con l'auspicio di regole cogenti, che, in nessun modo, possono condizionare l'autonomia, ma solo implementarla, nell'esclusivo interesse degli iscritti, obbligati, per legge, ad esserlo.

La trasparenza è l'unico antidoto alla corruzione.

La speranza per tutti noi, è riposta nel prossimo, auspicato, rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, che si terrà a fine settembre, con la individuazione delle Colleghe e dei Colleghi più esperti, lontani dalle logiche usuali della spartizione dei poteri tra i soliti noti.

Difficile, ma non impossibile, se tanti, seguendo Schopenhauer, avranno l'audacia di pensare da sé.

Avv. Mariacristina Tammaro
Foro di Benevento"



«L'educazione economica è una delle componenti dell'Istruzione e come tale concorre a dare agli individui gli strumenti interpretativi necessari per partecipare attivamente alla vita sociale.

È stata a lungo trascurata, quasi fosse un ramo cadetto del sapere relegato ai margini di ciò che s'intende per Cultura, considerata una scienza applicata, e come tale derivata, non parte delle discipline del *curus studiorum* classico, quanto piuttosto rinviata a percorsi dedicati.

Quest'atteggiamento ha contribuito a una debolezza endemica nella popolazione e le tardive soluzioni sono state essenzialmente corsi di (in)formazione.

Idealmente, l'educazione economica dovrebbe cominciare da giovani e portare nel tempo a un comportamento finanziario consapevole, come lo studio della grammatica concorre a raggiungere progressivamente una buona proprietà di linguaggio o l'educazione civica a sviluppare la coscienza civile.

Come l'educazione alimentare lo è sulla salute (Edufin), così l'educazione economica è una forma di investimento culturale sulla salute pubblica.

L'ignoranza si paga.

Lusardi e Tufano (2015) e de Bassa Scheresberg (2013) notano che le persone con basse competenze finanziarie pagano commissioni più alte, ottengono prestiti a condizioni peggiori e fanno rendere meno i propri risparmi. Ricorrono sovente ai prestiti (indebitamento) e risparmiano meno (Stango e Zinman 2009), non pianificano correttamente le spese, hanno pensioni peggiori (Behrman et al. 2012; Lusardi e Mitchell 2014) e non diversificano gli investimenti (Abreu e Mendes 2010).

Come nota Linciano (2017) "Ci sono tante iniziative di promozione della cultura economica e finanziaria, ma sono estremamente frammentate: andrebbero ricondotte a sistema".

Sarebbe più rassicurante che la Scuola, un ambiente più neutrale e aperto al confronto, fornisse l'abecedario a tutti. Invece si parte con una certa dose di apriori irrisolti e, più sono le ipotesi discutibili, meno condivisibile è la disciplina.

L'Ocse (Atkinson e Messy 2012) definisce l'economic literacy "l'essere in grado di partecipare consapevolmente alle scelte economiche della propria vita" (par. 2). Il senso, apparentemente ampio, è in verità fin riduttivo: ormai la partecipazione civile degli individui non può prescindere da una piena consapevolezza nella dimensione economica. In un'accezione olistica andrebbe ricompresa ogni scelta individuale in un quadro collettivo, in cui le relazioni sono condizionate, non stazionarie e dipendono dal moto di tutti gli agenti (individui, imprese) e del sistema di riferimento (Istituzioni, Paesi)».

Citazione: Mandrone E. (2017), *Il ruolo sociale dell'educazione economica. Evidenze, strumenti e tutele*, Sinappsi, 7, n. 1, pp. 7-33

«Gli attrezzi teorici, gli obiettivi politici e i vincoli esterni. In un incontro con alcuni degli allievi dell'economista che dieci anni fa si è "allontanato sommessamente", rileggiamo Caffè e, con i suoi strumenti, cerchiamo di leggere il presente.

LA SOLIDUTINE del riformista" è il fortunato titolo di un articolo di Caffè pubblicato dal manifesto il 29 gennaio dell'82, e ripreso nella raccolta di saggi del '90. Ne riportiamo il primo brano.

Il riformista è ben consapevole di essere costantemente deriso da chi prospetta future palingenesi, soprattutto per il fatto che queste sono vaghe, dai contorni indefiniti e si riassumono, generalmente, in una formula che non si sa bene cosa voglia dire, ma che ha il pregio di un magico effetto di richiamo.

La derisione è giustificata, in quanto il riformista, in fondo, non fa che ritessere una tela che altri sistematicamente distrugge. E' agevole contrapporgli che, sin quando non cambi "il sistema", le sue innovazioni miglioratrici non fanno che tappare buchi e puntellare un edificio che non cessa per questo di essere vetusto e pieno di crepe (o "contraddizioni"). Egli è tuttavia convinto di operare nella storia, ossia nell'ambito di un "sistema" di cui non intende essere né l'apologeta, né il becchino; ma, nei limiti delle sue possibilità, un componente sollecito ad apportare tutti quei miglioramenti che siano concretabili nell'immediato e non desiderabili in vacuo(...)

Il riformista è anche consapevole che alla derisione di chi lo considera un impenitente tappabuchi (...), si aggiunge lo scherno di chi pensa che ci sia ben poco da riformare, né ora né mai, in quanto a tutto provvede l'operare spontaneo del mercato, posto che lo si lasci agire senza inutili intralci: anche di preteso intento riformistico. Essendo generalmente uomo di buone letture, il riformista conosce perfettamente quali lontane radici abbia l'ostilità a ogni intervento mirante a creare istituzioni che possano migliorare le cose (...).

Più che essere colpito dagli strali del retoricume neoliberista (sempre dello stesso stampo), il riformista avverte con maggiore malinconia le reprimende di chi gli rimprovera l'incapacità di fuoriuscire dal "sistema". Egli è, tuttavia, troppo abituato alla incomprendimento, quali che ne siano le matrici, per poter rinunciare a quella che è la sua vocazione intellettuale. In questa non rientra, per naturale contraddizione, il fatto di dover occuparsi di palingenesi immaginarie. Sollecitato in vari modi a farlo, il riformista ha finito col rendersi conto che si pretendeva da lui qualcosa di simile a quello che si chiede a un pappagallo tenuto in gabbia, dal quale, con la guida di una bacchetta, si cerca di ottenere che scelga, con il suo becco, uno dei variopinti manifesti che si trovano in un apposito ripiano della gabbia. Spaventato da questa implicita trasformazione in intellettuale pappagallesco, il riformista si rincuora prendendo un libro che gli è caro e rileggendone alcune righe famose:

"Sono sicuro che il potere degli interessi costituiti è assai esagerato in confronto con la progressiva estensione delle idee. Non però immediatamente (...) Ma presto o tardi sono le idee, non gli interessi costituiti, che sono pericolose sia in bene che in male". (J. M. Keynes, "The General Theory of Employment, Interest, and Money", Macmillan, London 1936)»

(Citazione: DA RILEGGERE 29 gennaio '82, la solitudine del riformista, Caffè Federico, EDIZIONE DEL 15/04/1997, il manifesto - quotidiano comunista)

«A più riprese Caffè afferma la necessità di arrivare a una separazione fra gestione dell'intermediazione finanziaria, che dev'essere affidata ai poteri pubblici, e attività produttiva, che dev'essere lasciata al mercato garantendo condizioni effettivamente concorrenziali, e denuncia il prepotere nelle borse degli «incappucciati», come egli definisce «gli operatori ignoti che dall'interno o dall'estero sono in grado di avere una influenza non chiara e non verificabile su decisioni di rilevante importanza finanziaria o sull'andamento della borsa» (*Note e letture*, «Il Manifesto», 12 marzo 1982)».

(Citazione: Caffè, Federico di Riccardo Faucci - Il Contributo italiano alla storia del Pensiero: Economia (2012) in Treccani)

INDICE

❖ Tra il mainstream e il pensiero complesso	pag. 13
❖ L'appalto dei servizi di advisor del patrimonio mobiliare e immobiliare di Cassa Forense	pag. 17
❖ Rappresentatività e vigilanza nelle Casse di previdenza dei professionisti	pag. 34
❖ Cassa Forense e gli investimenti alternativi illiquidi	pag. 37
❖ I rilievi della Corte dei Conti sugli esercizi 2018 e 2019 di Cassa Forense	pag. 41
❖ Interesse individuale e interesse collettivo nelle Casse di previdenza	pag. 51
❖ Diffamazione e motivazione	pag. 53
❖ I professionisti, le Casse di previdenza, lo schema Ponzi e le slot machine	pag. 67
❖ Siamo nel paese degli acchiappacitrulli	pag. 70
❖ La minoranza profetica e il contributivo puro	pag. 72
❖ Operazione verità nella previdenza forense	pag. 77
❖ L'autonomia non basta più	pag. 80
❖ Gli investimenti dei fondi pensione e delle Casse di previdenza dei professionisti	pag. 84
❖ Poltronsofà...o meglio un divano per tutti	pag. 89
❖ Dopo INPGI1!...ENASARCO?	pag. 91
❖ La giungla delle pensioni	pag. 105
❖ Il 9° rapporto di itinerari previdenziali sulle casse "privatizzate" dei liberi professionisti	pag. 113
❖ Io vigilo, tu vigili, noi vigiliamo...e io faccio quello che voglio	pag. 116
❖ Per cercare la sostenibilità attuariale CIPAG ha abolito la pensione di anzianità	pag. 121
❖ Populismo e Casse di previdenza	pag. 127

❖ Il sistema di calcolo contributivo in INARCASSA	pag. 129
❖ La previdenza forense in tempo di guerra	pag. 133
❖ <i>Il Putinismo e la sinfonia con la Chiesa ortodossa - Visto da un Avvocato</i>	pag. 135
❖ Meglio tardi che mai!	pag. 138
❖ La polizza infortuni di Cassa Forense tramite Emapi	pag. 141
❖ L'autunno caldo dell'Avvocatura italiana	pag. 151
❖ La riforma in Cassa Forense e i minimali contributivi	pag. 152
❖ Prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza e la cultura della legalità (ANAC)	pag. 157
❖ Dal sistema di finanziamento a ripartizione, surrettiziamente a quello a capitalizzazione	pag. 163
❖ Linee guida di Stewardship per le Casse di previdenza	pag. 174
❖ Cassa Forense e il Comitato investimenti	pag. 176
❖ Cassa Forense e la Pasqua di Resurrezione	pag. 179
❖ L'inflazione e il patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti	pag. 183
❖ Cassa Forense, EMAPI, Hope Sicaf s.b. spa: intrecci del destino?	pag. 188
❖ L'operazione Poseidone e la Corte Costituzionale	pag. 193
❖ Il tramonto dell'Avvocatura che conosciamo	pag. 195
❖ Il cerchio magico: dalla ripartizione alla capitalizzazione	pag. 198
❖ Lista unica e quorum in Cassa Forense	pag. 202
❖ I professionisti e il sistema pensionistico	pag. 205
❖ Cassa Forense: il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio tecnico al 31.12.2020	pag. 207
❖ Riflessioni sui numeri	pag. 211
❖ L'Europa, l'Italia e le pensioni	pag. 212
❖ Quando i numeri parlano da soli	pag. 215

❖ La miopia e il corto respiro nelle Casse di previdenza dei professionisti	pag. 219
❖ Gli avvocati under 50 e la pensione	pag. 222
❖ Il bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 di Cassa Forense	pag. 225
❖ Il bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 di Cassa Forense – seconda parte	pag. 229
❖ Il bilancio tecnico standard di Cassa Forense	pag. 232
❖ L'incrocio tra i dati del rapporto CENSIS sull'avvocatura e il bilancio tecnico al 31.12.2020: la situazione è grave e seria	pag. 235
❖ Il Consiglio di Stato e le casse di previdenza dei professionisti	pag. 240
❖ La riforma Dini e Cassa Forense	pag. 254
❖ Lo stato dell'arte della previdenza dei professionisti	pag. 256
❖ L'home living non conosce crisi: povertà e poltrone	pag. 268
❖ La previdenza obbligatoria	pag. 277
❖ L'autonomia gestionale non è il "fai da te"	pag. 280
❖ Tutelare autonomia e indipendenza per garantire efficienza?	pag. 283
❖ Ma al congresso forense di Lecce vogliamo parlare di questo?	pag. 288
❖ Gli autonomi dipendenti	pag. 290
❖ I professioni al voto	pag. 294
❖ Elezioni e pensioni	pag. 295

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

22/12/2021

Tra il mainstream e il pensiero complesso

Il 21 dicembre 2021 l'Adepp ha pubblicato l'XI Rapporto sulla previdenza privata che, com'è noto, è pubblica mentre privata è solo la gestione.

di Paolo Rosa

Il X Rapporto, pubblicato l'anno scorso, era di 239 pagine mentre quello di oggi, pubblicato due volte, è di 137 pagine.

Io invito tutti i **professionisti** a leggerlo per ricercare la risposta a queste domande che pongo:

1. a quanto ammonta il **debito previdenziale latente** delle Casse?
2. a quanto ammonta il **funding ratio** per ogni singola Cassa?
3. a quanto ammontano i **tassi di sostituzione**?

Chi troverà la risposta sarà pregato di inviarmela.

Mi limito a riproporre 6 delle slide pubblicate.

Il Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati

adepp IL SERVIZIO DEI PROFESSIONISTI


Ripartizione per le diverse tipologie di strumenti

Attività	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Liquidità	4.916	6.608	6.398	6.449	6.124	5.731	6.736	8.297
Titoli di Stato	12.938	15.238	14.193	14.414	14.069	14.589	15.201	15.781
Altri titoli obbligazionari	6.530	6.612	6.266	5.111	5.006	4.938	5.404	4.295
Azioni	4.075	5.816	8.151	7.690	8.103	7.135	8.073	7.095
Fondi di investimento mobiliare	8.305	8.769	11.892	16.668	21.555	22.269	26.910	29.884
Altri fondi di investimento	10.425	12.775	14.379	15.749	17.023	18.883	20.403	21.181
Immobili direttamente posseduti	11.521	8.754	6.687	5.824	5.087	4.894	4.418	4.179
Partecipazioni in società immobiliari	582	512	473	533	531	531	528	521
Polizze assicurative	435	417	391	465	539	510	582	591
Altre attività	5.913	6.408	6.648	7.132	7.298	7.524	7.734	8.888
Totale	65.640	71.910	75.477	80.035	85.335	87.004	95.989	100.712
Variatione sull'anno precedente		9,55%	4,96%	6,04%	6,62%	1,96%	10,33%	4,9%

Importi in milioni di euro

Evoluzione del Patrimonio degli Enti Previdenziali Privati


adepp ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI PERITI ECONOMICI



Ripartizione per le diverse tipologie di strumenti tra le diverse Casse

adepp ASSOCIAZIONE ITALIANA
DEI PERITI ECONOMICI


Dalla figura si può notare, per esempio, che gli investimenti in titoli di stato vanno dallo 0% al 80%. In modo simile si comportano gli investimenti in OICVM.



Passaggio da gestione diretta a indiretta e fondi comuni



Negli anni anche la gestione degli investimenti si è modificata notevolmente. Le Casse, nel 2020, gestiscono direttamente circa il 34,7% del loro patrimonio. La restante parte viene gestita tramite **Gestori Qualificati (in decrescita)** o **Fondi Comuni (OICR e OICVM)**, quest'ultima in forte crescita.



Ripartizione degli investimenti per le diverse gestioni




GESTIONE DIRETTA (DATI FINE 2020)

Attività	% sul totale
Liquidità	23,1%
Titoli di Stato	22,8%
Altri titoli di debito	2,8%
Titoli di capitale	11,9%
Immobili	12,2%
Part. in società immobiliari	0,5%
Polizze assicurative	1,5%
Altre attività	25,2%
Totale	100,0%

GESTIONE INDIRETTA (DATI DI FINE 2020)

Attività	% sul totale
Liquidità	0,9%
Titoli di Stato	49,8%
Altri titoli di debito	20,7%
Titoli di capitale	18,9%
Fondi comuni d'investimento (OICR)	8,9%
Altre attività	0,8%
Totale	100,0%

Le attività investite in Italia e in Europa – dati 2020



Circa il **52% del patrimonio delle Casse** resta in Italia (il 35% investito, la restante parte in liquidità, altre attività e polizze assicurative).

Il restante 48% del patrimonio è investito per circa la metà in Europa e la restante parte fuori dall'area euro (per lo più Stati Uniti, Giappone e altri paese OCSE). **Gli investimenti nell'Area Euro corrispondono a circa il 75% del patrimonio.**

Negli anni si è realizzata una migliore diversificazione geografica del rischio.

Nel Report vi è un dato interessante, riportato nella figura 5.2 Asset allocation degli enti previdenziali privati fine 2020 di pag. 95, dove si evidenzia che nella voce “*altre attività*” sono ricompresi i crediti di natura previdenziale che cubano l'8,7% del totale il che significa su 100 miliardi di patrimonio, 8,7 miliardi di crediti verso gli iscritti dei quali non è dato conoscere l'esigibilità il che, nella lettura dei bilanci, non è certo un dato confortante.

Dal capitolo **indicatori previdenziali** sintetici emergono questi dati:

- Il **tasso di crescita** degli **iscritti** è inferiore al tasso di crescita delle prestazioni con un decremento dell'indice pari a $-2,73\%$;
- Gli **enti** del 509 hanno un tasso di incremento del numero delle prestazioni più alto rispetto al tasso di crescita degli iscritti;
- Il **rapporto** fra **contributi** e **prestazioni** presenta una variazione negativa per il periodo 2005 – 2020 del $-1,03\%$.

Poi ogni professionista faccia le sue valutazioni.

Come ho già scritto nel mio Quaderno n. 9 io sono contrario al mainstream del pensiero unico per approdare al pensiero complesso.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

29/12/2021

L'appalto dei servizi di advisor del patrimonio mobiliare e immobiliare di Cassa Forense

Credo sia utile a tutti gli iscritti leggere il capitolato tecnico prestazionale perché fornisce tutta una serie di dati, altrimenti non facilmente conoscibili.

di Paolo Rosa

1 – Oggetto del Contratto e Premesse

1.1 – Oggetto del Contratto

Con l'appalto di cui al presente Capitolato, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (di seguito Cassa Forense), persona giuridica di diritto privato ai sensi del [d.lgs. n. 509/94](#), affida all'Advisor, per un periodo di **tre** anni, i seguenti servizi:

1) Creazione e manutenzione del modello di Asset Liability Management (ALM) ovvero analisi integrata dei rischi alla luce dello scenario regolamentare di riferimento. Aggiornamento in funzione di possibili future revisioni e/o aggiustamenti. Monitoraggio e aggiornamento del livello di capitalizzazione (funding ratio annuale trentennale e cinquantennale definito in base al modello di calcolo adottato da Cassa Forense con disponibilità a cambiarlo qualora le scelte attuali della Cassa venissero modificate) e dei principali rischi strategici individuati con la collaborazione di Cassa Forense, utilizzando i dati del passivo e di mercato più recenti.

2) Supporto alla definizione dell'Asset Allocation Strategica (AAS) e Tattica (AAT) in chiave ALM dell'intero portafoglio mobiliare e immobiliare della Cassa Forense con definizione della banda di oscillazione e dei criteri di rientro dell'Asset Allocation Dinamica (AAD); analisi e condivisione della distribuzione nelle diverse classi di investimento (AAS e AAT) e di rischio (RAS e RAT); analisi del rischio rispetto alle passività (ALM).

3) Supporto nella definizione della policy ESG, nella implementazione del modello per la valutazione della sostenibilità degli investimenti e nel relativo monitoraggio;

- 4) Analisi, valutazione e contribuzione della performance finanziaria e performance attribution, con cadenza mensile secondo il contenuto minimo richiesto da Cassa Forense.
- 5) Analisi, misurazione e contribuzione del rischio ex post, ivi incluso rischio mercato, rischio di cambio, il rischio di tasso e rischio credito, con cadenza mensile.
- 6) Analisi mensile di tipo VAR, effettuata sia a livello di portafoglio, sia a livello di singola asset class che di singolo strumento finanziario, valutando tutti i casi di esclusione d'intesa con Cassa Forense.
- 7) Analisi mensile di look through dei fondi UCITS IV detenuti dall'Ente.
- 8) Attività, con frequenza mensile, di Scenario Analysis previo processo di condivisione della definizione degli scenari con Cassa Forense.
- 9) Analisi mensile dell'esposizione in valuta estera del patrimonio della Cassa Forense e relativa stima del rischio di cambio.
- 10) Definizione dell'universo investibile, compliance con il livello di rischio assumibile dalla Cassa Forense, ovvero degli strumenti finanziari nei quali l'Ente può investire per ogni classe definita nell'AAS e AAT, con l'individuazione della struttura giuridica e regolamentare nonché della strategia e diversificazione geografica di tutti gli strumenti presenti nell'asset allocation.
- 11) Fornitura con cadenza trimestrale di una relazione indipendente sul quadro macro economico e finanziario, contestualizzato sia alla lettura della reportistica mensile di performance finanziaria, performance attribution e controllo ex post, sia alla formulazione dell'asset allocation preventiva con riferimento all'universo investibile sopra definito.
- 12) Monitoraggio trimestrale della duration annuale del portafoglio obbligazionario con la duration calcolata sulle liability.
- 13) Calcolo della giacenza di garanzia per gli strumenti illiquidi esistenti in portafoglio per individuare il livello di liquidità funzionale al pagamento delle capital call nell'arco dei 12 mesi successivi coincidenti con l'anno solare: il calcolo dovrà avvenire nel mese di gennaio sul portafoglio illiquido ancora in fase di investimento esistente al 31 Dicembre dell'anno appena concluso, per essere rivisto nel mese di luglio per eventuali aggiustamenti considerando il portafoglio illiquido esistente alla fine del semestre precedente. Della giacenza di garanzia si dovrà dare evidenza nel report mensile dell'asset allocation tattica derubricandola nella liquidità al netto dei richiami effettuati e al lordo dei rimborsi quota.

14) Stima all'inizio dell'anno dei flussi di cassa in relazione alle cedole e ai dividendi proiettati sui dodici mesi successivi sia a livello aggregato che a livello di singolo titolo

15) Supporto e condivisione con il Servizio Contabilità e Patrimonio delle procedure, modalità di calcolo e valutazione delle attività di cui sopra assicurando almeno 48 ore annue per la formazione specifica sui contenuti e la strumentazione predisposta secondo modalità e tempi da concordare.

16) Supporto per la produzione di reportistica finanziaria specialistica nella definizione e redazione del sistema dei controlli dei flussi informativi richiesti da Organi esterni di controllo, in particolare il supporto per la definizione dei flussi informativi richiesti da COVIP nelle modalità da quest'ultima definita.

17) Piena disponibilità al Consiglio di Amministrazione e/o Comitato Investimenti e/o Comitato dei Delegati per ogni approfondimento in materia necessario garantendo almeno un giorno al mese se richiesto.

18) Analisi di rischio e performance mensili dedicate ai mandati di gestione e/o sistemi di gestione terzi, di cui l'Ente intenderà dotarsi.

19) Analisi di rischio e performance, almeno su base semestrale, dedicate agli strumenti illiquidi detenuti dall'Ente (a titolo di esempio: fondi immobiliari chiusi, private debt, private equity, etc.).

Impegno a relazionarsi direttamente con la Banca Depositaria, di cui l'Ente vorrà eventualmente dotarsi in futuro, per la gestione dei flussi informativi necessari per lo svolgimento delle analisi oggetto del presente appalto e coordinamento con la funzione dell'Advisor *ex ante*.

Tutte le attività indicate comporteranno l'elaborazione d'idonea reportistica (sia per il patrimonio aggregato che distinto in gestione diretta e indiretta) convenuta con Cassa Forense, riferita agli investimenti con livelli di aggregazione crescenti dal singolo asset al portafoglio globale come di seguito descritte al punto 1.2.

Si precisa che le obbligazioni complessivamente gravanti sull'Advisor derivano dal combinato disposto del presente capitolato tecnico prestazionale, della disciplina di gara nel suo complesso e dell'offerta tecnica ed economica presentata in gara dall'Advisor e dalle ulteriori previsioni e clausole contenute nel futuro Contratto.

1.2 – Premesse

Il "Patrimonio" o il "Portafoglio" di Cassa Forense è l'insieme degli asset mobiliari e immobiliari di proprietà di Cassa Forense (sia in gestione diretta che eventualmente

indiretta), con riferimento al quale sono espletati i servizi disciplinati nel presente Capitolato e successivamente previsti nel Contratto; l'insieme delle attività finanziarie, monetarie e degli immobili che costituiscono il Patrimonio sono deducibili, in via prioritaria ma non esaustiva, dai bilanci dell' Cassa Forense al 31 dicembre 2020 e dalle tabelle di seguito rappresentate.

Cassa Forense si serve attualmente della Banca Popolare di Sondrio in qualità di banca tesoriera, ha un servizio interno di Contabilità e Patrimonio in grado di fornire mensilmente l'aggiornamento del portafoglio su foglio di lavoro excel nelle modalità da concordare per la gestione diretta (che non siano dati di look through).

Cassa Forense si riserva di modificare mediante integrazioni o sottrazioni il Patrimonio su cui espletare i servizi di cui al presente Capitolato, e in tal caso la definizione di "Patrimonio" e/o "Portafoglio" si intenderà automaticamente modificata per tener conto di tali integrazioni o sottrazioni intendendosi per modifiche del Patrimonio anche eventuali futuri conferimenti di mandati di gestione o creazioni di strutture finanziarie per la gestione del patrimonio che rientreranno di fatto nell' oggetto del contratto.

Al 31/12/2021 Cassa Forense ha un patrimonio complessivo a valori di mercato di circa 14,2 miliardi di Euro scomposto nelle sue componenti come da tabella seguente:

ASSET ALLOCATION DI II LIVELLO		31.12.2020	
ASSET CLASS		VALORE MKT €	%
LIQUIDITÀ	LIQUIDITÀ	1.663.728.839	11,68%
BOND GOVERNATIVO	ITALIA TASSO FISSO	745.263.484	5,23%
	EMU EX-ITALIA TASSO FISSO	131.605.650	0,92%
	EMU INFLATION LINKED	1.670.557.552	11,72%
	GLOBALE EX-EMU	747.816.182	5,25%
BOND SOCIETARIO IG	EURO	940.695.618	6,60%
	GLOBALE EX-EURO	465.462.575	3,27%
BOND HY	BOND EMERGENTE	445.372.502	3,13%
	BOND SOCIETARI HY	520.777.975	3,65%
AZIONARIO	ITALIA	1.653.523.091	11,60%
	EUROPA EX-ITALIA	696.756.248	4,89%
	GLOBALE EX-EUROPA	1.136.297.274	7,97%
	EMERGENTI	251.096.839	1,76%
ALTERNATIVI LIQUIDI	STRATEGIE ALTERNATIVE LIQUIDE	30.873.408	0,22%
	ABSOLUTE RETURN E ALTRO	447.416.475	3,14%
ALTERNATIVI ILLIQUIDI	PRIVATE DEBT	181.224.186	1,27%
	PRIVATE EQUITY	374.647.436	2,63%
	INFRASTRUTTURE	421.850.927	2,96%
IMMOBILIARE	FONDI IMMOBILIARI NON DEDICATI	381.889.161	2,68%
	FONDI IMMOBILIARI DEDICATI	1.289.946.858	9,05%
	IMMOBILIARE DIRETTO	53.086.008	0,37%
		14.249.888.288	100%

Per ogni informazione di dettaglio sul patrimonio si prega consultare il bilancio consuntivo al 31.12.2020: <https://www.cassaforense.it/media/9596/bilancio-cassaforense-2020.pdf>

Con l'affidamento dell'appalto, Cassa Forense si propone di acquisire i servizi indicati nell'oggetto al fine di:

- ottenere un costante ed efficiente monitoraggio del rischio dei propri investimenti in portafoglio;
- verificare l'aderenza del portafoglio all'Asset Allocation definita nonché la relativa coerenza con la struttura ALM di Cassa Forense monitorando anche l'andamento del funding ratio;
- misurare la redditività ed i rischi del proprio portafoglio;
- sviluppare un efficace modello di valutazione delle performance, dei singoli prodotti in portafoglio, e di analisi dei rendimenti degli investimenti;
- definire la policy ESG, implementando il modello per la valutazione della sostenibilità degli investimenti con il relativo monitoraggio.

Cassa Forense si riserva altresì di apportare in ogni momento al presente Capitolato, ed alle specifiche tecniche relative all'erogazione dei servizi di Advisor qui disciplinati, tutte quelle modifiche che si renderanno necessarie a seguito di sopravvenute esigenze di tipo amministrativo, legislativo o tecnico senza che l'Advisor possa pretendere alcunché dall'Cassa Forense.

Cassa Forense si riserva altresì l'esercizio di ogni potere di controllo sull'attività complessivamente svolte dall'Advisor e quindi, tra l'altro, si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento:

- il rispetto degli obblighi e degli impegni assunti dall'Advisor anche ai sensi del presente Capitolato, del futuro Contratto e della Documentazione di Gara;
- l'adeguatezza e le capacità tecnica, finanziaria ed organizzativa dell'Advisor rispetto alle finalità di cui sopra;
- l'attendibilità delle analisi e della reportistica inviata dall'Advisor;
- il rispetto degli standard quanti/qualitativi richiesti per le prestazioni e per le relazioni da fornire;
- l'esecuzione del contratto secondo buona fede ([art. 1375 c.c.](#));

- l'assenza di conflitti d'interesse nello svolgimento dell'incarico e il mantenimento dei requisiti di indipendenza, diretta e indiretta, da banche, assicurazioni, gestori e broker.

Le eventuali verifiche ad opera di Cassa Forense, come anche l'assenza di contestazioni a seguito di tali verifiche, non esonereranno in alcun modo l'Advisor dalle proprie responsabilità ai sensi del presente Capitolato e del futuro Contratto.

Ogni e qualsiasi richiesta di chiarimento e/o informativa inoltrata da Cassa Forense all'Advisor dovrà essere riscontrata nel più breve tempo possibile per le vie brevi e comunque, formalmente e per iscritto, non oltre due giorni lavorativi dall'inoltro della richiesta. Il mancato riscontro nel termine assegnato costituirà grave inadempimento, con conseguente applicazione delle penali previste dal Disciplinare di gara e dal Contratto.

L'Advisor dovrà essere in grado di inviare e ricevere le proprie comunicazioni da e verso la Cassa Forense e verso fornitori e società terze anche mediante propria firma digitale con “time stamp” e posta elettronica certificata.

Si ribadisce che in ogni caso i servizi specificati nel presente Capitolato dovranno essere svolti secondo quanto previsto dalle regole dell'arte, nel futuro Contratto, nel Capitolato e negli Allegati allo stesso, e che gli obblighi dell'Advisor comprenderanno tutto quanto occorrente per dare i servizi completi e ultimati a regola d'arte, anche se non espressamente indicato.

Qualora venisse riscontrata qualche discordanza fra i suddetti documenti, si deve intendere come prevalente le indicazioni più favorevole di Cassa Forense.

1.3 – Durata

Il servizio è relativo agli anni dal **01/01/2022** al **31/12/2024** e **comunque con decorrenza triennale dalla data di stipula del contratto**. Il contratto non è tacitamente rinnovabile.

Si precisa che il **triennio** di riferimento indicato è da intendersi come periodo di analisi oggetto del servizio, e che pertanto l'Advisor sarà tenuto alla produzione delle dovute analisi e della relativa reportistica su tale periodo, anche dopo il termine del **31/12/2024**, in modo da garantire alla Cassa Forense un servizio completo sull'intero **triennio**. La mancata produzione delle analisi e della reportistica sull'intero **triennio** di riferimento costituirà grave inadempimento, con conseguente facoltà per la Cassa di risolvere il contratto ed obbligo per l'appaltatore di risarcire i danni.

In ogni caso dopo la scadenza del contratto, nei limiti del periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova procedura di gara, l'advisor sarà tenuto a

garantire la continuità del servizio fino all'effettivo subentro della nuova società aggiudicataria.

2 – Attività relative ai Servizi

2.1 – Premesse

Le prestazioni descritte nel presente Capitolo riguardano la composizione dell'intero Patrimonio della Cassa Forense (sia a gestione diretta che indiretta) rappresentato attraverso la distribuzione in Classi di Investimento (Asset Allocation) ed in Classi di Rischio (Risk Allocation). Queste tabelle porteranno il confronto anche tra la distribuzione Strategica (Asset Allocation Strategica o AAS, Risk Allocation Strategica o RAS) e la distribuzione Tattica (AAT (Asset Allocation Tattica, RAT Risk allocation Tattica):

- per asset allocation “strategica” (AAS) si intende l'asset allocation elaborata sulla base dell'ALM ed espressa sia nel lungo periodo (in funzione delle proiezioni del bilancio tecnico a 30 e 50 anni) che nel medio periodo (ovvero sull'arco temporale del triennio periodo identificato per la gestione attiva del preventivo).
- per asset allocation “tattica” (AAT) si intende la distribuzione del portafoglio corrente (ovvero sull'arco temporale dei 12 mesi coincidente ad un anno solare).
- per asset allocation “dinamica” (AAD) si intendono i rapidi adattamenti del portafoglio a brusche variazioni del mercato consentite per cogliere opportunità di mercato ma gestite con le modalità di rientro indicate nell'asset allocation tattica approvata dal Comitato dei Delegati della Cassa Forense.

Le prestazioni sono relative anche alla valutazione della performance finanziaria, alla performance attribution e del rischio del portafoglio nonché all'attività di supporto nelle analisi e valutazione dei rischi del portafoglio che l'Advisor dovrà svolgere a favore degli organi interni all'Cassa Forense: Consiglio di Amministrazione, Comitato Investimenti, Comitato dei Delegati e Servizio Contabilità e Patrimonio coinvolto nel processo di controllo ex post della gestione mobiliare e immobiliare.

L'Advisor è assolutamente e specificamente escluso da qualsiasi operatività inerente la selezione o promozione di investimenti.

Lo svolgimento di tale attività, anche in via indiretta, costituirà grave inadempimento e legittimerà la Cassa Forense alla risoluzione del Contratto anche ai sensi dell'[art. 1456 cod. civ.](#)

Sulla base delle disposizioni di cui alla presente sezione, l'Advisor fornirà i servizi necessari ottemperando anche alle disposizioni legislative in materia.

L'operato dell'Advisor deve essere improntato a criteri di efficienza, efficacia, tempestività e riservatezza.

È onere dell'Advisor il reperimento di ogni e qualsiasi informazione e dato inerente gli investimenti in Fondi quotati (in particolare OICR) per i quali è richiesto il look through, in assenza della Banca depositaria Cassa Forense se necessario si impegna a collaborare nel richiedere alle Case Madri in fase di sottoscrizione dell'OICR l'obbligo di invio dei flussi di composizione a cadenza trimestrale.

Si precisa che ogni metodologia/tecnica di analisi e verifica impiega per l'esecuzione dell'incarico, dovrà essere corredata da specifico documento tecnico che ne descriva le modalità di calcolo (dall'individuazione dei dati di input all'ottenimento dei dati finale) così da permettere al personale del servizio Contabilità e Patrimonio della Cassa Forense la replica e verifica di ogni singolo passaggio ivi inclusa l'informativa relativa ai benchmark dei singoli fondi quotati.

È inoltre onere dell'Advisor modificare, senza pretendere alcunché, ognuno dei suddetti processi per sopravvenute esigenze di tipo amministrativo legislativo o tecnico di Cassa Forense.

Quando la Cassa Forense dovesse dotarsi di una Banca Depositaria sarà onere dell'Advisor, d'intesa con il Servizio Contabilità e Patrimonio, stabilire le modalità di comunicazione per scambiare qualsiasi dato inerente il monitoraggio del portafoglio mobiliare e immobiliare.

L'advisor si impegna contestualmente all'accettazione dell'incarico a fornire la massima disponibilità e collaborazione nel raccordare il modello di controllo del rischio ex post utilizzato con il modello utilizzato da altro advisor per il controllo ex ante così come a raccordare eventuali modelli predisposti nell'esecuzione della policy ESG per la valutazione della sostenibilità degli investimenti nel relativo monitoraggio.

L'eventuale incomparabilità delle risultanze dei predetti modelli, anche se dovuta ad ostacoli tecnici, potrà costituire causa di risoluzione anticipata del contratto di appalto.

Parimenti l'Advisor si impegna a garantire nella fase iniziale un'analisi di confronto tra l'esistente e quanto lo stesso andrà a proporre, con l'analisi al 31.12 dell'anno precedente dando evidenza e motivazione di significativi scostamenti che dovesse rilevare.

Tutti i report inerenti le attività dei servizi ed ogni altro documento o relazione trasmessi dall'Advisor a Cassa Forense dovranno essere redatti in lingua Italiana e

accompagnati da un glossario esplicativo delle terminologie e degli acronimi utilizzati.

Ugualmente la lingua italiana dovrà essere utilizzata nei rapporti con gli organi dell' Cassa Forense e dal responsabile della commessa.

2.2 – Asset e Risk Allocation Strategica e Tattica e modello ALM

2.2.1 – Principali adempimenti relativi all'Asset Allocation Strategica (AAS) - Tattica (AAT) - ALM

Per ogni AAS esiste anche una corrispondente RAS. L'Advisor si impegna ad illustrare i mutamenti della RAT al cambiamento della AAT.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella presente sezione, l'Advisor si obbliga a compiere le seguenti attività:

a) Verificare sistematicamente le caratteristiche di rischio/rendimento della AAS approvata da Cassa Forense attraverso l'aggiornamento mensile delle stime dei parametri di rendimento atteso, volatilità e correlazioni attese dei singoli comparti della AAS (e relativa comparazione con le ipotesi di rischio/rendimento previste in fase di delibera della AAS).

b) Revisione dell'AAS in concomitanza della stesura del documento “Criteri generali, individuazione del livello dei rischi e formazione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica”; la proposta formulata sarà coerente con gli impegni previdenziali e con i rischi stimati del passivo (ex modello ALM). L'allocazione comprenderà classi di attività concordate con Cassa Forense e funzionali ad una gestione dell'attivo correlata all'evoluzione prospettica del passivo.

c) Sviluppo di un'analisi (con cadenza semestrale) di stress test volta a verificare l'impatto sul rischio/rendimento di breve medio lungo termine della AAS in ipotesi di andamento avverso dei mercati finanziari.

d) Definizione, per ogni asset class definita, degli strumenti finanziari ammissibili e dei criteri generali di ammissione e di esclusione.

e) Definizione dei vincoli minimi e massimi di allocazione, definiti d'intesa con la Cassa Forense, su ogni singola asset classe, con la contestuale individuazione delle relative bande di oscillazione previste.

f) Redazione (con cadenza annuale o secondo modifiche regolamentari o di patrimonio che creino variazioni significative nel passivo o nell'attivo patrimoniale) di

un documento di ALM che permetta di valutare la capacità della AAS (con i pesi attribuiti alle sue componenti) di salvaguardare l'equilibrio di lungo termine della Cassa Forense. I dati relativi alle passività saranno forniti dall'Attuario individuato da Cassa Forense (che potrà essere interno o esterno). All'interno del documento l'advisor dovrà inoltre:

- verificare la tenuta dell'equilibrio finanziario in presenza di dati/scenari avversi su diversi orizzonti temporali;
- analizzare il rischio/probabilità di fallire determinati obiettivi di copertura delle passività (ad esempio tramite proiezioni del funding ratio).
- riportare analisi di scenario e sensitività dell'AAS al variare dei parametri stimati (rendimenti attesi, volatilità, correlazioni) e delle ipotesi effettuate (inflazione, tasso di interesse, tassazione, costi di gestione, cambio);
- calcolare il funding ratio quale rapporto tra il valore di mercato del patrimonio e il valore attuale delle passività; l'advisor dovrà calcolare il funding ratio annuale, a 30 e 50 anni, ed analizzare l'evoluzione dei dati rispetto alle rilevazioni degli anni precedenti; tutte le misure dovranno essere calcolate seguendo il modello di calcolo adottato da Cassa Forense. Attualmente il modello utilizzato è ABO secondo le indicazioni elaborate dal Comitato dei Delegati del 08.06.2017 di cui si fornisce dettaglio, elemento di difformità rispetto al modello sviluppato dall'attuario sarà la curva dei tassi di attualizzazione. Nel caso in cui il modello di riferimento fosse rivisto l'Advisor dovrà adeguarsi alle scelte della Cassa. Si precisa che il valore delle passività sarà fornito dall'attuario incaricato da Cassa Forense;
- rilevazione dell'AAT mediante la scomposizione analitica di ogni investimento detenuto in portafoglio nelle componenti elementari e nell'aggregazione in classi di investimento e comparti omogenei con quelli adottati nell'AAS; la rilevazione dell'AAT avrà cadenza mensile e dovrà riferirsi al portafoglio investito l'ultimo giorno del mese in base ai dati forniti;
- quantificare la duration del flusso delle liability;
- indicazione delle bande di oscillazione previste su ogni singola asset class e macro classe aggregata con un'analisi volta ad evidenziare gli effetti del sovra/sotto esposizione consentita dai limiti di oscillazione in termini di rischio-rendimento.

g) Monitoraggio, con frequenza mensile, dello scostamento dell'Asset Allocation Tattica, dall'Asset Allocation Strategica e delle differenze delle caratteristiche di diversificazione dell'AAT dall'AAS. Indicazione delle strategie atte all'eventuale correzione di tale scostamento; il monitoraggio avrà cadenza mensile in analogia alla rilevazione dei dati di AAT. Nel monitoraggio mensile saranno indicate e monitorate

anche le eventuali scelte di asset allocation dinamica con successive modalità di rientro.

2.2.2 – Principali adempimenti relativi alla Risk Allocation Strategica Tattica e ALM

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella presente sezione, l'Advisor si obbliga a compiere almeno le seguenti attività:

- a) definizione di almeno 5 classi di rischio sulla base delle quali definire la distribuzione dei rischi. A titolo esemplificativo le 5 classi attualmente utilizzate sono: inflazione, tasso di interesse, credito, azionario, cambio;
- b) definizione del modello ALM inclusi i vincoli minimi e massimi definiti d'intesa con Cassa Forense;
- c) monitoraggio (con cadenza mensile) della risk allocation strategica (RAS) e dei suoi mutamenti nel tempo e della risk allocation tattica (RAT) valutandone, anche rispetto ai limiti deliberati della Cassa Forense, l'entità di scostamento rispetto alla RAS;
- d) elaborazione dell'ALM con cadenza annuale in occasione dell'elaborazione dell'asset allocation strategica e tattica predisposta per i “Criteri generali, individuazione del livello dei rischi e formazione dell'Asset Allocation Strategica e Tattica”, a meno di aggiornamenti per effetto di modifiche regolamentari intervenute o variazioni di mercato che incidano significativamente sul passivo o attivo patrimoniale.

2.2.3 – Incontri programmati e trasmissione dei Report

- a) almeno 1 incontro annuo per la discussione e la consegna del report relativo all'ALM punto f) del 2.2.1, con date fissate a scelta della Cassa Forense;
- b) almeno 1 incontro annuo relativo alle attività di cui ai punti d) ed e) del 2.2.1, ed ai punti a), b) e d) del 2.2.2, con date fissate a scelta della Cassa Forense;
- c) almeno 2 incontri annui relative alle verifiche effettuate sull'AAS - punti a), b) e c) del 2.2.1, con date fissate a scelta della Cassa Forense;
- d) almeno 4 incontri annui per la discussione e la consegna dei report relativi alle rilevazioni effettuate sull'AAT – punto g) del 2.2.1, e sulla RAT - punto c) del 2.2.2, con date fissate a scelta della Cassa Forense;

e) almeno 12 trasmissioni per anno dei report mensili per la rilevazione dell'AAT e della RAT secondo quanto previsto ai punti f) del 2.2.1, e d) del 2.2.2; la reportistica mensile dovrà pervenire, per mezzo di posta elettronica, entro 30 giorni dalla data di fine mese di riferimento dell'analisi;

f) l'advisor si impegna specificamente a rispettare le scadenze che saranno comunicate preventivamente dalla Cassa Forense per la consegna dei documenti di cui ai punti c), d), e) ed f) del 2.2.1, e a), b) e d) del 2.2.2;

g) l'Advisor si impegna inoltre a fornire una reportistica dedicata su tematiche inerenti i mercati finanziari, gli investimenti in portafoglio, le analisi di look through su OICR, necessarie per la redazione di documenti ufficiali (a titolo di esempio ma non esaustivo Covip e/o altro Organo di Controllo esterno), entro e non oltre 4 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta da parte degli uffici interni della Cassa Forense.

2.3 – Analisi della performance finanziaria e performance attribution

2.3.1 – Principali adempimenti nell'analisi delle performance finanziarie

L'Advisor si impegna alla misurazione della performance (compresa performance attribution) e del rischio sottoscritto, assoluti e relativi del portafoglio di investimento nel suo complesso, nei comparti definiti della AAS, per tipologia e per singoli prodotti.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella presente sezione, l'Advisor si obbliga a compiere con cadenza mensile (salvo diversa indicazione) le seguenti attività:

a) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza, dei costi del portafoglio complessivo della Cassa Forense;

b) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento delle gestioni esterne e/o sistemi di gestione terzi, di cui l'Ente intenderà dotarsi;

c) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento dei Fondi UCITS IV investiti, fornendone il look through ed allineandolo alle voci di AAS e AAT;

d) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza, dei costi e della strategia di investimento della gestione diretta del patrimonio, con particolare riferimento agli investimenti di Private Equity e Private Debt, Fondi Immobiliari, ed altri strumenti illiquidi;

e) misurazione, analisi e valutazione del rendimento, delle correlazioni, del rischio, dell'efficienza dei portafogli aggregati in classi/comparti di investimento (definiti dall'AAS) e categorie di prodotti, in linea con la struttura di portafoglio di cui al successivo 2.5.

f) analisi di attribuzione delle performance finanziaria e della *performance attribution* per ciascun mandato e/o sistema di gestione terzo, di cui l'Ente intenderà dotarsi, per la gestione diretta e per ciascun portafoglio aggregato in classi/comparti di investimento, in linea con la struttura di portafoglio di cui al successivo 2.5.

g) verifica del rapporto tra gli obiettivi raggiunti da ogni gestore e il suo specifico obiettivo di rendimento.

2.3.2 – Incontri programmati e trasmissione dei Report e delle Schede

a) Almeno 4 incontri annuali per la discussione e la consegna dei report relativi alle misurazioni, analisi, verifiche e valutazioni di cui al 2.3.1 (salvo diversa indicazione di scadenza) con date fissate a scelta dell'Cassa Forense.

b) Almeno 12 trasmissioni per anno dei report mensili per la rilevazione della performance attribution secondo quanto previsto al punto 2.3.1; la reportistica mensile dovrà pervenire, per mezzo di posta elettronica, entro 30 giorni dalla data di fine mese di riferimento dell'analisi.

2.4 – Analisi del rischio del portafoglio

2.4.1 – Principali adempimenti nell'analisi del rischio

L'Advisor si impegna alla misurazione del rischio complessivo del portafoglio, di aggregati dello stesso (comparti e/o tipologie di prodotti) fino al singolo investimento tramite l'identificazione e la quantificazione dei fattori di rischio, scomposto per classe di attivo, classe di rischio e per singolo investimento. In particolare a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'Advisor si obbliga a compiere con cadenza mensile le seguenti attività:

- analisi di tipo Value at Risk su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza, definiti in base alle esigenze della Cassa Forense;
- analisi di Risk Attribution, con l'individuazione e la quantificazione dell'apporto di rischio al portafoglio complessivo di ogni asset class e di ogni strumento finanziario;
- analisi dell'Expected Shortfall su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza, definiti in base alle esigenze della Cassa Forense;

- Marginal VaR su diversi orizzonti temporali e su diversi livelli di confidenza, definiti in base alle esigenze della Cassa Forense;
- stima del rischio illiquidità;
- stima del rischio di cambio e dell'esposizione del patrimonio dell'Ente nei confronti delle valute estere, sia diretta che indiretta, e valutazione dell'efficienza delle coperture poste in essere;
- quantificazione dell'esposizione ai singoli fattori di rischio di cui al 2.2.2 a) con relativa evoluzione temporale;
- analisi di sensitività del portafoglio e delle asset class al variare dei fattori di rischio;
- altri opportuni indicatori di rischio da concordare con Cassa Forense (per esempio downside risk, max drawdown, semideviazione standard, beta, indici di concentrazione, etc.);
- analisi di backtesting del modello di valutazione del Value at Risk applicato (verifica che il limite definito dalla previsione della massima perdita attesa sui diversi orizzonti temporali non venga effettivamente superato);
- analisi di scenario previo processo di condivisione della definizione degli scenari con Cassa Forense;
- analisi della diversificazione/concentrazione per regioni geografiche, strategie d'investimento, strutture finanziarie e giuridiche, settori e valute degli investimenti illiquidi (*fondi immobiliari - private equity – private debt*);
- analisi dedicata alla rischiosità delle gestioni esterne e/o sistema di gestione terzo, di cui l'Ente intenderà dotarsi;
- analisi di confronto e correlazione degli investimenti illiquidi (*fondi immobiliari - private equity – private debt*) con i principali indici di mercato settoriali.

2.4.2 – Incontri programmati e trasmissione dei Report

a) 4 incontri all'anno per la discussione e la consegna dei report mensili relativi alle analisi e quantificazioni di cui al punto 2.4.1 con date fissate a scelta dell'Cassa Forense;

b) 12 trasmissioni annue delle schede mensili con la valutazione, secondo quanto previsto al punto 2.4.1, di ogni singolo comparto e del portafoglio complessivo; la reportistica mensile dovrà pervenire, per mezzo di posta elettronica, entro 30 giorni dalla data di fine mese di riferimento dell'analisi.

2.5 – Definizione di una struttura di portafoglio

2.5.1 – Principali adempimenti nell'attività di razionalizzazione del portafoglio

L'appaltatore si impegna a definire una struttura di portafoglio “ad albero”, che rappresenti in maniera efficiente il patrimonio della Cassa Forense. Tutte le misure di performance e di rischio calcolate dall'Advisor, nell'adempimento del presente appalto, dovranno essere calcolate su tutti i portafogli e sotto-portafogli definiti dalla struttura ad albero. La struttura di portafoglio dovrà essere concordata con Cassa Forense e dovrà essere quanto più coerente con i principi definiti dall' Asset Allocation (strategica e tattica) e dalla Risk Allocation (strategica e tattica).

2.6 – Razionalizzazione dei flussi di dati finanziari

2.6.1 – Trasmissione dati

L'Advisor si impegna a trasmettere i dati consolidati provenienti dalle varie fonti di approvvigionamento in formato utile e liberamente fruibili da strumenti software in uso al personale dell'Cassa Forense.

L'Appaltatore si impegna inoltre a:

- fornire tutti gli strumenti necessari a misurare le posizioni nel portafoglio;
- fornire un database avente ad oggetto il portafoglio della Cassa Forense, contenente le misure di rischio e performance calcolate dall'Advisor. I dati presenti nel database dovranno essere liberamente fruibili e importabili su fogli di lavoro excel.

2.7 – Supporto

2.7.1 – Principali adempimenti nell'attività di supporto

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, nello svolgimento delle prestazioni previste nella presente sezione, l'Advisor si obbliga a fornire al Consiglio di Amministrazione, al Comitato Investimenti e al Servizio Contabilità e Patrimonio tutti i report di cui alle precedenti sezioni ed inoltre si impegna a partecipare, su specifico invito di Cassa Forense, alle sedute degli Organi del Management predisponendo, se richiesta, apposita relazione ed eventuale documentazione aggiuntiva inerente l'ordine del giorno discusso dall'organo di governance.

2.7.2 – Incontri programmati e trasmissione dei Report

- a) tutti gli incontri annui richiesti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense e dal Comitato Investimenti garantendo almeno un giorno al mese se richiesto;

b) tutte le relazioni, oltre quelle previste nelle precedenti sezioni, richieste dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense e dal Servizio Contabilità e Finanza per finalità di controllo.

c) L'advisor si impegna specificamente a rispettare le scadenze che saranno comunicate preventivamente dalla Cassa Forense per la consegna dei documenti di cui ai punti c), d), e) ed f) del 2.2.1, e a), b) e d) del 2.2.2.

2.8– Criteri ESG

2.8.1– Principali adempimenti nell'attività di supporto

Analisi del portafoglio da un punto di vista della sostenibilità e dell'impatto sociale, secondo i criteri ESG (ambientali, sociali e di buona governance).

Definizione degli score ESG nella componente di portafoglio liquido a partire da emittenti corporate (azioni e obbligazioni corporate) e emittenti governativi.

Valutazione della sostenibilità di portafoglio a livello complessivo di sostenibilità dell'Asset allocation strategica (ESG score) e pillar specifici di sostenibilità ambientale (E - Environmental), sociale (S - Social) e di governance (G - Governance); misura del contributo degli emittenti presenti nelle diverse asset class strategiche al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Onu (Sustainable Development Goals o SDGs); quantificazione, per gli strumenti misurabili della c.d. carbon footprint: il livello di Co2 medio per gli emittenti in portafoglio, prodotto in relazione all'Enterprise Value; misurazione del proprio portafoglio in termini di ESG score con l'obiettivo di conseguire gli obiettivi istituzionali sotto il profilo non solo dell'equilibrio rendimento-rischio ma anche sostenibilità.

Dal momento che le misurazioni sulla sostenibilità e impatto sociale sono legati all'info provider utilizzato si richiede la massima collaborazione nel raccordare con l'Advisor ex ante in merito alle misurazioni effettuabili ed effettuate.

2.8.2 – Incontri programmati e trasmissione dei Report

a) tutti gli incontri annui richiesti dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Forense e dal Comitato Investimenti garantendo almeno un giorno al mese se richiesto;

b) L'advisor si impegna specificamente a rispettare le scadenze che saranno comunicate preventivamente dalla Cassa Forense nello sviluppo dei criteri ESG assicurando comunque i report di approfondimento ESG sul portafoglio consuntivo alla data del 31 dicembre e in fase di elaborazione dell'AAS/T annuale e triennale

che a regime dovranno divenire 12 trasmissioni annue delle schede mensili con la valutazione, secondo quanto previsto al punto 2.8.1; la reportistica mensile dovrà pervenire, per mezzo di posta elettronica, entro 30 giorni dalla data di fine mese di riferimento dell'analisi.

3 – Rispetto dei termini e delle scadenze

3.1 – Rispetto dei termini e delle scadenze

Il mancato puntuale rispetto da parte dell'appaltatore delle scadenze e dei termini relativi a tutti gli impegni e le prestazioni di cui al presente Capitolato Tecnico Prestazionale inclusi comprovati errori nella reportistica comporterà l'applicazione delle penali previste dal Disciplinare di gara e dal contratto di appalto, nonché, in caso di reiterata applicazione delle stesse per tre volte, la facoltà per la Cassa di chiedere la risoluzione del contratto stesso.

Ai fini della trasparenza, tutti i report dovrebbero essere resi noti agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

31/12/2021

Rappresentatività e vigilanza nelle Casse di previdenza dei professionisti

La democrazia rappresentativa è una forma di democrazia in cui i cittadini consentono ad altri, dopo averli eletti, di rappresentarli nei processi di governo. Però senza partecipazione o con partecipazione scarsa al voto si indebolisce la democrazia e si sgretola la società.

di Paolo Rosa

La rappresentanza viene attribuita con il voto, ma può rivelarsi priva di un reale contenuto qualora non trovi conformità nella rappresentatività degli stessi perché la nozione di rappresentatività è strettamente connessa con quella del perseguimento dell'interesse generale.

Mentre la **rappresentanza** è un concetto giuridico prescrittivo che implica un dover essere, la **rappresentatività** è, invece, un concetto politologico che sta ad indicare la capacità del rappresentante di tradurre le istanze degli elettori.

Il Presidente dell'Adepp, l'Associazione che raggruppa le Casse di previdenza dei professionisti, dice sempre di rappresentare 1.700.000 professionisti iscritti alle varie **Casse di previdenza**.

È vero ma solo formalmente nel senso che anche nelle Casse di previdenza si tengono le **elezioni** degli **organi statutari**, ma nello stesso tempo non è vero perché si recano al voto non più del 20% degli aventi diritto e quindi il problema dello scollamento tra rappresentanza e rappresentatività si pone.

Nel nostro sistema, ormai degenerato, la politica cerca solo il consenso utile per la rielezione e quindi presta ascolto a chi si presenta come portatore di un grosso bacino di **voti** ma anche questa è una degenerazione.

Non meglio va per la vigilanza.

Le Casse di previdenza, sulla carta, sono supervigilate dai Ministeri Vigilanti, dalla COVIP, dalla Corte dei Conti, dalla Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali e dai vari Collegi dei Sindaci.

Ma sono **controlli parziali** e **settoriali**, quando va bene.

La vigilanza dovrebbe, invece, essere affidata ad un'autorità indipendente, come ad esempio, la Covip o l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ed esercitata in profondità cioè da professionisti che sappiano leggere con la dovuta attenzione i bilanci e i vari report in un quadro d'insieme al fine di garantire la sostenibilità di lungo periodo che,

mancando per legge la protezione dello Stato, costituisce l'unica **salvaguardia** per tutti gli **iscritti** obbligati invece per legge ad esserlo.

Non basta scrivere nelle varie relazioni che da dieci anni si aspetta il regolamento per gli investimenti senza avere il potere di incidere sul legislatore per approntarlo.

Non basta sottolineare le **divergenze** tra i **dati** reali desumibili dai **bilanci consuntivi** e le proiezioni attuariali di cui ai bilanci **tecnici** senza indicare i rimedi da adottare con la massima tempestività.

Oggi abbiamo un incrocio di relazioni che sottolineano questa o quella criticità ma che non trovano un punto di raccordo e soprattutto, come si dice oggi, una messa a terra dei provvedimenti necessari.

Ognuno svolge il suo compito ma poi tutto resta demandato all'autonomia di ogni singola Cassa, mentre invece nel disegno del legislatore del 1994 l'autonomia doveva essere rafforzata da stringenti controlli.

Un **esempio** per tutti è dato dalla recentissima **relazione** della **Corte dei Conti** sulla gestione di Cassa Forense 2018-2019 dove, alla pag. 12, si legge:

Il mandato quadriennale del Presidente in carica negli esercizi 2018 e 2019 è stato conferito nell'aprile del 2016 al Presidente uscente. Detto Organo è stato altresì rinnovato dopo la naturale scadenza nella stessa seduta sopra richiamata del 24 aprile 2021 con delibera n. 48, rimanendo in carica in via di fatto per tutto l'anno 2020 e fino alla detta data. L'Ente ha reso noto che tale anomalo prolungamento dei tempi di rinnovo è stato legato all'esigenza di ciclicizzare le nomine degli organi secondo le regole del nuovo Statuto e, nella specie, di assicurare la concomitanza con il primo rinnovo biennale utile del Consiglio di amministrazione - come sopra detto anch'esso in concreto ritardato nelle more dell'insediamento del nuovo Comitato dei delegati.

In concomitanza con i richiamati rinnovi, il [C.d.A.](#) ha provveduto alla sostituzione del vicepresidente con delibera n. 336 del 29 aprile 2021.

Nessuna modifica ha interessato negli esercizi all'esame la Giunta esecutiva, non soggetta a scadenza diretta, bensì condizionata alla durata dei mandati individuali in Cda dei singoli componenti. La nuova Giunta è stata incardinata nel maggio del 2021.

Sul punto, si riferisce che la linea assunta dall'Ente è stata tutt'altro che pacifica, avendo occasionato l'insorgenza nel 2020 di un contenzioso in sede civile con alcuni iscritti che lamentavano l'illegittima costituzione degli organi, alla luce delle disposizioni statutarie. Tale situazione, in mancanza di una chiara e puntuale disciplina statutaria transitoria - che attesa la complessità del delineato meccanismo, ad avviso della Sezione, avrebbe consentito di operare senza margini di opinabilità - è stata ricondotta dal giudice ordinario al solo istituto generale della *prorogatio*, sottostante una limitazione nell'operato degli organi agli atti di ordinaria amministrazione ed a quelli urgenti ed indifferibili, comunque da sottoporre a successive ratifiche.

Non sono stati forniti elementi puntuali in ordine agli accorgimenti adottati dalla Fondazione, nelle more del ripristino dell'ordinaria fisiologia delle nomine, per **assicurare** la piena **regolarità** dei propri **atti**, dando contezza della loro natura, con esplicitazione delle eventuali ragioni di urgenza che ne hanno imposto l'immediata adozione.

Va peraltro evidenziato che nell'azione di merito, incardinata *ex art. 702-bis* c.p.c., non sono stati ritenuti sussistenti i lamentati profili di lesione dei diritti soggettivi dei singoli iscritti.

Quale delle Autorità vigilanti è intervenuta per ovviare a questa situazione?

Nessuna, per quanto ne sappia io.

Sarebbe materia interessante per un convegno da aprirsi con il contraddittorio di molte voci autorevoli, che ci sono, ma chi lo organizza?

Io ho chiesto al Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti Previdenziali di organizzarlo perché il **futuro** della **previdenza** dei **professionisti** passa di qui e cioè dalla rappresentatività e dalla vigilanza.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

03/01/2022

Cassa Forense e gli investimenti alternativi illiquidi

Cassa Forense ha aggiornato l'asset allocation in ottica ALM per il triennio 2022 – 2024 ed è la seguente, come si ricava dalla pag. 63 del Bilancio preventivo per il 2022.

di Paolo Rosa

ASSET ALLOCATION TRIENNALE 2022-2024	
Liquidità	4%
Bond Governativo	21%
Bond societario	12%
Bond alto rendimento	9%
Azionario	23%
Alternativi liquidi	5,5%
Alternativi illiquidi	10,5%
Immobiliare	15%
	100%

Come si vede la classe **alternativi illiquidi** cuba il 10,5% del totale.

Nello schema di decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la COVIP, ex art. 14, comma 3 del d.lg. 06.07.2011, n. 98, recante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interesse e di depositario, mai pubblicato in Gazzetta Ufficiale da oltre 10 anni, sta scritto, all'art. 5 lettera a), che fermo restando quanto previsto dall'[art. 2, comma 2, del d.lgs. 30.06.1994, n. 509](#), Le Casse osservano i seguenti criteri generali in coerenza con il profilo di rischio e con la struttura temporale delle passività detenute, in modo tale da assicurare la continua disponibilità di attività idonee e sufficienti a coprire le passività, avendo come obiettivo l'equilibrio finanziario nonché la sicurezza, la redditività e la liquidabilità degli investimenti. **In tale ambito, privilegiano gli strumenti finanziari con basso grado di rischio ...**

Normalmente le scienze economiche pongono come presupposto delle loro teorie l'operare di soggetti pienamente razionali.

Così, nella realtà, purtroppo non è, e non sempre siamo in grado di affrontare i temi del risparmio in termini razionali.

Il Premio Nobel Daniel Kahneman ha descritto il processo decisionale come la risultante dell'interazione tra due Sistemi:

- il Sistema 1, rapido e impulsivo, perché basato sulle cosiddette scorciatoie mentali (euristiche) che permettono di scegliere velocemente semplificando (in modo errato) situazioni complesse;
- il Sistema 2, lento e riflessivo, perché basato su valutazioni razionali.

Le decisioni adottate con il Sistema 1 tendono ad essere sistematicamente sbagliate (bias) e ad essere rafforzate dall'istinto e dall'emotività.

Nei periodi di crisi, come quella innescata dal COVID-19, il Sistema 1 e l'emotività causata dalla maggiore incertezza possono prendere il sopravvento rispetto al Sistema 2, rendendo più frequenti il ricorso alle euristiche e gli errori comportamentali.

Tra le euristiche e gli errori comportamentali più tipici nelle fasi di turbolenza di mercato si ricordano quelli che, in gergo tecnico, sono noti come: avversione alle perdite, euristica affettiva, action bias, recency bias, comportamento gregario (CONSOB).

Come ha scritto UBS nel suo Report del 03.02.2021, nell'ultimo decennio il ruolo degli investimenti illiquidi è andato via via crescendo.

In seguito alle politiche monetarie ultra espansive implementate dal 2009 in poi le aspettative di rendimento per quasi tutte le tipologie di asset class, in particolare le obbligazioni, sono infatti diminuite, rendendo il compito dei gestori più complesso. Gli investimenti illiquidi, come private equity, le infrastrutture, il credito e gli immobili aiutano ad alleviare queste difficoltà.

Gli investimenti illiquidi possono, infatti, generare ritorni superiori ai mercati quotati e, conseguentemente, la relativa allocazione è cresciuta nel tempo.

I maggiori rendimenti degli investimenti illiquidi sono però strettamente connessi ai **rischi** insiti in questo tipo di **investimenti**: la **difficoltà** (talvolta **impossibilità**) di uscire prima della **scadenza**, la **leva finanziaria**, che può essere **molto elevata**, la

forte concentrazione su poche società e la **minore trasparenza** rispetto ai mercati quotati.

L'illiquidità richiede di poter far fronte a qualsiasi esigenza senza smobilizzare il capitale investito per molti anni.

Si tratta insomma di investimenti che possono dare un buon contributo come componente satellite di un portafoglio diversificato.

Gli investimenti in società non quotate, per esempio, sono generalmente più rischiosi degli investimenti in società quotate, poiché le società non quotate possono avere dimensioni più contenute ed essere più vulnerabili ai cambiamenti dei mercati e delle tecnologie. Le società non quotate spesso dipendono dalle competenze e dall'impegno di un piccolo team di direzione. Alla liquidazione dei fondi di Private Equity, questi investimenti possono essere distribuiti in natura e pertanto gli investitori potrebbero diventare azionisti di minoranza delle società non quotate. Le partecipazioni in società non quotate possono essere difficili da cedere.

Spesso vi è l'effetto leva che moltiplica i **profitti** ma anche le **perdite**. L'obiettivo inseguito dall'investitore è di mobilitare un importo ridotto di capitale al fine di ottenere un significativo guadagno. Vengono utilizzate diverse tecniche per ottenere tale effetto. Esso può essere ottenuto tramite l'acquisizione a credito di strumenti finanziari o tramite la costituzione di una posizione attraverso prodotti derivati o strutturati.

Il problema è però, come da sempre vado sostenendo, che qui si maneggia denaro previdenziale la cui unica mission è quella di garantire il pagamento di pensioni future il che, a mio giudizio, rende gli investimenti illiquidi incompatibili con la natura previdenziale delle risorse proprio perché è alto il rischio di perdere l'intero capitale investito.

Il tema non è irrilevante perché nella previsione di medio – lungo periodo il pagamento delle pensioni dipenderà prevalentemente dal patrimonio accumulato e dal suo rendimento più che dal versamento dei contributi.

Gli **investimenti** nei **fondi d'investimento alternativi** sono di tipo speculativo e comportano rischi significativi. In particolare, questi investimenti non sono fondi comuni e non sono soggetti agli stessi requisiti regolamentari dei fondi comuni; possono registrare performance volatili e gli investitori possono perdere la totalità o una quota considerevole dell'investimento.

Ma questo passaggio che, come ho già ricordato, implica di fatto la trasformazione dal regime di finanziamento a ripartizione nel regime di finanziamento a

capitalizzazione deve essere ben illustrato agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, e ai quali deve competere la scelta della linea di investimento, così come avviene per la previdenza complementare dei fondi pensione.

Da questo equivoco bisogna uscirne prima che sia troppo tardi.

PROFESSIONE

PREVIDENZA

05/01/2022

I rilievi della Corte dei Conti sugli esercizi 2018 e 2019 di Cassa Forense

Trovate il tutto nella determinazione n. 134/2021 della Corte dei Conti, Sezione del Controllo sugli Enti.

di Paolo Rosa

- Il CdA, già in carica dall'aprile 2016, epoca dell'ultimo rinnovo biennale e del primo disposto in vigore del nuovo Statuto, è stato parzialmente rinnovato solo con decorrenza da maggio 2019 da parte del nuovo Comitato dei Delegati, con sostanziale disallineamento rispetto alla scadenza ordinaria di tale adempimento.
- Il mandato quadriennale del Presidente in carica negli esercizi 2018 e 2019 è stato conferito nell'aprile del 2016 al Presidente uscente.
- La linea assunta dall'Ente è stata tutt'altro che pacifica, avendo occasionato l'insorgenza nel 2020 di un contenzioso in sede civile con alcuni iscritti che lamentavano l'illegittima costituzione degli organi, alla luce delle disposizioni statutarie. Tale situazione, in mancanza di una chiara e puntuale disciplina in materia statutaria transitoria – che attesa la complessità del delineato meccanismo, avrebbe consentito di operare senza margini di opinabilità – è stata ricondotta dal Giudice ordinario al solo istituto generale della *prorogatio*, sottostante una limitazione nell'operato degli organi agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli urgenti ed indifferibili, comunque da sottoporre a successive ratifiche. Non sono stati forniti elementi puntuali in ordine agli accorgimenti adottati dalla Fondazione, nelle more del ripristino dell'ordinaria fisiologia delle nomine, per assicurare la piena regolarità dei propri atti, dando contezza della loro natura, con esplicitazione delle eventuali ragioni di urgenza che ne hanno imposto l'immediata adozione.
- Nel 2018, gli apparati organici hanno comportato costi complessivi a carico del bilancio, oltre oneri sociali, per € 3.759.428 con andamento incrementale rispetto ai dati del 2017. Nel 2019 si rileva, di contro, una tendenza lievemente decrescente, con costi pari ad € 3.639.405.
- Nel contesto indicato, particolarmente cospicui risultano i costi per gettoni di presenza e per rimborsi spese.

- L'assenza prospettica e certa a partire dal 2020 di obblighi puntuali di risparmio di spesa a beneficio degli equilibri generali di finanza pubblica, con il venir meno di prelievi forzosi di entrate a carico degli enti previdenziali che non ricevono contribuzioni pubbliche, ex adverso ne rafforza sul piano sostanziale la responsabilità di un uso oculato per il conseguimento dei fini istituzionali assegnati. **Da ciò discende il fermo richiamo all'ente, che non risulta aver recepito le indicazioni ministeriali** (che aveva chiesto in sede di approvazione del bilancio 2019 l'adozione di interventi di contenimento e di razionalizzazione) **su entrambi i bilanci in esame, ad agire in conformità, con riserva di verifiche puntuali nei prossimi cicli di controllo.**
- Cassa Forense non dispone di un regolamento di organizzazione e ciò imprime all'organigramma un intrinseco carattere di flessibilità, che andrebbe tuttavia coniugato con un disegno organizzativo stabile e chiaro, onde evitare scelte estemporanee.
- La nota integrativa, pur particolarmente ricca di informazioni suppletive in ossequio alle disposizioni dell'[art. 2427 c.c.](#), non offre alcun dettaglio delle voci accessorie aventi descrizione generica. Tale vulnus informativo è stato solo parzialmente colmato in istruttoria, con riguardo ad alcune partite inserite alla voce generica più cospicua denominata "altri benefici", in sé pari ad € 1.665.686 per il 2018 e ad € 1.713.192 per il 2019. I costi evidenziati sono tutti connessi alle iniziative di welfare aziendale che l'Ente dichiara di aver intrapreso con particolare impegno, facendone oggetto di contrattazione collettiva integrativa. **Resta, peraltro, parzialmente immotivata buona parte delle quote di costo iscritte in bilancio quali voci generiche concorrenti a determinare l'importo complessivo degli oneri per il personale.** Al riguardo, si apprende in atti, che l'Ente procede tuttora a liquidare compensi al personale per ferie non godute, a fronte di accordi contrattuale in tale senso. La sezione ritiene, sul punto, di richiamare l'attenzione sulle disposizioni di divieto poste dall'[art. 5, comma 8, del d.l. 95/2012](#), convertito con modificazione dalla [legge 07.08.2012, n. 135](#), valevole per tutti gli enti che, come Cassa Forense, risultano inseriti nel perimetro della finanza pubblica in base alle regole del SEC 2010, con fermo invito a conformarsi alle medesime.
- L'ente espone a conto economico cospicui costi per rapporti di lavoro autonomo di natura professionale e per incarichi di consulenza esterna, offrendone una descrizione sommaria in nota integrativa.

Tabella 23 - Rapporto numero iscritti e pensionati attivi/numero delle pensioni

	2017	2018	Var. % 2017-2018	2019	Var. % 2018-2019
Iscritti attivi A)	242.235	243.233	0,4	244.952	0,7
Pensioni anzianità e vecchiaia B)	15.115	15.319	1,3	15.483	1,1
Rapporto A/B	16,0	15,8	-1,3	15,8	0,0
Totale trattamenti pensionistici C)	28.351	28.913	2,0	29.425	1,8
Rapporto A/C	8,5	8,4	1,1	8,3	-1,2

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Tabella 24 - Rapporto iscritti attivi-pensionati attivi

	2017	2018	Var. % 2017-2018	2019	Var. % 2018-2019
Iscritti attivi A)	229.205	229.972	0,3	231.423	0,6
Pensionati attivi B)	13.030	13.261	1,8	13.529	2,0
Rapporto A/B	18,6	19,3	3,8	17,1	-11,4

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Tabella 25 - Saldo rettificato entrate contributive prestazioni pensionistiche

	2017	2018	Var. % 2017-2018	2019	Var. % 2018-2019
Entrate contributive (*) A)	1.678.346.201	1.632.387.646	-2,7	1.762.353.027	8,0
Prestazioni pensionistiche B)	802.065.371	820.201.818	2,3	861.680.731	5,1
Differenza (A-B)	876.280.830	812.184.828	-7,3	900.672.296	10,9
Rapporto A/B	2,09	1,99	-4,8	2,04	2,5

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

(*) Comprende l'intera voce delle entrate contributive a CE, escluse quelle da sanatoria e da condono previdenziale, come quantificate a CE analitico

Le tabelle evidenziano una crescita annua del numero degli iscritti attivi, gli indici relativi ai rapporti demografici, si portano nel 2018 a 15,8 con riferimento alle pensioni di anzianità e vecchiaia ed a 8,41 con riferimento al totale dei trattamenti pensionistici; l'indice di copertura (saldo entrate contributive/prestazioni), rettificato secondo i calcoli effettuati dalla Cassa, decresce nel 2018, attestandosi al 1,99 e torna su percentuali migliori nel 2019. Tale indicatore contabile risente delle variazioni incrementali, tra il 2018 e il 2019, dei versamenti relativi al contributo integrativo, non dovuto nei minimi obbligatori a partire dal 2018, ma successivamente versato per intero sul fatturato effettivo, nonché dell'aumento dei trattamenti erogati legato al maggior tasso di indicizzazione applicato nel 2019, come illustrato dall'Ente anche in sede di raffronto con le previsioni attuariali per la cui esposizione si rinvia ad apposito paragrafo del presente referto.

- Nella specie, si ribadisce, come già accennato nella parte normativa, che Cassa forense non dispone di un regolamento che disciplini l'attività di investimento, fissandone a priori ed in astratto i criteri ispiratori e di definizione del livello di rischio assumibile. L'assunzione di un'iniziativa in tal senso, auspicata dai Ministeri vigilanti e dalla Sezione in passato, da parte della Commissione "Bilanci e Patrimonio" del Comitato dei Delegati, come detto, si è avuta proprio nel 2019 e non risulta ad oggi ancora perfezionata. Sugli sviluppi del relativo iter di perfezionamento si formula riserva di approfondimenti specifici nel prossimo ciclo di controllo.
- Anche le attività finanziarie non immobilizzate aumentano, passando dai 4.882.533 di euro del 2017 rispettivamente ai 5.364.467 di euro del 2018 (+9,9 per cento) ed ai 6.115.969 di euro nel 2019. Tale incremento è da imputare all'aumento di tutte le componenti, in particolare delle obbligazioni e dei fondi a gestione diretta, passati complessivamente dai 2.655.695 di euro del 2017 ai 2.722.302 di euro del 2018; anche le azioni a gestione diretta nel 2018 aumentano rispetto al 2017 del 19,5 per cento. Le oscillazioni rilevabili con riguardo alle disponibilità liquide (nel 2018 pari a 787.804 euro, con +7,5 per cento, rispetto al 2017, ma in calo nel 2019) non evidenziano in sé profili evidenti di anomalia. Si invita, peraltro, a monitorarne la crescita tenuto conto che esse rappresentano quote di risorse che potrebbero più utilmente essere impiegate in operazioni di investimento a rischio compatibile con le finalità istituzionali della Cassa. Risulta minima la componente degli investimenti affidata a società di gestione del risparmio, in entrambi gli esercizi considerati. Sotto questo profilo si evidenzia che la COVIP nei rapporti concernenti la gestione degli investimenti, sia per il 2018 sia per il 2019, ha reputato tale tratto quale elemento di debolezza del settore, evidenziando come *"l'assenza del depositario rende molto complessa l'attività di controllo, misurazione, analisi e valutazione della performance, dei rischi e dell'operato dei gestori"* fattore che genera incertezza relativamente all'attività di allocazione del patrimonio. Ha, inoltre, rilevato la non univocità dei documenti in materia di investimenti ("Modalità per la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare" e "Documento descrittivo delle procedure interne dell'Ufficio investimenti"), che non contemplano il ricorso alle procedure di evidenza pubblica di cui al [Codice dei contratti](#). Le segnalate criticità hanno determinato la formulazione, in sede di approvazione dei bilanci, di raccomandazioni all'adozione di correttivi da parte del Mef, che ha altresì richiamato l'attenzione sulle finalità non speculative della politica di investimento delle Casse previdenziali, sensibilizzando l'Ente a proseguire nel costante monitoraggio della gestione finanziaria e ad indirizzare le scelte verso prodotti finanziari che coniughino la redditività con la sicurezza dell'investimento.
- In relazione alle evidenti difficoltà manifestate nella riscossione dei crediti verso gli iscritti, anche per la rilevante consistenza di quelli risalenti nel tempo, già

richiamate nelle precedenti relazioni, si ritiene che l'Ente debba perseverare con costanza nelle varie attività intraprese per migliorare i risultati sino ad ora raggiunti, prestando la dovuta e diligente attenzione al fine di evitare il decorso del termine di prescrizione dei singoli crediti. Nella tabella che segue sono riportati i crediti iscritti nell'attivo circolante.

Tabella 37 - Crediti - attivo circolante

	2017	2018	Var. % 2017-2018	2019	Var. % 2018-2019
verso personale dipendente	6.697	6.862	2,5	300	-95,6
verso iscritti e concessionari	1.074.070.117	1.109.334.182	3,3	1.271.732.300	14,6
verso inquilinato	26.259	41.116	56,6	19.764	-51,9
verso lo Stato	14.717.316	10.435.251	-29,1	11.377.955	9,0
verso altri	25.090.191	8.529.480	-66,0	12.941.283	51,7
Totale	1.113.910.580	1.128.346.891	1,3	1.296.071.602	14,9

Elaborazione Corte conti su dati Cassa forense

Riguardo al confronto tra i dati indicati per l'esercizio 2019 nel bilancio tecnico elaborato nel 2018 si rileva che:

- il saldo previdenziale consuntivo presenta uno scostamento peggiorativo rispetto a quello ipotizzato a livello attuariale, dovuto nel 2018 essenzialmente alla riduzione delle entrate contributive dedicate alla previdenza e nel 2019 all'effetto congiunto di un aumento della spesa pensionistica e una riduzione del gettito contributivo che l'Ente a fattori contingenti oltreché alle diverse modalità di contabilizzazione in astratto ed in concreto dei trattamenti vecchiaia (in astratto nell'anno di maturazione del requisito, in concreto nell'anno di riconoscimento con pagamento di arretrati) e alla diversa misura dell'indicizzazione
- il saldo della gestione patrimoniale presenta, invece, andamenti reali molto più elevati di quelli attuariali, riferiti al fatto che queste ultime fondano su tassi prudenziali di rendimento medio, diversamente dai dati reali che si basano sul tasso medio di rendimento effettivo;
- quanto al risultato gestionale, gli esercizi 2018 e 2019 chiudono con scostamenti negativi del 23,41 e del 19,05, rispetto ai saldi tecnici previsionali, che l'Ente riferisce alla mancata considerazione nel bilancio di fondi di accantonamento che invece gravano sui saldi contabili civilistici. È importante, tuttavia, precisare che il patrimonio riportato nel bilancio contabile della Cassa e quello utile per l'elaborazione del documento.

Pur dando atto che il patrimonio riportato nel bilancio attuariale differisce da quello contabile per i diversi criteri di compilazione e pur riconoscendo che gli altri scostamenti trovano riscontro nella specificità della gestione dell'Ente nelle due

annualità considerate, si raccomanda di impostare l'attività secondo criteri di rigore e prudenza per porla effettivamente al riparo da sopravvenienze negative non previste.

Considerazioni conclusive. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense (di seguito Cassa o Ente) è ente con soggettività giuridica di diritto privato, configurazione giuridica acquisita a decorrere dal 1° gennaio 1995, a seguito di trasformazione del preesistente ente pubblico con analoghe finalità istituzionali, disposta dal [d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509](#), in attuazione della delega in tal senso conferita dall'[art. 1, commi 32 della l. 24 dicembre 1993, n. 537](#) ed in ossequio ai criteri fissati, nello specifico, dal successivo comma 33, lettera a), n. 4. Trattasi, nella specie, di fondazione deputata all'erogazione di trattamenti pensionistici in favore della categoria professionale degli avvocati del libero foro - che ad essa sono iscritti d'ufficio in ragione dell'iscrizione ai pertinenti Albi professionali [ex art. 21 della legge 31 dicembre 2012, n. 247](#) recante la *Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense* - nonché alla corresponsione di altre forme di prestazioni assistenziali a domanda, con estensione del diritto alla relativa fruizione ai congiunti, conformemente a legge e secondo l'articolata normativa statutaria e regolamentare adottata dall' Ente in autonomia, nel quadro delle norme primarie dedicate al delicato settore in argomento.

Detta Fondazione, ai sensi dell'[art 1, comma 3, del richiamato d.lgs. n. 509 del 1994](#) non è ammessa alla fruizione di finanziamenti pubblici, né diretti né indiretti, ad eccezione di quelli connessi a sgravi fiscali e fiscalizzazione degli oneri sociali. Si avvale, quindi esclusivamente delle contribuzioni a carico degli avvocati iscritti - da gestire mediante operazioni di investimento garantite rientranti nelle scelte strategiche della Cassa, nonché dei proventi di tale gestione patrimoniale.

La Cassa, assoggettata alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e finanze, gode di autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi e limiti derivanti dalla natura pubblica dell'attività svolta ed è tenuta ad assicurare, in particolare, l'equilibrio del proprio bilancio anche nel periodo medio-lungo, secondo apposite previsioni attuariali estese ad un arco temporale cinquantennale e da aggiornare almeno ogni tre anni a scorrimento.

Sono Organi della Cassa: il Presidente (coadiuvato da un vicepresidente); il Comitato dei Delegati, organo elettivo, rappresentativo degli iscritti; il Consiglio di amministrazione; la Giunta esecutiva; il Collegio dei sindaci.

Negli esercizi presi in esame, l'Ente è stato interessato all'applicazione a regime delle norme del Nuovo Statuto, emanato nel dicembre del 2015 in correlazione con la riforma dell'ordinamento della professione forense, sopra richiamata, e vigente dal 2016.

Per effetto di tali nuove regole, che hanno inciso sulle modalità cicliche di rinnovo degli Organi istituzionali, legate tutte alla elezione del nuovo Comitato dei delegati, avvenuta nel 2019, non si sono avuti rinnovi delle altre cariche istituzionali, fatto che ha determinato un prolungamento di circa un anno della durata in carica del Presidente, insediatosi in base alle previgenti norme statutarie, ed un ritardo nell'attivazione del meccanismo di avvicendamento biennale parziale dei componenti del Consiglio di amministrazione.

Sempre negli stessi esercizi, la Cassa è risultata particolarmente attiva sul piano della produzione regolamentare, orientata ad adeguare la propria normativa interna alle esigenze derivanti dalle nuove norme professionali (iscrizioni obbligatorie e chiusura gestioni separate Inps) nonché al recepimento di nuovi istituti (cumulo pensionistico, regime previdenziale società di avvocati), ed al tempo stesso a razionalizzarla sul piano delle fonti.

Tra gli atti regolamentari deliberati nell'anno 2018, infatti, assume importanza centrale il Regolamento unico per la previdenza forense, adottato con la finalità di racchiudere in una sorta di testo unico disposizioni contenute in numerosi regolamenti stratificatisi nel tempo, per colmare una lacuna più volte evidenziata dai detti Ministeri vigilanti. L'iter di approvazione [ex art. 3, comma 2, del d.lgs. 509/1994](#), di tale atto risulta positivamente concluso nel luglio del 2020.

L'Ente non dispone, tuttavia, di un regolamento che fissi i criteri generali e dell'attività di investimento patrimoniale. Detta attività è improntata annualmente alla proposta di *asset allocation* che il Consiglio di amministrazione formula in sede di predisposizione dello schema di bilancio previsionale, poi sottoposto ad approvazione da parte del Comitato dei delegati. Una iniziativa normativa che dia certezza ai criteri prudenziali di ripartizione del rischio in questo delicato ambito gestionale, auspicata dai Ministeri vigilanti e dalla Sezione in passato, è stata assunta da parte della Commissione "Bilanci e Patrimonio" del Comitato dei delegati, proprio nel corso del 2019 e non risulta ad oggi ancora perfezionata. Sugli sviluppi del relativo iter di perfezionamento si formula riserva di approfondimenti specifici nel prossimo ciclo di controllo.

Sul piano organizzativo, si evidenzia che l'Ente è privo di regolamenti di organizzazione delle strutture amministrative. L'articolazione interna delle medesime è ricavabile dall'organigramma riportato nell'ambito del modello di organizzazione e controllo redatto, con aggiornamenti periodici, ai sensi e per gli effetti del [decreto legislativo n. 231 del 2001](#) e redatto le *Linee Guida* della Confindustria e dell'ACRI (associazione di Fondazione e di Casse di Risparmio S.p.A.).

Ciò imprime all'organigramma un intrinseco carattere di flessibilità, che andrebbe tuttavia coniugato con un disegno organizzativo stabile e chiaro, onde evitare scelte estemporanee. Sul punto, va evidenziato che la Cassa ha modificato l'articolazione interna nel 2019, con l'accorpamento degli uffici che svolgono servizi generali in un'Area Centrale, a seguito di un'indagine sui processi lavorativi espletata affidata ad un soggetto esterno. L'Ente dispone di un servizio di *internal auditor*, affidato attualmente ad un dirigente pro tempore nonché di un Organismo di vigilanza. Il personale in servizio negli esercizi considerati è pari rispettivamente a n. 283 unità nel 2018, anno nel quale sono state effettuate alcune assunzioni, ed a n. 276 unità nel 2019, anno nel quale si segnalano solo intervenute cessazioni.

Gli oneri per organi e personale sono riportati a bilancio fra i costi generali di funzionamento. I medesimi non presentano anomalie. Tuttavia, risultano particolarmente elevati quelli connessi all'erogazione di gettoni presenza ai componenti degli organi collegiali e per la partecipazione alle sedute. Ciò a motivo dell'entità del gettone corrisposto che ammonta a 600 euro a seduta, misura – come rilevato dai Ministeri vigilanti che hanno raccomandato interventi di contenimento mirati - superiore a quella media degli altri enti del comparto.

Sul punto si segnala che l'Ente non ha incrementato per gli anni in corso le indennità e gettoni, ma ha stabilito l'indicizzazione annuale delle prime, con deliberazione tempestivamente revocata e rimasta priva di effetto.

L'attività istituzionale, espletata nei settori della previdenza e dell'assistenza nonché nella

gestione del patrimonio, è stata caratterizzata da semisaldi positivi, ma non in linea con quelli del bilancio tecnico attuariale riferito alle annualità 2018 e 2019.

In particolare, la gestione previdenziale ha visto un incremento, sia numerico sia di valore, delle pensioni agli iscritti, con una riduzione delle entrate contributive contribuzioni acquisite, sia complessive sia al netto dei contributi non ordinari (condoni e sanatorie) e di quelli allo scopo (contributi maternità), relativamente all'anno 2018. Tale riduzione è imputata all'abolizione del contributo minimo integrativo disposta a partire proprio da tale anno e per un quinquennio, ma con obbligo del versamento del contributo integrativo nell'anno successivo e sull'intero fatturato.

In campo assistenziale, l'Ente ha applicato il vigente regolamento dedicato che prevede l'attivazione di molteplici regimi di aiuto, pianificati a inizio esercizio in ragione degli stanziamenti appostati in bilancio. Detti stanziamenti sono commisurati al numero degli secondo un coefficiente prestabilito e non possono comunque superare il 12,50 per cento delle entrate contributive annue, a salvaguardia degli

equilibri della gestione. Tra il 2018 ed il 2019, le prestazioni assistenziali erogate hanno segnato un incremento di oltre il 6 per cento. La Cassa accantona le economie realizzate nel settore in appositi fondi che vanno ad implementare i fondi straordinari accumulati in questo segmento gestionale in base al previgente regolamento del settore. Detti fondi sono stati implementati a carico del bilancio 2019, con nuovi accantonamenti pari a circa 148 milioni di euro, per far fronte ad aiuti straordinari derivanti dall'emergenza Covid da erogare nel 2020, costituente fatto sopravvenuto alla chiusura dell'esercizio ma al quale si è data rilevanza nelle chiusure contabili del 2019, in ossequio al principio contabile Oic 29. I nuovi stanziamenti hanno in parte ricostituito precedenti giacenze già utilizzate nei primi mesi del 2020, all'atto dell'approvazione del bilancio.

La gestione patrimoniale si caratterizza per la netta prevalenza di investimenti immobiliari indiretti, con conferimento ad apposito fondo patrimoniale immobiliare di tipo chiuso (fondo Cicerone) e con immobili iscritti a conto del patrimonio in gestione diretta ad uso non istituzionale di ridotto valore e rendimento. Più cospicuo il portafoglio dei titoli mobiliari, che si presenta variegato e che, al contrario, è gestito direttamente, con l'apporto di un advisor esterno, con minimo ricorso all'affidamento a SGR. La Cassa iscrive in bilancio i titoli in portafoglio a valori contabili secondo le regole del codice civile, cioè al minor valore tra costo di acquisto e prezzo di mercato per ciò che attiene alle attività finanziarie immobilizzate e al costo di acquisto svalutato o rivalutato secondo gli andamenti di mercato per ciò che riguarda le componenti liquide iscritte all'attivo circolante. I rendimenti dei titoli hanno avuto risultati in miglioramento rispetto alle previsioni attuariali. In ogni caso, attese le finalità non speculative che detto patrimonio presenta, è ferma la raccomandazione, richiamata anche dal Mef, di procedere nelle scelte di impiego del patrimonio liquido secondo criteri di massima prudenza.

I risultati di esercizio si attestano su valori positivi pari ad euro 734.681.634 - nel 2018 e ad euro 937.782.743 nel 2019 con un tendenziale miglioramento (+ 27,6 per cento), che corregge il diverso andamento rilevabile dal confronto fra l'anno 2018 ed il 2017 e che va ad accrescere il netto patrimoniale.

Il detto miglioramento è dovuto essenzialmente all'incremento dei ricavi, che si mantiene superiore a quello dei costi.

Il risultato positivo del 2019, che torna sui livelli registrati nel 2017, è amplificato dall'incidenza della componente straordinaria della gestione, ancora presente in bilancio con separata evidenza non avendo l'Ente adeguato, per gli anni corso, la propria contabilità alle nuove regole di cui al [d.lgs. 139 del 2015](#). La stessa che presenta un semisaldo pari a 36.540.206, senza però inficiare l'andamento migliorativo.

La Cassa ha implementato la riserva legale, adeguandone la misura, come per legge, alla spesa pensionistica risultante dall'ultimo bilancio.

Quanto all'osservanza delle norme di contenimento della spesa, alla quale l'Ente è tenuto fino a tutto il 2019 a norma dell'art. 1, comma 2, della legge n. 196 del 2009, si evidenzia l'opzione per l'applicazione dell'[art. 1, comma 417 della legge 27 dicembre 2013 n. 147](#) (legge di [stabilità 2014](#)) e successive modificazioni, in forza della quale sono stati effettuati anche negli esercizi di riferimento versamenti all'erario pari ad euro 1.203.270, parametrati al 15 per cento della spesa per consumi intermedi sostenuta nell'anno 2010. Tuttavia, in considerazione dell'orientamento assunto dalla Corte Costituzionale in materia con la sentenza n. 7/2017, si è riservata di richiederne il rimborso, nella considerazione che la norma di riferimento - pur non avendo formato oggetto di declaratoria di incostituzionalità nello specifico - presenti finalità analoghe a quelle delle disposizioni oggetto della sentenza e che, pertanto, sul piano sostanziale sussistano spazi per contestarne la fondatezza. Ha, inoltre, sulla base di tale convincimento chiesto il rimborso dei versamenti effettuati negli anni 2012 e 2012 in applicazione delle norme del [decreto-legge n. 78 del 2010](#), convertito dalla [legge n. 122 del 2010](#), oggetto della pronuncia della Corte costituzionale, iscrivendo crediti di valore corrispondente (euro 1.068.238) a stato patrimoniale, senza svalutarli, pur in presenza di contraria posizione del Mef. Stante la delicatezza della questione e i margini di opinabilità che essa conserva, la Sezione ritiene che tali partite vadano prudenzialmente sterilizzate.

Sulla base delle risultanze attuariali esposte nel bilancio tecnico al 2017, emerge in prospettiva un periodo ventennale – fra l'anno 2042 e il 2062 - nel quale il saldo previdenziale assume segno negativo. Si tratta di un elemento che è necessario monitorare con attenzione al fine di adottare i correttivi necessari al mantenimento degli equilibri della gestione nel tempo.

La relazione viene trasmessa ai due rami del Parlamento ove giace tranquillamente senza provocare alcun sussulto come, invece, dovrebbe essere trattandosi, quella di CF, di una autonomia gestionale **vigilata** ma i Vigilanti stendono dei report e tutto finisce lì, senza raccordo tra di loro e, soprattutto, senza incidere positivamente così da garantire la sostenibilità di lungo periodo, **unica garanzia per gli iscritti privi come sono della tutela finale dello Stato**. Per questo il sistema della vigilanza non ha funzionato e va cambiato al più presto affidando tutta la vigilanza ad una sola autorità indipendente munendola dei poteri di intervento immediato sulle Casse di previdenza.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

12/01/2022

Interesse individuale e interesse collettivo nelle Casse di previdenza

Oggi intendo affrontare un tema molto delicato che attiene alle modalità di svolgimento della funzione pubblica nelle Casse di previdenza, come delegato o amministratore.

di Paolo Rosa

Al fine di determinare il perimetro della questione, giova sin da subito chiarire che per interesse collettivo si intende l'interesse che fa capo non al singolo soggetto privato, come tale portatore di un interesse individuale, ma ad un ente giuridico (fondazioni o associazioni nel nostro caso) rappresentativo degli interessi dei soggetti (iscritti *ex lege*) che in esso si riconoscono.

In via di prima approssimazione, quindi, può dirsi che l'**interesse collettivo** è quello di cui è portatore il soggetto dell'ordinamento cui è attribuita la qualifica di ente esponenziale di collettività (cd. ente collettivo), in ragione di una possibilità di individuazione di tali collettività, attraverso l'appartenenza – giuridicamente definita e persistente nel tempo – di coloro che le compongono a un medesimo territorio, ovvero ad una medesima categoria. (Fonte: *La tutela degli interessi collettivi – DeJure*).

A proposito di interessi collettivi ed enti esponenziali vale la pena di ricordare che il Consiglio di Stato, nell'adunanza plenaria n. 6, del 20.02.2020, ha formulato il seguente principio di diritto: «gli **enti associativi esponenziali**, iscritti nello speciale elenco delle associazioni rappresentative di utenti o consumatori oppure in possesso dei requisiti individuati dalla giurisprudenza, **sono legittimati** ad esperire azioni a tutela degli interessi legittimi collettivi di determinate comunità o categorie, e in particolare l'azione generale di annullamento in sede di giurisdizione amministrativa di legittimità, indipendentemente da una espressa previsione di legge in tal senso».

È ancora l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato in data 13.03.2021 a fissare questi principi:

- l'**interesse collettivo** è una "**derivazione**" dell'**interesse diffuso**, per sua natura adespotata, non già una "superfetazione" o una "posizione parallela" di un interesse legittimo comunque ascrivibile anche in capo ai singoli componenti della collettività;
- esso può considerarsi **sussistente ove** riferito a beni materiali o immateriali a fruizione collettiva e non esclusiva, tenendo comunque presente, in linea generale,

che è pur possibile che un provvedimento amministrativo incida al contempo su interessi sia collettivi che individuali, ma che l'associazione è legittimata ad agire solo quando l'interesse collettivo possa dirsi effettivamente sussistente, secondo la valutazione che ne fa il giudice;

- la diversità ontologica dell'interesse collettivo (ove accertato secondo il criterio sin qui rappresentato), rispetto all'interesse legittimo individuale, porta ad **escludere**, in radice, la necessità di un'indagine sull'esistenza di omogeneità tra gli interessi legittimi individuali sottostanti ed eventualmente lesi dall'esercizio del potere contestato. In altri termini, se l'interesse collettivo c'è, si tratta di un interesse dell'ente, e quindi diventa non pertinente porsi anche il tema dell'omogeneità degli interessi legittimi individuali dei singoli.

I **componenti** degli **organi collegiali** dovrebbero improntare la loro condotta ai valori di onestà, integrità, lealtà e correttezza, garantendo autonomia ed indipendenza nell'espletamento del proprio mandato, evitando situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di funzioni senza avvalersi della carica per ottenere vantaggi personali.

Conseguentemente, a fine mandato, ognuno dovrebbe tornare alla sua attività abituale senza poltrone, poltroncine o strapuntini di vario genere.

Detto questo, per transitare dalla teoria alla pratica, investire in asset che creano poltrone di sottogoverno da occupare risponde a questi valori?

La *prorogatio* di fatto del mandato risponde a questi valori?

Riciclarsi, a mandato esaurito, in associazioni create dalle Casse risponde a questi valori?

A mio giudizio no e crea quella sovraesposizione dell'interesse individuale a quello collettivo da cui siamo partiti.

La toga e la zappa secondo l'insegnamento di Lucio Quinzio Cincinnato, per ripartire dalla *virtus* e per rifondare la *civitas*.

Intelligenti pauca.

RESPONSABILITA' CIVILE

RISARCIMENTO DANNI

14/01/2022

Diffamazione e motivazione

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza, sezione III civile, 23.06.2021, n. 17965, rigettando la domanda di risarcimento del danno proposta da una s.p.a, ha fissato alcuni principi che vale la pena di segnalare.

di Paolo Rosa

[Cass. civ., sez. III, sent., 23 giugno 2021, n. 17965](#)

La nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'[art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.](#) (*error in procedendo* denunciabile con ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, num. 4, c.p.c.) può ammettersi solo in quattro casi:

- quando la motivazione manchi del tutto finanche «sotto l'aspetto materiale e grafico»;
- quando contenga un «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili»;
- quando sia «perplessa ed obiettivamente incomprensibile»;
- quando, infine, sia puramente apparente.

La motivazione può ritenersi solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ([Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232](#); conf. [Cass. 15/06/2017, n. 14927](#); 23/05/2019, n. 13977; 09/09/2019, n. 22507).

Secondo insegnamento ormai più che consolidato, «la riformulazione dell'[art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.](#), disposta dall'[art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83](#), conv. in [legge 7 agosto 2012, n. 134](#), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, **purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal**

confronto con le **risultanze processuali**. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» ([Cass., Sez. U. 07/04/2014 n. 8053](#)).

Nel nuovo regime, com'è noto, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione ai sensi dell'[art. 360, comma 1, num. 5, c.p.c.](#), l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte — nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'art. 366, comma 1, num. 6, e all'[art. 369, comma 2, num. 4, c.p.c.](#) — insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso ([Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014](#), cit.; [Cass. 22/09/2014, n. 19881](#)).

Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'[art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione ([Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13](#)). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), n. 3, ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle.

Varrà in tal senso rammentare che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di **risarcimento** dei **danni** da **diffamazione a mezzo della stampa**, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di Cassazione è

limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'[art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.](#), applicabile *ratione temporis*, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione ([Cass. 28/02/2019 n. 5811](#); v. anche [Cass. 14/03/2018, n. 6133](#); 27/07/2015, n. 15759; 30/05/2017, n. 13520; 21/05/2014, n. 11268; 10/01/2012, n. 80; 18/10/2005, n. 20138).

Secondo l'indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'[art. 89 c.p.c.](#), integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità ([Cass. n. 14364 del 05/06/2018](#); 27/06/2011, n. 14112; 29/03/2007, n. 7731; 07/07/2004, n. 12479; 08/01/2003, n. 73; 05/11/2002, n. 15503).

Varrà peraltro precisare che il giudizio di sconvenienza e offensività deve prescindere dalla veridicità o meno dei fatti denunciati, dovendosi solamente verificare se detti fatti siano strumentali rispetto all'azione proposta.

Cass. civ., sez. III, sent., 23 giugno 2021, n. 17965

Presidente Frasca – Relatore Iannello

Fatti di causa

1. Con sentenza in data 26/9/2014 il Tribunale di Verona rigettò la domanda di risarcimento del danno proposta da F. S.p.a. nei confronti di T.L., P.F. e R.C.S. L. S.p.a., rispettivamente coautori ed editrice del libro "(omissis)", il cui contenuto l'attrice riteneva diffamatorio là dove, in alcuni punti dello scritto, veniva evocato il coinvolgimento di F. nel riciclaggio di denaro di provenienza mafiosa; rigettò anche le istanze di F. dirette alla cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute nella comparsa di costituzione del T.. Il tribunale ritenne infatti: quanto alla illiceità dello scritto, che i fatti indicati dall'attrice come diffamatori erano stati esposti nel libro in modo veritiero e senza travisamenti e che le opinioni espresse dagli autori costituivano legittima espressione del diritto di critica; quanto alla offensività delle espressioni utilizzate nei rispettivi atti difensivi da F. e T., che esse inerivano all'oggetto della controversia ed erano funzionali all'esercizio del diritto di difesa. 2. La Corte d'appello di Venezia ha confermato tale decisione, rigettando il gravame interposto dalla F.. 2.1. Con riferimento al primo motivo - con il quale la F. si era doluta tra l'altro che, con riferimento alle dichiarazioni del pentito di mafia C.S.

menzionate nel libro, la ricostruzione operata dal primo giudice fosse viziata da mancata comprensione dei fatti di causa ed aveva, inoltre, evidenziato che pronunce giudiziarie emesse in relazione alle vicende in questione avevano escluso l'attendibilità del C. e la rilevanza delle sue dichiarazioni - la Corte veneta ha osservato che: - è incontrovertibile che il C. abbia rilasciato, al processo d'appello per la strage di Capaci, le dichiarazioni riferite nel passo oggetto di censura; - tali dichiarazioni, per come riferite nel testo, e per quanto concerne specificamente F., si riferiscono a "versamenti periodici di somme a titolo di contributo" effettuati a Cosa Nostra da persone fisiche "appartenenti al gruppo F." ed a "rapporti con i vertici della F.", dunque ancora con persone fisiche che " R. si era attivato per coltivare personalmente" (senza che il dichiarante fosse in grado di precisare "se e come R. avesse preso il controllo diretto di questo rapporto"); - il riferimento, nel libro, all'esistenza di "puntuali conferme (di detti versamenti) da parte di altri collaboratori" non era stato specificamente contestato; - "al di là dalla attendibilità delle dichiarazioni del pentito, cui nessuna valenza è stata attribuita nel processo nel cui ambito sono state emesse", va escluso che dal passo in esame, "collocato nel suo contesto", "possa evincersi l'attribuzione al soggetto giuridico F. di un qualche coinvolgimento nelle vicende che hanno condotto alla strage di Capaci, e men che meno di condotte astrattamente riconducibili a riciclaggio di denaro"; - "il riferimento alle dichiarazioni di C. (è inserito) in un capitolo, collocato nella parte del libro dedicata ai "Mandanti delle stragi" (di mafia), intitolato "Le divergenze all'interno del pool di Caltanissetta e il bilancio delle indagini", il cui fine è, appunto, di spiegare le ragioni del dissenso formalizzato da T. in ordine alle motivazioni della richiesta di archiviazione dall'imputazione di concorso nei confronti di altri soggetti persone fisiche, attinte dalle indagini sulla strage di (*omissis*). 2.2. Con riferimento al secondo motivo - con il quale la F., in relazione al passo del libro nel quale si prospetta il coinvolgimento di F. in attività di riciclaggio alla stregua delle emergenze dei processi cc.dd. D. e Ca., aveva lamentato la mancata comprensione della portata diffamatoria dei fatti esposti nello scritto - la Corte d'appello ha osservato, in sintesi, che: - "la narrazione (del libro, n.d.r.) assume un carattere descrittivo di emergenze e vicende processuali storicamente verificatesi, senza che vi si possa ravvisare alcun intento suggestivamente assertivo in ordine al coinvolgimento di F. in attività di riciclaggio, men che meno ipotizzabili con riguardo al processo Ca., nel quale la fonte del flusso finanziario viene chiaramente individuata in un istituto di credito (l'allora Banco Ambrosiano), l'operazione riguardata in un "finanziamento" (dunque in una tipica operazione bancaria) ed il sovvenuto in un soggetto (una "F. Ltd delle (*omissis*)" diverso e distinto dall'odierna appellante, del quale non si afferma né si ipotizza il rapporto con F. S.p.a.". - "quanto all'interrogativo formulato nel testo, sul perchè il perito G. sia stato sottoposto da F. a "pressione legale" in relazione alla sua perizia per il processo D. e non per il processo Ca., l'appellante, che pure se ne duole, non ne esplicita in modo chiaro la rilevanza" e, pur collocandola nella

prospettiva di parte appellante, si tratterebbe di "circostanza priva di concludenza e significatività intrinseca, e men che meno di valenza diffamatoria". 2.3. Conclusivamente, e con riferimento al terzo motivo con il quale l'appellante aveva dedotto violazione di legge, la Corte ha osservato che "l'esposizione, basata su riscontri ed emergenze processuali obiettivamente riscontrabili, non può ritenersi connotata da illazioni od accostamenti di carattere suggestivo, travalicanti l'esercizio del diritto di critica". 2.4. Con riferimento infine al quarto motivo, con il quale l'appellante aveva iterato la denuncia del carattere offensivo di alcune espressioni contenute nella comparsa di costituzione in primo grado del convenuto T., la corte lagunare ha confermato la valutazione del primo giudice secondo cui quelle espressioni non potevano considerarsi "estrane, oggettivamente e soggettivamente, ai temi controversi in causa, né prive di nesso funzionale rispetto all'impostazione difensiva della parte che vi ha fatto ricorso". 3. Avverso tale decisione F. S.p.a. propone ricorso per cassazione, articolando quattro motivi, cui resistono Rizzoli L. S.p.a. (già R.C.S. L. S.p.a.) e P.F., depositando controricorso. L'altro intimato non svolge difese nella presente sede. 4. Il Procuratore Generale presso la Corte ha depositato conclusioni scritte ai sensi del [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23](#), comma 8-bis, convertito dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#). Parte resistente ha depositato memoria.

Ragioni della decisione

1. Si dà preliminarmente atto che per la decisione del presente ricorso, fissato per la trattazione in pubblica udienza, questa Corte ha proceduto in Camera di consiglio, senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, ai sensi del [D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23](#), comma 8-bis, convertito dalla [L. 18 dicembre 2020, n. 176](#), non avendo alcuna delle parti né il Procuratore Generale fatto richiesta di trattazione orale. 2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, nn. 3 e 4, "nullità della sentenza per mancanza e/o apparenza di motivazione, nonché violazione e falsa applicazione dell'[art. 111 Cost.](#) e [art. 132 c.p.c.](#), comma 2, n. 4". Lamenta che "in alcuni casi la motivazione è del tutto assente, mentre in altri essa è solo apparente perché non è affatto aderente a quanto denunciato dall'appellante e ai relativi fatti di causa". La censura è illustrata con distinto riferimento a tre temi di lite. 2.1. Il primo di essi riguarda l'assunto, posto a fondamento della pretesa risarcitoria, secondo cui nel libro era stata falsamente evocata, attraverso le dichiarazioni rese dal pentito C. in taluni procedimenti, la commistione della F. con la mafia. Secondo quanto espone la ricorrente tale assunto faceva in particolare riferimento ad un passo del libro, contenuto a pag. 151, nel quale: - anzitutto si afferma che, secondo quanto rivelato da C. "nel processo sulle stragi di (*omissis*) e (*omissis*)" (così in ricorso): "appartenenti al Gruppo F. versavano periodicamente 200 milioni di lire a titolo di contributo a Cosa Nostra"; " R. si era attivato, dagli anni 1990- 91, per coltivare direttamente... i rapporti con i vertici della

F. tramite Cr."; " R., nel 1991, aveva riferito (al C.) che B. e... D. erano "interessati ad acquistare la zona vecchia di Palermo" e che lui stesso (R.) si sarebbe occupato dell'affare, avendo i due personaggi "nelle mani"; - si osserva poi che "le indicazioni sui versamenti da F. a Cosa Nostra hanno trovato puntuali conferme da altri collaboratori... e da alcuni riscontri oggettivi". Ciò premesso, lamenta la ricorrente che quanto al riguardo da essa rappresentato nel primo motivo di appello non è stato preso in considerazione dalla corte di merito che ha posto piuttosto a fondamento della propria decisione il diverso assunto per cui la F. avrebbe denunciato l'evocazione nel libro delle dichiarazioni di C. "con riferimento al coinvolgimento di F. nella strage di (*omissis*)" nonché "la falsità e decettività della rappresentazione della fondamentale compatibilità tra le dichiarazioni di C. e quelle rese da Br.Gi.", sempre con riferimento alle stragi. Ne deriva, secondo la ricorrente, l'inconferenza dell'argomento, speso in sentenza, secondo cui, "al di là della attendibilità delle dichiarazioni del pentito, cui nessuna valenza è stata attribuita nel processo nel cui ambito sono state emesse, va escluso, in esito alla lettura del passo in esame, collocato nel suo contesto, che dallo stesso possa evincersi l'attribuzione al soggetto giuridico F. di un qualche coinvolgimento nelle vicende che hanno condotto alla strage di (*omissis*), e men che meno di condotte astrattamente riconducibili a riciclaggio di denaro". 2.2. Il secondo tema cui è riferito il motivo riguarda l'assunta portata diffamatoria di quanto scritto nel capitolo del libro intitolato "Nel cuore della finanza criminale" e in particolare là dove, alle pagg. 203 - 207: - si evoca quanto emerso nella consulenza elaborata dal Dott. G. nel procedimento palermitano a carico di D.M. in cui è stato analizzato "il nodo delle origini dei soldi delle numerose holding F."; - si propone suggestivamente un parallelo tra i processi cc.dd. D. e Ca. poiché entrambi vertenti su fatti di riciclaggio ed entrambi basati anche sulle risultanze di consulenze redatte dal medesimo Dott. G., definito "un esperto di riciclaggio", facendosi anche leva sulla parziale omonimia tra la ricorrente e una entità che aveva ricevuto fondi dal Banco Ambrosiano nel 1974 denominata dagli autori "la F. delle (*omissis*)" o "F. off-shore". Espone la ricorrente che, nel secondo motivo d'appello: - delle prime delle suesposte affermazioni contenute in tale parte del libro (consulenza G. sulle origini dei soldi) essa aveva lamentato la falsità poiché: la consulenza G. risaliva al 1999 e riguardava la ricostruzione dei flussi finanziari della F. nel periodo 1978-1985; non aveva affatto accertato condotte di riciclaggio, né ipotizzato che nella costituzione delle holding F. fosse stato impiegato denaro proveniente da soggetti terzi al gruppo B. o di natura illecita; la stessa era stata vagliata in diversi procedimenti, i cui esiti erano stati tutti convergenti nell'escludere la società dai fatti di riciclaggio; - con riferimento al parallelo, operato nel libro, tra i processi D. e Ca. essa aveva inoltre evidenziato che: entrambi i processi si erano conclusi senza accertare alcuna condotta di riciclaggio; non avevano in comune alcun elemento oggettivo né soggettivo, se non il fatto, insignificante, che in entrambi era stato incaricato lo stesso perito (Dott. G.); erano stati celebrati dinanzi a corti

diverse e in tempi diversi; avevano ad oggetto reati disomogenei, contestati a persone ancora una volta diverse che non avevano alcuna connessione l'una con l'altra. Ciò premesso deduce che tali censure non sono state minimamente valutate dalla Corte di appello e che, rispetto ad esse, la sentenza esibisce una motivazione totalmente carente o solo apparente, non fornendo - quanto in particolare al primo tema (consulenza G. sulla origine dei soldi) - alcuna indicazione delle ragioni per le quali sarebbe da ritenere rispettato, nel libro, il canone della verità. Rimarca che l'esito dell'indagine peritale sulle holding della ricorrente non viene affatto citato nei passi del libro e proprio tale omissione è stata lamentata dalla F. (unitamente alla mancata informazione sull'esito del procedimento); pertanto, il giudizio di veridicità si risolve, secondo la ricorrente, in una affermazione meramente apodittica, oltre che illogica e non attinente ai fatti di causa.

2.3. Il terzo tema cui è riferito il motivo riguarda il rigetto della richiesta di cancellazione [ex art. 89 c.p.c.](#), di talune espressioni contenute nella comparsa di costituzione in primo grado del T., nelle quali questi affermava che l'azione spiegata dalla F. si inserirebbe in una più ampia strategia di delegittimazione perpetrata ai propri danni anche per mezzo di organi della stampa ad essa collegati e risponderebbe allo scopo di calunniarlo, perseguirlo, intimidirlo, nonché di punirlo per il lavoro svolto in seno ai processi sulle stragi di (*omissis*) e (*omissis*). Come detto, l'iterata richiesta è stata rigettata dalla corte di merito sul rilievo che tali espressioni, "come già evidenziato dal primo giudice", non possono ritenersi "estrane, oggettivamente e soggettivamente, ai temi controversi in causa, né prive di nesso funzionale rispetto all'impostazione difensiva della parte che vi ha fatto ricorso". La ricorrente lamenta il carattere apodittico di tale motivazione, non consentendo essa di comprendere il ragionamento seguito dalla corte distrettuale, né potendo questo essere desunto neanche dalla mera condivisione della valutazione sul punto del primo giudice.

3. Il motivo, nel suo complesso e con riferimento a ciascuno dei profili considerati, è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato.

3.1. E' inammissibile, anzitutto, il primo profilo di censura (supra p. 2.1) con il quale la ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte della corte d'appello, di quanto da essa rappresentato nel primo motivo di appello circa la portata diffamatoria dei passi del libro nei quali si faceva riferimento alle dichiarazioni del pentito C.. La ricorrente ha omesso invero di puntualizzare il contenuto degli atti processuali (a partire proprio da quello di appello) nei quali tali contestazioni sarebbero state dedotte, evidenziandone la reale portata e pertinenza, oltre che provvedere ad una precisa indicazione degli stessi atti, risultando in tal senso inosservato l'onere imposto dall'[art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 6 (cfr. [Cass. Sez. U. 25/03/2010, n. 7161](#); [Cass., 24/10/2014, n. 22607](#)), al fine di consentire a questa Corte una congruente verifica sulla veridicità dell'asserzione 3.2. In ogni caso, come s'è detto, la censura si appalesa infondata. Occorre rammentare che una nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell'[art. 132 c.p.c.](#), comma 2, n. 4 (error in procedendo denunciabile con ricorso per cassazione

[ex art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 4) può ammettersi solo in quattro casi: - quando la motivazione manchi del tutto finanche "sotto l'aspetto materiale e grafico"; - quando contenga un "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili"; - quando sia "perplessa ed obiettivamente incomprensibile"; - quando, infine, sia puramente apparente. La motivazione può ritenersi solo apparente quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture ([Cass. Sez. U. 03/11/2016, n. 22232](#); conf. [Cass. 15/06/2017, n. 14927](#); [23/05/2019, n. 13977](#); [09/09/2019, n. 22507](#)). Va in proposito ricordato che, secondo insegnamento ormai più che consolidato, "la riformulazione dell'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, disposta dal [D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54](#), conv. in [L. 7 agosto 2012, n. 134](#), deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" ([Cass., Sez. U. 07/04/2014 n. 8053](#)). Nella specie, alla luce di tali parametri di valutazione, non può dubitarsi che una motivazione esista e che non sia meramente apparente, consentendo la stessa di comprendere quale sia la ragione della decisione adottata, con riferimento a tutti i profili in questione. Mette conto in tal senso rimarcare che: - anzitutto, ed in via assorbente, tutte le doglianze attraverso le quali la ricorrente intende dar contenuto al vizio denunciato postulano il raffronto tra la motivazione della sentenza impugnata (peraltro richiamata solo per alcuni passaggi e sovente, così, non colta nella sua effettiva e intera consistenza) ed elementi ad essa esterni, quali essenzialmente i motivi che si afferma essere proposti a fondamento dell'appello; - pur a seguire la ricorrente in tale prospettiva argomentativa (comunque, come detto, già in astratto inidonea a rappresentare il vizio di motivazione apparente) non può non rilevarsi che le doglianze, lungi dall'evidenziare una effettiva lacuna motivazionale tale da rendere incomprensibile la valutazione della corte territoriale, si appuntano piuttosto sull'esito di quella valutazione; - tanto più tale sostanza censoria si rende manifesta ove si consideri che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente con riferimento al primo profilo (v. supra p. 2.1), la corte veneziana, nel rigettare il primo motivo di appello, non ha affatto frainteso il tema su cui asseritamente si focalizzava la doglianza (ovvero la

suggerimento, traibile dalla evocazione nel libro delle dichiarazioni del pentito C., di una "commistione della F. con la mafia" sul piano finanziario); la motivazione della sentenza (come desumibile dalla sintesi sopra riferita: v. "FATTI DI CAUSA" p. 2.1) copre tutti gli aspetti segnalati e non può essere tacciata di inconferenza, essendo piuttosto il motivo di ricorso a palesarsi aspecifico perché non confrontantesi con il reale contenuto della motivazione; - analogamente deve dirsi con riferimento agli altri temi cui è riferito il motivo (consulenza G. sulla origine dei soldi e parallelo tra i processi Ca. e D.: v. supra p. 2.2), anche in tal caso dovendosi rilevare che, lungi dal risultare la motivazione sul punto incomprensibile ovvero eccentrica rispetto al motivo di gravame, sono le doglianze svolte in ricorso a non cogliere la effettiva ratio decidendi sul punto spesa in sentenza; in questa invero la portata diffamatoria dei passaggi attenzionati è stata esclusa non perché quel passaggio del libro, nella lettura prospettata dalla società come lesiva della propria reputazione, sia stata considerata assistita dai requisiti del corretto esercizio del diritto di critica (ciò che renderebbe pertinente, in astratto, la critica in questa sede svolta), ma, ben diversamente, e a monte, perché ad essere ritenuta erronea e ingiustificata è stata proprio la lettura che di quella parte del libro ne ha dato la società (avendo la corte veneta escluso, come detto, che si possa nel libro "ravvisare alcun intento suggestivamente assertivo in ordine al coinvolgimento di F. in attività di riciclaggio, men che meno ipotizzabili con riguardo al processo Ca."); - del tutto inconsistente si appalesa infine la censura in esame in quanto riferita anche alla (ribadita) liceità delle espressioni contenute nella comparsa di risposta T. additate dall'attrice/appellante come sconvenienti e inoffensive; anche in tal caso, lungi dal potersi ritenere apodittica la motivazione sul punto resa (chiara nell'evidenziare che l'imputazione dell'iniziativa giudiziaria F. ad intento persecutorio e punitivo nei confronti del PM è da ritenersi funzionale alle strategie difensive), è il motivo di ricorso che non spiega per quale ragione tale motivazione non consenta di comprendere il ragionamento seguito dalla corte distrettuale. 4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, con riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, "omesso esame circa più fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti". 4.1. La prima parte di tale motivo è riferita alla pretesa risarcitoria avanzata con riferimento a quanto scritto a pag. 151 del libro, circa le dichiarazioni del pentito C. (v. supra p. 2.1). Espone la ricorrente che la portata diffamatoria di tali passaggi del libro era stata dedotta sul rilievo che con essi gli autori, non avendo precisato che le predette affermazioni erano state smentite dalle corti che le avevano vagliate, avevano chiaramente rappresentato ai lettori che: la F. era affiliata alla mafia che finanziava annualmente versando 200 milioni di lire; i vertici della F. erano nelle mani della mafia e in contatto con uno dei suoi più efferati esponenti, poiché interessati ad investimenti nella zona vecchia di Palermo; dette dichiarazioni sono state confermate in "moltissimi processi" e da numerosi collaboratori. Il rigetto del motivo d'appello sul punto proposto è ritenuto dalla

ricorrente viziato dall'omesso esame del fatto che, all'esito del procedimento penale nel quale quelle dichiarazioni furono raccolte (proc. D., definito dal Tribunale di Palermo con sentenza dell'11/12/2004): a) le stesse furono ritenute inattendibili; b) fu accertato che il pagamento dei 200 milioni di lire era frutto di un'estorsione in danno della società. 4.2. La seconda parte del motivo è poi riferita a quanto scritto alle pagg. 203-207 del libro, circa le ivi prospettate correlazioni tra i processi D. e Ca. ed alla evocazione in quel contesto della perizia G. circa l'"origine dei soldi" della F. (v. supra p. 2.2) Deduce al riguardo, la ricorrente, omesso esame da parte della corte di merito dei seguenti fatti: - la consulenza G. neppure ipotizza che la provvista utilizzata nelle holding F. fosse di provenienza mafiosa o illecita; - tutte le operazioni esaminate dal consulente G. sono state ricostruite nel corso del processo c.d. D., tanto che gli stessi PP.MM. avevano rinunciato all'accusa di riciclaggio; - la sentenza Trib. Palermo 11.12.2004 ha riconosciuto che tutti i capitali utilizzati nelle holding erano di provenienza interna al gruppo B.; - i processi cc.dd. D. e Ca. non hanno accertato alcuna condotta di riciclaggio e non hanno alcun collegamento soggettivo né oggettivo; - carattere suggestivo: i) dell'evocazione, nel processo Ca., della F. off-shore chiaramente percepibile dai lettori come società estera della F.; ii) dell'individuazione di un ulteriore trait d'union nell'affidamento dell'incarico peritale al Dott. G., "esperto di riciclaggio", il cui lavoro sarebbe stato ritenuto da F. valido in un processo (Ca.) e non nell'altro (D.). 5. Il motivo è in parte inammissibile, in parte manifestamente infondato. Nel nuovo regime, com'è noto, dà luogo a vizio della motivazione sindacabile in cassazione ai sensi dell'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); tale fatto storico deve essere indicato dalla parte - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all'[art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 6 e all'[art. 369 c.p.c.](#), comma 2, n. 4 - insieme con il dato, testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il come e il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendosi anche evidenziare la decisività del fatto stesso ([Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014](#), cit.; [Cass. 22/09/2014, n. 19881](#)). Nella specie, dei "fatti" (o presunti tali) elencati in ricorso (e sopra elencati secondo la stessa sintetica descrizione che ne è fatta nella tabella anteposta in ricorso alla illustrazione del motivo), alcuni non possono considerarsi obliterati nel ragionamento decisorio ma risultano esplicitamente o implicitamente considerati in sentenza (tali la valutazione attribuita, nel processo in cui furono rese, all'attendibilità delle dichiarazioni del pentito C.: dato ritenuto irrilevante dalla Corte di merito, e per ciò stesso, dunque, esaminato; la causale del pagamento di 200 milioni di lire; l'esito della consulenza G., le statuizioni della sentenza di primo grado nel proc. D. circa la provenienza dei capitali nelle holding; il mancato accertamento giudiziale di alcuna condotta di riciclaggio), altri non rappresentano fatti storici, ossia

accadimenti fenomenici del mondo reale, ma mere valutazioni (l'inesistenza di alcun collegamento soggettivo o oggettivo tra i processi D. e Ca. non è un fatto ma una opinione, legata del resto anche alle molteplici possibili diverse prospettive di analisi; il carattere suggestivo di taluni elementi o passaggi del libro non è certo un fatto storico ma il nucleo centrale della valutazione di merito richiesta in ordine alla domanda risarcitoria). 6. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia, con riferimento all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione degli [artt. 2 e 21 Cost.](#), [artt. 51 e 595 c.p.](#), [artt. 2043 e 2049 c.c.](#)... nonché art. 10 [CEDU](#), art. [19 Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo](#)". Richiamati i principi giurisprudenziali in tema di diffamazione a mezzo stampa e rimarcata in particolare la necessità di un approccio non atomistico alle espressioni denunciate e di una valutazione che consideri il contesto e il significato complessivo che se ne può trarre, lamenta la ricorrente che la Corte d'appello "ha del tutto ignorato il contesto gravemente screditante in cui è stata evocata la F. e le molteplici allusioni e omissioni che hanno concorso univocamente a rappresentare ai lettori... una commistione della ricorrente società con la mafia e la sua implicazione in fatti di riciclaggio". Richiama in tal senso il sottotitolo del libro in copertina ("Finanziari collusi, giudici corrotti, imprenditori e politici a libro paga dei boss. L'invisibile anello di congiunzione tra Stato e mafie. Viaggio nella borghesia criminale giudicati da un magistrato sempre in prima linea") e l'introduzione del libro (ove si riconduce all'ambito dei white collar crime "l'imprenditore che accetta di avere rapporti con la mafia, il politico che si vende alle esigenze di Cosa Nostra,... ma anche il magistrato che si fa corrompere" e si evidenzia che "i poteri pubblici sono... a volte connessi con le persone che dovrebbero perseguire" e si rileva come "l'alimento della criminalità dei colletti bianchi è la collusione con pezzi dello Stato, dunque non deve meravigliare che il potere pubblico, nelle sue molte facce (di vigilanza e di controllo, di investigazione e di repressione), la lasci spesso impunita"). Sostiene quindi che, in tale contesto, l'evocazione della società in relazione a quanto asseritamente emerso in vari processi penali (tra i quali quelli sui mandanti e sugli esecutori materiali delle stragi di *(omissis)* e *(omissis)*, quello per concorso esterno in associazione mafiosa a carico di D.M. e, infine, quello per l'omicidio del finanziere Ca.) si risolve in una "evidente e illegittima lesione della sua reputazione accentuata dalla circostanza che gli autori da un lato si premurano di accreditare il libro come un'inchiesta/indagine basata su "atti giudiziari complessi"... dall'altro, come detto, omettono o riportano in modo incompleto gli esiti dei procedimenti giudiziari che hanno avuto un'efficacia dirompente rispetto alle notizie da loro riportate e che hanno integralmente smentito le tesi esposte e, in ogni caso, escluso che vi siano stati apporti di capitali di provenienza mafiosa nella costituzione della... società", giungendo anche a costruire "ad arte suggestivi collegamenti con procedimenti che nulla hanno a che vedere con la Società o i suoi esponenti". 7. Il motivo è inammissibile. Secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui

all'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, giusta il disposto di cui all'[art. 366 c.p.c.](#), comma 1, n. 4, deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunciata violazione ([Cass. nn. 16132/05, 26048/05, 20145/05, 1108/06, 10043/06, 20100/06, 21245/06, 14752/07, 3010/12 e 16038/13](#)). In altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'[art. 360 c.p.c.](#), n. 3, ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle. Nella specie la ricorrente - lungi dall'impostare in tal modo le proprie argomentazioni critiche - allega in realtà un'erronea ricognizione, da parte del giudice a quo, della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all'esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione (cfr., ex plurimis, [Cass. 26/03/2010, n. 7394](#); 30/12/2015, n. 26110), neppure coinvolgendo, la prospettazione critica, l'eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell'erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontrovertito. L'ubi consistam della censura, e del ricorso nel suo complesso, si risolve con ogni evidenza nella assertiva contrapposizione, alla valutazione di fondo espressa in sentenza (secondo cui "l'esposizione (del libro), basata su riscontri ed emergenze processuali obiettivamente riscontrabili, non può ritenersi connotata da illazioni od accostamenti di carattere suggestivo, travalicanti l'esercizio del diritto di critica"), della valutazione opposta secondo cui, invece, quei passaggi hanno carattere suggestivo e diffamatorio e non possono considerarsi scriminate da un corretto esercizio del diritto di critica. Tale valutazione esprime, però, indubbiamente, un giudizio di merito, non sindacabile in cassazione (se non nei ristretti limiti del vizio di omesso esame, nella specie come visto infondatamente dedotto). Varrà in tal senso rammentare che, secondo orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l'apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell'altrui reputazione, la valutazione dell'esistenza o meno dell'esimente dell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimità se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, il controllo affidato alla Corte di cassazione è limitato alla verifica dell'avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicità dei fatti narrati e dell'interesse pubblico alla

diffusione delle notizie, nonché al sindacato della congruità e logicità della motivazione, secondo la previsione dell'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, restando estraneo al giudizio di legittimità l'accertamento relativo alla capacità diffamatoria delle espressioni in contestazione ([Cass. 28/02/2019 n. 5811](#); v. anche [Cass. 14/03/2018, n. 6133](#); 27/07/2015, n. 15759; 30/05/2017, n. 13520; 21/05/2014, n. 11268; 10/01/2012, n. 80; 18/10/2005, n. 20138). 8. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia, infine, ai sensi dell'[art. 360 c.p.c.](#), comma 1, n. 3, "violazione e falsa applicazione dell'[art. 89 c.p.c.](#) e [art. 598 c.p.](#)" in relazione al confermato rigetto della richiesta di cancellazione, dalla comparsa di risposta in primo grado del convenuto T., di espressioni ritenute offensive. Lamenta che la corte d'appello "non ha neppure preso in considerazione quanto dedotto" al riguardo, "nè sembra aver esaminato le frasi di cui è stata chiesta la cancellazione". Afferma che, essendo interesse difensivo del convenuto soltanto quello di contrastare la domanda e, quindi, di sostenere la verità di quanto narrato nel libro, "nessuna pertinenza, nè rispondenza ad esigenze difensive può essere attribuita alla gravissima affermazione secondo cui l'azione spiegata dalla F. risponderebbe sordidamente allo scopo di calunniare, perseguire e punire il convenuto per aver combattuto la mafia e portato alla condanna gli esecutori materiali delle stragi di (*omissis*) e (*omissis*)". 9. Anche tale motivo è inammissibile. E' sufficiente al riguardo rilevare che, secondo indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, l'apprezzamento del giudice di merito sul carattere sconveniente od offensivo delle espressioni contenute nelle difese delle parti e sulla loro estraneità all'oggetto della lite, nonché l'emanazione o meno dell'ordine di cancellazione delle medesime, a norma dell'[art. 89 c.p.c.](#), integrano esercizio di potere discrezionale non censurabile in sede di legittimità ([Cass. n. 14364 del 05/06/2018](#); 27/06/2011, n. 14112; 29/03/2007, n. 7731; 07/07/2004, n. 12479; 08/01/2003, n. 73; 05/11/2002, n. 15503). Varrà peraltro precisare che il giudizio di sconvenienza e offensività deve prescindere dalla veridicità o meno dei fatti denunciati, dovendosi solamente verificare se detti fatti siano strumentali rispetto all'azione proposta. 10. Il ricorso va pertanto rigettato con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, in solido, delle spese processuali, liquidate come da dispositivo tenuto conto della nota spese depositata: per esborsi tuttavia, in via equitativa (v. [Cass. Sez. U. n. 31030 del 27/11/2019](#)), nella misura di Euro 200, non essendo documentate nel maggior importo di Euro 500 chiesto dalla parte. Non sussistono i presupposti per la condanna della ricorrente al pagamento di una somma [ex art. 96 c.p.c.](#), comma 3, come richiesto dai controricorrenti: il ricorso, nel suo complesso, non rivela un uso meramente strumentale del potere di impugnazione ascrivibile ad ipotesi di abuso del processo. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del [D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13](#), comma 1-quater, nel testo introdotto dalla [L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1](#), comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo

unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.790 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge Ai sensi del [D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13](#), comma 1 quater, inserito dalla [L. n. 228 del 2012, art. 1](#), comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

19/01/2022

I professionisti, le Casse di previdenza, lo schema Ponzi e le slot machine

Sui Social si legge di tutto e di più sulla materia pensionistica: la più inquietante è che le pensioni sarebbero uno schema Ponzi. Siamo in periodo di Carnevale e quindi...ogni scherzo vale!

di Paolo Rosa

Lo **schema Ponzi** è un modello economico **truffaldino** di falsi investimenti basato su un meccanismo piramidale che consente di ottenere, a chi sta ai vertici della piramide, ingenti guadagni.

Il nostro ordinamento vieta le attività di vendita cd. multilivello che si fondano sul mero reclutamento di nuovi soggetti con spostamento di denaro dalla base al vertice.

La storia insegna che Madoff lo usò per truffare addirittura 65 miliardi di Dollari.

E veniamo alle slot machine.

L'**algoritmo** che regola il funzionamento di tutte le **slot machine** moderne è chiamato RNG e si tratta di un generatore di numeri casuali. È proprio questo che determina la combinazione che di volta in volta appare sullo schermo di chi gioca alla slot e per la sua stessa natura è praticamente impossibile da prevedere o ingannare.

Gli stessi programmatori non hanno alcun modo di intervenire per influenzare il funzionamento dell'algoritmo, che continua a generare combinazioni casuali in modo completamente autonomo ed automatico.

L'RNG (**Random Number Generation**) è ormai il cuore di tutte le slot machine online ed è alla base del loro successo: fino ad oggi infatti nessuno è riuscito ad eludere il sistema, per il semplice fatto che si tratta di una vera e propria impresa impossibile.

L'algoritmo che regola il funzionamento delle slot machine online, come abbiamo visto, è completamente casuale. Non solo: bisogna ricordare che l'RNG non ha memoria e dunque non viene tenuta alcuna traccia delle varie combinazioni uscite precedentemente.

Di conseguenza, è probabile che il jackpot non compaia per diverse sessioni di gioco ma è altrettanto probabile che la combinazione vincente si presenti per 2 volte consecutive.

Chi vince, non lo fa perché riesce ad eludere un sistema (che tra l'altro è ormai super collaudato e non ha mai presentato falle) ma solo perché ha la fortuna di fermare il rullo nel momento giusto.

RTP: un fattore che fa la differenza in termini di vincite.

Tutto dipende infatti dall'RTP, ossia dal ritorno che ogni gioco offre ai propri utenti, che viene solitamente espresso in termini percentuali. Ogni slot online applica infatti una trattenuta sulle giocate degli utenti, perché altrimenti non ci sarebbe alcun guadagno per il sito.

L'RTP non è altro che la **percentuale** erogata sotto forma di **vincita**, al netto delle trattenute della slot machine. Se ad esempio l'RTP dichiarato è pari al 97%, significa che il 3% viene trattenuto sotto forma di commissione mentre il restante 97 è disponibile per le vincite.

Ora, come ha detto qualcuno, il più grande nemico della conoscenza non è l'ignoranza ma è l'illusione della conoscenza.

L'educazione previdenziale è l'unico processo che consente agli iscritti di accrescere la propria competenza e ridurre buona parte di quegli errori se la competenza viene lasciata all'improvvisazione.

Orduque, tutte le **Casse di previdenza** dei **professionisti**, per libera scelta negli anni 1993 – 1994, hanno rinunciato alla garanzia finale dello Stato e oggi si trovano a fare i conti con problemi di demografia e di redditività degli iscritti.

Le Casse sono scarsamente patrimonializzate e quindi sono in grado di offrire una modesta garanzia per la sostenibilità di lungo periodo dove la pensione non dipenderà più dalla contribuzione ma dal rendimento del patrimonio accumulato.

Trattandosi però di previdenza obbligatoria di primo pilastro, l'investimento del capitale accumulato, e cioè dei montanti contributivi versati, dovrebbe tutelare, in termini reali, il capitale investito nel senso di garantire la restituzione del montante dei contributi versati a un tasso minimo di interesse, pure garantito.

Mi pare evidente che questa forma di investimento non garantirebbe la sostenibilità di lungo periodo ed è per questo che le Casse sono alla ricerca di maggiori rendimenti.

Va però chiarito, una volta per tutte, che ogni forma di **investimento**, diversa da quella garantita sopra indicata, scarica sull'iscritto il **rischio** della possibile variazione in negativo del valore del **patrimonio investito** a seguito delle oscillazioni dei mercati finanziari e questo, tradotto in parole semplici, significa la perdita delle pensioni.

Il **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza** si muove nella convinzione che la transizione ecologica può costituire un importante fattore per accrescere la competitività del nostro sistema produttivo, incentivare l'avvio di attività imprenditoriali nuove e ad alto valore aggiunto e favorire la creazione di occupazione stabile. Tema fortemente correlato alla transizione ecologica è rappresentato dalla finanza socialmente responsabile che è, da anni, al centro dell'agenda del legislatore

europeo e a cui guarda con crescente interesse il mondo della previdenza. In particolare, per quanto riguarda i **fattori ESG** (Environmental, Social, Governance), un insieme di profili di rilievo dal punto di vista della sostenibilità di lungo periodo delle diverse attività economiche. Mi pare evidente che gli operatori previdenziali dovranno adeguarsi nei confronti dei criteri ESG e degli investimenti sostenibili.

Naturalmente per gli investitori istituzionali, Fondi Pensione, Casse di Previdenza e Fondazioni di origine Bancaria, secondo l'industria finanziaria e sostenitori, si aprono nuovi scenari e nuove prospettive per contribuire alla ripresa con riguardo alla sostenibilità e al rispetto dell'ambiente, l'efficientamento energetico, il sostegno alle PMI italiane; In questo scenario la finanza alternativa potrà giocare un ruolo importante all'interno delle asset allocation, producendo diversificazione, decorrelazione con i mercati tradizionali e maggiori rendimenti attesi anche se con una oculata gestione dei rischi connessi per rispettare gli impegni previdenziali e assistenziali presi nei confronti dei propri iscritti e dei territori; coniugare la ricerca di maggiori rendimenti attesi gestendo tipologie di rischi finanziari differenti dai tradizionali e investire allo stesso tempo in attività che sostengano il rilancio del Paese è una sfida complessa ma anche, in definitiva, un ritorno alle origini.

Ma nessuno, men che meno i Vigilanti, fa presente agli iscritti che tutti i rischi ricadono su di loro e qui, giova ribadirlo, sono **in gioco le pensioni!**

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

21/01/2022

Siamo nel paese degli acchiappacitrulli

Giornate intere a discutere dell'elezione di Berlusconi alla Presidenza della Repubblica quando basterebbe analizzare i numeri, come ha fatto il prof. Roberto D'Alimonte, per rendersi conto che siamo di fronte ad una "machiavellica pantomima".

di Paolo Rosa

Meglio avrebbero fatto gli italiani a leggere il libro di S.K. *Il mito del deficit*, Fazi Editore, per affrontare, con competenza, il problema della revisione del patto di stabilità europeo.

Come scrive la K. l'Italia, rinunciando alla sua sovranità monetaria per aderire all'Euro, ha perso molti dei privilegi dei paesi che dispongono invece della sovranità monetaria.

Senza aderire alla teoria monetaria moderna o MMT (Modern Monetary Theory) va riconosciuto che questa teoria, politicamente e mediaticamente, sta ricevendo molta attenzione in una fase storica che ha visto l'**economia mondiale** scossa dall'**emergenza pandemica**, con le sue **ricadute** sulla produzione, l'occupazione e le finanze pubbliche di molti Stati del mondo.

Com'è noto a tutti, a causa della pandemia, il **patto di stabilità** è stato **sospeso** sino al 2023 ed è in corso la discussione per la revisione dei trattati UE che contrappone il Nord al Sud d'Europa.

La chiave di volta è l'[art. 123 del TFUE](#) e il ruolo della BCE.

Art. 123 (ex art. 101 del TCE)

1. Sono vietati la concessione di scoperti di conto o qualsiasi altra forma di facilitazione creditizia, da parte della Banca centrale europea o da parte delle banche centrali degli Stati membri (in appresso denominate «banche centrali nazionali»), a istituzioni, organi od organismi dell'Unione, alle amministrazioni statali, agli enti regionali, locali o altri enti pubblici, ad altri organismi di diritto pubblico o a imprese pubbliche degli Stati membri, così come l'acquisto diretto presso di essi di

titoli di debito da parte della Banca centrale europea o delle banche centrali nazionali.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano agli enti creditizi di proprietà pubblica che, nel contesto dell'offerta di liquidità da parte delle banche centrali, devono ricevere dalle banche centrali nazionali e dalla Banca centrale europea lo stesso trattamento degli enti creditizi privati.

Per capire esattamente il problema bisogna andare a leggersi la sentenza della Corte Costituzionale Federale Tedesca del 05.05.2020 sul programma di acquisto dei titoli pubblici da parte della BCE.

Per i ricorrenti tedeschi il Quantitative Easing violava il **divieto di finanziamento monetario** previsto dall'[art. 123 del TFUE](#) e il principio di attribuzione.

La vicenda è stata risolta nel senso che la Corte Costituzionale Federale Tedesca ha ritenuto che la BCE non abbia agito in violazione del divieto di finanziamento monetario dei bilanci pubblici di cui all'[art. 123 del TFUE](#).

In sede di revisione del patto di stabilità, poiché è impensabile che molti Paesi europei, tra i quali Italia e Francia, possano tornare al 60% del rapporto debito/PIL in 20 anni, le regole vanno cambiate e soprattutto l'[art. 123 del TFUE](#) allineando la BCE alla FED statunitense, consentendo alla **BCE** di finanziare il debito pubblico degli Stati membri attraverso l'emissione di Euro Bond.

In base ad una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia, una sentenza pronunciata in via pregiudiziale da questa Corte vincola il Giudice nazionale per la soluzione della controversia dinanzi ad esso pendente.

Per garantire un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione, solo la Corte di Giustizia, istituita a tal fine dagli Stati membri, è competente a constatare che un atto di una istituzione dell'unione è contrario al diritto dell'unione. Eventuali divergenze tra i giudici degli Stati membri in merito alla validità di atti del genere potrebbero compromettere infatti l'unità dell'ordinamento giuridico dell'Unione e pregiudicare la certezza del diritto. Al pari di altre autorità degli Stati membri, i **giudici nazionali** sono obbligati a **garantire** la piena **efficacia** del **diritto** dell'**Unione**. Solo in questo modo può essere garantita l'uguaglianza degli Stati membri nell'unione da essi creata.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

26/01/2022

La minoranza profetica e il contributivo puro

Dopo “Il mito del deficit” di S.K., oggi consiglio il libro di A.V. “Il capitalismo finanziario oltre il capitalismo. Lotta per la libertà e il socialismo”, febbraio 2021, Mondadori.

di Paolo Rosa

Viviamo in una tornata di tempo dove la finanza, come il Re Sole in allora, regna sovrana incontrastata.

Il **capitale finanziario** ha costruito un sistema complesso, una piovra che condiziona la vita politica, quella economica, quella culturale e quella della comunicazione perché la diffusione del pensiero unico è la chiave del successo della affabulazione globalizzata.

È un processo inarrestabile?

Certamente no.

La finanza ha indubbi meriti che non vanno sottovalutati ma non può sostituirsi all'economia reale per costruire un castello di illusioni destinato, come la sabbia, a disintegrarsi al primo stormir del vento.

Su questo tema si veda S.Z., economia civile, *La crisi in atto come crisi di senso*, in Symposium, (2009), anno III, n. 4, pag. 5.

Secondo il Prof. Z. una crisi è dialettica quando nasce da un conflitto fondamentale che prende corpo entro una determinata società e che contiene, al proprio interno, i germi o le forze del proprio superamento. Per converso, entropica, è la **crisi** che tende a far collassare il **sistema**, per implosione, senza modificarlo. Questo tipo di crisi si sviluppa ogni qualvolta la società perde il senso – cioè, letteralmente, la direzione – del proprio incedere. Non si esce da una crisi entropica con aggiustamenti di natura tecnica o con provvedimenti solo legislativi o regolamentari – pure necessari – ma affrontando di petto, risolvendola, la questione del senso.

A tale scopo sono **indispensabili minoranze profetiche** che sappiano indicare alla società la nuova direzione verso cui muovere mediante un supplemento di pensiero e soprattutto con la testimonianza delle opere.

Proprio questo problema della invasione del capitale finanziario è stato affrontato da Benedetto XVI nella sua Enciclica “*Caritas in veritate*” e ripreso dal Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace.

Per Benedetto XVI occorre recuperare il primato della politica che non è quello di una politica accentratrice, a servizio di pochi gruppi clientelari propensa a favorire, sprechi, consumismi, illegalità, deficit astronomici nei bilanci pubblici.

È bensì il primato di una politica che svolge il suo compito favorendo uno sviluppo sostenibile e qualitativo per tutti, ponendosi a servizio della società civile, del bene comune, perseguendo una welfare society sulla base della solidarietà e della sussidiarietà, nonché di una democrazia partecipativa e non solo rappresentativa in un contesto di globalizzazione.

L'**analisi** della **crisi** e della struttura degenerata dell'attuale **capitalismo finanziario**, deregolato e globale, mostra che ad esso sono di fatto subordinati i volumi degli investimenti produttivi mondiali, dell'occupazione, dei redditi, dei consumi, della coesione sociale, degli stessi equilibri istituzionali delle democrazie.

E veniamo al nostro microcosmo della **previdenza dei professionisti**.

Il regime è imbecillocratico (F. B., 1850) e sfrutta l'ignoranza degli iscritti nel senso di non conoscenza delle regole della previdenza.

Poi vi è il **patrimonio accumulato**, di oltre 100 miliardi di euro, che fa gola a molti.

Sopra i falchi che volano sulla preda nella speranza di farne un boccone.

Intorno le sirene che, a seconda del timing, suggeriscono nuove e redditizie strategie per gli investimenti.

I pastori, con i loro cani lupo, lasciano fare per non turbare l'autonomia.

Così facendo sono a rischio le pensioni ma chi lo dice appartiene ad una minoranza profetica.

Il sistema è ben oliato e i protagonisti cercano di tenerlo in piedi rattoppandolo qua e là ove necessario ma il problema vero è che gli iscritti, obbligati per legge ad esserlo, versano contributi che finiscono sui mercati finanziari assumendo in proprio tutti i rischi dei mercati finanziari e ci troviamo nella previdenza obbligatoria di primo pilastro e non già in quella volontaria di secondo pilastro tanto per essere chiari!!

Dopo più di dieci anni di traccheggiamento, l'ultima relazione della Corte dei Conti su Cassa Forense ha creato un po' di panico tra gli iscritti e CF così scrive sul suo sito istituzionale:

«allo stesso modo, grazie proprio alle indicazioni fornite dalle proiezioni annunciate dal bilancio attuariale, Cassa Forense ha avviato un processo di studio della riforma del sistema previdenziale forense, per l'evoluzione verso un sistema contributivo puro, per evitare ogni rischio - anche remoto - di erosione della base contributiva».

Il passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. Il sistema retributivo di calcolo delle prestazioni perviene a regime con la [Legge 30 aprile 1969, n. 153](#).

Nel modello retributivo la **pensione** è commisurata alle retribuzioni percepite negli ultimi anni di attività. La sostenibilità finanziaria del sistema dipende, sostanzialmente, dall'equilibrio tra lavoratori attivi e pensionati.

Nel corso degli anni, il costante **invecchiamento** della **popolazione italiana** unitamente all'andamento demografico, hanno segnato la crisi del modello retributivo, avviandone il processo di rivisitazione.

La [Legge 8 agosto 1995, n. 335](#) di "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare" (c.d. riforma Dini) introduce il **sistema di calcolo contributivo**, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il sistema contributivo rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire; i contributi accantonati (c.d. montante) vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita.

La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del [Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito con modificazioni dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) (c.d. riforma Fornero).

Il sistema contributivo è stato **esteso** infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo "pro rata". (dal sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali).

Cassa Forense, dopo il tentativo andato a vuoto nel 2008, ha avuto la possibilità della opzione al contributivo dapprima nel 2011 e poi con la [legge 247/2012](#) ma non ha inteso esercitarla così aggravando il debito previdenziale latente per l'aumento dei pensionati che oggi cubano 30 mila unità.

Traccheggiando, la situazione è diventata esplosiva al punto che, a mio giudizio, il passaggio ora al sistema di calcolo contributivo puro spazza via per almeno 100.000 avvocati ogni affidamento su di una pensione adeguata secondo i parametri costituzionali.

La previsione poi di tre opzioni oltre ad un periodo transitorio verrà a discriminare una intera categoria sulla base del reddito il che si pone, ancora una volta, in contrasto con le vigenti normative e i parametri costituzionali.

Come è noto, il **criterio di calcolo contributivo puro** è vantaggioso per chi dispone di redditi alti mentre per i cd. sottominimali la pensione contributiva sarà di poche centinaia di euro, ben al di sotto del cd minimo vitale (soglia di povertà) ma la cosa **molto significativa**, ai fini della sostenibilità di lungo periodo, sarà l'**abolizione dell'integrazione al minimo** che per legge con il contributivo puro è **vietata** mentre oggi è prevista come risulta da ciò che si può leggere:

Art. 48 Integrazione al trattamento minimo

1. Su domanda dell'avente diritto, qualora applicando i criteri di calcolo di cui agli artt.47, 49 e 61 del presente Regolamento la pensione annua sia inferiore ad euro 11.949,00, preso come base l'anno 2019, è corrisposta un'integrazione sino al raggiungimento del suddetto importo.

2. Tale importo è rivalutato annualmente con i criteri di cui all'art.60. È escluso ogni collegamento automatico di tale importo minimo con il contributo soggettivo minimo.

3. L'integrazione al trattamento minimo compete solo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo dell'iscritto e del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, comprensivo dei redditi da pensione, nonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, non sia superiore al triplo del trattamento minimo. Essa compete solo sino al raggiungimento del reddito complessivo massimo pari a tre volte il trattamento minimo di cui sopra, salvo quanto previsto al successivo quarto comma del presente articolo.

4. Ai fini del computo del reddito massimo di cui sopra non si considerano il reddito della casa di abitazione del titolare della pensione, anche se imputabile al coniuge, il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso equiparate. Per i fini di cui alla presente normativa si considera la media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anni precedenti quello per il quale si chiede l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

5. All'atto della presentazione della domanda di integrazione al trattamento minimo il richiedente dovrà sottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti reddituali di cui

ai precedenti commi, impegnandosi a comunicare le variazioni che comportino la perdita del diritto all'integrazione. In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripetere la domanda di integrazione con le modalità di cui sopra.

6. La quota modulare e gli eventuali supplementi di pensione assorbono, sino a concorrenza, l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

7. Qualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l'integrazione al minimo a seguito di dichiarazioni non rispondenti al vero, egli è tenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi, al pagamento di una sanzione, come prevista dal comma successivo.

8. La sanzione di cui al comma precedente è pari al 30% delle somme lorde indebitamente percepite, ferme le eventuali sanzioni previste dalle leggi penali.

9. In caso di anticipazione della pensione ai sensi degli artt. 45 e 47 ultimo comma, l'importo annuo integrato al minimo verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dall'art. 44. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto, al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e integrale contribuzione per almeno quaranta anni.

Tutto questo con il **contributivo puro è vietato per legge.**

Esula poi dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di previdenza di emanare un contributo di solidarietà in quanto, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.

Lo afferma la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con ordinanza n. 28054 pubblicata il 9 dicembre 2020.

Ecco che proprio quella minoranza visionaria era lungimirante ma non è mai stata considerata, anzi a volte ignorata altre volte dileggiata!

Ora, come si dice, i nodi stanno venendo al pettine e non sarà agevole venirne a capo.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

28/01/2022

Operazione verità nella previdenza forense

La sostenibilità della previdenza dei professionisti, unitamente all'adeguatezza delle prestazioni è un tema molto serio, perché riguarda il futuro di centinaia di migliaia di iscritti e delle loro famiglie, esige conseguentemente, senso di responsabilità e cautela da parte di tutti coloro che intendono occuparsene.

di Paolo Rosa

Cassa Forense, sulle recenti analisi della Corte dei Conti, che per qualcuno getterebbe un'ombra sui bilanci di Cassa Forense nel ventennio 2042 – 2062, ha replicato ufficialmente sul sito istituzionale che, «se dunque i saldi previdenziali, cioè le differenze tra entrate per contributi e uscite per prestazioni previdenziali, si mostrano negativi solo per gli anni compresi tra il 2042 e il 2062, per poi tornare positivi per tutto il periodo di osservazione, al contrario i saldi gestionali – la differenza tra entrate e uscite – risultano sempre positivi per tutti e cinquanta gli anni della proiezione».

Su questi passaggi bisogna intendersi bene con una operazione verità.

Il sistema a ripartizione è un criterio di gestione della previdenza sociale.

Nel **sistema a ripartizione** (ove trovasi anche **Cassa Forense**) i contributi versati ogni anno dagli avvocati attivi sono utilizzati per pagare le pensioni.

Bisogna distinguere tra il saldo previdenziale e il saldo gestionale.

Il saldo previdenziale è la differenza fra le entrate derivate dai contributi previdenziali e la spesa pensionistica per le prestazioni previdenziali.

Il **saldo previdenziale** è un **indicatore**, direi il più importante, della **sostenibilità** degli **enti previdenziali con gestione a ripartizione**.

Il **saldo gestionale** è invece la **differenza** fra il totale delle **entrate** e il totale delle **uscite** e assume rilevanza, a mio giudizio ovviamente, se l'ente di previdenza dispone di riserve adeguate.

Cassa Forense è sottopatrimonializzata nel senso che il patrimonio accumulato in tutti questi anni copre per circa il 30% le promesse pensionistiche fatte da Cassa Forense e cioè il debito previdenziale latente.

Se facciamo un confronto con le compagnie di assicurazione vediamo che nelle assicurazioni assumono grande importanza le **riserve tecniche** che sono accantonamenti costituiti al fine di far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati.

Le riserve tecniche sono una delle voci più importanti dello **stato patrimoniale** delle compagnie di assicurazione.

Per le assicurazioni Ramo Vita, le riserve premi sono matematiche, calcolate sui premi puri e date dalla differenza tra il valore degli impegni assunti, rispettivamente dall'assicurato e dall'assicuratore, ossia le riserve matematiche maggiorate delle spese di gestione delle polizze.

In base all'[art. 36 del Codice delle assicurazioni](#), l'impresa che esercita i Rami Vita ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche, ivi comprese le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future.

Cassa Forense non dispone di riserve tecniche tali da garantire le obbligazioni assunte nei confronti dei propri iscritti ed è per questo che si riconosce essere sottocapitalizzata e la sostenibilità è frutto esclusivamente dalla attesa di un rendimento finanziario positivo di cui al bilancio tecnico.

Ma, richiamando le parole dell'attuario di Cassa Forense, è bene ricordare che le valutazioni del BT, riferendosi a periodi di tempo così lunghi, producono risultati da interpretarsi con estrema cautela, poiché l'andamento demografico ed economico della gestione si manifesterà nella misura descritta se, e solo se, le numerose ipotesi demografiche e finanziarie poste a base delle elaborazioni si verificheranno realmente.

Non vi dovrebbe quindi essere alcun dubbio sul fatto che il saldo previdenziale costituisca il principale indicatore della sostenibilità di Cassa Forense.

Se nel 2050, come è stato ufficialmente dichiarato, il rapporto tra avvocati iscritti e avvocati pensionati sarà di 1:1 è evidente che il **saldo previdenziale** sarà sempre negativo.

Le altre entrate di Cassa Forense che sono le rendite del patrimonio dipendono, esclusivamente dal rendimento ottenibile sui mercati finanziari.

Come ho detto e scritto più volte, la **sostenibilità** della **previdenza obbligatoria** di primo pilastro non può dipendere dai mercati finanziari.

Le **preoccupazioni** sono quindi fondate e il richiamo ai saldi gestionali positivi, che sono ipotetici, attesi ma non certo reali, non è tale da dissipare queste preoccupazioni proprio perché non è dato sapere oggi quale sarà in futuro l'andamento dei mercati finanziari, al netto dei cigni neri purtroppo sempre frequenti.

In sostanza, fino dagli inizi Cassa Forense poté contare su un relativamente basso numero di pensionati e un forte e costante aumento di professionisti iscritti (che potevano pagare le pensioni liquidate con il sistema retributivo), ma ora la situazione è completamente cambiata, abbiamo un numero sempre maggiore di pensionati e un sempre minor numero di nuovi professionisti iscritti, per di più con redditi bassi.

Cassa Forense ha volontariamente rinunciato all'intervento dello Stato e quindi assumono fondamentale importanza i **contributi** e il **saldo previdenziale** così da rendere inevitabile una revisione dei meccanismi che governano le entrate contributive e le prestazioni della Cassa, onde assicurarne l'equilibrio economico di lungo periodo.

Purtroppo, si è perso tanto tempo traccheggiando e questo evidenzia la responsabilità delle mancate opzioni e della mancata vigilanza.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

02/02/2022

L'autonomia non basta più

Le Casse di previdenza dei professionisti sono state “privatizzate” dal 01.01.1995 nell’ambito del riordino generale degli enti previdenziali disposto con l’art. 1, commi da 32 a 38, l. n. 537/1993. In attuazione della delega è stato emanato il d.lgs. n. 509/1994 che ha disposto la trasformazione degli enti esistenti in associazioni o fondazioni con decorrenza dal 01.01.1995.

di Paolo Rosa

Tale intervento, come quello successivo del 2011, sono la conseguenza di un momento di grave crisi economico - finanziaria con l'esigenza da parte dello Stato di fare economie di scala per raddrizzare il bilancio.

Il **corrispettivo** della cd. **privatizzazione** è stato l'assunzione da parte dei professionisti dell'impegno ad autofinanziarsi in una con la garanzia del pareggio di bilancio. Ed infatti la privatizzazione ha comportato il **divieto** per legge di **finanziamenti**, diretti o indiretti, da parte dello Stato, **salvo sgravi ed esoneri**.

La pandemia ormai biennale, la crisi demografica e reddituale delle professioni, l'esplosione del telelavoro e dell'intelligenza artificiale stanno progressivamente cambiando geneticamente le professioni stesse.

Dal 2008 al 2020 il lavoro indipendente in Italia si è ridotto di 719.000 unità, passando da quasi 6 milioni di occupati a poco più di 5 milioni (-12,2%).

Nello stesso periodo il lavoro dipendente, nonostante le ripetute crisi, è aumentato di oltre mezzo milione di occupati: +532.000 (+3,1%).

Nel periodo considerato le libere professioni sono aumentate (+241.000 occupati: +20,9%).

Ma tra il 2019 e il 2020 il **saldo finale** per i **liberi professionisti** porta un segno **negativo**, con una riduzione di 38.000 occupati. (55 Rapporto Censis dicembre 2021).

I redditi dei professionisti sono progressivamente diminuiti.

Le Casse di previdenza ed assistenza sono affidatarie *ex lege* del servizio pubblico di gestione del sistema di previdenza e assistenza obbligatoria per i liberi professionisti, per cui gestiscono un servizio che ha una precipua finalità di pubblico interesse, nonostante la loro privatizzazione per effetto del [d.lgs. n. 509/1994](#).

Le Casse di previdenza, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano una rispondenza nell'[art. 38 Cost.](#), pur non rientrando nella definizione di “Pubblica Amministrazione” dell'[art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001](#) (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale, ai sensi dell'art. 3, d.lgs. n. 509/1194, nonché la sottoposizione al controllo della Corte dei Conti sulla gestione al fine di assicurare la legalità e efficacia.

La trasformazione operata dal [d.lgs. n. 509/1994](#) ha lasciato, quindi, immutato il **carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza e assistenza** svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo ([Consiglio di Stato n. 6014/2012](#) e [n. 1931/2021](#)).

Ho già spiegato nel mio *Operazione verità nella previdenza forense* del 28 gennaio 2022, in questa *Rivista*, che bisogna guardare, nel sistema di finanziamento a ripartizione, al saldo previdenziale.

Ora prendendo le tre più grandi **Casse dei professionisti** che sono nell'ordine ENPAM, Cassa Forense e INARCASSA, abbiamo questi dati:

ENPAM: le risultanze del bilancio tecnico al 31 dicembre 2017, recepite nel corso del 2019, hanno verificato il requisito di sostenibilità; in particolare il saldo previdenziale risulta negativo dal 2027 al 2040, il saldo corrente risulta positivo per tutto il periodo di proiezione, pertanto il patrimonio è sempre crescente e a fine proiezione risulta pari a circa 172 miliardi di euro nel 2067 (moneta corrente).

Cassa Forense: il saldo previdenziale risulta negativo dal 2042 al 2062.

INARCASSA: il saldo previdenziale, evidenziato nel bilancio tecnico 2017, risulta negativo per 32 anni dal 2034 al 2065.

Ne consegue che la sostenibilità è legata al rendimento del patrimonio e quindi all'andamento dei mercati finanziari il che, per la previdenza obbligatoria di primo pilastro, tradotto in termini comprensibili, significa che le **pensioni** sono legate al **rischio dei mercati finanziari**.

Questo perché la patrimonializzazione ad oggi è insufficiente.

Particolarmente indicativo è il grado di capitalizzazione (è un indicatore, per certi versi assimilabile al saggio di riserva di liquidità utilizzato nei sistemi bancari, che misura il grado di pagamento dell'Ente senza interventi correttivi e nella scolastica ipotesi di cessazione di ogni entrata).

Diverso è il caso della Cassa dei Commercialisti che per prima, e con grande lungimiranza, già nel 2004 ha adottato il criterio di calcolo contributivo della pensione così riassorbendo progressivamente il debito generato dal metodo di calcolo reddituale delle pensioni in vigore fino al 2003.

Oggi la Cassa dei Commercialisti ha una patrimonializzazione pari o addirittura superiore all'81%.

Non così per le altre Casse di Previdenza, per Cassa Forense viaggia intorno al 30%.

A mio giudizio l'autonomia non è più in grado, da sola, di garantire la sostenibilità cinquantennale se non accettando rischi finanziari incompatibili, a mio giudizio, con la natura previdenziale delle risorse.

Se non si vuole transitare all'INPS prima che sia troppo tardi (INPGI1 è stato salvato dallo Stato ma non credo potrà avvenire per tutte le Casse anche se il precedente farà storia), lo Stato dovrebbe farsi carico del problema ed intervenire con l'emissione di titoli obbligazionari dedicati alle Casse di previdenza, al tasso che garantisca loro la sopravvivenza, eliminando così il trasferimento del rischio del mercato finanziario che oggi **incombe sugli incolpevoli iscritti**.

Naturalmente non sarà contenta l'industria finanziaria e tutto il variegato mondo che vi corre intorno, ma certamente lo sarebbero gli iscritti, ancorché inconsapevoli dei rischi loro addossati.

Un po' come da tempo avviene per la Social Security americana che può investire solo in obbligazioni dello Stato.

Infatti, se si va sul sito ufficiale della Social Security Administration, si apprende che i contributi dei lavoratori vengono depositati sui fondi fiduciari della previdenza sociale, gestiti dal Dipartimento del Tesoro, sono i fondi fiduciari per l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e l'assicurazione per l'invalidità (DI). Dall'inizio del programma di **previdenza sociale**, tutti i **titoli detenuti dai fondi fiduciari** sono stati **emessi dal Governo federale**.

Esisti due tipi generali di tali titoli:

1. **Emissioni speciali:** titoli disponibili solo per i fondi fiduciari, e
2. **Emissioni pubbliche:** titoli disponibili al pubblico (titoli negoziabili).

I **fondi fiduciari** ora detengono **solo emissioni speciali**, ma in passato hanno detenuto anche emissioni pubbliche il che vorrà pur dire qualche cosa!

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

04/02/2022

Gli investimenti dei fondi pensione e delle Casse di previdenza dei professionisti

Per i fondi pensione utilizziamo gli ultimi dati forniti dalla COVIP e per le Casse di Previdenza l'ultimo VIII Report di Itinerari Previdenziali precisando che le Casse gestiscono la previdenza obbligatoria e i fondi quella volontaria.

di Paolo Rosa

Fondi pensione

I rendimenti. Nel 2021 i risultati delle forme complementari sono stati in media positivi, e più elevati per le linee di investimento caratterizzate da una maggiore esposizione azionaria.

Al netto dei costi di gestione e della fiscalità, i rendimenti si sono attestati, rispettivamente, al 4,9 e al 6,4 per cento per fondi negoziali e fondi aperti; nei PIP di ramo III essi sono stati pari all'11,1 per cento.

Per le gestioni separate di ramo I, che contabilizzano le attività a costo storico e non a valori di mercato e i cui rendimenti dipendono in larga parte dalle cedole incassate sui titoli detenuti, il risultato è stato pari all'1,3 per cento.

Valutando i rendimenti su orizzonti più propri del risparmio previdenziale, nei dieci anni da inizio 2012 a fine 2021, il rendimento medio annuo composto è stato pari al 4,1 per cento per i fondi negoziali, al 4,6 per i fondi aperti, al 5 per i PIP di ramo III e al 2,2 per cento per le gestioni di ramo I; nello stesso periodo, la rivalutazione del TFR è risultata pari all'1,9 per cento annuo.

Forme pensionistiche complementari. Rendimenti netti.

(dati provvisori; valori percentuali)

	31.12.2020	31.12.2018	31.12.2016	31.12.2011
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021
	1 anno	3 anni	5 anni	10 anni
Fondi pensione negoziali	4,9	5,1	3,0	4,1
<i>Garantito</i>	0,3	1,1	0,6	2,1
<i>Obbligazionario puro</i>	-0,3	0,3	0,0	0,6
<i>Obbligazionario misto</i>	5,3	5,5	3,3	4,3
<i>Bilanciato</i>	5,4	5,7	3,4	4,7
<i>Azionario</i>	11,1	9,6	5,7	7,1
Fondi pensione aperti	6,4	5,8	3,3	4,6
<i>Garantito</i>	0,0	1,4	0,6	1,7
<i>Obbligazionario puro</i>	-1,5	1,5	0,6	2,0
<i>Obbligazionario misto</i>	0,9	2,1	1,0	2,7
<i>Bilanciato</i>	6,9	6,5	3,7	5,1
<i>Azionario</i>	14,8	11,1	6,4	7,4
PIP “nuovi”				
Gestioni separate	1,3	1,4	1,6	2,2
Unit Linked	11,1	7,6	3,5	5,0
<i>Obbligazionario</i>	-0,8	0,7	0,0	0,9
<i>Bilanciato</i>	7,4	5,8	2,7	3,7
<i>Azionario</i>	18,9	11,7	5,6	7,2
<i>Per memoria:</i>				
Rivalutazione del TFR	3,6	2,1	2,0	1,9

I rendimenti sono al netto dei costi di gestione e dell'imposta sostitutiva per tutte le forme pensionistiche incluse nella tavola; anche per il TFR la rivalutazione è al netto dell'imposta sostitutiva. Per periodi pluriennali, i valori corrispondono ai rendimenti medi annui composti.

I rendimenti dei comparti garantiti non incorporano il meccanismo della garanzia.

Casse di previdenza dei professionisti

Attivo Patrimoniale: Le 19 Casse privatizzate registrano un attivo patrimoniale pari a **92,46 miliardi di euro**. Le risorse a disposizione di questi investitori istituzionali nel 2020 sono cresciute del **4,41 %**, un poco meno rispetto agli anni precedenti (+6,70% del 2019 su 2018 e a un +5,3% del 2018 su 2017). La Cassa che registra l'aumento maggiore del proprio attivo patrimoniale è ENPAPI (+10,72%, era 9,69% nel 2019), seguono ENPAP (+10,11%, era +11,48% nel 2019) ENPAIA – Agrotecnici (+10,03%, era +10,50% nel 2019).

La **tabella 8.2** mostra la classifica delle Casse per attivo patrimoniale con indicazione dell'aumento percentuale rispetto all'anno precedente. Registra invece una riduzione dell'attivo sia INPGI, in continuità con il dato 2019 (-14,35%), sia CIPAG (-0,06%).

Tabella 8.2 - Le Casse dei Liberi Professionisti per totale attivo, anno 2020 (valori in milioni di euro)

	Cassa	Attivo	Var. %		Cassa	Attivo	Var. %		Cassa	Attivo	Var. %
1	ENPAM	24.286	5,54%	9	ENPAIA	2.030	1,39%	17	FASC	957	2,00%
2	CASSA FORENSE	14.343	4,35%	10	ENPAP	1.888	10,11%	18	ENPAV	944	8,53%
3	INARCASSA	12.171	5,49%	11	CASSA NOTARIATO	1.636	1,99%	19	ENPAB	789	7,50%
4	CNPADC	9.884	6,15%	12	EPPI	1.622	5,17%	20	INPGI G. Separata	754	4,53%
5	ENASARCO	7.985	1,85%	13	ENPACL	1.416	4,46%	21	ENPAIA Periti Agrari	192	4,77%
6	ENPAF	2.815	4,43%	14	INPGI	1.308	-14,35%	22	ENPAIA Agrotecnici	46	10,03%
7	CNPR	2.585	1,92%	15	ENPAPI	1.151	10,72%				
8	CIPAG	2.523	-0,06%	16	EPAP	1.136	5,71%		Totale	92.459	4,41 %

Il **patrimonio netto** delle Casse privatizzate, è pari a **88,41 miliardi** di euro, con un incremento sul 2019 del 4,61%, in diminuzione rispetto al **+7,18%** del 2019 su 2018. La **tabella 8.3** evidenzia le Casse di Previdenza con un incremento del patrimonio netto superiore al **6%**. In linea con quanto osservato in precedenza, INPGI nel 2020 registra una riduzione del patrimonio netto del 17,26%. Anche ENPAPI registra un -1,64%.

Tabella 8.3 - Le variazioni patrimoniali delle Casse dei Liberi Professionisti - dati di raffronto 2020 su 2019

Le Casse con una crescita del patrimonio netto maggiore del 6%			
Cassa	Patrimonio 2019	Patrimonio 2020	Var. %
ENPAIA	137.036.186	154.650.863	12,85%
ENPAIA Agrotecnici	4.148.573	4.549.381	9,66%
ENPAV	713.915.871	770.241.580	7,89%
CASSA FORENSE	12.831.994.991	13.832.072.947	7,79%
ENPAB	111.817.385	117.433.368	6,98%

Il totale investito: Il dato sull'investimento dell'attivo patrimoniale delle 19 Casse privatizzate conferma, in linea con gli anni precedenti, una sempre più spiccata tendenza per l'**investimento diretto** che vale l'**81,49%** dei **92,46 miliardi** di attivo; il valore degli **investimenti diretti** è pari a **75.344.610.566** di euro mentre gli **investimenti indiretti**, tramite mandato, ammontano a **17.114.237.064** di euro.

Una parte significativa degli investimenti diretti, **circa il 55%**, è in polizze e fondi OICR o FIA che pur essendo sottoscritti direttamente dalle Casse, sono comunque, nei fatti, un risparmio gestito anche se in forma collettiva.


Gli investimenti diretti: 75,34 miliardi di investimento diretto, di cui alla **figura 8.4**, risultano impegnati nelle seguenti asset class: **a)** investimenti immobiliari (4,27%); **b)**

monetari (10,07%); **c**) obbligazionari (9,28%); **d**) azionari (5,18%); **e**) polizze (0,77%); **f**) OICR (31,57%); **g**) FIA (22,41%); **h**) ETF (3,46%); **i**) altre attività non rientranti nelle precedenti (12,99%).

Dall'analisi emerge che l'investimento in fondi (OICR e FIA) è la scelta privilegiata dalle Casse con oltre 40 miliardi dei 92 miliardi di attivo e dei 75,3 di investimento diretto.

Rispetto all'anno 2019 risultano in crescita, come lo scorso anno, l'investimento in OICR (la percentuale sul totale degli investimenti diretti cresce di + 2,08%); in ETF (il dato sale al 3,46%, rispetto al 3,12% del 2019) e in investimenti monetari che crescono sino al 10,07% del totale (rispetto al 7,99% del 2019). Diminuiscono invece gli investimenti in FIA di circa l'1% e quelli obbligazionari di circa il 20% (nel 2020 pari a circa 7 miliardi, rispetto agli 8,7 miliardi del 2019), contrazione data in prevalenza sia dalla riduzione dei titoli di Stato italiani che da bond corporate italiani.

Figura 8.4 - Gli investimenti diretti delle Casse dei Liberi Professionisti, anno 2020



Focus azioni e obbligazioni

L'acquisto di strumenti finanziari tradizionali (azioni e obbligazioni), in linea con gli anni precedenti, rimane una voce importante pari al **14,46%** del totale degli investimenti diretti, anche se in leggera decrescita rispetto al 2019 quando costituivano il 17,62%. I **titoli di Stato italiani** restano il maggiore investimento.

L'Italia rimane il Paese preferito per l'investimento in azioni e obbligazioni. Pur al netto della riduzione degli investimenti in corporate bond Italia, l'ammontare degli

investimenti diretti in **azioni** e in **obbligazioni** di imprese italiane è pari al **6,86%** (**5,17 miliardi di euro**) sul **totale** degli investimenti diretti.

L'azionario italiano corrisponde al 96,7% dell'investimento in azioni e ricomprende anche le "quote" investite in Banca d'Italia, mentre l'obbligazionario corporate italiano è pari al 20,8% del portafoglio obbligazionario complessivo. Se sommiamo anche il peso dei Titoli di Stato Italiani, la quota di bond investiti in Italia arriva all'84,49%. L'investimento complessivo in azioni e obbligazioni italiane è pari a quasi il 90% del totale di queste asset class.

Il lettore faccia le sue valutazioni.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

09/02/2022

Poltronesofà...o meglio un divano per tutti

Se andate su quel sito, troverete subito un logo intrigante: “*Vieni in negozio e sarai coccolato sin da primo momento*”. Credo che le Casse di previdenza dei professionisti si siano ispirate a questo logo e negli investimenti assicurano agli eletti ogni tipo di poltrona.

di Paolo Rosa

Finalmente lo ha compreso anche la Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti Previdenziali la quale, nella relazione del 16.11.2021, a proposito delle vicende di **ENASARCO**, sulle quali torneremo a breve, testualmente scrive:

«riflessioni ulteriori e in termini più generali, considerando l'intero settore delle **Casse di previdenza**, meriterebbero poi i compensi per la partecipazione in intermediari o società partecipate o collegate all'operatività dell'Ente, ossia i compensi percepiti da coloro (soprattutto i componenti del [C.d.A.](#)) che hanno dato la loro disponibilità a far parte, quali soggetti indicati dagli Enti, di organi o comitati consultivi di società o di fondi comuni d'investimento. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo da parte degli Enti della gestione degli OICR oggetto di investimento, assumono in diversi casi importi non marginali che potrebbero andare a discapito del perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi».

Dopo aver letto, in uno degli ultimi bilanci consuntivi, che Casse Forense aveva ben 41 rappresentanti negli advisory committee, ho chiesto formalmente la pubblicazione dei dati, cosa che è avvenuta, sia pure relativamente alla situazione del 2020 e con una astuzia della ragione perché si è pubblicato soltanto l'importo incassato ma non già quello previsto.

L'**advisor committee**, traggio la notizia da F2i dove il Presidente di CF siede nel Consiglio di Amministrazione, è composto da autorevoli esponenti del mondo industriale e finanziario italiano e internazionale, nominati dai core investor. L'advisor committee **esprime** il primo **parere** in alcuni casi previsti dal regolamento del fondo, anche a supporto delle politiche di gestione. In talune fattispecie il parere è obbligatorio e vincolante, come nella sostituzione di un key manager e nel superamento di alcuni vincoli concernenti la politica di investimento del fondo.

A questo punto della narrazione basta andare sul sito istituzionale di Cassa Forense, cliccare alla voce in basso a destra organizzazione e costi di gestione per poi aprire l'ultima voce *comitato consuntivi* e ivi si troverà il lungo elenco che da 41 poltroncine si è quasi raddoppiato, salendo a 73.

«Da sempre il nostro obiettivo è garantire ai nostri clienti un prodotto di autentica qualità», ah scusate lo scrive sempre Poltronèsòfà.

Intelligenti pauca.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

11/02/2022

Dopo INPGI1!...ENASARCO?

La Commissione Bicamerale di Controllo il 16 novembre 2021, a proposito di Enasarco, ha depositato la relazione che qui trascrivo: Enasarco: criticità gestionali, processo di nomina e regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione e vicende giudiziarie.

di Paolo Rosa

Premessa. La Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale ("Commissione" e/o "Commissione enti gestori") nei mesi scorsi ha avviato un'apposita attività di controllo sull'assetto organizzativo nonché sulle principali informazioni contabili degli Enti gestori "privati" di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

In tale ambito, la Commissione ha posto la sua attenzione sulla gestione di ENASARCO (Ente Nazionale di Assistenza per gli Agenti e Rappresentanti di Commercio), anche alla luce dei procedimenti giudiziari in corso relativi al rinnovo degli Organi di vertice dell'Ente. Su tale ultimo aspetto, la Commissione, lo scorso 28 aprile 2021, ha svolto apposita audizione per avere delucidazioni sulle cause e sul crescente ricorso agli organi di giudiziari che stanno, di fatto, generando una preoccupante "incertezza" circa la *governance* e l'operatività della Fondazione.

L'attività svolta si è basata sostanzialmente sull'analisi delle principali informazioni contabili pubblicate dall'Ente relative all'ultimo quinquennio, sugli esiti dei controlli svolti e pubblicati dalla Corte dei Conti e dalla COVIP riferiti all'Ente stesso, sulla richiesta di dati e notizie (da ultimo nota dell'11 giugno 2021), sullo svolgimento della citata audizione nonché sulla copiosa documentazione trasmessa, nel corso degli ultimi mesi, dalla stessa Fondazione alla Commissione e ai Ministeri vigilanti.

Va premesso che ENASARCO, costituito con [regio decreto del 6 giugno 1939 n. 1305](#), è una fondazione con personalità giuridica di diritto privato, dotata di autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ai sensi del [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#) attuativo della [legge 24 dicembre 1993, n. 537](#). L'erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali e la gestione del FIRR (Fondo Indennità Risoluzione Rapporto) costituiscono, nel loro complesso, le funzioni istituzionali dell'Ente.

Nel panorama delle singole Casse di previdenza - in totale pari a 20 - ENASARCO si colloca al 31/12/2020, in termini di totale attivo, al 5° posto con un patrimonio pari a circa 8 miliardi di €.

1. Profili gestionali e criticità operative

L'Andamento degli iscritti e dei pensionati. L'andamento degli iscritti attivi (contribuenti) registra nell'ultimo quinquennio una progressiva e netta flessione (-22.615 unità, passando da 257.789 unità al 31/12/2016 a 235.174 unità al 31/12/2020). Di segno opposto, invece, il *trend* del numero dei pensionati che nel medesimo periodo ha registrato un andamento crescente (+2.522 unità, passando da 127.812 unità al 31/12/2016 a 130.334 unità al 31/12/2020). Nel quinquennio considerato il rapporto tra il numero degli iscritti e il numero dei pensionati è passato da 2,02 a 1,80 (-11%).

La gestione previdenziale e assistenziale. La gestione previdenziale e assistenziale di ENASARCO evidenzia nel 2020 un saldo positivo di circa 105 milioni €, in diminuzione (-20 %) rispetto al 2016 (pari a circa 130 milioni di €), dovuto sostanzialmente dalla contrazione del risultato della gestione previdenziale, che presenta un saldo al 31/12/2020 pari a circa 5 milioni di € (-85% rispetto ai 35,5 milioni di € registrati al 31/12/2016).

Riguardo alla gestione caratteristica, come anche evidenziato dalla stessa Corte dei Conti, va sottolineato che: i) aumentano i contributi sia previdenziali sia assistenziali attestandosi rispettivamente a 1.018,01 milioni di € (+ 2,4% rispetto al 2016) ed a 121,75 milioni di € (+10% sul 2016); l'incremento consegue agli effetti della riforma attuata dall'Ente negli ultimi anni che ha visto l'aumento delle aliquote contributive (obbligatoria e di solidarietà), la rivalutazione ISTAT dei minimi contributivi e la rivalutazione dei massimali provvigionali; ii) le prestazioni assistenziali continuano a presentarsi ampiamente sottodimensionate rispetto ai contributi assistenziali: il saldo positivo della gestione assistenziale, destinato alla sostenibilità previdenziale, si attesta nel 2020 a 99,55 milioni di € (94,83 milioni di € nel 2016); iii) i crediti di natura contributiva verso le ditte preponenti aumentano progressivamente attestandosi nel 2020 a 306,98 milioni di € (+6% rispetto a 288,47 milioni di € del 2016). In materia occorre evidenziare che sebbene una buona parte (circa la metà) dei predetti crediti si riferisca alla quarta rata contributiva del 2020, da incassare entro il 20 febbraio 2021, il fatto che lo *stock* di crediti in sofferenza continui a crescere testimonia le difficoltà dell'Ente nel contenere il progressivo aumento di tale posta contabile.

Il Conto Economico. Il Conto Economico 2020 chiude con un avanzo di 50,16 milioni di € (-58% rispetto a 119,83 milioni di € del 2016). Il Patrimonio Netto, al 31 dicembre 2020, è pari a 5.246,61 milioni di € (+12 % rispetto a 4.670,88 milioni di €

del 2016), supera di 5,18 volte il valore delle prestazioni previdenziali (pari 1.012,74 milioni di €) e risulta di poco superiore alla riserva legale prevista dalla [legge n. 449/1997](#), pari a 5 annualità delle prestazioni previdenziali. In materia va evidenziato che all'aumento di tale voce contabile nel quinquennio considerato (pari a +575,73 milioni di €) ha partecipato in maniera non irrilevante l'avanzo della gestione assistenziale (contributi assistenziali - prestazioni assistenziali) che ha registrato nel medesimo periodo un valore complessivo pari a +531,33 milioni di €.

Con specifico riferimento ai compensi membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci si rammenta che l'art. 42 dello Statuto prevede «Al fine di assicurare l'invarianza della spesa...le indennità comunque denominate e calcolate spettanti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Sindaci saranno rideterminate all'atto dell'insediamento del primo Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi del presente Statuto nella misura necessaria per contenere i relativi compensi entro il limite della spesa sostenuta, a tale titolo, nel corso dell'esercizio 2014 e risultante dal relativo bilancio consuntivo». In virtù di tale norma - sebbene di natura transitoria - a oggi le somme complessivamente a carico del bilancio della Fondazione per la remunerazione dei componenti di questi organi non possono pertanto superare l'importo annuo di € 1.123.000,00, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Esulano dalla citata soglia complessiva anche le voci di spesa relative ai compensi e ai rimborsi agli organi dell'Ente: nel 2020 hanno registrato un costo complessivo pari a circa € 1,3 milioni di € (1,4 milioni di € nel 2019) nonostante ci sia stato il blocco delle trasferte conseguente al periodo di chiusura COVID.

Al netto dell'anno 2020 (blocco trasferte) - come evidenziato dalla stessa Corte dei Conti nella Determinazione dello scorso 11 luglio 2019, n. 88 relativa all'esercizio 2017 - il sostenuto aumento dei rimborsi spese registrato negli altri anni ha di fatto vanificato il proposito di contenere le spese per gli organi sociali, alla base della decisione di ridurre, a decorrere dal luglio 2016, i compensi spettanti ai membri del [C.d.A.](#).

Riflessioni ulteriori e in termini più generali, considerando l'intero settore delle Casse di previdenza, meriterebbero poi i “compensi per la partecipazione in intermediari o società partecipate o collegate all'operatività dell'Ente”, ossia i compensi percepiti da coloro (soprattutto i componenti del [C.d.A.](#)) che hanno dato la loro disponibilità a far parte, quali soggetti indicati dagli Enti, di organi o comitati consultivi di società o di fondi comuni d'investimento. Tali compensi, sebbene finalizzati a favorire il controllo da parte degli Enti della gestione degli OICR oggetto di investimento, assumono in diversi casi importi non marginali che potrebbero andare a discapito del

perseguimento del miglior interesse degli iscritti, ossia della selezione dei migliori prodotti finanziari in termini di rischio/rendimento e connessi costi.

Profili di attenzione si registrano altresì con riferimento alla spesa complessiva sostenuta dall'Ente per consulenze e per prestazioni di terzi. In particolare, le voci contabili "consulenze attuariali e fiscali" e "spese per prestazioni servizi professionali" ammontano rispettivamente al 31/12/2020 ad € 109 mila circa (€ 167 mila nel 2019) e a € 649 mila circa (€ 1 milione circa nel 2019).

Lo Stato Patrimoniale. L'attivo patrimoniale della Fondazione è prevalentemente costituito dagli investimenti finanziari (ivi compreso una significativa riserva di liquidità) e da *asset* immobiliari.

Gli investimenti in OICR sono l'*asset class* prevalente e rappresentano il 40% del patrimonio, seguiti dagli investimenti immobiliari pari al 32% del totale investito (comprendono sia gli immobili in proprietà diretta della Fondazione sia le quote di fondi immobiliari).

Dall'analisi del portafoglio investito al 31/12/2020 emerge che: i) gli investimenti in OICR ammontano a complessivi € 2.956 milioni (2.597 milioni nel 2019) ed hanno generato proventi lordi pari ad € 81 milioni, corrispondenti ad un +2,9% (+1,7% al netto del carico fiscale e delle svalutazioni); ii) gli investimenti nel comparto immobiliare, comprensivi dei fondi immobiliari ad apporto, ammontano a complessivi € 2.343 milioni di € (2.453 milioni di € nel 2019) ed hanno registrato un rendimento contabile lordo pari allo 0,6%. Molto preoccupante - come rilevato dalla stessa Corte dei Conti e dal Collegio Sindacale - appare il "deludente" rendimento del patrimonio della Fondazione.

La liquidità rappresenta il 9,2% dell'intero portafoglio (ammonta a complessivi 678,95 milioni, 666,42 milioni nel 2019) e registra un rendimento netto contabile dello 0,0%. I fondi monetari rappresentano il 2% dell'intero portafoglio (ammontano a complessivi 150,10 milioni di € nel 2020, 286,72 milioni di € nel 2019) e registrano un rendimento netto contabile dello 0,3%.

Va evidenziato che la riduzione della componente immobiliare (a partire dall'anno 2012) ha determinato un forte incremento della liquidità (al 31/12/2020 pari a circa 817 milioni di €). Come anche rilevato dalla Corte dei Conti e dal Collegio Sindacale, non priva di conseguenze appare la scelta "gestoria" di detenere una significativa porzione del portafoglio in liquidità tenuto conto che dal rendimento delle diverse *asset class* dipenderà la reale capacità dell'Ente di assicurare le prestazioni previdenziali e assistenziali agli iscritti.

La gestione immobiliare e i contenziosi in corso. Con specifico riferimento alla gestione del portafoglio immobiliare, particolare attenzione desta la gestione dei rapporti con il gestore del Fondo Enasarco Due. Il progetto Mercurio approvato il 18 settembre 2008 prevedeva originariamente, con riferimento alla dismissione del patrimonio ad uso prevalente residenziale, il conferimento delle unità immobiliari invendute (unità libere, contratti tutelati, nude proprietà, mancato esercizio del diritto di prelazione), ai comparti dei Fondi Enasarco Uno (gestito da Prelios Sgr) ed Enasarco Due (gestito da BNP Paribas REIM Sgr). Considerate le difficoltà di attuazione del progetto iniziale (valorizzazione degli asset immobiliari), nel 2014, la Fondazione ha avviato e concluso un processo di riorganizzazione e ristrutturazione dei due fondi, prevedendo in sintesi: i) la fusione dei quattro comparti in cui è organizzato ciascun Fondo in due soli comparti; e ii) la contestuale modifica del regolamento di gestione di ciascun Fondo per accentuare lo scopo di dismissione nel breve termine degli asset in portafoglio, in luogo del precedente, incentrato alla valorizzazione nel lungo periodo. Sul punto va rilevato che mentre la SGR del fondo Enasarco Uno (Prelios Sgr) ha approvato le modifiche al regolamento di gestione, come sopra sintetizzate, per il fondo Enasarco Due (gestore BNP Paribas), nel mese di luglio 2020 è stata sottoscritta la scrittura privata avente quale oggetto la "proposta di accordo per la definizione dei rapporti tra Fondazione ENASARCO e BNP Paribas Reim Italy SGR p.A."

L'art. 2.1. di tale "Protocollo d'Intesa" prevede che «Le Parti concordano che potranno in essere, secondo correttezza e buona fede, tutte le attività di seguito indicate, assumendo le pertinenti deliberazioni volte a risolvere il mandato di gestione del Fondo entro 15 (quindici) mesi a partire dal 1° gennaio 2020, termine prorogabile fino a 18 (diciotto) mesi decorrenti dal 1° gennaio 2020 (di seguito, anche, "Termine")". L'art. 2.2 prevede che "Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle regole di funzionamento interne, nonché della normativa Pro-tempore vigente alle medesime rispettivamente applicabile, si impegnano (tra le varie, ndr) a: (i) risolvere, in conformità alle procedure a tal proposito previste dal Regolamento, (..), il mandato gestorio conferito a BNP REIM relativamente al Fondo ENASARCO DUE entro il Termine (..)». In materia si rileva che il termine ultimo per la risoluzione del mandato di gestione del Fondo Enasarco Due in capo a BNP REIM Sgr è il 30 giugno 2021 e dall'analisi delle informazioni finora acquisite non è dato assumere informazioni puntuali.

Altrettanti profili di criticità desta poi il Progetto SICAF dedicato alla costituzione di una SICAF immobiliare eterogestita, avente lo scopo di riorganizzare ed efficientare la gestione del patrimonio immobiliare della Fondazione, sia di proprietà diretta sia di proprietà indiretta tramite la partecipazione nei fondi ad apporto "Enasarco Uno", "Enasarco Due" e "Rho Plus". In materia, dall'analisi del bilancio di esercizio al 2020

emerge che la Fondazione procederà nel primo quadrimestre 2021 con l'indizione di una gara ad evidenza pubblica, previa approvazione degli atti di gara da parte del nuovo Consiglio di Amministrazione, per l'individuazione del gestore al quale affidare, *in primis*, la gestione del Fondo Enasarco Due, poi della SICAF, nel caso fosse confermata la volontà alla futura implementazione di quest'ultimo strumento da parte dei vertici della Fondazione. Dall'analisi delle informazioni finora acquisite non è dato assumere informazioni puntuali.

Sempre con riferimento alla gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, vanno evidenziati i contenziosi pendenti con Sorgente SGR, precedente gestore del fondo Megas (nuovo gestore Prelios SGR) e del fondo Michelangelo (adesso ridenominato in Fondo Fenice e nuovo gestore Dea Capital Sgr). In materia si ricorda che sono pendenti 2 procedimenti giudiziari con un valore complessivo del *petitum* azionato nei confronti dell'Ente da parte di Sorgente SGR pari a 231 milioni di €. I giudizi riguardano sostanzialmente la nullità degli Accordi 2014 e 2016, la nullità parziale o l'annullabilità o l'inefficacia degli stessi nonché i danni reputazionali. L'Ente, nonostante i giudizi in corso di svolgimento, ha deciso di non costituire alcun fondo rischi.

La gestione dei c.d. "silenti". L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni - oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione - alla gestione dei c.d. "silenti", ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano - in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS - sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi INPS.

Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della [Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016](#) (che richiama anche la sentenza della [Corte di Cassazione n. 20425 del 2010](#) che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla [L. n. 29 del 1979](#)), che, tra l'altro, ha disposto: il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal D.M. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della [L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29](#) del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della [L. 2 febbraio 1973, n. 12](#)), divenuto integrativo nei confronti della pensione INPS, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (INPS e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo

nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso [Cass. n. 1327/2013](#), [n. 8467/2007](#), [n. 8201/1995](#)). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'INPS. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'INPS, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal [d.lgs. n. 42 del 2006](#).

2. Rinnovo degli organi aziendali e vicende giudiziarie in corso di svolgimento

In tale contesto non privo di significativi elementi di preoccupazione sull'andamento della gestione dell'Ente, legati ai richiamati profili di criticità in termini di andamento del rapporto iscritti/pensionati, di attività di investimento/gestione/disinvestimento nonché di composizione quali/quantitativa della gestione previdenziale e assistenziale, si inseriscono le recenti vicende giudiziarie relative al rinnovo degli organi aziendali.

Sul punto occorre sottolineare che l'assenza di disposizioni specifiche nello Statuto e nel Regolamento elettorale, i presunti errori commessi dalla Commissione Elettorale circa i risultati per l'elezione di 3 amministratori nella Componente Imprese e, soprattutto, la forte contrapposizione tra i 2 raggruppamenti delle Organizzazioni di riferimento circa la correttezza del procedimento elettorale hanno, di fatto, portato l'Ente in una posizione di "stallo" e oggetto di costanti e crescenti contenziosi in sede giudiziaria. Fermo restando che la causa civile nel merito è stata fissata nel mese di febbraio 2022, risultano in corso di istaurazione ulteriori azioni legali.

In materia, significativa è altresì la documentazione trasmessa, nel corso degli ultimi mesi, dalla stessa Fondazione alla Commissione e ai Ministeri vigilanti tra cui, particolare preoccupazione e gravità assumono i fatti riportati nel verbale (n.172) del Collegio Sindacale del 6 ottobre 2021. Nella citata documentazione è proprio l'Organo di controllo che ricostruisce gli allarmanti accadimenti avvenuti negli ultimi mesi nell'operatività della Fondazione, come di seguito sintetizzati:

- in data 5 agosto 2021, la Commissione Elettorale, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lett. d) del Regolamento elettorale, in considerazione della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 luglio 2021 prot. 12805, ha approvato a maggioranza il risultato elettorale relativamente ai n. 3 seggi vacanti per la componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti (Avviso n. 7 del 05/08/2021);

- in data 6 agosto 2021, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento elettorale, è stato convocato d'urgenza il Consiglio di Amministrazione per il giorno 10 agosto 2021. Nella stessa data del 6 agosto sono pervenute alla Fondazione due lettere, per nome e per conto di 6 degli attuali membri del Consiglio di Amministrazione e di un componente indicato dalla Commissione Elettorale in data 5 agosto 2021, di denuncia di presunte irregolarità e illegittimità nelle decisioni assunte dalla Commissione Elettorale. Le stesse missive, tra l'altro, diffidavano la Fondazione a svolgere la riunione del Consiglio di Amministrazione convocata per il 10 agosto;
- in data 10 agosto, in sede di prima riunione del Consiglio di Amministrazione successiva alle decisioni assunte dalla Commissione Elettorale, sei membri del medesimo Consiglio - al termine della lettura di una nota che ha sostanzialmente riprodotto le medesime considerazioni e denunce oggetto della citata missiva del 6 agosto - hanno abbandonato la seduta che, pertanto, si è svolta con la partecipazione di 8 consiglieri su 15. Al termine della riunione è stato nominato il Presidente della Fondazione e due componenti nel consiglio di Amministrazione, come individuati dalla Commissione elettorale, nei tre seggi vacanti, in rappresentanza delle imprese preponenti;
- nelle successive riunioni del Consiglio di Amministrazione (8, 15 e 22 settembre) i predetti 6 consiglieri hanno avuto il medesimo comportamento partecipando in via telematica all'apertura di ciascuna seduta e abbandonando la stessa subito dopo aver rappresentato le medesime osservazioni e denunce. Tutte le riunioni del Consiglio, successive alla proclamazione del risultato elettorale di cui al citato Avviso n. 7 del 05/08/2021, hanno avuto, pertanto, luogo con la partecipazione di 8 Consiglieri su 15;
- i 6 consiglieri in dissenso stanno costantemente impugnando dinanzi alla Magistratura tutte le delibere del Consiglio di Amministrazione successive alla proclamazione del risultato elettorale rimettendo, di fatto, al giudizio del Giudice ogni decisione concernente l'operatività della Fondazione e ponendo lo stesso Ente in una situazione di grave incertezza operativa.

Nel citato verbale il Collegio sindacale - oltre a stigmatizzare che le riunioni dell'Organo di Vertice avvengono in formazione "ridotta" discostandosi di fatto dall'assetto previsto dall'ordinamento statutario nonché la grave conflittualità venutasi a creare all'interno dello stesso Consiglio - ha, financo, raccomandato al Consiglio di Amministrazione di operare con la massima cautela e prudenza nelle determinazioni che possono incidere sul Patrimonio dell'Ente, così come altresì richiesto anche dai Ministeri vigilanti.

Tale ultima raccomandazione che di fatto acclara e certifica lo "stallo" gestorio della Fondazione non potrà che avere riflessi negativi sulla già preoccupante situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Ente.

Sempre il Collegio Sindacale - verbale n.173 del 12 ottobre 2021 - nell'analizzare il punto primo dell'OdG "Atto di citazione e ricorso ex 700 c.p.c." ha affermato che «si evince come il contenzioso seguito alle elezioni del [C.d.A.](#) della Fondazione non si sia esaurito con la nuova proclamazione del 3/4/5 agosto 2021, da parte della commissione elettorale, dei componenti del Consiglio di Amministrazione ma, al contrario, esso prosegue con ulteriori atti giudiziari dei quali si attende la definizione, sottolineando che, nel contempo, l'operatività dell'Ente subisce, da tale situazione, inevitabilmente, grave nocumento". Prosegue sempre l'Organo di controllo "Come già fatto presente in altri verbali del Collegio, in ogni riunione del [C.d.A.](#) si registrano posizioni nettamente contrarie tra le due coalizioni in conflitto con contestazioni circa la legittimazione dello stesso [C.d.A.](#) a prendere decisioni in nome della Fondazione e con l'abbandono delle sedute da parte della componente in dissenso».

In pendenza del giudizio ordinario, allarmante appare l'ordinanza cautelare emessa il 14 ottobre 2021 dalla Sezione XVI del Tribunale Civile di Roma, nell'ambito del giudizio N.R.G. 54625-1 del 2021, avente ad oggetto la decisione assunta dalla Commissione Elettorale del 3-4-5 agosto 2021. In particolare, il Giudice, accogliendo il ricorso cautelare ex 700 c.p.c., ha ordinato: i) la sospensione dell'esecuzione della decisione assunta dalla Commissione Elettorale in data 3 e 4 agosto 2021 (propedeutiche all'Avviso n. 7 del 05/08/2021) ovvero della deliberazione assunta in data 23 dicembre 2020 (nella parte in cui la stessa è stata integrata dalla decisione assunta dalla Commissione Elettorale); ii) alla Commissione elettorale, ai fini dell'assegnazione dei n. 3 seggi vacanti per la componente del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza delle imprese preponenti, di tener conto esclusivamente delle preferenze espresse dalle imprese preponenti/Case mandanti nel rispetto della netta separazione fra l'elettorato attivo della componente "Agenti" e l'elettorato attivo della componente "Preponenti" nonché di applicare il criterio fissato dall'art. 20 del regolamento elettorale che impone di attribuire i seggi secondo il sistema proporzionale e con il metodo dei più alti resti (metodo Hare-Niemeyer).

La decisione del Giudice - considerata l'assenza di disposizioni specifiche nello Statuto e nel Regolamento elettorale circa l'attribuzione dei seggi residui in presenza di medesimi resti per ciascuna lista - non potrà che produrre ulteriori controversie giuridiche.

Lo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, infatti, ricevuta l'ordinanza cautelare, ha ritenuto opportuno, in data 20 ottobre 2021, precisare all'Ente «è necessario che codesta Fondazione comunichi ai Ministeri vigilanti le iniziative già

adottate (o che siano in prossimità di essere intraprese) per dare tempestiva esecuzione a quanto disposto dall'Ordinanza cautelare di cui trattasi, onde consentire all'Ente vigilato di essere correttamente gestito. Resta fermo che il protrarsi della situazione di stallo, determinata dall'inerzia di codesto Enasarco, determinerà la Vigilanza statale ad adottare, con l'urgenza necessaria, ogni misura (se del caso anche di natura surrogatoria) finalizzata a ripristinare il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione e la piena operatività dell'Ente, per garantire la tutela previdenziale di rilevanza costituzionale cui l'Ente vigilato è preposto nei confronti dei soggetti, obbligatoriamente iscritti».

A ulteriore conferma della grave situazione di stallo venutasi a creare nella Fondazione, interviene proprio la nota di riscontro del 21 ottobre 2021, a firma del Presidente del [C.d.A.](#), con la quale allo stesso Ministero è stato richiesto «..al fine di prevenire ulteriori contestazioni e strascichi giudiziari che potrebbero ulteriormente protrarre la situazione di stallo dell'Ente, un definitivo ed inequivoco chiarimento in ordine ai criteri e alle modalità a cui la Commissione Elettorale dovrà attenersi per completare la compagine complessiva del Consiglio di Amministrazione". Prosegue la missiva "essendo in atto un radicale contrasto in ordine all'interpretazione della nota del Ministero del 27 luglio 2021, per porre fine alle prolungate contrapposizioni che stanno determinando lo stallo gestionale della Fondazione, e, quindi, per preservare la funzionalità dell'Organo Amministrativo e il suo corretto insediamento, si reputa necessario, nel superiore interesse della Fondazione, un definitivo ed inequivoco chiarimento ad opera dello stesso Ministero in ordine alla corretta interpretazione dei criteri e delle modalità per completare la compagine del Consiglio di Amministrazione, indicati nella nota del 27 luglio 2021».

Tale missiva rende prova piena della grave situazione di stallo che, oltre ad essere stata oggetto di attenzione e di richiami da parte del Collegio Sindacale, viene peraltro denunciata dallo stesso Presidente del [C.d.A.](#) ai Ministeri competenti.

Non prive di ulteriori conseguenze negative sullo "stallo" venutosi a creare nel procedimento di nomina e sul regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione appaiono, da un lato, il deposito da parte della Fondazione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c avverso l'ordinanza cautelare emessa il 14 ottobre 2021 dalla Sezione XVI del Tribunale Civile di Roma e, dall'altro, le controversie interne alla Fondazione (in particolare, tra l'Ufficio Elettorale, il Direttore Generale e i componenti della Commissione Elettorale) circa la competenza e la correttezza del verbale della Commissione Elettorale, riunitasi in data 21 ottobre 2021, nonché i criteri per l'assegnazione dei tre seggi residui, oggetto dell'Ordinanza del Tribunale di Roma del 14 ottobre 2021 e la conseguente proclamazione dei tre nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione.

Con specifico riferimento ai mancati effetti della citata riunione dello scorso 21 ottobre 2021, molto preoccupante appare quanto riportato nel verbale della successiva seduta della Commissione elettorale, riunitasi in data 4 novembre 2021, ossia «... [omissis] Dato atto che sul deliberato del verbale di riunione del 21.10.2021 di cui alla comunicazione dell'Ufficio Elettorale del 23.10.2021 delle ore 12.57, risultano espressi TRE voti di astensione, TRE voti favorevoli e TRE voti contrari, il verbale di riunione del 21.10.2021 non raggiunge l'approvazione e, pertanto, non è possibile per la Commissione Elettorale procedere alla proclamazione degli eletti come individuati all'interno della predetta comunicazione».

A testimonianza della grave conflittualità venutasi a creare nell'Organo di vertice dell'Ente, si richiama da ultimo, anche l'atto di citazione, presentato da alcuni componenti del [C.d.A.](#), presso il Tribunale Civile di Roma contro la Fondazione Enasarco ed, in particolare, avverso e per la dichiarazione di nullità e/o di annullamento delle delibere adottate dal Consiglio di Amministrazione di Enasarco nel corso delle adunanze tenutesi in data 10 agosto 2021, 8 settembre 2021, 15 settembre 2021 e 22 settembre 2021 (impugnazione di tutte le delibere adottate dall'attuale [C.d.A.](#) dell'Ente a partire dalla data del suo primo insediamento).

In definitiva, il crescente contenzioso giudiziario, i tempi non brevi della giustizia e l'assenza di dialogo tra i citati raggruppamenti stanno ulteriormente aggravando la gestione dell'Ente. Si rammenta che la piena e completa ricomposizione degli Organi sociali dell'Ente (in particolare del [C.d.A.](#)) è condizione necessaria per le decisioni concernenti la gestione ordinaria e straordinaria dell'Ente (a titolo meramente esemplificativo: redazione dei piani di investimento, attività di investimento/gestione/dismissione, assunzione/gestione delle risorse umane, definizione delle contribuzioni e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, redazione dei documenti contabili, ecc.).

In tale anomalo contesto, si pone peraltro la significativa porzione del patrimonio dell'Ente detenuta in liquidità (al 31/12/2020 pari a circa 817 milioni di €) che necessita di apposite istruttorie e delibere da parte del [C.d.A.](#) per poter essere investita nel miglior interesse degli iscritti ed evitare un crescente contenzioso presso gli Organi giudiziari. Tale liquidità è naturalmente destinata ad incrementarsi per effetto e della contribuzione da parte degli iscritti e per il processo di dismissione, in corso di svolgimento, del patrimonio immobiliare dell'Ente.

L'analisi della struttura organizzativa dell'Ente evidenzia altresì la presenza di diverse strutture di primo livello con incarichi *ad interim*, l'assenza di *job rotation* e l'assenza di incarichi a tempo determinato con riferimento al vertice della struttura operativa. Indice di conflittualità interna appare peraltro la circostanza che al bilancio consuntivo 2020, come pubblicato dall'Ente nella sezione "Amministrazione

Trasparente" del proprio sito *internet*, non risultano allegare sia la relazione del Collegio Sindacale sia la relazione della Società di revisione.

Alla luce di quanto rappresentato la Commissione è concorde sulla necessità di trovare una soluzione, in un lasso temporale ben definito, per accertare e porre un "argine" al "reale" disavanzo economico-finanziario (dovuto al *trend* degli iscritti e dei pensionati, alla non appropriata e corretta gestione del patrimonio dell'Ente anche in termini di *performance* realizzate, ai continui contenziosi in sede giudiziaria, al necessario rinnovo dei vertici aziendali, ecc.), per consentire all'Ente stesso di superare lo "stallo" venutosi a creare nel procedimento di rinnovo degli Organi sociali e per ripristinare il regolare funzionamento del Consiglio di amministrazione e la piena operatività dell'Ente. Stallo che risulta necessario superare per tutelare e assicurare le prestazioni previdenziali e assistenziali degli iscritti (circa 366.000 soggetti tra contribuenti e pensionati).

3. Assetto normativo vigente e possibili soluzioni

L'attuale assetto normativo prevede sostanzialmente due ipotesi di commissariamento dell'Ente contemplate, nel caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico, dall'[Art. 2, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#) e, nel caso di gravi violazioni di legge afferenti la corretta gestione dell'Ente, dall'Art. 2, comma 6 del medesimo Decreto Legislativo.

Sebbene dall'analisi strettamente letterale della citata disciplina non sia esplicitamente contemplata la situazione di Enasarco ("stallo" gestorio per impossibilità di nomina e di regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione con conseguente "eccessivo" contenzioso giudiziario e presenza di significative problematiche relative alla gestione dello stesso Ente), la Commissione ritiene che in assenza di un tempestivo e necessario intervento risolutore la situazione dell'Ente diventerebbe ancor più grave con significative conseguenze sugli stessi iscritti.

In attesa di una possibile novella normativa che vada a contemplare puntualmente il caso in esame, ivi inclusa la possibilità per il commissario di riformare lo Statuto dell'Ente per evitare future situazioni di "stallo" e di contenzioso, non appare però fuori luogo una "sostanziale" interpretazione delle disposizioni di cui al citato [Art. 2, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#).

In particolare, l'[Art. 2, comma 4, del Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#) prevede che «in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta

i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'[articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#)". Il successivo comma 5 del citato Decreto Legislativo prevede altresì che "In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili».

Concludendo, non può non rilevarsi che lo "stallo" gestorio per l'impossibilità di nomina e di regolare funzionamento del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, l'allarmante e crescente contenzioso in corso di svolgimento presso la Magistratura e le preoccupanti criticità di natura gestoria non potranno che portare l'Ente stesso in una situazione di disavanzo economico-finanziario che sarà rilevata nei prossimi rendiconti annuali e nel bilancio tecnico. Situazione, ad avviso della Commissione, assolutamente da evitare e che necessita di un intervento risolutore sul processo di nomina degli Organi sociali (modifiche allo Statuto e al Regolamento elettorale) nonché sul patrimonio dell'Ente (soluzione ai profili di criticità di natura gestoria).

La situazione - richiamando la sostanza dell'[art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 509/1994](#) - a parere della Commissione richiede, in assenza di elementi risolutivi che pervengano a breve da un giudizio definitivo da parte della magistratura, il commissariamento dell'Ente che eviti l'esplosione di una situazione di dissesto economico-finanziario.

Nell'ultimo [C.d.A.](#) Enasarco ha approvato all'unanimità il piano degli obiettivi aziendali per il 2022, il progetto di budget per il 2022 e il comitato investimenti.

Durante la seduta il [C.d.A.](#) di Enasarco ha revocato l'incarico delle funzioni del Direttore Generale al dott. C.B. nominando ad interim in tale carica la dott.ssa C.F..

Ho chiesto ad Enasarco le motivazioni di tale revoca ma, a tutt'oggi, non ho ricevuto risposta.

La cosa “*divertente*” è che il dott. C.B., oltre a svolgere le funzioni di Direttore Generale, era anche Dirigente del Servizio analisi organizzative e reportistica, Dirigente del Servizio contribuzioni, Dirigente del Servizio finanza, Dirigente Gabinetto di presidenza, funzioni queste ultime che ha mantenuto.

Per capire la delicatezza dei compiti basterebbe leggere il funzionigramma che è pubblicato.

Che cosa aspetta il Parlamento ad intervenire?

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

16/02/2022

La giungla delle pensioni

L'art. 38 della Costituzione italiana prevede che «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi e istituti predisposti o integrati dallo Stato».

di Paolo Rosa

Su tale previsione costituzionale si fonda il sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie, il cui scopo è quello di predisporre una tutela rivolta sia ai lavoratori subordinati, sia ai produttori di redditi da lavoro autonomo e libero professionale, ovvero ai loro superstiti, nel momento in cui sorge il bisogno di disporre di mezzi adeguati per far fronte a eventi come la vecchiaia, l'invalidità, la malattia, la disoccupazione involontaria e l'infortunio, ovvero la morte.

Nel sistema vigente, la **gestione delle forme di previdenza obbligatoria** (primo pilastro) è affidata, da una parte, a un ente pubblico, l'INPS, che assicura la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e i collaboratori; dall'altra, agli Enti di previdenza dei liberi professionisti (Casse Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del lavoro, Impiegati dell'Agricoltura, FASC, ENASARCO, INPGI e ONAOSI), già enti pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del [d.lgs. n. 509/1994](#), mantenendo tuttavia la finalità pubblica. A tali enti, si sono aggiunti altri enti di previdenza di diritto privato dei liberi professionisti di nuova istituzione, ai sensi del [d. lgs. n. 103/1996](#) (ENPAB, ENPAP, EPPI, EPAP, ENPAPI, Gestione separata ENPAIA e Gestione separata INPGI), anch'essi con finalità pubblica.

A tali forme di previdenza obbligatoria di primo pilastro si affiancano le **forme di previdenza complementare** (c.d. secondo pilastro) **su base volontaria**. La diffusione della previdenza complementare è legata alla previsione che le pensioni di primo pilastro - a causa del progressivo aumento della durata della vita media e delle diverse modalità di calcolo - divengano nel tempo sempre più basse, in rapporto all'ultima retribuzione percepita (c.d. tasso di sostituzione). A tutela dei soggetti che aderiscono con i loro risparmi alle forme di previdenza complementare (fondi

pensione) vigila la COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione) mentre al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sono affidati compiti di alta vigilanza e di indirizzo sulle forme pensionistiche complementari.

Altra forma assicurativa legata al mondo del lavoro è l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL, ente pubblico non economico, che ha il compito di assicurare un sostegno in caso di infortunio capitato ai lavoratori dipendenti che svolgono attività sottoposte a tale rischio, di garantire il reinserimento nella vita lavorativa degli infortunati sul lavoro e di realizzare attività di ricerca e sviluppare metodologie di controllo e di verifica in materia di prevenzione e sicurezza.

In considerazione della "natura pubblica" dell'attività svolta da tutti i suddetti enti (INPS, Enti di previdenza privati e INAIL), la legge affida al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze) un sistema organico di controlli, costituiti dal monitoraggio sull'attività svolta, dal vaglio degli atti più rilevanti e dalla previsione di strumenti di "controllo sostitutivo" (nomina di commissari) nei casi e alle condizioni previste dalla legge stessa (Ministero del Lavoro, Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative).

Alla giungla del lavoro, ormai frammentato e discontinuo, corrisponde la giungla delle pensioni.

L'avvento della robotica non è da sottovalutare anzi da regolamentare, anche ai fini previdenziali.

L'importo della pensione è sempre più in stretta correlazione con la contribuzione versata durante la vita lavorativa.

I contributi da versare non sono uguali per tutti i lavoratori.

Le aliquote complessive dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori sono più elevate di quelle dei lavoratori autonomi.

Il ricorso ai prelievi di solidarietà non è più in grado di armonizzare i trattamenti perché la Corte Costituzionale, con ripetuti arresti, e in particolare con le sentenze n. 173/2016 e n. 234/2020, ha precisato che, in linea di principio, il **contributo di solidarietà** sulle **pensioni** «può ritenersi misura consentita al legislatore ove la stessa non ecceda i limiti entro i quali è necessariamente costretta in forza del combinato operare dei canoni di ragionevolezza, di affidamento e della tutela previdenziale ([artt. 3 e 38 Cost.](#)), il cui rispetto è oggetto di uno scrutinio "stretto" di costituzionalità, che impone un grado di ragionevolezza complessiva ben più elevato di quello che, di norma, è affidato alla mancanza di arbitrarietà».

Ed ha aggiunto che, per superare un tale scrutinio “stretto” di costituzionalità, e configurarsi dunque come misura improntata effettivamente alla solidarietà previdenziale ([artt. 2](#) e [38 Cost.](#)), quel contributo «deve: operare all'interno del complessivo sistema della previdenza; essere imposto dalla crisi contingente e grave del predetto sistema; incidere sulle pensioni più elevate (in rapporto alle pensioni minime); presentarsi come prelievo sostenibile; rispettare il principio di proporzionalità; essere comunque utilizzato come misura *una tantum*», nel senso che «non può essere ripetitivo e tradursi in un meccanismo di alimentazione del sistema previdenziale».

Anche la [CEDU](#) (sentenze 01.09.2015, Da Silva Carvalho, Rico contro Portogallo, 15.04.2014, Stefanetti e altri contro Italia, 08.10.2013, Da Conceição Mateus e Santos contro Portogallo, 31.05.2011, Maggio e altri contro Italia) si è occupata del problema affermando che il contributo di solidarietà potrebbe andare a colpire esclusivamente la maggiorazione, non finanziata da contribuzione, tipica del sistema di calcolo retributivo della pensione con esclusione della parte contributiva.

Per la Casse di previdenza poi la Corte di Cassazione ha escluso che l'imposizione di un contributo di solidarietà rientri nell'alveo dell'autonomia normativa per essere di competenza del legislatore nazionale.

Poiché il lavoro, qualunque esso sia, ha pari dignità costituzionale - artt. 3 («pari dignità sociale»), 36 («esistenza libera e dignitosa») e 41 («dignità umana») - e la previdenza risponde alla stessa esigenza per tutti i lavoratori (mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e di disoccupazione involontaria), credo che sia giunto il momento di riformare l'intero sistema previdenziale nei seguenti termini: il sistema pensionistico italiano ha bisogno di evolversi per affrontare i cambiamenti in atto e farsi carico delle nuove forme di lavoro.

La strada da seguire è quella della solidarietà: un unico ente pensionistico gestito e garantito dallo Stato; la pensione obbligatoria di primo pilastro dovrà essere uguale per tutti i lavoratori; ciascuno paghi in base ai propri mezzi e riceva in base ai bisogni essenziali che sono uguali per tutti.

Poi chi ha le risorse potrà costruirsi una integrazione con la pensione complementare.

Quindi occorre tassare di più le grandi multinazionali, aumentare gli stipendi, prevedere contributi per ogni tipo di remunerazione.

La sollecitazione che oggi va di moda a costruirsi la pensione complementare, a fronte della insufficienza di quella di primo pilastro, si scontra con la mancanza dei

mezzi economici per farvi fronte, inutile girarci attorno. Se non hai risorse economiche, non versi nemmeno la contribuzione minima obbligatoria come, ad esempio, sta avvenendo per almeno centomila avvocati proprio in queste notti, attinti dalla procedura di recupero forzoso posta in essere da Cassa Forense dopo anni di traccheggiamento con declamazione del cd. welfare attivo in una apoteosi di ricchezza insufficiente se parametrata al debito latente!!

La riforma allo studio in CF non affronta la crisi di sistema ma cerca di rattoppare un vestito già logoro nel tentativo di guadagnare solo del tempo.

In autunno si svolgeranno le elezioni del nuovo Comitato dei Delegati e sarà la occasione storica per imprimere una svolta anche nella previdenza forense.

Ricordo che il secondo comma dell'[art. 38 della Costituzione](#) attribuisce valore di principio fondamentale al diritto dei lavoratori a che siano "preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia e di disoccupazione involontaria".

E la Corte Costituzionale con varie decisioni, in cui ha preso in esame tale precetto, lo ha considerato, come dovevasi, immediatamente operante nell'ordinamento giuridico e rilevante, in particolare, ai fini del sindacato di costituzionalità sulle leggi ordinarie.

La giurisprudenza costituzionale in materia previdenziale, con riferimento ai principali profili della materia (natura dei contributi previdenziali, adeguatezza delle prestazioni ai sensi dell'[articolo 38 Cost.](#), limitazione di benefici precedentemente riconosciuti e conseguente discrezionalità del legislatore, tutela dell'affidamento dei singoli e sicurezza giuridica) riflette, sostanzialmente, l'evoluzione della legislazione pensionistica, segnata dall'inversione di tendenza operata a partire dalla seconda metà degli anni '80 a fronte dell'esplosione della spesa e della necessità di garantire la sostenibilità di lungo periodo del sistema.

Negli anni ['60 e '70 la Corte](#) è impegnata soprattutto nel tentativo di dare razionalità a un quadro normativo assai complesso e articolato (ereditato in parte dalla legislazione fascista), che si caratterizza per le numerose sentenze "additive" (le c.d. sentenze che costano) con le quali, assumendo a parametro l'[art. 3 della Costituzione](#) (principio di uguaglianza formale e sostanziale), si procede ad adeguare le normative meno favorevoli a quelle più favorevoli, livellando verso l'alto prestazioni e benefici (tra le tante: sentenze n. 78/1967; n. 124 del 1968; n. 5/1969; n. 144/1971, n. 57/1973 e n.240/1994).

Per quanto concerne, specificamente, la possibilità per il legislatore di modificare in senso peggiorativo i trattamenti pensionistici, la giurisprudenza di questo periodo

(sentenze n. 26/80 e n. 349/85), facendo leva sugli [artt. 36](#) e [38 Cost.](#), porta sostanzialmente a ritenere che il lavoratore abbia diritto a "una particolare protezione, nel senso che il suo trattamento di quiescenza, al pari della retribuzione percepita in costanza del rapporto di lavoro, del quale lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento ai fini previdenziali, deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato e deve, in ogni caso, assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia mezzi adeguati alle esigenze di vita per una esistenza libera e dignitosa". A tale riguardo la Corte precisa, in particolare, che «proporzionalità e adeguatezza alle esigenze di vita non sono solo quelli che soddisfano i bisogni elementari e vitali ma anche quelli che siano idonei a realizzare le esigenze relative al tenore di vita conseguito dallo stesso lavoratore in rapporto al reddito ed alla posizione sociale raggiunta».

A partire dalla seconda metà degli anni '80, la Corte fornisce il proprio contributo per invertire le spinte espansionistiche insite nel sistema, valorizzando il principio del bilanciamento complessivo degli interessi costituzionali nel quadro delle compatibilità economiche e finanziarie. Già nelle sentenze n. 180/1982 e n. 220/1988 la Corte afferma il principio della discrezionalità del legislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni sociali tenendo conto della disponibilità delle risorse finanziarie. Le scelte del legislatore, volte a contenere la spesa (anche con misure peggiorative a carattere retroattivo), vengono tuttavia censurate dalla Corte laddove la normativa si presenti manifestamente irrazionale (sentenze n.73/1992, n. 485/1992 e n. 347/1997).

Quanto alla natura dei contributi previdenziali, la Corte, pur con una giurisprudenza non sempre lineare (frutto del compromesso tra la logica mutualistica e quella solidaristica che, allo stesso tempo, informano il nostro sistema previdenziale), ha affermato che «i contributi non vanno a vantaggio del singolo che li versa, ma di tutti i lavoratori e, peraltro, in proporzione del reddito che si consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi»; allo stesso tempo, però, per quanto i contributi trascendano gli interessi dei singoli che li versano, «essi danno sempre vita al diritto del lavoratore di conseguire corrispondenti prestazioni previdenziali», ciò da cui discende che il legislatore non può prescindere dal principio di proporzionalità tra contributi versati e prestazioni previdenziali (sentenza n. 173/1986; si vedano anche, a tale proposito, le sentenze n. 501/1988 e n. 96/1991).

Per quanto concerne i trattamenti peggiorativi con effetto retroattivo, la Corte ha escluso, in linea di principio, che sia configurabile un diritto costituzionalmente garantito alla cristallizzazione normativa, riconoscendo quindi al legislatore la possibilità di intervenire con scelte discrezionali, purché ciò non avvenga in modo irrazionale e, in particolare, frustrando in modo eccessivo l'affidamento del cittadino

nella sicurezza giuridica con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulla normativa precedente (sentenze n. 349/1985, n. 173/1986, n. 8227/1998, n. 211/1997, n. 416/1999).

La Corte costituzionale è tornata sul tema, inoltre, con [la sentenza n. 116/2013](#), con cui ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 18, comma 22-*bis*, d.l. n. 98/2011, il quale introduceva un contributo di perequazione, a decorrere dal 1° agosto 2011 e fino al 31 dicembre 2014, sui trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, pari al 5% per gli importi da 90.000 a 150.000 euro lordi annui, del 10% per la parte eccedente i 150.000 euro e del 15% per la parte eccedente i 200.000 euro. La Corte, assumendo che il contributo di solidarietà ha natura tributaria e, quindi, deve essere commisurato alla capacità contributiva ai sensi dell'[articolo 53 della Costituzione](#), ha ritenuto che la disposizione violi il principio di uguaglianza e i criteri di progressività, dando vita ad un trattamento discriminatorio. Secondo la Corte, infatti, «[...] trattasi di un intervento impositivo irragionevole e discriminatorio ai danni di una sola categoria di cittadini. L'intervento riguarda, infatti, i soli pensionati, senza garantire il rispetto dei principi fondamentali di uguaglianza a parità di reddito, attraverso una irragionevole limitazione della platea dei soggetti passivi». La Corte nell'evidenziare anche come sia stato adottato un criterio diverso per i pensionati rispetto a quello usato per gli altri contribuenti, penalizzando i primi, osserva che «i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento» e che «a fronte di un analogo fondamento impositivo, dettato dalla necessità di reperire risorse per la stabilizzazione finanziaria, il legislatore ha scelto di trattare diversamente i redditi dei titolari di trattamenti pensionistici», con ciò portando a «un giudizio di irragionevolezza ed arbitrarietà del diverso trattamento riservato alla categoria colpita». La Corte aggiunge, poi, che «nel caso di specie, il giudizio di irragionevolezza dell'intervento settoriale appare ancor più palese, laddove si consideri che la giurisprudenza della Corte ha ritenuto che il trattamento pensionistico ordinario ha natura di retribuzione differita (fra le altre, sentenza n. 30/2004 e ordinanza n. 166/2006); sicché il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta con più evidenza discriminatorio, venendo esso a gravare su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile neppure ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro».

Inoltre, la Corte, con la sentenza n. 173/2016 ha respinto le varie questioni di costituzionalità relative al contributo di solidarietà introdotto dall'art. 1, [comma 486, l. n. 147/2013](#) (legge di stabilità per il 2014), sulle pensioni di importo più elevato, escludendone la natura tributaria e ritenendo che si tratti di un contributo di

solidarietà interno al sistema previdenziale, giustificato in via del tutto eccezionale dalla crisi contingente e grave del sistema stesso. La Corte ha anche ritenuto che tale contributo rispetti il principio di progressività e, pur comportando innegabilmente un sacrificio sui pensionati colpiti, sia comunque sostenibile in quanto applicato solo sulle pensioni più elevate (da 14 a oltre 30 volte superiori alle pensioni minime).

Si ricorda che tale comma ha introdotto un contributo di solidarietà, per il triennio 2014-2016, sui trattamenti pensionistici obbligatori eccedenti determinati limiti (materia peraltro già interessata da precedenti interventi legislativi, secondo le seguenti aliquote:

- 6% per parte eccedente l'importo annuo complessivamente superiore a quattordici volte (ossia 90.168,26 euro annui) il trattamento minimo INPS (attualmente pari ad euro 501,89 lordi mensili per 13 mensilità) fino a all'importo lordo annuo di venti volte il medesimo trattamento minimo;
- 12% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo INPS (e fino all'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo);
- 18% per la parte eccedente l'importo lordo annuo di trenta volte il trattamento minimo INPS.

Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche per concorrere al finanziamento degli interventi a favore dei cd. esodati.

Con la medesima sentenza, la Consulta ha dichiarato la legittimità anche dell'[art. 1, comma 483, della richiamata l. n. 147/2013](#) che disciplina la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici in misura progressivamente decrescente dal 100 al 40%, in corrispondenza all'importo del trattamento pensionistico, rispettivamente, superiore da tre a sei volte il trattamento minimo INPS.

La Corte ha ritenuto che questo non sia configurabile come un «blocco integrale della rivalutazione (come quello dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 70/2015), bensì una misura di rimodulazione della percentuale di perequazione automatica, rispondente a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza (come già riconosciuto nella stessa sentenza n. 70/2015)».

Da ultimo, con la sentenza n. 234/2020 la Consulta ha ritenuto legittimi la limitazione della rivalutazione automatica per il triennio 2019-2021 delle pensioni superiori a determinati importi (di cui all'[art. 1, comma 260, l. n. 145/2018](#)), in quanto ragionevole e proporzionato, e la decurtazione percentuale delle pensioni superiori a 100.000 euro lordi annui (di cui all'[art. 1, comma 261, l. n. 145/2018](#)), ma non per la

durata quinquennale, perché eccessiva rispetto all'orizzonte triennale del bilancio di previsione dello Stato.

Sul punto, la legge di bilancio 2021 (art. 1, comma 372, [l. n. 178/2020](#)) ha autorizzato la spesa necessaria all'attuazione della richiamata sentenza (Camera dei Deputati).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

18/02/2022

Il 9° rapporto di itinerari previdenziali sulle casse “privatizzate” dei liberi professionisti

Lo trovate sul sito istituzionale www.itinerariprevidenziali.it dalla pag. 57 alla pag. 72.

di Paolo Rosa

Diciamo subito che non c'è una parola sul debito latente, semplicemente ignorato, quasi non esistesse.

Il dato interessante lo si trova a pag. 64 nella voce “**rapporto pensione media /contributo medio**”.

Il “*rapporto pensione media/contributo medio*” presenta **valori** che vanno da 1,51 dei veterinari a 4,13 degli avvocati, (in diminuzione dal 4,23 del 2019 e dal 4,38 del 2018); ingegneri/architetti in lieve riduzione dal 2,90 del 2019 e dal 3,04 del 2018 all'attuale 2,76, e i commercialisti in lieve calo dal 2,81 del 2019 al 2,77 del 2020, mentre per INPGI è pari a 2,38 volte il contributo medio del 2020 (in lieve crescita dal 2,23 del 2019).

Le rimanenti Casse mantengono un rapporto più basso con variazioni minime rispetto all'anno precedente sia in aumento che in riduzione.

Cassa Forense, anche se con una lieve diminuzione rispetto al dato del 2019, è sempre la peggiore nel senso che contribuisce per 1 e ottiene una pensione volte 4,13.

Sono poi utili, per la comprensione della sostenibilità di lungo periodo, le seguenti tabelle:

Tabella 3.6 - Altri indicatori degli enti privatizzati ai sensi del Decreto 509/1994
(importi in milioni di euro, incidenza sul valore della produzione in %)


	ENPACL	ENPAV	ENPAF	CF	INARCASSA	CIPAG	CNPR	CNPADC	CNN	INPGI	ENPAM	TOTALE
Contributi prestazioni pensionistiche	181,92	132,13	265,64	1.741,72	1.181,93	553,29	281,29	888,98	267,30	340,61	3.218,87	9.053,68
Contributi prestazioni assistenziali	25,59	2,35	3,31	80,44	10,92	9,62	15,85	8,20	1,48	23,42	16,40	197,59
Rendimenti gestione ed altre entrate	22,21	17,65	54,62	270,64	270,64	79,08	202,63	212,04	65,14	30,47	909,46	2.134,59
Totale ricavi	229,72	152,13	323,57	2.308,87	1.463,49	641,99	499,77	1.109,22	333,92	394,50	4.144,73	11.601,92
Spesa prestazioni pensionistiche	132,22	52,14	154,71	873,48	746,63	510,28	237,03	313,88	215,28	547,10	2.038,25	5.820,98
Spesa prestazioni assistenziali	6,54	6,19	9,62	81,42	33,89	10,87	6,60	30,32	49,45	13,23	31,06	279,18
Spese funzionamento altre uscite	39,26	37,48	37,57	197,48	197,48	85,64	191,20	288,69	30,99	76,34	853,82	2.035,95
Totale Costi	178,02	95,81	201,90	1.308,79	977,99	606,79	434,83	632,89	295,72	636,67	2.923,13	8.292,53
Saldo contabile	51,70	56,33	121,67	1.000,08	485,50	35,20	64,94	476,33	38,21	-242,17	1.221,60	3.309,39
Totale ricavi + prestazioni	368,48	210,45	487,90	3.263,77	2.244,00	1.163,14	743,40	1.453,41	598,65	954,83	6.214,04	17.702,09
Spese di funzionamento	26,55	11,02	12,76	144,69	144,35	35,61	15,85	22,56	8,58	27,62	59,55	509,14
Incidenza sul valore della produzione	7,21%	5,24%	2,62%	4,43%	6,43%	3,06%	2,13%	1,55%	1,43%	2,89%	0,96%	2,88%

Faccio presente che per CF il totale ricavi è pari a 2.092,80 e non già 2.308,87 il che vanifica l'intera tabella.

Tabella 3.10 - Gli investimenti delle Casse privatizzate (importi in milioni di euro)

Cassa	Inv. immobiliari		Inv. monetari		Inv. obbligazionari		Inv. azionari		OICR		Polize assicurative		FIA		ETF		Altre attività		Inv. diretti totali
	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo	%	Importo
CIPAG	189,60	7,5%	110,80	4,4%	0,00	0,0%	76,60	3,0%	654,56	25,9%	0,00	0,0%	348,95	13,8%	0,00	0,0%	1.142,97	45,3%	2.523,48
CNN	170,42	10,4%	177,84	10,9%	67,16	4,1%	0,38	0,0%	721,59	44,1%	14,64	0,9%	406,48	24,9%	27,87	1,7%	49,18	3,0%	1.635,57
CNPADC	334,62	3,5%	2.091,51	21,8%	569,61	5,9%	225,00	2,3%	4.134,25	43,1%	53,46	0,6%	1.014,62	10,6%	404,32	4,2%	772,82	8,1%	9.600,19
CNPR	123,01	7,3%	169,41	10,0%	54,04	3,2%	56,48	3,3%	59,50	3,5%	32,00	1,9%	735,80	43,5%	7,49	0,4%	455,49	26,9%	1.693,23
CF	18,65	0,1%	1.718,05	12,0%	2.088,38	14,6%	1.571,99	11,0%	4.156,86	29,0%	0,00	0,0%	2.295,35	16,0%	495,07	3,5%	1.998,52	13,9%	14.342,88
INARCASSA	17,23	0,1%	720,49	6,2%	1.293,86	11,2%	1.027,11	8,9%	5.752,69	49,8%	0,00	0,0%	1.253,49	10,9%	0,00	0,0%	1.479,28	12,8%	11.544,16
ENPAF	114,81	4,1%	397,85	14,1%	1.069,35	38,0%	119,64	4,3%	739,59	26,3%	0,00	0,0%	243,26	8,6%	31,74	1,1%	98,67	3,5%	2.814,92
ENPAM	4.904,05	51,5%	424,90	4,5%	95,00	1,0%	235,00	2,5%	1.686,09	17,7%	225,64	2,4%	394,41	4,1%	0,00	0,0%	1.566,57	16,4%	9.531,67
ENPACL	32,76	2,3%	39,55	2,8%	61,49	4,3%	108,97	7,7%	543,24	38,4%	0,00	0,0%	340,22	24,0%	0,00	0,0%	289,29	20,4%	1.415,52
ENPAV	104,15	11,4%	98,35	10,8%	97,35	10,7%	13,63	1,5%	251,67	27,6%	4,27	0,5%	175,45	19,2%	49,97	5,5%	118,43	13,0%	913,28
INPGI	5,18	0,4%	29,47	2,3%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	177,56	13,6%	0,00	0,0%	808,73	61,8%	0,00	0,0%	287,20	22,0%	1.308,14
Totale 509	6.014,49	10,5%	5.978,23	10,4%	5.396,24	9,4%	3.434,81	6,0%	18.877,60	32,9%	330,02	0,6%	8.016,76	14,0%	1.016,47	1,8%	8.258,42	14,4%	57.323,03
ENPAPI	25,10	2,2%	40,13	3,5%	5,00	0,4%	24,19	2,1%	287,61	25,0%	30,84	2,7%	447,95	38,9%	0,00	0,0%	290,42	25,2%	1.151,25
ENPAP	13,72	1,2%	72,59	6,4%	123,42	10,9%	0,00	0,0%	771,52	67,9%	2,99	0,3%	62,12	5,5%	10,00	0,9%	79,40	7,0%	1.135,76
EPAP	5,25	0,3%	43,21	2,3%	354,31	18,8%	10,00	0,5%	955,87	50,6%	0,00	0,0%	263,39	14,0%	0,00	0,0%	256,05	13,6%	1.888,08
EPPI	0,00	0,0%	294,04	18,1%	242,79	15,0%	33,48	2,1%	76,69	4,7%	108,51	6,7%	369,03	22,8%	295,18	18,2%	201,79	12,4%	1.621,52
ENPAB	2,77	0,7%	148,15	37,8%	70,58	18,0%	1,00	0,3%	25,59	6,5%	0,00	0,0%	77,47	19,7%	0,00	0,0%	66,83	17,0%	392,40
ENPAIA Periti Agrari	6,58	3,4%	27,37	14,2%	23,83	12,4%	36,22	18,8%	59,85	31,1%	0,00	0,0%	16,29	8,5%	0,00	0,0%	22,23	11,6%	192,37
ENPAIA Agrotecnici	0,00	0,0%	3,77	8,3%	11,41	25,0%	5,41	11,9%	10,80	23,7%	0,00	0,0%	3,91	8,6%	1,87	4,1%	8,43	18,5%	45,60
INPGIS	0,00	0,0%	41,90	5,6%	0,00	0,0%	0,00	0,0%	596,94	79,2%	0,00	0,0%	72,87	9,7%	0,00	0,0%	41,98	5,6%	753,68
Totale 103	53,42	0,7%	671,16	9,3%	831,34	11,6%	110,31	1,5%	2.784,87	38,8%	142,34	2,0%	1.313,04	18,3%	307,06	4,3%	967,13	13,5%	7.180,66
TOTALE CASSE	6.067,91	9,4%	6.649,39	10,3%	6.217,57	9,7%	3.545,12	5,5%	21.662,47	33,6%	472,35	0,1%	9.329,80	14,5%	1.323,53	2,1%	9.235,55	14,3%	64.503,69

CASSA FORENSE



Non credo ci sia bisogno di ulteriori commenti.

Secondo il mainstream usuale il dubbio ha enfatizzato l'aumento degli investimenti di CF in Banca d'Italia.

L'acquisto di quote di Banca d'Italia è, a mio giudizio un esempio classico di spogliazione legale.

Viene offerto un buon rendimento a condizione di rinunciare alla disponibilità del capitale investito e alla valutazione delle quote sul mercato. Valutazione di fatto impossibile, c'è un minimo di secondario, il buon rendimento compensa assenza di diritto di voto su tematiche gestionali.

Un po' come trasformare la proprietà in usufrutto a sicuro vantaggio del sistema bancario che ringrazia per la generosità.

Contenti gli iscritti...tutti contenti.

Basterebbe leggere le linee guida per capirlo, ma si sa, costa fatica ed è più facile applaudire per il rendimento e poi arrabbiarsi per le notifiche del recupero crediti massivo, che era annunciato in bilancio, che nessuno legge.

E che potrebbe fare CF se non provare a recuperare la massa di crediti verso gli iscritti?

Condoni, riduzioni, niente sanzioni?

E cosa direbbero gli iscritti che, sia pure con fatica, hanno versato il dovuto?

Che era meglio non versare e aspettare il condono!

Come ho già cercato di raccontare, alla luce dei dati di cui sopra, che non ho fatto io ma un terzo, sia pure cofinanziato da CF, ogni riforma sarebbe solo un rattoppo, una sorta di accanimento terapeutico che guarda al presente ma non al futuro.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

23/02/2022

Io vigilo, tu vigili, noi vigiliamo...e io faccio quello che voglio

Le Casse di previdenza, enti pubblici, sono state trasformate, a decorrere dal 01.01.1995, in associazioni o in fondazioni assumendo la personalità giuridica di diritto privato.

di Paolo Rosa

La **vigilanza** sulle **Casse di previdenza** dei professionisti è esercitata dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dal Ministero del Tesoro nonché dagli altri Ministeri rispettivamente competenti ad esercitare la vigilanza.

Nei collegi dei sindaci deve essere assicurata la presenza di rappresentanti delle predette amministrazioni.

Nell'esercizio della vigilanza, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con i Ministeri di cui si è detto sopra, approva i seguenti atti:

1. lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;
2. le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti.
3. ricadono nell'attività di vigilanza anche le procedure di nomina degli organi degli enti vigilati, l'esame delle relazioni sulle verifiche amministrativo-contabili poste in essere dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ispettorato Generale Finanza) presso le varie sedi degli Istituti vigilati e l'adozione dei relativi provvedimenti correttivi, la vigilanza sull'esecuzione di eventuali sentenze pronunciate dalla Corte dei Conti nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di amministratori e dipendenti dell'ente, l'esame dei verbali dei collegi sindacali.

La Corte dei Conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità ed efficacia e riferisce annualmente al Parlamento.

Con [decreto-legge 06.07.2011, n. 98](#), alla **COVIP** è stato attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti.

Le **Casse di previdenza** dei professionisti sono poi **soggette** al **controllo** della Commissione parlamentare di controllo sull'**attività** degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, istituita con l'[art. 56, comma 1, della legge n. 88 del 09.03.1989](#).

In particolare, la Commissione bicamerale vigila:

- sull'efficienza del servizio in relazione alle esigenze degli utenti, sull'equilibrio delle gestioni e sull'utilizzo dei fondi disponibili, anche con finalità di finanziamento e sostegno del settore pubblico e con riferimento all'intero settore previdenziale e assistenziale;
- sulla programmazione dell'attività degli enti e sui risultati di gestione in relazione alle esigenze dell'utenza;
- sull'operatività delle leggi in materia previdenziale e sulla coerenza del sistema previdenziale allargato con le linee di sviluppo dell'economia nazionale.

Le Casse di previdenza si lamentano che i controlli sono troppi e che andrebbero unificati in un'unica autorità.

La realtà ha dimostrato però che nonostante questa molteplicità di controlli, le Casse hanno potuto fare ciò che hanno voluto, a volte anche in termini non proprio lusinghieri per usare un eufemismo!

Si apre, a questo punto, il tema della **responsabilità** dei **vigilanti** sotto il profilo della "**culpa in vigilando**".

Ho già trattato il tema nel mio approfondimento *La culpa in vigilando dei ministeri vigilanti* del 01.03.2019 e *La responsabilità dei Ministeri vigilanti per il mancato invio del regolamento investimenti in Gazzetta Ufficiale* del 28.06.2019 ai quali non posso che rinviare aprendo il sito di *Diritto e Giustizia*.

La COVIP, ogni anno, richiede alle Casse una montagna di dati e poi fa, Cassa per Cassa, una relazione che non viene pubblicata (solo la relazione generale) ma semplicemente inviata al Parlamento ove giace, presumibilmente nemmeno letta.

Nella relazione annuale per l'anno 2020, la COVIP ha evidenziato la necessità di riformare il sistema delle casse di previdenza dei liberi professionisti che risente, in particolare, della pressione derivante dall'accentuato processo di invecchiamento della popolazione.

Si è poi in attesa dell'emanazione del regolamento interministeriale in materia di investimento delle risorse finanziarie e sui conflitti di interessi, in parallelo a quanto già avviene per i fondi pensione.

È stato, invece, messo a punto un nuovo **manuale** delle **segnalazioni statistiche e di vigilanza** delle Casse di previdenza alla COVIP, operativo a partire dal 1° gennaio 2022.

Anche la Corte dei Conti fa le sue relazioni, Cassa per Cassa, che pubblica e che invia al Parlamento ma può solo invitare e suggerire non avendo poteri coercitivi, così come del resto non li ha la COVIP.

La vigilanza dei Ministeri Vigilanti che, come abbiamo visto più sopra, hanno un loro rappresentante nei Collegi sindacali di ogni singola Cassa, costituisce un *unicum* nel quale è difficile districarsi proprio per la presenza di propri rappresentanti nei collegi sindacali quasi che il controllore possa, seriamente, controllare sé stesso!

Ci dovrebbe essere una netta separazione tra controllato e controllore e questo lo intuisce anche un bambino se mette il dito nella marmellata affidatagli dalla madre!

Faccio un esempio concreto: se oggi sappiamo che nel 2050, per molte Casse, il rapporto tra attivi e pensionati sarà di 1: 1, imperando il sistema di finanziamento a ripartizione, già sappiamo che le entrate contributive non saranno in grado di coprire le uscite per prestazioni pensionistiche.

Ma nessuno interviene perché tutti confidano sul rendimento dei patrimoni intanto accumulati e, quindi, sull'aiuto dei mercati finanziari sospinti e incentivati dalla industria finanziaria che ha tutto l'interesse a che il sistema sia continuamente rinvigorito e così tutto il mondo collaterale che ci gira intorno!

Gli interessi economici sono giganteschi.

Ma io ricordo sempre che versiamo nell'ambito della previdenza obbligatoria di primo pilastro dove, per esempio, la social security americana investe tutta la provvista sui titoli di Stato, noi invece siamo costretti a rischiare sempre di più la provvista, costituita da contributo obbligatori, sui mercati finanziari al fine di sperare di conseguire quel rendimento che consenta il pagamento delle prestazioni in essere.

Con una felice sintesi qualcuno disse proprio in bicamerale di controllo che il futuro delle Casse dipende dallo andamento dello spread e dai mercati finanziari!

Poiché la **previdenza** è un lungo treno sempre in movimento e viaggia su un binario unico, sarebbe opportuno interrogarsi sul futuro della previdenza e assistenza dei professionisti che è a rischio.

Altro caso emblematico: la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento investimenti per le Casse di previdenza dei professionisti, previsto da una legge del 2011, e oggi siamo nel 2022 e si continua a dire, e a scrivere, che le Casse di

previdenza, a differenza dei fondi pensione, sono prive di una regolamentazione cogente. Eppure, nessuno fa niente perché a tutti, ovviamente esclusi gli iscritti, conviene mantenere in vita questo sistema che drena risorse.

Questo significa che l'intenzione del legislatore del 1994 di privatizzare la previdenza obbligatoria dei professionisti italiani per dare loro un rilancio, si è vanificata proprio perché è venuta meno quella funzione di vigilanza che, nella visione del legislatore del 1994, doveva essere il contraltare della privatizzazione trattandosi pur sempre dell'esercizio di una funzione pubblica quale è quella previdenziale e assistenziale.

Altro esempio emblematico: sui limiti della potestà regolamentare in tema di delegificazione la [Cassazione, con sentenza n. 17702/2020](#), ha circoscritto la portata affermando che: «rilevante, piuttosto, è l'individuazione della latitudine della potestà attribuita agli enti privatizzati da parte del [d.l. n. 79/1997](#), art. 4, comma 6-*bis*, dianzi cit.: reputa infatti il Collegio che, essendo stato il potere di adottare deliberazioni in materia di regime sanzionatorio» attribuito «nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dal [d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509](#)», art. 2, comma 2, ossia allo scopo di «assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale», la potestà in esame debba necessariamente circoscriversi alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea, per ciò che qui rileva, la possibilità di derogare alle disposizioni imperative del procedimento individuato al Capo I, sez. II, della [l. n. 689/1981](#). Nell'individuare, sulla scorta della giurisprudenza costituzionale, il perimetro di legittimità dell'esercizio dei poteri sanzionatori attribuiti alla pubblica amministrazione e ai soggetti che ad essa, a tal fine, debbono ritenersi equiparati, questa Corte di legittimità ha avuto infatti modo di precisare che, essendo la materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all'[art. 23 Cost.](#) (così già [Cass. nn. 4364 del 1992](#), [7570 del 1993](#), [1113 del 1995](#)), è bensì possibile che i precetti individuati dalla legge siano eterointegrati da disposizioni di rango secondario, in virtù delle particolari technicalità della dimensione in cui esse sono destinate ad operare ([Cass. n. 17602/2003](#)), ma non è in alcun modo possibile né che, in assenza di una legge che deroghi alla [l. n. 689/1981, art. 1](#), si introducano sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (così [Cass. n. 12367/1999](#)), né che la normazione secondaria non preveda garanzie in grado di escludere che la discrezionalità attribuita alla pubblica amministrazione e agli enti ad essa equiparati si trasformi in arbitrio (v. in tal senso Cass. nn. 16498 e 17602 del 2003, nonché [Cass. S.U. n. 18262/2004](#)).

Pur tuttavia i Ministeri vigilanti hanno assentito all'art. 65 del Regolamento unico di CF che così recita:

Art. 65 Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni sono dovute per ogni inadempimento in modo autonomo e, pertanto, non sono né aumentate né ridotte in conseguenza della loro eventuale reiterazione.

2. Alle sanzioni disciplinate da questo Regolamento non si applicano le disposizioni della [l. n.689/1981](#).

Oggi, se le cose vanno male, lo Stato ha un'unica strada da percorrere che è quella di riportare in INPS la Cassa in difficoltà.

E l'esempio di INPGI1 ne è la riprova, con garanzia dei privilegi acquisiti nel tempo, scaricando gli oneri sull'incolpevole Pantalone al quale certamente non potrà essere addebitata la responsabilità per colpa in vigilando.

Pantalone non può fare nulla se non denunciare questa insopportabile situazione!

A questo punto mi pare conclusivo seguire il ragionamento recentemente fatto dalla [Suprema Corte di Cassazione civile, sez. II, 19/02/2021, n. 4525](#): «la esistenza, all'interno del consiglio di amministrazione di una società, di membri dotati di deleghe e titolari di funzioni attive, non autorizza gli altri membri, non aventi funzione esecutiva a rimanere inerti di fronte a evidenti illeciti, dovendosi tutti i membri del consiglio ritenere onerati di un dovere di diligente attivazione per porre rimedio alle illegittimità rilevate».

Dovrebbe altresì essere noto che nel pubblico l'attribuzione all'area dirigenziale del ruolo e dei poteri del datore di lavoro, impone una continua ed attenta disamina in merito alla condotta mantenuta dal personale assegnato alle varie strutture, sia sotto il profilo dell'esatto adempimento delle prescrizioni contrattuali che della conformità alle regole deontologiche previste per i dipendenti pubblici. Le prestazioni lavorative di tutti coloro che agiscono all'interno degli apparati pubblici devono garantire non il semplice ossequio alle prescrizioni contrattuali, ma una completa adesione ai valori che sormontano l'azione delle pubbliche amministrazioni.

Le amministrazioni devono infatti perseguire l'interesse pubblico, garantendo ai cittadini, nel contempo, modalità di comunicazioni che assicurino la comprensibilità e l'affidabilità degli atteggiamenti e dichiarazioni di ogni addetto.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

25/02/2022

Per cercare la sostenibilità attuariale CIPAG ha abolito la pensione di anzianità

E Cassa Forense studia di limitare la integrazione al trattamento minimo della pensione?

Lo stesso che dire: per garantire la sostenibilità di lungo periodo si abolisce qualche prestazione e cioè si torna alle origini quando O.V.B. introdusse la pensione per i 70enni di età quando l'età media di sopravvivenza non superava i 50 anni.

di Paolo Rosa

Per CF si torna alla riforma Dini (La [Legge 8 agosto 1995, n. 335](#) di "riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare", c.d. riforma Dini) introduce il sistema di calcolo contributivo, disponendone la totale applicazione nei confronti di tutti gli assicurati a decorrere dal 1° gennaio 1996.

Il **sistema contributivo** rappresenta una forma più equa di determinazione della prestazione pensionistica, in quanto pone in diretta correlazione quanto versato con quanto il soggetto verrà a percepire; i contributi accantonati (c.d. montante) vengono, infatti, convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. La transizione al modello contributivo è stata completata con l'entrata in vigore del [Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201](#) convertito con modificazioni dalla [Legge 22 dicembre 2011, n. 214](#) (c.d. riforma Fornero). Il sistema contributivo è stato esteso infatti a tutte le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, con applicazione del calcolo "pro rata").

La **CIPAG**, con decorrere 1° gennaio 2022, ha abolito l'istituto della pensione di anzianità di cui all'art. 3 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e dei loro familiari e la contestuale introduzione, all'art. 34, commi 6-*bis* e 6-*ter* del citato Regolamento, della facoltà di anticipare la fruizione della pensione di vecchiaia con calcolo misto di cui all'art. 34, comma 6, rispetto al requisito anagrafico di 67 anni. Coloro i quali abbiano maturato 60 anni di età anagrafica e 40 anni di effettiva contribuzione potranno fruire infatti di un trattamento pensionistico anticipato con una riduzione della sola quota di prestazione calcolata con il sistema reddituale, in misura pari all'1% per ogni mese di

anticipo rispetto al requisito anagrafico di 67 anni di età con una riduzione minima del 12%.

Cassa Forense, invece, ha iniziato la discussione generale sulla bozza di riforma che non è stata resa nota, salvo qualche anticipazione qua e là, spesso contraddittoria.

Il regolatore previdenziale ha due leve sulle quali poter intervenire: la leva delle entrate (**contributi**) e la leva delle uscite (**pensioni**).

Aumentare la contribuzione oggi mi sembra molto difficile stante la contrazione dei redditi dell'avvocatura italiana già in difficoltà, per circa 100 mila avvocati, a versare anche la sola contribuzione minima.

La riprova sta nell'aumento progressivo del volume di crediti di Cassa Forense verso gli iscritti e nelle procedure di recupero massivo che tante lamentele stanno cagionando.

È di questi giorni, infatti, la notizia che il COA di Napoli ha chiesto a CF:

- di prevedere la sanatoria o condono delle sanzioni, concedendo la possibilità di pagare i contributi dovuti maggiorati dei soli interessi;
- prevedere che il termine sino al 31.07.2022, concesso con le missive di sollecito, sia allungato quantomeno sino al 31.12.2022 con la possibilità straordinaria di accedere ad una rateazione fino a 10 anni, ovvero pari alla rateazione concessa al contribuente da parte di Agenzia Entrate Riscossione;
- prevedere che alle fattispecie che hanno formato oggetto della campagna di recupero e delle lettere di sollecito sia, in via eccezionale, estesa la disciplina della “regolarizzazione spontanea”, dando così la possibilità all'iscritto – anche se ha in corso altra procedura di rateazione – di avvalersi di un istituto che consente di ripristinare con sufficiente serenità la regolarità amministrativa della propria posizione previdenziale.

Ho già espresso il mio pensiero, negativo,

Si può comunque intervenire modificando il sistema vigente delle aliquote contributive.

Oggi l'**aliquota è regressiva** perché diminuisce all'aumentare della base imponibile. Infatti, l'aliquota del contributo minimo è molto alta per poi discendere e restare costante sino al tetto pensionabile una volta che si esce dalla soglia della contribuzione minima.

Oggi l'aliquota è proporzionale perché è costante indipendentemente dal valore assunto dalla base imponibile.

Si può quindi cambiare sistema per transitare ad un'aliquota progressiva che è tale quando cresce all'aumentare della base imponibile.

La nostra Costituzione prevede che il sistema tributario italiano sia informato al criterio della progressività.

Ma è noto a tutti, dopo gli interventi giurisprudenziali, che il **contributo previdenziale** non è un'imposta ma una prestazione patrimoniale destinata al finanziamento della previdenza.

Se però l'**obiettivo** è quello di una **redistribuzione diretta** a garantire l'equità intergenerazionale si può transitare ad una contribuzione progressiva per scaglioni di reddito con abolizione dei minimi.

Si tratta di fare bene i conteggi anche alla luce delle proiezioni attuariali.

Non ho sentito rumors in tal senso e quindi direi che è da escludere.

Mi è stato invece riferito che Cassa Forense eserciterà l'opzione al sistema di calcolo contributivo.

Tale opzione, che a mio giudizio è tardiva per l'accumularsi di 30mila pensionati, comporta due **problemi** di non facile soluzione: il **primo**: come si finanziano le pensioni in pagamento; il **secondo**: che strada prenderà il contributo integrativo che è pur sempre un contributo previdenziale versato dal professionista ancorché con possibilità di ripeterlo dal cliente.

Ho l'impressione che CF nella sostanza voglia introdurre la gabbia previdenziale su base reddituale non sostituendo la pensione retributiva con quella contributiva a far data da una certa decorrenza ma affiancando alla pensione retributiva quella contributiva che, da residuale com'era sino ad oggi per chi non traguardava i requisiti pensionistici al fine di non lasciare silenti i contributi versati, diventa un'opzione esercitabile dall'iscritto.

È evidente che l'opzione al contributivo sarà esercitata dai titolari di redditi bassi perché avrà una contribuzione inferiore ma bisogna sapere che porterà ad una pensione mediamente pari al 50% di quella retributiva.

Con l'**estensione** del **calcolo contributivo** della **pensione** alle fasce a minor reddito, Cassa Forense limita l'operatività dell'integrazione al trattamento minimo della pensione, che con il contributivo è vietata per [legge \(n. 335/1995\)](#).

Di qui il grande risparmio da calcolare ai fini attuariali della sostenibilità.

È comunque in discussione l'**abbassamento** nel **quantum** della **pensione minima** così da risparmiare ulteriormente sull'integrazione al trattamento minimo per gli aventi diritto alla pensione retributiva che sarà ridotta agendo sul coefficiente di calcolo.

La gabbia previdenziale a me pare *contra legem* perché attua una differenziazione del trattamento pensionistico esclusivamente su base reddituale il che è vietato dalla [legge n. 247/2012](#).

Mi pare difficile pensare che una gabbia previdenziale di tal genere, all'interno di una stessa categoria, possa essere assentita dai Ministeri vigilanti.

In ogni caso prevedo un ricorso massiccio all'Autorità giudiziaria anche perché sul montante contributivo della pensione contributiva non sarà calcolato per tutti il contributo integrativo il che confligge con gli stessi criteri che regolano la pensione contributiva e quindi la formazione del montante contributivo.

Il **montante contributivo** è l'importo complessivo dei contributi versati durante la propria carriera lavorativa, rivalutati sino al momento della liquidazione della pensione. Si tratta di un parametro di fondamentale importanza nel calcolo delle pensioni che rientrano nel **sistema contributivo**, poiché il montante individuale rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni di lavoro ai fini pensionistici.

Ho letto che l'obbligazione contributiva dell'assicurato iscritto alla Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previdenziale del lavoro e si giustifica in quanto è diretta a realizzare tale finalità.

L'**obbligazione tributaria**, invece, si fonda sulla capacità contributiva e non ha necessariamente una desti-nazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di concorrere alle spese pubbliche e può anche rispondere a finalità di perequazione reddituale nella misura in cui opera il canone di progressività del sistema tributario.

Stante questa differenziazione, la contribuzione dovuta alla Cassa, fin quando assicura l'adeguatezza dei trattamenti pensionistici alle esigenze di vita, anche con un indiretto effetto di perequazione, non eccede la solidarietà categoriale di natura previdenziale, né trasmoda in una obbligazione ascrivibile invece alla fiscalità generale e quindi di natura tributaria.

Né, con specifico riferimento al contributo integrativo, la natura giuridica è diversa per il fatto che lo stesso viene traslato su un terzo, in quanto il soggetto passivo

rimane sempre il professionista e lo stesso è tenuto al versamento alla cassa di previdenza.

La **natura giuridica** del **contributo soggettivo** (ed **integrativo**) è desumibile, peraltro, anche dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, in cui viene chiarito, proprio con riferimento alla previdenza dei liberi professionisti, come non è ipotizzabile una violazione del principio della capacità contributiva ([art. 53 Cost.](#)) non avendo le contribuzioni natura tributaria.

Pertanto, poiché i contributi, soggettivo ed integrativo, costituiscono il “mezzo” necessario al raggiungimento dei fini istituzionali della Cassa Forense, in quanto l'erogazione delle prestazioni pensionistiche a favore dei professionisti avviene grazie alle entrate contributive (che costituiscono la voce più rilevante in bilancio), atteso il collegamento (e non la corrispettività) tra le prestazioni pensionistiche e i contributi, si può concludere che i contributi, soggettivo ed integrativo, adempiono alla funzione di preconstituire i mezzi finanziari necessari al raggiungimento dei fini istituzionali di un ente privato esercente funzione pubblica (D.C., *Natura giuridica dei contributi soggettivo e integrativo*, Prev. Forense 1/2020).

Ma se viene meno la solidarietà che si fa con l'integrazione al trattamento minimo soprattutto, perché non implementare il montante con il contributo integrativo?

A ulteriore riprova ricordo che ove sia adottato il metodo di calcolo contributivo, vi è già la norma ad hoc per consentire di destinare una parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali.

La legge “Lo Presti”, consente alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, di cui al decreto n. 103/1996 e 509/1994 che adottano il sistema di calcolo contributivo, di deliberare l'aumento del **contributo integrativo**, a partire dal 24 agosto 2011, fino a un limite massimo del 5%.

Mi riferisco alla [legge n. 133/2011](#) (la stessa norma che ha limitato anche l'autonomia normativa delle Casse con la introduzione del tetto, per la contribuzione integrativa, del 5% sul fatturato lordo del professionista iscritto), che ha modificato il comma 3 dell'[art. 8 del d.lgs. n. 103/1996](#). Tale norma, all'espresso fine di migliorare i trattamenti pensionistici degli iscritti alle sole casse privatizzate (ex decreti n. 103/1996 e n. 509/1994) che adottano il sistema di calcolo contributivo, ha riconosciuto agli enti la facoltà di destinare “parte del contributo integrativo all'incremento dei montanti individuali” con delibere la cui approvazione dovrà essere valutata dai Ministeri vigilanti verificando “la sostenibilità della gestione complessiva e le implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”.

Non ci resta che attendere la pubblicazione del testo riformatore per altre compiute analisi, oggi non possibili, proprio perché il testo della riforma non è stato diffuso e si ragiona sulle voci probabilmente lanciate ad arte per vedere le reazioni che provocano.

Traducendo le tante voci che si susseguono, così riassumo lo stato dell'arte:

passaggio al contributivo per anzianità.

Si creeranno tre classi di iscritti:

A) chi rimane nel retributivo;

B) misto;

C) contributivi puri.

Riduzione dei minimi soggettivi e conseguente riduzione delle prestazioni minime.

Reintroduzione del minimo integrativo assai ridotto.

Esenzione dai minimi solo soggettivo per i primi 4 anni e riconoscimento dell'anzianità in base al versato, dimezzamento per gli ulteriori 4 con riconoscimento di sei mesi (su base volontaria possibilità di integrare fino ai minimi i primi otto anni).

Modulare fino al 15%.

Riduzione del coefficiente per chi rimane nel retributivo.

Retrocessione di parte dell'integrativo sul montante per misti e contributivi puri (con aliquote diverse tra le due coorti).

E tanto altro di dettaglio.

Ma lo schema dovrebbe essere questo con altri particolari alla attenzione del CDD.

Poiché, come detto più sopra, l'opzione avverrà esclusivamente sulla base del dato reddituale, con scelta quindi coatta, a mio giudizio, la riforma nasce *contra legem*.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

02/03/2022

Populismo e Casse di previdenza

Ieri ho partecipato, all'Università di Giurisprudenza a Trento, ad una relazione sul populismo tenuta dalla Prof. Nadia Urbinati, politologa della Columbia University. Il tema, assai avvincente, cercava di rispondere alla domanda: che tipo di democrazia è la democrazia populista.

di Paolo Rosa

Non va confusa con i regimi dittatoriali e autoritari perché, nella prospettiva della relatrice, è soltanto una variante del governo rappresentativo, basata però sul rapporto diretto tra un leader e il suo popolo, rivendicato come vero contro l'establishment.

Il rischio democratico non risiede allora nella domanda di espansione della democrazia o nell'enfasi posta sul richiamo al popolo, ma nella selettività con cui il leader individua il suo popolo, facendone un'arma di parte da brandire contro l'altro.

Il popolo dei populistici di fatto rifugge dalla inclusività e dalla generalità del popolo sovrano.

La prof. Nadia Urbinati, per descrivere il **populismo**, uso l'analogia del parassita perché il parassita ha bisogno del nemico che attacca, della perenne tensione nemici – amici con l'opposizione.

La relatrice vede nel populismo una **trasformazione** interna delle **democrazie elettorali** e delle democrazie **rappresentative**.

Se pensiamo ad una democrazia come un elastico, il populismo è una forma estrema, oltre la quale potrebbe spezzarsi.

La **differenza** tra la democrazia rappresentativa e la democrazia populista sta nella distanza fra elettore ed eletto.

Il populismo nasce dalla trasformazione della democrazia rappresentativa, dove la rappresentanza non è più gestita dai partiti, ma direttamente dai leader.

Mentre nella democrazia rappresentativa l'elettore mantiene il controllo su ciò che fa l'eletto, non così nel populismo dove c'è una coincidenza tra elettore ed eletto e quindi non c'è possibilità di alcun controllo su ciò che fa il leader perché il leader è il popolo.

C'è più di qualche aspetto che porta alle Casse di previdenza perché rappresentano un'élite ristretta al potere (si pensi che al voto non va più del 25% degli aventi diritto), agisce per tutti gli iscritti e non vi è alcun controllo da parte di questi ultimi.

L'esempio più classico è dato dal fatto che qualcuno è andato nella Commissione bicamerale di controllo a sostenere che il **futuro** della **previdenza** dei **professionisti** dipende dallo spread e dall'andamento dei mercati finanziari, mentre la pandemia e oggi anche la guerra Russia – Ucraina sta sconvolgendo l'economia mondiale e i mercati finanziari ma pochissimi si pongono il problema della sostenibilità di lungo periodo delle Casse di previdenza, il futuro delle quali non **dipende** solo dalla contribuzione ma sempre più dal **rendimento** del **patrimonio accumulato**.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

04/03/2022

Il sistema di calcolo contributivo in INARCASSA

La Cassa di previdenza che ha il regolamento più simile a quello di Cassa Forense è INARCASSA la quale sin dal 2012, e quindi 10 anni fa, ha esercitato l'opzione al sistema di calcolo contributivo.

di Paolo Rosa

Cassa Forense con enorme ritardo, come ho già scritto nel mio *Per cercare la sostenibilità attuariale CIPAG ha abolito la pensione di anzianità* del 25.02.2022, intende esercitare l'opzione al sistema di calcolo contributivo.

Forse varrebbe la pena studiare il sistema introdotto da INARCASSA e che qui ripropongo.

(Art. 26 | Regolamento Generale Previdenza)

Il meccanismo di calcolo. Il metodo di calcolo della **pensione di vecchiaia unificata** è il **contributivo pro rata**.

Tale metodo di calcolo si applica anche agli altri trattamenti pensionistici, se non diversamente stabilito.

La pensione di vecchiaia unificata è costituita da **due quote**:

- una relativa ai periodi maturati **fino al 31 dicembre 2012**, calcolata con il metodo pro-rata retributivo (gli anni dal 2009 al 2012 possono essere oggetto di calcolo contributivo se il reddito e il volume di affari sono inferiori ad una soglia di riferimento). Per gli iscritti che presentano **una media reddituale pensionabile inferiore al valore della pensione minima** (nel 2022 pari a euro 11.206,00) è prevista l'applicazione del metodo di calcolo contributivo se più favorevole;
- una **contributiva**, per le anzianità maturate a partire **dal 1° gennaio 2013**.

1. Quota relativa ai periodi maturati fino al 2012, così composta:

a) **Quota retributiva**, calcolata con le regole in vigore prima della riforma 2012, con le seguenti precisazioni:

- **la media reddituale pensionabile** è basata sui migliori 22 redditi degli ultimi 27 dichiarati rivalutati (il reddito relativo all'anno fiscale 2012 è l'ultimo reddito utile per il calcolo della quota retributiva di pensione). Se il numero dei redditi è

inferiore, la media reddituale è computata escludendo un reddito ogni cinque anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quattro;

- **riduzione della quota retributiva** in caso di pensionamento anticipato (art. 20.3), determinata in modo da rendere equivalente, in termini attuariali, l'anticipo del pensionamento rispetto all'età ordinaria.

b) **Quota contributiva**, calcolata con le regole in vigore prima della Riforma del 2012, per coloro che non hanno accesso ai requisiti necessari al trattamento retributivo.

La **quota retributiva** di pensione si ottiene moltiplicando l'anzianità contributiva per la media reddituale e per i coefficienti di rendimento, decrescenti per scaglioni di reddito (Tabella G del Regolamento Generale Previdenza). Ai fini del calcolo della suddetta quota, per ciascuna annualità i redditi vengono presi in considerazione nella misura massima del **tetto pensionabile** riportato nella **tabella corrispondente e rivalutati in base agli indici ISTAT**.

2. Quota contributiva per le anzianità maturate a partire dal 1/1/2013

La quota contributiva di pensione tiene conto dell'ammontare dei **contributi accreditati sulla posizione assicurativa individuale** fino al momento del pensionamento.

Nel calcolo entrano in gioco i seguenti due elementi:

- **il montante dei contributi soggettivi versati**, entro il tetto pensionabile;
- **il coefficiente di trasformazione** legato alla età alla data di maturazione del diritto a pensione.

Il montante individuale è formato da:

- contributo **soggettivo**;
- contributo **facoltativo**;
- parte del **contributo integrativo**, retrocesso in funzione dell'anzianità retributiva maturata fino al 31/12/2012
- contributi **figurativi** riconosciuti per le agevolazioni contributive;
- il montante contributivo derivante da **procedimenti di ricongiunzione** da altro Ente;
- la contribuzione versata a titolo di onere di **riscatto contributivo**.

Il montante contributivo è **rivalutato** al 31 dicembre di ogni anno **ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del Monte Redditi degli iscritti alla Cassa**, con un valore minimo dell'1,5%.

Ai fini del calcolo della quota, al montante contributivo individuale, viene applicato il coefficiente di trasformazione, determinato in base all'età e all'anno di nascita, di cui

alle Tabelle H e F. Per coloro che maturino i requisiti nell'anno 2022 vengono applicati i **coefficienti di trasformazione** di cui alla **tabella corrispondente H 56** (per i montanti contributivi corrispondenti ad anzianità di iscrizione e riscatto contributivo) e F 56 (per i montanti contributivi corrispondenti ad anzianità di ricongiunzione contributiva).

Nota bene. Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativo è riconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità retributiva maturata al 31/12/2012:

- il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
- 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
- 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- 25% oltre 30 anni di anzianità in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

FORMULA DI CALCOLO DELL'IMPORTO DI PENSIONE

La pensione annua lorda (P) è la seguente:

$P = Q1a + Q1b + Q2 + Q2R$	dove	Q1a = quota di pensione retributiva ante 2013 Q1b = quota di pensione contributiva ante 2013 Q2 = quota di pensione contributiva post 2012 Q2R = quota di ricongiunzione contributiva
$Q1a = Ar * Mr * Cr$	dove	Ar = anzianità contributiva degli anni in quota retributiva (espressa in anni e giorni) Mr = media dei redditi scelti rivalutati Cr = Coefficienti di rendimento corrispondenti agli scaglioni di reddito
$Q1b = M * Ct$	dove	M = montante dei contributi soggettivi versati entro il tetto pensionabile per gli anni in quota contributiva Ct = Coefficienti di trasformazione in base all'anno di nascita e all'età di pensionamento
$Q2 = M * Ct$	dove	M = montante dei contributi accreditati post 2012 Ct = Coefficienti di trasformazione in base all'anno di nascita e all'età di pensionamento Tabella H
$Q2R' = M * Ctr$	dove	M = montante dei contributi acquisiti tramite ricongiunzione contributiva Ctr = Coefficienti di trasformazione in base all'anno di nascita e all'età di pensionamento Tabella F

1) Solo in presenza di una ricongiunzione contributiva la Quota 2 contributiva sarà formata anche dalla quota 2R

L'importo della pensione è soggetto a **rivalutazione annuale secondo la variazione dell'indice ISTAT** a partire dal 1° gennaio di ogni anno successivo a quello di decorrenza della pensione.

Nota bene. Ai fini del calcolo della pensione, le anzianità da riscatto e ricongiunzione confluiscono nella Quota retributiva se riferite a periodi ante 2013 o nella Quota contributiva se riferite a periodi post 2012. Per periodi a cavallo tra le due normative gli effetti sul calcolo della pensione sono distintamente ripartiti.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

09/03/2022

La previdenza forense in tempo di guerra

Alla pag. 3 del Bilancio preventivo 2022 di Cassa Forense si legge: «la crisi conseguente all'emergenza epidemiologica, insomma, potrebbe determinare, dopo il primo periodo, di grande difficoltà, una ripresa di spazi professionali che dovrà essere accompagnata da una riqualificazione dell'Avvocatura verso le materie maggiormente richieste dal mercato, con riflessi positivi sulla ripresa dei redditi e, di conseguenza, al leggero aumento del gettito contributivo nel 2022».

di Paolo Rosa

«A questo, deve aggiungersi una profonda modifica nella composizione demografica della categoria, che potrà essere verificata compiutamente solo tra qualche mese, con una presumibile riduzione della platea, per il maggior numero di cancellazioni dagli Albi conseguenti anche alla migrazione di molti professionisti negli impieghi pubblici messi a disposizione a seguito dei numerosi concorsi banditi dallo Stato e dai principali Enti Pubblici. Sarà compito degli attuari, nei prossimi mesi, disegnare i nuovi scenari della professione e le nuove linee reddituali e di speranza di vita, con riferimento allo scenario post COVID che, ovviamente, non potrà essere identico a quello analizzato nel periodo precedente. Il mutamento degli scenari demografici e reddituali della categoria, hanno indotto la governance di Cassa Forense ad istituire, fin dall'aprile 2020, una specifica Commissione che possa, in tempi relativamente brevi, proporre una riforma strutturale del sistema previdenziale Forense, affrontando alcune criticità esistenti che potrebbero mettere a repentaglio, nel lungo periodo, sia la sua sostenibilità finanziaria sia l'equità generazionale del sistema stesso. L'emergenza sanitaria, poi divenuta anche economica e sociale, ha messo a nudo queste fragilità del sistema e reso non più rinviabile un intervento strutturale nel segno dell'equità, della sostenibilità e della flessibilità di un nuovo sistema previdenziale. Questo tema, che ha già impegnato, con priorità assoluta, il Comitato dei Delegati nel corso del 2021, dovrà essere portato a conclusione entro il 2022 con un nuovo regolamento che dovrà, poi, essere sottoposto all'approvazione ministeriale. A tal fine il Comitato dei Delegati potrà avvalersi anche del nuovo bilancio tecnico al 31/12/2020, attualmente in fase di redazione da parte dello Studio Attuariale incaricato e che dovrebbe essere ultimato entro la fine del 2021».

Ad oggi non è dato conoscere nei dettagli la bozza della **riforma previdenza forense** (si veda il mio articolo *Per cercare la sostenibilità attuariale CIPAG ha*

abolito la pensione di anzianità del 25.02.2022) né il nuovo **bilancio tecnico** al 31.12.2020, che doveva essere pronto a fine 2021.

Ho chiesto notizie direttamente in Cassa Forense e mi è stato detto che «ancora **non è pronto** ma manca poco».

Probabilmente il ritardo è dovuto al fatto che Cassa Forense ha cambiato l'attuario esterno, passando dallo studio C. allo studio D.A..

Sarebbe interessante conoscere i motivi ma non ci provo nemmeno.

È vero che Cassa Forense dispone di un valente attuario interno però prima di riformare, a mio giudizio, sarebbe opportuno conoscere l'elaborato dell'attuario esterno.

In questi giorni Cassa Forense ha pubblicato sul sito istituzionale la **relazione** della **Corte dei Conti**, che io ho già commentato nel mio *I rilievi della Corte dei Conti sugli esercizi 2018 e 2019 di Cassa Forense* del 05.01.2022.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

11/03/2022

Il Putinismo e la sinfonia con la Chiesa ortodossa

Visto da un Avvocato

Negli anni Novanta, la Russia era un paese democratico in cui si svolgevano libere elezioni e dove le opinioni politiche potevano essere apertamente espresse. Era però anche un paese teatro di violenti conflitti e di estrema povertà.

di Paolo Rosa

Sfruttando il malcontento per l'instabilità economica e politica, **Vladimir Putin**, un ex funzionario del KGB, è riuscito a impossessarsi delle leve dello stato russo. Nel 2008, dopo otto anni da presidente, Putin è tornato a fare il primo ministro: il controllo della polizia segreta, dei media, degli oligarchi, del partito Russia Unita e delle organizzazioni giovanili che lo fiancheggiano, ne fanno l'uomo più potente in Russia dai tempi di Stalin.

Lucas descrive come la cerchia di Putin stia assumendo il controllo dell'apparato industriale, taglieggiando le aziende private e riducendo al silenzio chiunque critichi la sua gestione. Più la **Russia** sembra diventare illiberale, più aumenta la presa sul mercato europeo del gas destabilizzando l'UE, mentre Georgia, Ucraina e altre nazioni vengono intimidite con lo scopo di essere fatte rientrare nella vecchia sfera d'influenza sovietica. (Edward Lucas in *La nuova Guerra fredda*, Bocconi editore).

Putinismo: un'ideologia per il futuro della Russia?

La fine dell'URSS segnò la fine del comunismo come ideologia dominante in Russia. Il Putinismo è un tentativo continuo di formare un nuovo quadro politico che potrebbe sopravvivere o meno al suo omonimo.

Il Putinismo ha preso piede nella Russia di oggi.

Delle varie parti che compongono questa nuova ideologia, l'Ortodossia russa, operando in simbiosi con lo Stato, contribuisce con una descrizione (un "mondo russo" assediato da un Occidente moralmente corrotto); una valutazione (chiesa e stato dovrebbero essere politicamente e religiosamente preminenti nella tradizionale sfera di influenza russa); e una prescrizione (mantenere uno stato forte e verticale e affrontare le incursioni politiche e socio-religiose occidentali nel "mondo russo").

Ma la simbiosi non è perfetta; esistono rischi sia per Putin che per la ROC anche se cercano di coordinare gli sforzi.

Il **destino** del **Putinismo** in questo momento **non è chiaro**; molte sfide incombono all'interno e all'esterno della Russia.

Per ora, però, in Russia è stata ristabilita la “sinfonia di Chiesa e Stato”.

Resta in dubbio se la musica che stanno orchestrando possa alla fine portare l'armonia all'interno della Russia e tra la Russia e il mondo esterno. (Catholic World Report: *La fede nel Putinismo: una simbiosi Chiesa–Stato* di Marco Tosatti, 02.03.2022)

Con la **guerra** in corso tra **Russia** e **Ucraina** non credo proprio.

«Naturalmente ci sono anche opinioni differenti, che descrivono la Russia come un normale Paese in via di sviluppo, con tutti i problemi e le peculiarità che in genere affronta questo tipo di Paesi. La si può anche considerare come un'antitesi al liberalismo occidentale (cosa che molti conservatori in Russia ritengono essere un complimento). Secondo tale visione, il «putinismo» è una dichiarata sfida al liberalismo e alla «democrazia liberale»: modernizzazione militare, aggressione del vicinato post-sovietico, costruzione della rete di propaganda globale. Il «putinismo» viene descritto come una forma di autocrazia conservatrice e populista. È conservatore non solo perché enfatizza i cosiddetti «valori tradizionali», come la famiglia, composta esclusivamente da marito, moglie e figli, la religione ecc., ma perché in generale vuole mantenere lo status quo. Non vuole alcun cambiamento, nemmeno nell'economia. Non ha bisogno di cambiamenti e riforme, perché vive della vendita delle risorse del sottosuolo». (*La Russia di Putin* di Vladimir Pachkov, Quaderno 4121, pag. 482 – 488, Anno 2022, Volume I, 5 marzo 2022 in *La civiltà Cattolica*)

È intaccata però anche la leadership americana.

Uno dei fattori principali è stata la fine della Guerra fredda.

Scrivono l'Ambasciatore Sergio Romano in *Gli Stati Uniti d'America alla ricerca dei loro equilibri* in Notiziario della Banca Popolare di Sondrio n. 143, dicembre 2021, pag. 5, che negli anni della Guerra fredda la NATO era considerata lo scudo del mondo libero. La sua efficacia dipendeva in buona parte dalla partecipazione degli Stati Uniti e dall'impegno che avevano assunto con i loro partner. Con la fine della Guerra fredda e del periodo in cui il pericolo di un conflitto era considerato, forse esageratamente reale, l'Organizzazione ha perduto una gran parte della sua importanza. I Paesi che erano stati satelliti dell'URSS sono entrati nella **NATO** per celebrare il ritorno all'occidente e sottolineare la loro uscita dal Patto di Varsavia. Ma il passaggio dal Patto sovietico al Patto atlantico ha un valore d'apparenza più che di sostanza. I partiti nazionalisti di questi Paesi, fioriti durante l'invasiva presenza sovietica, vogliono essere nella NATO perché dovrebbe garantire, in caso di necessità, l'intervento degli Stati Uniti, ma sono anche contemporaneamente, nell'Unione Europea perché l'organizzazione ha sempre aiutato finanziariamente i suoi nuovi membri. L'ultima prova del declino è l'elezione del presidente Donald Trump che ha fatto, durante il suo mandato, una gretta politica sovranista, fondata

sulla convinzione che il paese non avesse obblighi internazionali e potesse coltivare esclusivamente i propri interessi. Quando non è stato eletto per un secondo mandato ha dimostrato di essere pronto a metter in discussione un sistema elettorale che per un lungo periodo ha garantito l'alternanza al potere delle maggiori forze politiche del Paese. E quando i suoi ammiratori hanno dato l'assalto al Senato, dove la maggioranza è della forza politica (il Partito Democratico) che è il suo oppositore, Trump ha giustificato e incoraggiato un'azione che è già una forma di guerra civile. Gli Stati Uniti rimangono un paese democratico e ritroveranno i loro equilibri. Ma hanno perduto una considerevole parte della loro credibilità.

La fuga precipitosa dall'Afghanistan del Presidente Biden non ha certo aumentato la credibilità.

In questo quadro io credo che debba muoversi l'Europa per riavviare il **dialogo tra la Russia e l'Ucraina** così da garantire la sicurezza della prima e la neutralità della seconda.

Per una compiuta analisi della storia della Russia da Brežnev a Putin rinvio allo studio di Micromega n. 6/2019 e al Fondo di Fabio Bartoli e Giovanni Savino del 24.02.2022.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

16/03/2022

Meglio tardi che mai!

Dopo il mio *Poltronesofà...o meglio un divano per tutti* del 09.02.2022 in successione cronologica s'intende, la COVIP, con Circolare del 16.02.2022, ha chiesto informazioni e documenti a tutte le Casse di previdenza dei professionisti di cui ai d.lgs. 509/1994 e 103/1996.

di Paolo Rosa

La **COVIP** parte da una premessa a lei ben nota e cioè che negli anni più recenti si è registrato, nell'ambito dei portafogli detenuti dalle Casse di previdenza, un significativo incremento della presenza di quota di OICR.

In conseguenza di ciò la COVIP: «tenuto conto che la regolamentazione propria di questi strumenti finanziari contempla, sovente, la presenza di Comitati consultivi (variamente denominati) come presidio contrattuale degli interessi del quotista e tenuto anche conto che la partecipazione agli stessi viene a determinare un articolato raccordo tra la *governance* dell'Ente e quella dell'OICR, alla luce delle competenze attribuite dall'[art. 14, d.l. n. 98/2011](#), convertito con modificazioni dalla [l. n. 111/2011](#), la scrivente Commissione ritiene necessario effettuare un approfondimento su detta partecipazione. Ciò, pure in considerazione della circostanza che sono qui già venute all'attenzione problematiche proprio ad essa connesse».

La scrivente Commissione ritiene inoltre opportuno approfondire anche i seguenti profili connotati da taluni tratti comuni con quello sopra evidenziato: attribuzione a un rappresentante dell'Ente della carica di presidente dell'Assemblea di un OICR e presenza nel Consiglio di amministrazione di società partecipate conferitarie di mandati di gestione, promotrici di OICR investiti e controllanti di detti gestori delegati o di dette società promotrici.

Ciò posto, si richiede quindi di compilare l'allegato schema di segnalazione (disponibile sul sito internet della COVIP) facendo riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre scorso:

- **per gli OICR** (ovvero per i relativi comparti), esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti ipotesi: partecipazione al Comitato consultivo

(variamente denominato) e attribuzione a un rappresentante dell'Ente della carica di presidente dell'Assemblea;

- **per le società partecipate** conferitarie di mandati di gestione, promotrici di OICR investiti e controllanti di detti gestori delegati o di dette società promotrici, esclusivamente nell'ipotesi di partecipazione al relativo Consiglio di amministrazione.

Si richiede inoltre di predisporre una relazione nella quale devono essere fornite informazioni sui seguenti aspetti:

1. **organi competenti** all'individuazione e alla nomina dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate;
2. **criteri seguiti** per l'individuazione dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate, anche nell'ottica di tener conto:
 - che per la **partecipazione al Comitato consultivo**, il Regolamento di gestione/Statuto degli OICR richiede sovente il possesso di qualificate competenze professionali e che, per la partecipazione al Consiglio di amministrazione delle suddette società partecipate, la normativa di riferimento richiede pure il possesso di specifici requisiti di professionalità;
 - dell'**indipendenza** – rispetto alla società promotrice dell'OICR investito – di tali **rappresentanti** quale elemento in grado di assicurare, in maniera effettiva, l'esclusivo perseguimento degli interessi dell'Ente stesso;
 - **modalità procedurali** seguite per l'assunzione delle decisioni da parte dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate, evidenziando in particolare se tali decisioni si basano su autonome istruttorie degli stessi o si formano preventivamente all'interno dell'Ente medesimo sulla base delle analisi tecniche svolte dai relativi uffici;
 - limitatamente all'ipotesi di partecipazione al Consiglio di amministrazione delle suddette società partecipate, **valutazioni** circa la commistione che potrebbe venire a determinarsi tra i profili di responsabilità della società (quale gestore) e quelli dell'Ente stesso.

Si richiede infine di trasmettere **copia**:

- degli **atti interni** adottati ai fini della formalizzazione dei criteri di individuazione dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate, delle relative procedure di nomina e delle modalità procedurali seguite per l'assunzione delle decisioni da parte degli stessi;
- del **Regolamento di gestione/Statuto** (e degli eventuali ulteriori documenti disciplinanti le competenze del Comitato consultivo) degli OICR riportati nel

suddetto schema di segnalazione, nella versione vigente al 31 dicembre scorso e in quella più aggiornata eventualmente vigente alla data di riscontro della presente.

Quanto richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo pec protocollo@pec.covip.it entro il termine del **1° luglio p.v.**, indicando nell'oggetto "Informazioni su Comitati consultivi OICR"» (Circolare 555/22 COVIP del 16.02.2022).

Sarebbe utile anche valutare la partecipazione dei presidenti delle Casse nel consiglio di amministrazione di società partecipate, a titolo di esempio F2i, dove il comitato investimenti è deputato ad esaminare e valutare le proposte di investimento presentate dal management di F2i SGR e a formulare un parere per ciascuna proposta prima di sottoporla al CdA per approvazione.

Per correttezza di informazione, debbo dare atto che il nuovo CdA di Cassa Forense, dimostrando una sensibilità diversa rispetto al passato, chiede le candidature con scheda requisiti dove bisogna indicare di aver svolto attività di componente di organi amministrativi e controllo in società o attività di consulenza in riferimento a strumenti finanziari o partecipazioni societarie e la conoscenza della lingua inglese.

Un po' alla volta, a forza di insistere, cominciamo ad allinearci ai parametri europei in tema di **trasparenza** che non è una fissazione di chi scrive ma il vero antidoto al malaffare nello esclusivo interesse degli iscritti, obbligati per legge ad esserlo e non per libera scelta.

Allegati

[Circolare COVIP](#)

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

23/03/2022

La polizza infortuni di Cassa Forense tramite Emapi

Sottopongo alla Vostra attenzione alcune delibere, tutte ufficiali perché tratte dal sito istituzionale di Cassa Forense.

di Paolo Rosa

ESITO DI GARA

Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento della polizza sanitaria base e integrativa a favore degli iscritti alla Cassa e dei dipendenti (CIG: 8964931F15).

Si comunica che il Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, nella seduta del 25 gennaio 2022, all'esito della procedura aperta, ha deliberato l'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto a favore della Coassicurazione composta da Unisalute/Reale Mutua/Poste Assicura, unico operatore economico partecipante alla procedura.

L'aggiudicazione è avvenuta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'Organo competente per le procedure di ricorso giudiziale è il TAR del Lazio.

Roma, 26 gennaio 2022

Polizza premorienza (temporanea caso morte). Si comunica che il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 25 gennaio 2022, in attuazione della previsione contenuta tra le prestazioni a sostegno della salute del Regolamento dell'Assistenza, ha deliberato di rinnovare per l'annualità assicurativa 1/2/2022 – 31/1/2023 l'adesione al piano sottoscritto da Emapi con Cattolica Assicurazioni per la copertura assicurativa premorienza (temporanea caso morte).

Il premio, a carico della Cassa, copre la garanzia in favore degli iscritti che non abbiano compiuto 75 anni di età alla data di decorrenza della polizza stessa.

Il beneficio assistenziale consiste nell'erogazione agli eredi legittimi o testamentari dell'iscritto di un importo di € 11.500,00, in caso di morte dell'iscritto stesso, per qualsiasi causa, nel periodo di validità della copertura. Tale importo può essere incrementato su base volontaria tramite l'apposita procedura online presente sul sito di Emapi.

Le **condizioni contrattuali** della garanzia assicurativa e le informazioni riguardanti la copertura in forma collettiva e l'adesione in forma individuale sono reperibili sul sito internet di Emapi al seguente link <https://www.emapi.it/coperture/temporanea-caso-morte-tcm/>.

Le modalità di denuncia del sinistro sono indicate, sempre sul sito di Emapi, al link <https://www.emapi.it/come-fare-per/tcm-come-aprire-un-sinistro/>.

Roma, 24 febbraio 2022.

Cassa Forense Emapi: la polizza infortuni per gli avvocati - 14/03/2022, di Giulio Pignatiello.

Cassa Forense ha aderito ad Emapi (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) per le coperture assicurative in forma collettiva attivando a proprie spese, per tutti gli iscritti, la Polizza LTC (long term care) e la copertura TCM (temporanea caso morte).

Per effetto di tale adesione, dal 1° marzo del corrente anno, gli iscritti a Cassa Forense possono sottoscrivere a condizioni particolarmente vantaggiose, tramite Emapi stessa, una polizza contro gli infortuni che prevede l'erogazione di una somma come indennizzo, a seguito di infortunio professionale ed extraprofessionale che determini una condizione di invalidità permanente o la morte dell'assicurato.

Il partner assicurativo di Emapi, che garantisce l'erogazione della copertura, è la Reale Mutua Assicurazioni.

La garanzia assicurativa ha durata annuale ed è rivolta agli avvocati ed ai pensionati iscritti alla Cassa, a cui è data la possibilità di attivarla su base volontaria ed, eventualmente, estenderla al proprio nucleo familiare, con decorrenza dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023.

Fino a quando si potrà aderire alla polizza infortuni?

L'adesione per l'intera annualità deve avvenire entro il 31 marzo 2022 , ma è altresì possibile aderire in corso d'anno corrispondendo un premio proporzionato ai mesi effettivi di operatività della garanzia.

La copertura, che opera in aggiunta ed in cumulo ad eventuali ulteriori polizze, è prestata senza limiti di età.

Tuttavia, per i soggetti che hanno superato gli 80 anni di età, l'adesione potrà avvenire esclusivamente dietro presentazione di certificato medico attestante una condizione di buona salute.

Tale regola si applica anche ai componenti del nucleo familiare dell'iscritto, qualora abbiano superato gli 80 anni di età.

Quali sono i costi e i livelli di copertura della polizza infortuni?

La polizza prevede diversi livelli di copertura, nello specifico sono disponibili 4 distinte opzioni, sia in caso di adesione del singolo professionista, sia in caso di adesione del professionista e del suo nucleo familiare, che include il coniuge o convivente more uxorio nonché i figli risultanti dallo stato di famiglia al momento del sinistro.

Tali opzioni, prevedono anche una diaria da convalescenza domiciliare o immobilizzazione (erogate solo per il professionista) ed il rimborso delle spese mediche, che differiscono per gli importi di massimali assicurati, Il premio annuale minimo per adesione del singolo professionista di € 109,00, ed un premio annuale minimo per adesione estesa al nucleo familiare di € 172,00.

In caso di invalidità permanente da infortunio, è prevista una franchigia fissa del 3% , mentre in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20%, tale franchigia viene annullata.

È prevista, inoltre, la supervalutazione dell'invalidità permanente al 60%, che viene considerata sempre come fosse al 100%.

In aggiunta alle 4 opzioni base, sono previste ulteriori garanzie destinate esclusivamente ai singoli professionisti, quali aumento della diaria da immobilizzazione, rischio professionale HIV e epatite B o C, inabilità temporanea da malattia e inabilità temporanea da infortunio.

Le modalità di adesione alla polizza , nonché tutti i dettagli relativi alle opzioni di garanzia previste, sono disponibili sul sito di Emapi.

Si riporta di seguito tabella esemplificativa contenente le caratteristiche delle diverse coperture:

Per il singolo professionista

Opzione	Morte	Invaldit� permanente	Diaria	Rimborso spese mediche	Contributo
EASY A	€ 100.000	€ 100.000	-	€ 7.500	€ 109
1A	€ 150.000	€ 200.000	convalescenza € 100 die immobilizzazione € 50 die	-	€ 217
2A	€ 300.000	€ 400.000	convalescenza € 100 die immobilizzazione € 50 die	-	€ 459
3A	€ 500.000	€ 500.000	convalescenza € 100 die immobilizzazione € 50 die	-	€ 685

Per il professionista e il nucleo familiare

Opzione	Morte	Invaldit� permanente	Diaria	Rimborso spese mediche	Contributo
EASY B	€ 100.000	€ 100.000	-	€ 7.500	€ 172
1B	€ 150.000	€ 200.000	convalescenza € 100 die immobilizzazione € 50 die	€ 7.500	€ 398
2B	€ 300.000	€ 400.000	convalescenza € 100 die immobilizzazione € 50 die	€ 15.000	€ 814
3B	€ 500.000	€ 700.000	convalescenza € 100 die immobilizzazione € 50 die	€ 20.000	€ 1354

Come vedete per la polizza sanitaria si   fatta la gara mentre per la premorienza e la polizza collettiva infortuni ci si   affidati ad EMAPI, il Presidente della quale   l'ex presidente di Cassa Forense. Ma il presidente di Emapi non dovrebbe essere uno dei presidenti degli enti associati?

Organi Statutari.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Luigi BALDINI; Laura CASADEI; Emilio CROCE; Stefano DISTILLI; Nunzio LUCIANO; Massimo MAGLI; Pasquale MAZZUCA; Valter MILITI; Alberto OLIVETI; Stefano POETA; Matteo ROBUSTELLI; Gianni SCOZZAI; Tiziana STALLONE; Felice Damiano TORRICELLI.

PRESIDENTE:

Presidente Nunzio LUCIANO

Vicepresidente Stefano POETA

Ah no ci sono i due esperti!!

EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani è un'associazione senza finalità di lucro e Fondo sanitario riconosciuto dal Ministero della Salute, costituito da dodici enti di previdenza privati: Cassa Forense, Cassa Geometri, Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, Cassa Notariato, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP ed EPPI.

Attivo dal 2007, con l'obiettivo di garantire prestazioni sanitarie integrative e trattamenti assistenziali, è diventato negli anni una realtà che offre una concreta opportunità assistenza ai liberi professionisti. Attualmente si rivolge ad una platea di 850.000 professionisti a cui eroga prestazioni di Assistenza Sanitaria Integrativa, Long Term Care – LTC, Temporanea Caso Morte – TCM e copertura contro gli Infortuni.

I partner sono rappresentati da primarie compagnie di assicurazione, individuate attraverso procedure di selezione ad evidenza pubblica, ed EMAPI si pone come punto di riferimento per le Casse aderenti e per i professionisti fornendo informazioni e chiarimenti su aspetti amministrativi e sulla struttura delle garanzie, provvedendo alla raccolta delle iscrizioni e, soprattutto, impegnandosi a garantire il controllo dell'efficacia del servizio assicurativo.

Emapi eroga agli iscritti degli enti associati prestazioni di tipo assistenziale. Attualmente sono attive quattro tipologie di coperture:

- Assistenza Sanitaria Integrativa che consta di due forme di garanzia:

A (Grandi Interventi Chirurgici e Gravi eventi morbosi) e

B (Interventi chirurgici e ricoveri non compresi nella Garanzia A, visite specialistiche e accertamenti diagnostici, check up sanitario e dentistico);

- LTC – Long Term Care che in caso di non autosufficienza permanente eroga una rendita mensile vita natural durante. Il singolo iscritto può volontariamente aumentare l'entità della rendita, versando dei contributi ulteriori rispetto a quello pagato direttamente dal proprio Ente di previdenza.
- TCM – Temporanea Caso Morte che in caso di morte dovuta a qualsiasi causa prevede l'erogazione di un capitale a favore degli eredi legittimi o testamentari.
- Copertura Infortuni professionali ed extraprofessionali che copre il professionista ed eventualmente il suo nucleo familiare dagli infortuni che possono sopraggiungere durante l'attività lavorativa e non.

A me il conflitto di interessi, per via di un presidente che passa da un ente all'altro, pare evidente ma tant'è.

Può farsi riferimento, per esempio, al [decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39](#).

Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'[articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190](#). (13G00081)

L'art. 12 n. 3 del vigente regolamento assistenza così recita: i trattamenti previsti dall'art. 10 lett. C (interventi di medicina preventiva) e D (polizza assistenza di lunga degenza, premorienza e infortuni) possono essere attuati mediante convenzioni ovvero stipulando una polizza collettiva con primaria compagnia di assicurazione con onere totalmente o parzialmente a carico della Cassa.

Nessuna gara anche se, va detto, Emapi dichiara di aver fatto la gara per la scelta della compagnia di assicurazione.

Alla mia richiesta di delucidazioni mi è stato riferito che per la polizza infortuni non ci sono costi a carico della Cassa, chi vuole aderisce e sostiene i costi, una convenzione come le altre.

Ovviamente non è così perché proprio nella presentazione della polizza infortuni si scrive: *Cassa Forense ha aderito ad Emapi (Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani) per le coperture assicurative in forma collettiva **attivando a proprie spese**, per tutti gli iscritti, la Polizza LTC (long term care) e la copertura TCM (temporanea caso morte).*

Non v'è chi non veda come con questo sistema si evita il ricorso alla procedura alla gara pubblica secondo il vigente [codice degli appalti](#) che vincola anche Cassa Forense, nolente o volente.

La gara ad evidenza pubblica è una garanzia per gli iscritti.

In effetti, il termine “convenzione” può indicare sia un accordo concluso ai sensi dell'[articolo 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990](#), integrando la fattispecie della c.d. “cooperazione pubblico-pubblico”, sia un vero e proprio contratto d'appalto di servizi, soprattutto se concluso con soggetti privati.

Per quanto concerne, in particolare, lo strumento convenzionale nell'ambito dei rapporti di “cooperazione pubblico-pubblico”, l'Autorità si è occupata della materia nella determinazione n. 7 del 21 ottobre 2010, ove è stata esaminata la questione della compatibilità del ricorso alle convenzioni con le prescrizioni comunitarie e nazionali sull'affidamento dei contratti pubblici. In particolare, nella citata determinazione, richiamando anche la giurisprudenza formatasi sul punto, si è affermato che “la legittimità dell'impiego dello strumento convenzionale è assicurata dalla previsione contenuta nel primo comma dell'[articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), secondo cui: “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune” (cfr. [TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 417](#) e [n. 418](#) sull'interpretazione dell'articolo 90, comma 1, lett. c del Codice).

Tuttavia, per evitare che la disposizione possa prestare il fianco ad interpretazioni che si risolvano in una elusione della normativa sugli appalti pubblici, sono stati precisati i limiti che il ricorso alla normativa in commento incontra nei termini che seguono:

1. l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti;
2. alla base dell'accordo deve esserci una reale divisione di compiti e responsabilità;
3. i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;
4. il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri. Pertanto, la collaborazione tra amministrazioni non può trasformarsi

in una costruzione di puro artificio diretta ad eludere le norme menzionate e gli atti che approvano l'accordo, nella motivazione, devono dar conto di quanto su esposto.

(Anac AG 24/13 del 18.7.2013 in tema del ricorso alle convenzioni da parte della Protezione civile)

Qui il recente parere del Consiglio di Stato in materia.

<https://www.labsus.org/wp-content/uploads/2018/10/Parere-Consiglio-di-Stato-Sede-Consultiva-n.-2052-2018.pdf>

Alcune considerazioni ora sulle criticità della polizza infortuni proposta.

Come scegliere la migliore polizza infortuni. Le polizze assicurative per gli infortuni sul mercato sono veramente molte e offrono varie possibilità. La scelta dipende dalle specifiche caratteristiche del lavoratore e da quali rischi ci si voglia difendere.

Alcune polizze, infatti, offrono una protezione qualora l'assicurato si trovi nell'incapacità fisica (totale o parziale) di svolgere le proprie mansioni per un periodo limitato. In questo caso, denominato inabilità temporanea (IT), è prevista una diaria per ogni giorno in cui si è impossibilitati a lavorare, oltre al rimborso delle spese mediche e ospedaliere. Altre, invece, tutelano in caso d'invalidità permanente (IP), ovvero per la permanente diminuzione della capacità fisica dovuta all'incidente. In questo caso si riscuote una somma in base alla percentuale d'invalidità accertata (ma possono esserci delle franchigie) calcolata sul massimale. In caso di morte, ai beneficiari indicati nella polizza o agli eredi, viene corrisposto il capitale assicurato.

Per scegliere la migliore polizza infortuni bisogna, quindi, capire bene quali siano le proprie esigenze: ad esempio, per un lavoratore dipendente, in particolare se con famiglia monoreddito, di norma è importante tutelarsi in caso d'invalidità permanente e morte, mentre potrebbe essere superflua l'IT, dato che continua a percepire lo stipendio anche in caso di malattia. Per un professionista, invece, potrebbe essere molto utile assicurarsi un sostegno economico in caso di momentanea inabilità lavorativa.

Ora noi abbiamo iscritti che sono avvocati che vanno, notoriamente, al lavoro anche se ammalati e quindi il rischio grave da tutelare, a mio giudizio, è l'infortunio che provochi una permanente molto considerevole.

In tal caso bisogna sottoscrivere una polizza che abbia un massimale molto alto da 500 mila euro in su.

Spero abbiate capito bene la situazione.

Perciò, il primo comandamento di una polizza infortuni è questo: il massimale per il capitale erogato in caso di invalidità permanente deve essere il più alto possibile.

Non essendo però esperto della materia, ho chiesto lumi a due professionisti del settore:

Il primo mi scrive: «La proposta Emapi-Reale Mutua parla di infortunio professionale ed extraprofessionale: in che cosa esattamente consistono? Si dice che può essere estesa al nucleo familiare: cosa significa? La copertura, poi, si dice che opera in aggiunta e cumulo con altre polizze infortuni. Può essere, ma poiché un infortunio è indennizzabile per sé stesso, cioè una sola volta (altrimenti, con una serie contemporanea di polizze, potrei arricchirmi per uno stesso infortunio), opererà sicuramente un principio di proporzionalità dell'indennizzo tra le diverse polizze (Emapi-Reale Mutua certamente vorranno sapere se sono in corso altre polizze infortuni). Tieni presente che la polizza infortuni (insieme alla polizza rc famiglia) è, per quanto ne so, diffusa. Come al solito, la proposta assomiglia al miele sull'orlo del bicchiere, ma tace delle condizioni e dei limiti di operatività, delle esclusioni e così via. Insomma, bisogna studiare molto bene ogni singola clausola (comparandola con le polizze in giro) prima di decidere della loro utilità».

Il secondo mi ricorda il problema del cumulo tra risarcimento e indennizzo.

Si parte da [Cass. civ., 11 giugno 2014, n. 13233](#) (Pres. Segreto - Rel. Rossetti): L'assicurazione contro il rischio di infortuni non mortali va inquadrata nelle assicurazioni contro i danni, con la conseguente applicazione della disciplina codicistica per tale ramo assicurativo: la formulazione dell'[art. 1882 c.c.](#), infatti, non osta a tale interpretazione, ben potendo includersi tra i danni anche quelli alla persona. L'[art. 1916 c.c.](#), mirando ad impedire il cumulo di indennizzo e risarcimento, costituisce espressione tipica del principio indennitario, applicabile — per effetto dell'estensione attuata dal comma 4 di tale norma — anche all'assicurazione infortuni, alla quale deve pertanto attribuirsi natura indennitaria: deve negarsi, dunque, la possibilità per l'assicurato-danneggiato di cumulare indennizzo assicurativo e risarcimento del danno. Peraltro, vi sono delle ulteriori specifiche ragioni (che trovano fondamento sia nelle norme sul contratto di assicurazione, sia in quelle sulla responsabilità civile e sul risarcimento del danno) che impediscono di ritenere possibile tale cumulo: a) l'assicurato potrebbe avere in teoria un interesse positivo all'avverarsi del sinistro, venendo così a mancare la causa tipica del contratto di assicurazione (il rischio di cui all'[art. 1895 c.c.](#), inteso quale evento futuro, incerto, dannoso e non voluto); b) trasferendosi, per effetto della surrogazione, il diritto al risarcimento all'assicuratore, l'assicurato non ne sarebbe più

titolare e non potrebbe pertanto esigerne il pagamento dal terzo danneggiato, che altrimenti sarebbe costretto ad un duplice pagamento, sia nelle mani del danneggiato, sia nelle mani dell'assicuratore in qualità di surrogante; c) la percezione dell'integrale risarcimento da parte del danneggiato-creditore, estinguerebbe l'obbligazione del danneggiante-debitore, di modo che l'assicuratore che avesse pagato l'indennizzo, non potrebbe più agire in surrogazione, in quanto il danneggiante potrebbe validamente eccepire l'estinzione del proprio debito; d) verrebbe violato il principio di integralità del risarcimento, in virtù del quale il danneggiato non può, dopo il risarcimento, trovarsi in una condizione patrimoniale più favorevole rispetto a quella in cui si trovava prima di restare vittima del fatto illecito. Assolvendo, dunque, indennizzo e risarcimento ad una identica funzione, la corresponsione dell'indennizzo al danneggiato-assicurato produce l'effetto di elidere in misura corrispondente il suo credito risarcitorio nei confronti del danneggiante, che pertanto si estingue, non potendo più essere preteso né azionato. E ciò accade non tanto perché sia da escludere l'applicazione dell'istituto della *compensatio lucri cum damno*, bensì in quanto non vi è più danno risarcibile per la parte già indennizzata dall'assicuratore. (Giurisprudenza: Assicurazione contro gli infortuni, responsabilità civile e previdenza – n. 6 – 2014 P.).

Successivamente ci sono stati contrasti giurisprudenziali.

Questi contrasti hanno trovato una composizione, da ultimo, alla luce degli interventi delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la pronuncia del 22.5.2018 n. 12565, che ha tirato le fila della precedente elaborazione sul tema.

Con tale importante pronuncia, che, come si diceva, giunge a (ri)affermare la sussistenza e rilevanza del predetto c.d. principio indennitario, la Suprema Corte ha infatti chiarito che: «in forza di tale principio, un sinistro non può diventare fonte di lucro per chi lo subisce, neppure quando l'indennizzo gli spetti a duplice titolo e da parte di soggetti diversi, e cioè dall'assicuratore e dall'autore del danno, l'eventualità del doppio indennizzo per lo stesso danno essendo appunto scongiurata dalla surrogazione legale dell'assicuratore che ha pagato l'indennità, fino a *concorrenza di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili*». *E ancora*: «il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato, ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato». Con la conseguenza ultima che «il danno da fatto illecito deve essere liquidato sottraendo dall'ammontare del danno risarcibile l'importo dell'indennità assicurativa derivante da assicurazione contro i danni che il danneggiato-assicurato abbia riscosso in conseguenza di quel fatto».

Sul tema, si vedano anche le “parallele” sentenze delle Sezioni Unite della Suprema Corte con medesima data n. 12564 e 12566.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

25/03/2022

L'autunno caldo dell'Avvocatura italiana

Gas o non gas, l'autunno per l'Avvocatura italiana sarà molto caldo. In autunno, infatti, si terranno le elezioni per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense e per il 6, 7 e 8 ottobre 2022 è stato convocato il XXXV Congresso Nazionale Forense nel barocco leccese su temi assolutamente improponibili di fronte alla crisi profonda in cui versa l'avvocatura italiana.

di Paolo Rosa

La saga giudiziaria degli ineleggibili al **CNF** e ai vari **COA**, il giroconto di **OCF** certificano che vertici e avvocatura sono due mondi paralleli destinati a non incontrarsi nemmeno all'infinito.

Bisogna muoversi sin da subito per evitare che questi due eventi si ripropongano nel balletto istituzionale dei "soliti noti".

I temi da affrontare sono:

1. i numeri dell'avvocatura italiana e la sua capacità reddituale;
2. la tutela previdenziale;
3. l'elezione a suffragio universale di tutti i rappresentanti.

Tutto il resto è noia e, quindi, concludo con la prima strofa di Franco Califano:

Si, d'accordo l'incontro

Un'emozione che ti scoppia dentro

L'invito a cena dove c'è atmosfera

La barba fatta con maggiore cura.

La macchina a lavare ed era ora

Hai voglia di far centro quella sera

Si d'accordo ma poi.

Tutto il resto è noia

No, non ho detto gioia, ma noia, noia, noia

Maledetta noia.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

30/03/2022

La riforma in Cassa Forense e i minimali contributivi

Come ho già scritto, la riforma in elaborazione dovrebbe abbassare la contribuzione minima e limitare l'integrazione al trattamento minimo della pensione.

di Paolo Rosa

La precedente riforma del 2008 – 2010, che io conosco bene, comportò l'aumento della contribuzione minima per meglio finanziare le pensioni minime che in Cassa Forense non sono un'eccezione.

Bisogna quindi intendersi sul minimale contributivo.

Per la generalità dei lavoratori, la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili inferiori a quelli stabiliti dalla legge proprio perché l'obiettivo è quello di finanziare la pensione minima evitando di creare il cd. debito previdenziale latente.

Per una completa disamina della materia, in tema di minimali di retribuzione e contribuzione, si può leggere la [Circolare n. 15 del 28.01.2022](#), rinvenibile sul sito istituzionale dell'INPS.

Cassa Forense non si sottrae, ovviamente, a questa che è una regola di carattere generale e quindi prevede dei minimali retributivi e contributivi così come dei massimali retributivi e contributivi.

La tabella, che qui ripropongo, rinvenibile sul sito di Cassa Forense, è eloquente:

ANNI DI COMPETENZA	CONTRIBUTI SOGGETTIVI MINIMI (IRPEF)					TETTO REDDITUALE CONTR. SOGG. 3%	CONTRIBUTI INTEGRATIVI MINIMI (IVA)			CONTRIBUTI DI MATERNITA'
	Importi Euro	%	Coperture Euro	Modulare Euro	%		Importi Euro	%	Coperture Euro	
2008	1.290,00	12 %	10.750,00			85.250,00	385,00	2 %	19.250,00	173,00
ridotto	645,00									
2009	1.310,00	13 %	10.077,00			84.700,00	395,00	2 %	19.750,00	135,00
ridotto	655,00									
2010	2.100,00	13 %	16.154,00	140,00	1 %	89.450,00	550,00	4 %	13.750,00	157,00
ridotto	1.050,00			80,00						
2011	2.400,00	13 %	18.462,00	180,00	1 %	90.100,00	650,00	4 %	14.250,00	158,00
ridotto	1.200,00			90,00						
2012	2.440,00	13 %	18.770,00	185,00	1 %	91.550,00	640,00	4 %	14.500,00	116,00
ridotto	1.220,00			92,50						
2013	2.700,00	14 %	19.286,00			94.000,00	680,00	4 %	17.000,00	132,00
ridotto	1.350,00			dall'1% al 10%						
MODIFICHE E-O INTEGRAZIONI A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ART. 21 DELLA L. 247/2012										
2014	2.780,00	14 %	19.857,00			96.800,00	17.500,00	4 %	700,00	151,00
ridotto	1.390,00			dall'1% al 10%					10.300,00	a 1/2
2015	2.810,00	14 %	20.071,00			97.850,00	17.750,00	4 %	710,00	131,00
ridotto	1.405,00			dall'1% al 10%					10.300,00	a 1/4
2016	2.815,00	14 %	20.107,00			98.050,00	17.750,00	4 %	710,00	43,00
ridotto	1.407,50			dall'1% al 10%				355,00	10.300,00	a 1/2
2017	2.815,00	14,5%	19.414,00			98.050,00	17.750,00	4 %	710,00	64,00
ridotto	1.407,50			dall'1% al 10%				355,00	10.300,00	a 1/4
2018	2.815,00	14,5%	19.414,00			98.050,00	*	4 %		117,00
ridotto	1.407,50			dall'1% al 10%					10.300,00	a 1/2
2019	2.875,00	14,5%	19.828,00			100.200,00	*	4 %		79,00
ridotto	1.437,50			dall'1% al 10%					10.300,00	a 1/4
2020	2.890,00	14,5%	19.931,00			100.700,00	*	4 %		95,39
ridotto	1.445,00			dall'1% al 10%					10.300,00	a 1/2
2021	2.890,00	15%	19.247,00			105.000,00	*	4 %		81,52
ridotto	1.445,00			dall'1% al 10%					10.300,00	a 1/4
2022	2.945,00	15%	19.634,00			107.000,00	*	4 %		**
ridotto	1.472,50			dall'1% al 10%					10.300,00	a 1/2
										a 1/4

* SOSPESO 2018-2022 – CONTRIBUTO INTEGRATIVO DOVUTO IN AUTOLIQUIDAZIONE (mod.5) pari al 4% EFFETTIVO sul Volume d'affari Iva

** Il CONTRIBUTO DI MATERNITA' verrà successivamente determinato dal Consiglio di Amministrazione e, previa approvazione da parte dei Ministeri vigilanti, verrà richiesto in unica soluzione unitamente alla quarta rata, che sarà resa disponibile e generabile in tempo utile per la scadenza del 30 settembre 2022.

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2018)
Mod.5 non pervenuto	€ 0		23.616	9,6%	8,1%
< zero	-€ 11.769.503	-€ 8.341	1.411	0,6%	0,9%
zero	€ 0	€ 0	12.177	5,5%	6,0%
1 - 10.300	€ 289.667.903	€ 5.182	55.895	25,2%	25,8%
10.300 - 19.828	€ 646.908.359	€ 14.829	43.626	19,7%	19,9%
19.828 - 50.050	€ 2.239.595.123	€ 32.392	69.141	31,2%	28,3%
50.050 - 100.200	€ 1.557.247.234	€ 69.882	22.284	10,1%	11,2%
100.200 - 150.000	€ 926.643.876	€ 121.225	7.644	3,5%	3,7%
150.000 - 250.000	€ 980.579.487	€ 189.814	5.166	2,3%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 922.621.217	€ 340.325	2.711	1,2%	1,3%
> 500.000	€ 1.333.070.016	€ 980.920	1.359	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.896.333.216	€ 40.180	245.030	100%	100,0%

Ne consegue che per il 2022 il minimo reddituale, percepito o no, non ha importanza, è di € 19.634,00 al quale corrisponde un contributo minimo di € 2.945,00.

Questo contributo finanzia in gran parte, anche se non del tutto, la pensione minima.

Mi pare evidente che se si riduce la contribuzione minima e si porta l'avente diritto al regime di calcolo **contributivo** della pensione, senza l'integrazione al trattamento minimo, che nel sistema di calcolo contributivo è vietata per legge, io stimo che circa

137 mila avvocati si vedranno liquidare un trattamento pensionistico inferiore alla soglia di povertà.

La **pensione minima** INPS 2022 ammonta a 523,83 euro, distribuiti su 13 mensilità. Il **trattamento minimo annuo** per il **2022** ammonterà, dunque, a 6.809,79 euro (ovvero 523,83 euro x 13 mensilità).

Secondo l'Osservatorio INPS sulle pensioni edizione marzo 2022, i dati pubblicati certificano che 4 pensioni su 10 sono assistite. Credo che la percentuale in CF sia maggiore ma non ho i dati esatti.

Non credo che la ricerca della sostenibilità di lungo periodo possa essere conseguita attraverso questo sistema che assomiglia molto alla “macelleria forense” e che tende a ridurre, per via reddituale, il numero degli avvocati italiani ma si tratta di un criterio *contra legem*.

La prospettiva, quindi, è sbagliata e va cambiata prima che sia troppo tardi.

E' di questi giorni la seguente notizia:

The screenshot shows a mobile interface for the website documenti.camera.it. At the top, there is a navigation bar with a star icon, an information icon, the URL 'documenti.camera.it', and a refresh icon. Below this, the text 'Legislatura XVIII' is displayed with a 'stampa' (print) button to its right. The main heading is 'Proposta emendativa 33.11. nelle commissioni riunite VIII-X in sede referente riferita al C. 3495'. A sub-heading reads '- 33.11. - pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2022 nascondi'. Below this, another heading states 'Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/03/2022 [apri]'. The main body of text, starting with '33.11.', reads: 'Al comma 2, lettera a), capoverso «2-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di cui al presente comma, la sospensione dall'esercizio della professione non comporta cancellazione dalla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e i contributi previdenziali sui compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività all'interno della pubblica amministrazione dovranno essere versati dalle amministrazioni alla cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con l'aliquota prevista per il contributo soggettivo dalle vigenti norme regolamentari di categoria.' At the bottom, a small line of text lists the authors: 'Zanetti Pierantonio, Cortelazzo Piergiorgio, Polidori Catia, Sessa Rossella, Labriola Vincenza, Mazzetti Erica, Porcietto Claudia, Tornomino Sergio, Valentini Valentino, Casino Michele, Ferraioli Marzia'.

C'è chi plaude e chi dice che è una follia.

Se passerà questo emendamento non verrà certo risolto il **problema** degli **avvocati mono committenti** ma si creeranno i silenti in Cassa Forense, fenomeno che non è nuovo perché è già avvenuto in Enasarco.

Nella scheda della Commissione Bicamerale di Controllo sugli enti previdenziali si legge:

La gestione dei c.d. "silenti". L'analisi della complessiva operatività della Fondazione evidenzia poi la necessità di trovare soluzioni - oggetto di continue denunce e esposti da parte degli iscritti alla stessa Fondazione e alla Commissione - alla gestione dei c.d. "silenti", ossia degli iscritti che non avendo maturato i requisiti di anzianità contributiva richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia (almeno 20 anni di anzianità contributiva) restano - in caso di assenza dei requisiti di anzianità contributiva previsti anche dall'INPS - sprovvisti di alcuna pensione di vecchiaia. In sintesi, i contributi versati ad Enasarco non possono essere ricongiunti con i contributi Inps.

Ciò si rende ancor più necessario in ragione della sentenza della [Corte di Cassazione n. 8887 del 4 maggio 2016](#) (che richiama anche la sentenza della [Corte di Cassazione n. 20425 del 2010](#) che ha riconosciuto la facoltà di trasferire i contributi per la pensione di ex dipendente nelle gestioni speciali autonome, in ottemperanza alla [L. n. 29 del 1979](#)), che, tra l'altro, ha disposto: Il trattamento pensionistico degli agenti di commercio, gravante sul fondo di previdenza gestito dal Fondo ENASARCO, introdotto originariamente dal d.m. 10 settembre 1962 con caratteri di esclusività ed autonomia, pur essendo, successivamente (in forza della [L. 22 luglio 1966, n. 613, art. 29](#) del d.P.R. 30 aprile 1968, n. 758, e della [L. 2 febbraio 1973, n. 12](#)), divenuto integrativo nei confronti della pensione Inps, non ha perciò acquistato natura di previdenza e assistenza sociale, trattandosi, nei due casi (Inps e Fondazione ENASARCO), di eventi diversi coperti da separate forme di assicurazione, e consistendo la peculiarità del suddetto trattamento integrativo nell'essere lo stesso erogato sulla base di conti individuali, alimentati esclusivamente dal versamento, da parte dei preponenti, di talune percentuali sulle provvigioni da essi liquidate agli agenti nonché da un pari contributo a carico di questi ultimi (cfr. in questo senso [Cass. n. 1327/2013](#), [n. 8467/2007](#), [n. 8201/1995](#)). La Fondazione, quindi, non si sostituisce al regime generale ma si limita a gestire una forma integrativa di tutela, con conseguente persistente obbligatorietà di iscrizione presso l'Inps. Ne consegue la coincidenza dei periodi assicurativi presso l'Inps, e presso la Fondazione ENASARCO, con l'inapplicabilità del regime di cumulo dettato dal [d.Lgs. n. 42 del 2006](#).

Se passerà l'emendamento di cui sopra, la Commissione dovrà aggiungere un altro capitolo sui silenti in Cassa Forense.

A mio giudizio abbiamo un legislatore che non conosce i principi fondamentali della materia previdenziale ma tant'è!

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

01/04/2022

Prevenire la corruzione, promuovere la trasparenza e la cultura della legalità (ANAC)

Spesse volte le Casse di previdenza affidano i vari servizi mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. E qui viene in discussione il tema dell'anomalia delle offerte.

di Paolo Rosa

Cos'è l'offerta anomala. Per offerta anomala si intende un'offerta anormalmente bassa rispetto all'entità delle prestazioni richieste dal bando che suscita il sospetto della scarsa serietà dell'offerta medesima e di una possibile non corretta esecuzione della prestazione contrattuale, per il fatto di non assicurare all'operatore economico un adeguato profitto. A tal fine, l'ordinamento ha fissato una regola convenzionale per stabilire quando una offerta è anormalmente bassa. Sulla valutazione dell'anomalia dell'offerta, spetta alla stazione appaltante svolgere il giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Gli apprezzamenti dell'amministrazione in sede di riscontro dell'anomalia delle offerte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale, improntato a criteri di ragionevolezza, logicità e proporzionalità, che rientra tra le prerogative della stazione appaltante e, in particolare, della commissione di gara, salvo che nell'esercizio di tale potestà non emergano vizi evidenti di ricostruzione dell'iter logico-argomentativo.

Cosa ha previsto il Decreto Semplificazioni.

Il [d.l. n. 76/2020](#), come modificato dalla [Legge di conversione n. 120/2020](#), in vigore dal 15 settembre 2020, ha previsto che fino al 30 giugno 2023 devono necessariamente applicarsi a tutte le procedure di gara le disposizioni ivi contenute, anche quelle che eventualmente sia confliggenti le norme presenti nel [Codice dei contratti](#).

In ordine al procedimento di esclusione automatica dell'offerta anomala, l'[articolo 1 comma 3 del d.l. n. 76/2020](#), stabilisce che: «gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'[articolo 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016](#). Per gli affidamenti di cui al

comma 2, lettera b), le stazioni appaltanti, fermo restando quanto previsto dall'[articolo 95, comma 3 del d.lgs. n. 50/2016](#), nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso».

«Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso– si legge ancora- le stazioni appaltanti procedono all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del d.lgs. n. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque» (ANAC).

Normalmente la **procedura** è la seguente:

Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

E ora al **testo normativo**:

Art. 97 (Offerte anormalmente basse)

1. Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

2. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) è decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-bis. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a quindici, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del 10 per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale

valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del 10 per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

2-ter. Al fine di non rendere nel tempo predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può procedere con decreto alla rideterminazione delle modalità di calcolo per l'individuazione della soglia di anomalia)).

3. Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara. (Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Si applica l'ultimo periodo del comma 6).

3-bis. (Il calcolo di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter è effettuato) ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

4. Le spiegazioni di cui al comma 1 possono, in particolare, riferirsi a:

a) l'economia del processo di fabbricazione dei prodotti, dei servizi prestati o del metodo di costruzione;

b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per fornire i prodotti, per prestare i servizi o per eseguire i lavori;

c) l'originalità dei lavori, delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

5. La stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni. Essa esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 4 o se ha accertato, con le modalità di cui al primo periodo, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3.

b) non rispetta gli obblighi di cui all'art. 105;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10 rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16.

6. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. Non sono, altresì, ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza di cui al piano di sicurezza e coordinamento previsto dall'[articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

7. La stazione appaltante qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato può escludere tale offerta unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'[articolo 107 TFUE](#). La stazione appaltante esclude un'offerta in tali circostanze e informa la Commissione europea.

8. Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori (alle soglie di cui all'articolo 35, e che non presentano carattere transfrontaliero, la stazione appaltante prevede) nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 (e dei commi 2-bis e 2-ter). In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. (Comunque, l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci).

9. La Cabina di regia di cui all'articolo 212, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri, a titolo di collaborazione amministrativa, tutte le informazioni a

disposizione, quali leggi, regolamenti, contratti collettivi applicabili o norme tecniche nazionali, relative alle prove e ai documenti prodotti in relazione ai dettagli di cui ai commi 4 e 5».

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

06/04/2022

Dal sistema di finanziamento a ripartizione, surrettiziamente a quello a capitalizzazione

Sul sito di Cassa Forense trovate la storia che pochissimi leggono ma che io qui vi ripropongo.

di Paolo Rosa

Le origini. La previdenza forense è nata con legge 13 aprile 1933 n. 406 istitutiva dell'Ente di Previdenza in favore degli Avvocati e Procuratori.

L'iscrizione avveniva d'ufficio e comportava il versamento di un contributo personale commisurato al reddito professionale. Ulteriori proventi dell'Ente erano costituiti da contributi versati – attraverso l'applicazione di marche - per ogni giudizio instaurato e da una percentuale sulla retribuzione conseguente ad incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria ad avvocati e procuratori.

A fronte di tali versamenti l'Ente provvedeva, con logica "contributiva", ad erogazioni temporanee o continuative in favore degli iscritti e delle loro famiglie in relazione a necessità temporanee o permanenti conseguenti a invalidità derivante da vecchiaia o da altre cause.

Il godimento del trattamento di previdenza era subordinato alla cancellazione dagli albi e all'effettiva cessazione di ogni attività professionale.

Il trattamento di assistenza, finanziato con gli "altri proventi", consisteva nella concessione di assegni a favore degli avvocati e procuratori in stato di bisogno.

La Cassa Forense. La [legge 8 gennaio 1952 n. 6](#) sopprime l'Ente di previdenza avvocati e procuratori e ne conferisce il patrimonio alla neo costituita Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore degli avvocati e procuratori.

A questa Cassa sono iscritti d'ufficio gli avvocati che compaiono nei ruoli di ricchezza mobile per reddito professionale e su domanda coloro che, pur iscritti all'Albo, non sono compresi nei ruoli perché non raggiungono il minimo imponibile.

Le entrate della Cassa sono indirette (marca "Cicerone", diritti su sentenze, percentuale su incarichi giudiziari) e dirette (contributo personale di ciascun iscritto: 1,50% del reddito iscritto nei ruoli della ricchezza mobile).

La pensione (sia di anzianità: 40 anni di iscrizione), sia di vecchiaia (almeno 70 anni e almeno 25 anni di iscrizione) veniva liquidata in misura dipendente solo dall'età e non dai contributi pagati.

Il trattamento di assistenza (finanziato con una quota parte degli introiti della Cassa) era gestito dai Consigli dell'Ordine.

Disposizioni transitorie consentivano agli iscritti al disciolto Ente di Previdenza, di esercitare il diritto di riscatto della propria posizione integrandola nella nuova regolamentazione e conseguendo, via via, il diritto a percepire la pensione.

Evoluzione. Con [legge 25 febbraio 1963 n. 289](#) diviene obbligatoria l'iscrizione alla Cassa di tutti gli avvocati che esercitano la professione con continuità, indipendentemente dal livello di reddito dichiarato, viene aggiornato l'ammontare dei contributi indiretti, il contributo personale viene aumentato al 5% del reddito professionale (con previsione di un minimo comunque dovuto) e il trattamento pensionistico, che diviene reversibile, viene calcolato su una quota parte dei contributi "indiretti" e sul conto personale i cui importi sono maggiorati degli interessi in misura massima del 4,5%.

In termini generali il diritto alla pensione matura a 65 anni e con almeno 35 anni di contribuzione (si prevede un regime transitorio dal vecchio al nuovo sistema).

Viene introdotta la pensione di invalidità.

Con [legge 5 luglio 1965 n. 798](#) vengono sospesi i conti individuali (che poi saranno soppressi) con integrazione delle pensioni sino ad importi minimi (60.000 lire e 100.000 lire rispettivamente agli infra e ultrasettantenni) e viene introdotta l'Assistenza sanitaria mediante convenzione con l'ENPDEP – Ente Nazionale Previdenza Dipendenti Enti Pubblici - che durò sino all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale nel 1978.

Le prestazioni sanitarie (assistenza ospedaliera medica e chirurgica, accertamenti diagnostici e di laboratorio, cure fisiche) venivano finanziate mediante un contributo degli iscritti (Lit. 20.000 annue) e con il concorso economico della Cassa.

La crisi. Con [legge 24 dicembre 1969 n. 991](#) le pensioni vengono pressoché raddoppiate (150.000 e 220.000 mensili agli infra e ultrasettantenni), ma senza un corrispondente incremento della contribuzione.

Viene introdotto, per chi fruisca della pensione di anzianità e mantenga l'iscrizione all'albo, un contributo a fondo perduto di 50.000 lire all'anno.

La sproporzione tra gli aumenti delle erogazioni e quelli degli introiti determina una grave crisi della Cassa che arriva a sospendere il pagamento della tredicesima mensilità di pensione e addirittura ad iniziare la liquidazione del patrimonio accantonato.

Solo nel 1975, con la legge 319, i contributi soggettivi furono aumentati considerevolmente, divisi per scaglioni di reddito e con percentuali che variavano dall'8 al 20% (per redditi superiori a 20 milioni di lire). Veniva introdotto un contributo minimo di Lit. 300.000 ed erano ulteriormente aumentati i contributi indiretti.

Le pensioni rimasero uguali (150.000 e 220.000 mensili agli infra e ultra settantenni, ma per questi ultimi veniva ridotta a 150.000 se non si cancellavano dagli albi).

Molti avvocati non gradirono questa riforma non pagarono il contributo o pagarono il minimo o importi comunque diversi da quelli dovuti.

La stessa [legge 319/75](#) aveva però modificato il sistema di elezione del Comitato dei Delegati che, prima nominati dai Consigli degli Ordini, venivano ora eletti direttamente dagli iscritti.

Il nuovo Comitato avviò la vera riforma della Cassa che trovò attuazione legislativa cinque anni dopo.

La rinascita. Il sistema pensionistico forense venne riformato profondamente dalla [legge 20 settembre 1980 n. 576](#) con la quale si stabiliva il diritto alla pensione di vecchiaia con almeno 65 anni di età e 30 di contribuzione e la pensione veniva calcolata applicando un coefficiente regressivo (che diminuisce col crescere del reddito) stabilito inizialmente all'1,50% per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, alla media dei redditi dei dieci anni precedenti il pensionamento (la percentuale poteva essere aumentata all'[1,75% e la](#) media fu poi fatta sui migliori dieci anni degli ultimi 15).

L'ammontare della pensione, quindi, è influenzato dall'entità del reddito e solo in parte dall'entità della contribuzione, ma si ristabilisce il principio che "chi più ha pagato, più riceve".

Chi continua ad essere iscritto all'albo dopo il pensionamento, per cinque anni paga il contributo che consente un modesto aumento della pensione (in seguito gli aumenti saranno due). Successivamente paga solo il contributo di solidarietà (3%), ma senza conseguire ulteriori aumenti.

La pensione viene rivalutata.

Sono mantenute e meglio regolate le pensioni di inabilità, di invalidità, di reversibilità e indirette.

Sul fronte delle prestazioni viene introdotto un contributo soggettivo (con un minimo di Lit. 600.000) pari al 10% del reddito sino a 40 milioni di lire (questo tetto aumenterà sino a quadruplicarsi e l'aliquota diverrà il 12%) e del 3% per i redditi superiori, che però non concorrono a formare l'importo della pensione. Il 3% ha quindi natura solidaristica.

Viene introdotto un contributo integrativo (2% sul volume d'affari, con un minimo) che sostituisce la contribuzione indiretta.

La riscossione dei contributi negli importi minimi avviene da parte della Cassa mediante ruoli. La parte eccedente il minimo viene autoliquidata dall'iscritto con una dichiarazione da inviarsi alla Cassa annualmente (il "Modello 5") e pagata in due rate.

Per gli anni precedenti (dal 1975) una norma specifica consente di regolarizzare la propria posizione pagando un contributo sui redditi maturati pari al 10% per la parte eccedente i 6 milioni.

Viene quindi delineato un sistema pensionistico che consente l'erogazione di pensioni non irrisorie a fronte di contributi ad esse coerenti, che limita la pensionabilità ad una parte del reddito effettivo e che introduce un forte elemento di solidarietà.

Il tutto determina un netto spostamento verso il regime "retributivo" con un intrinseco stato di instabilità perché la certezza delle future pensioni dipende da una serie di fattori non previamente noti (numero degli iscritti, ammontare del reddito dichiarato, aspettative di vita, ecc.), mentre il sistema contributivo è per definizione stabile perché distribuisce quello che ha già raccolto.

Costituzione in Fondazione. Con [d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509](#), efficace dal 1° gennaio 1995, la Cassa assume la natura di Fondazione con personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli [articoli 12 e seguenti del codice civile](#).

La Fondazione ha autonomia gestionale, organizzativa e contabile, ma tenuto conto della natura pubblica dell'attività svolta, la gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, da redigersi con periodicità almeno triennale.

La vigilanza è esercitata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero del tesoro e dal Ministero della giustizia.

La Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione e ne riferisce annualmente al Parlamento.

Le cause della riforma. Lo squilibrio del sistema previdenziale nazionale, nelle sue varie estrinsecazioni, ha indotto il legislatore a metter mano ad una profonda modifica dello stesso emanando una serie di disposizioni con [legge 8 agosto 1995 n. 335](#) (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare) poi integrate con numerosi e articolati provvedimenti successivi.

Viene introdotto il principio che gli enti privatizzati (tra cui la Cassa Forense) debbano garantire la stabilità dei propri bilanci per almeno 15 anni, poi portati a 30, mediante la redazione periodica di bilanci tecnici attuariali e che le riserve tecniche siano commisurate a cinque annualità di pensioni erogate. Si consente alle Casse di optare per l'adozione del sistema "contributivo".

Il Decreto ministeriale (29 novembre 2007) che determina i criteri per la redazione di tali bilanci tecnici invita a considerare un arco temporale di ben 50 anni, per una miglior cognizione dell'andamento delle gestioni a lungo termine.

Alla luce di queste verifiche, si è constatato che l'assetto della Cassa anteriore all'ultima riforma non garantiva l'equilibrio per il trentennio richiesto e che per ottenerlo era necessario intervenire incrementando i contributi e riducendo le prestazioni sotto forma di riduzione dell'ammontare delle pensioni accompagnata da un innalzamento dell'età pensionabile. Con l'occasione, poi, è stato introdotto – con la dovuta gradualità – un elemento di tipo "contributivo" che, nel tempo, dovrà assicurare agli avvocati un più elevato trattamento pensionistico concorrendo anche alla stabilità dei conti nel lungo periodo.

La Riforma del 2009. Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 303 del 31 dicembre 2009 è stata pubblicata la nota 12 dicembre 2009 del Ministero del lavoro con la quale si è concluso il complesso iter procedimentale che ha profondamente riformato il sistema previdenziale degli avvocati.

Le novità principali sono state:

- il progressivo aumento dei requisiti minimi di pensionamento di vecchiaia (da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di contribuzione) con un regime transitorio dal 2011 al 2021;
- la riduzione e una maggiore omogeneizzazione dei coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione "retributiva";

- l'aumento dei requisiti per la maturazione del diritto alla pensione di anzianità portando l'età da 58 a 62 anni e da 35 a 40 gli anni di contribuzione, con un regime transitorio dal 2012 al 2020;
- l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia, ma riducendone l'ammontare dello 0,41% per ciascun mese di anticipo;
- l'introduzione di una quota di pensione c.d. "modulare" determinata su base contributiva e finanziata da specifici contributi facoltativi che si aggiungono a quelli obbligatori;
- l'eliminazione graduale dei supplementi di pensione per chi l'ha maturata, ma continua l'esercizio della professione;
- la riduzione del requisito di accesso alle pensioni di inabilità e invalidità da 10 a 5 anni di anzianità contributiva;
- l'aumento temporaneo sperimentale dal 2 al 4% del contributo integrativo sul volume d'affari;
- l'aumento dal 12 al 13% dell'aliquota del contributo soggettivo dovuto sul reddito professionale e dal 4 al 5% su quello dovuto dai pensionati che hanno già maturato i supplementi;
- progressivo aumento dell'entità dei contributi minimi soggettivo e integrativo;
- l'introduzione di una ulteriore quota di contributo soggettivo, in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dall'1 al 9%) per finanziare la pensione "modulare";
- l'estensione del periodo di dimidiazione del contributo minimo soggettivo per chi inizia la professione (5 anni);
- l'abolizione del contributo minimo integrativo per i primi 5 anni di iscrizione all'albo professionale.

(dal sito di Cassa Forense www.cassaforense.it)

Da allora poco o nulla è stato fatto mentre popolazione e redditività hanno subito mutamenti importanti anche dopo la [legge 247/2012](#) che ha introdotto l'assioma: iscritto COA = iscritto CF.

Oggi la situazione è critica e si lavora ad una riforma senza nemmeno esaminare il bilancio tecnico aggiornato.

A questo punto viene in gioco il **saldo previdenziale**.

Il saldo previdenziale, nei sistemi pensionistici pubblici dell'ordinamento italiano, è la differenza tra le entrate derivate dai contributi previdenziali e la spesa pensionistica per le prestazioni previdenziali. È un indicatore della sostenibilità (previdenza) degli enti previdenziali con gestione a ripartizione.

Nell'ultimo bilancio tecnico al 31.12.2017 il saldo previdenziale risultava negativo per 20 anni.

Ho ragione di ritenere che nel bilancio tecnico, del quale ho chiesto la rapida pubblicazione, al 31.12.2020 la durata del saldo previdenziale negativo sarà ancora più lunga.

Tutti sappiamo che i dati del 2021 sono ulteriormente peggiorati e le previsioni per il 2022, con il COVID ancora attivo e l'operazione speciale in Ucraina in atto, non sono rosee, tanto per usare un eufemismo, perché inflazione, cioè aumento dei prezzi, combinata con la stagnazione si chiama STAGFLAZIONE.

Questo significa che le entrate contributive non saranno più sufficienti per pagare le prestazioni e una riprova di ciò la si ritrova nel fatto che nel 2050 si stima che il rapporto tra iscritti attivi e pensionati sarà di 1:1.

Le pensioni, quindi, dipenderanno dal rendimento del patrimonio accumulato investito sui mercati finanziari.

Il rendimento è una grandezza facilmente misurabile; il rischio, invece, risulta difficilmente misurabile in quanto è una grandezza soggettiva la cui percezione è influenzata da molteplici fattori. Talvolta è difficile comprendere il giusto equilibrio tra rendimento e rischio.

Ricordiamo che rischio e rendimento crescono insieme! Solo se abbiamo chiaro questo, possiamo valutare correttamente l'attività che promette un rendimento elevato, comunque non in linea con quello del mercato, come un'attività più rischiosa.

Possiamo anche decidere di acquistarla, consapevoli però del maggior rischio cui andiamo incontro. Il rischio altro non è che il prezzo da pagare per la possibilità di un maggior guadagno rispetto ad investimenti alternativi che promettono un minor guadagno.

Le aspettative di rendimento devono essere realistiche: non si può "pretendere la luna" e soprattutto, si deve essere consapevoli che a maggiori rendimenti corrispondono maggiori rischi. Pertanto, se desideriamo un investimento che accresca il valore del nostro capitale, e non ne protegga semplicemente il potere d'acquisto dall'inflazione, dovremo essere pronti ad assumerci più rischi!

La propensione al rischio rappresenta la disponibilità a sopportare perdite patrimoniali dovute all'andamento negativo del mercato, al fallimento dell'emittente dello strumento finanziario in cui abbiamo investito o al fatto che non esiste un

mercato liquido. Quanto più siamo propensi al rischio, tanto più siamo disposti ad accettare che l'investimento non consegua i risultati che ci attendevamo.

Nel momento in cui decidi di investire, devi:

- quantificare la percentuale del patrimonio investito che sei disposto a perdere in un determinato periodo di tempo se le condizioni di mercato non si rivelassero favorevoli ("capacità di rischio" o "rischio oggettivo"); tale percentuale dipende dalla tua situazione economica corrente e dalle [tue](#) prospettive reddituali;
- valutare il rischio dell'investimento proposto cercando di evitare che la tua percezione del rischio sia falsata da variabili quali la modalità di rappresentazione dell'informazione di prodotto, giudizi affrettati o gli esiti delle scelte pregresse, etc.;
- definire il tuo grado di "tolleranza al rischio", ossia la tua capacità emotiva di assumere rischio e affrontare situazioni di incertezza (rischio soggettivo); il livello di tolleranza al rischio di ciascun individuo dipende tipicamente da molteplici fattori, quali la personalità e le inclinazioni individuali, lo specifico stato emotivo, il genere, il livello di cultura finanziaria. (Consob sito istituzionale).

Il crollo dei mercati azionari e finanziari ha reso evidente che gli investitori mancano spesso degli strumenti di base per effettuare scelte di investimento consapevoli. L'esposizione delle famiglie ai rischi del mercato è cresciuta in Italia e negli altri paesi più industrializzati in parte per effetto di politiche che hanno promosso deliberatamente l'investimento nei mercati azionari, si pensi alle privatizzazioni degli anni Novanta, in parte per la riforme che hanno incentivato la previdenza integrativa e in parte perché il collocamento di prodotti finanziari da parte degli intermediari è avvenuto in modo più aggressivo che in passato. In Italia, la partecipazione diretta e indiretta ai mercati azionari attraverso fondi comuni di investimento, polizze assicurative e previdenza integrativa è raddoppiata nel corso degli ultimi venti anni. Negli Stati Uniti più di metà delle famiglie investe almeno parte della propria ricchezza in azioni; in Svezia oltre due terzi; in Francia, Italia e Germania circa un quarto (Tullio Jappelli in www.lavoce.info).

La capitalizzazione individuale è il sistema applicato dai fondi pensione per formare la base per il pagamento delle prestazioni pensionistiche. Per ciascun iscritto si accumula un montante, frutto della somma dei contributi versati nel tempo, maggiorato dei rendimenti ottenuti dagli investimenti.

Ora poiché come si è visto il futuro di Cassa Forense, ma anche di tutte le altre Casse, dipenderà più che dai contributi introitati dal rendimento del patrimonio investito sui mercati finanziari, mi pare evidente come in modo strisciante e senza

supporto normativo, si passerà dal sistema di finanziamento a ripartizione, a cui è informata l'intera previdenza italiana, al sistema di finanziamento a capitalizzazione che governa invece la previdenza complementare dei fondi pensione.

Solo che le Casse si muovono nell'ambito della previdenza obbligatoria di primo pilastro, con iscrizione obbligatoria *ex lege*, mentre i fondi pensione gestiscono la previdenza complementare che non solo è **facoltativa** ma garantisce all'iscritto ampia possibilità di scelta tra le linee di investimento del montante contributivo versato a seconda della propria propensione al rischio.

Se così stanno le cose è evidente che il passaggio, ancorché surrettizio al regime di finanziamento della capitalizzazione comporterà la **facoltatività** e non più l'**obbligatorietà** dell'iscrizione.

Sarebbe *contra legem*, infatti, scaricare sull'iscritto il rischio del mercato finanziario nell'ambito della previdenza obbligatoria di primo pilastro proprio perché verrebbe meno la garanzia stessa del trattamento previdenziale secondo i parametri costituzionali.

Se devo assumermi il rischio di conseguire o meno una pensione, allora decido io dove appoggiarmi e quale linea di investimento scegliere e non affidarmi ad un team che investe denaro altrui senza risponderne.

Una variabile fondamentale in materia di risparmio previdenziale e investimenti è appunto, come chiarito più sopra, il rischio, dove per rischio s'intende la quota di incertezza intrinsecamente legata a una determinata attività finanziaria.

Più nel dettaglio, una determinata attività patrimoniale si definisce rischiosa nel caso in cui il suo andamento non possa essere, del tutto o almeno in parte, previsto con anticipo e certezza; viceversa, viene considerata a basso rischio, quando non addirittura risk free, nel caso in cui il suo andamento nel tempo risulti più facilmente prevedibile e/o sia in grado di garantire un flusso monetario certo, esponendosi in misura più contenuta all'eventualità di oscillazioni o perdite. Semplificando e di molto la questione, si potrebbe ad esempio dire che un investimento è a basso rischio quando garantisce al risparmiatore quantomeno la conservazione del proprio patrimonio iniziale; è invece ad alto rischio, quando diventa più difficile stabilire l'entità finale del patrimonio investito, che potrebbe persino (e nella peggiore delle ipotesi) subire perdite ingenti.

Le Casse sono costrette invece, per garantire la sostenibilità di lungo periodo, ad alzare il coefficiente di rischio con tutto ciò che ne consegue.

Ricordo che CF come del resto tutte le altre Casse, a differenza dei Fondi Pensione, sono prive di regole cogenti in materia di investimenti e che tutte le sollecitazioni sin qui rivolte dalla COVIP e dalla Corte dei Conti e da pochi studiosi della materia non allineati al mainstream corrente sono rimaste lettera morta a testimonianza della esistenza di una fittissima rete di interessi sul patrimonio delle CASSE DI PREVIDENZA, PATRIMONIO (per dimensione pari a 4 o 5 finanziarie dello Stato Italiano) CHE NUOVE BANCHE, FINANZIARIE ADVISOR E CHI PIU' NE HA NE METTA. Basta pensare al Fondo investimento italiano SGR in cui sono entrate in questi giorni ENPAM ed ENPAIA o a Hope SICAF SB spa nel cui CdA siede proprio il past presidente di CF insediato anche alla presidenza di EMAPI!

Cassa Forense ed altre Casse investiranno in Hope SICAG SB spa?

Lo vedremo presto ma questi investimenti a chi giovano?

Questa è la domanda che bisogna porsi, tutto il resto lascia il tempo che trova.

E poi le tantissime poltrone, poltroncine e strapuntini che onorano consiglieri e delegati, in forza alle Casse, della loro presenza ed acquisiti non per meriti particolari ma per la sola appartenenza al management attraverso l'investimento in questo o quel fondo quando, come avviene per la Social Security USA, sarebbe preferibile l'investimento in titoli dello Stato Italiano così da avere la garanzia della copertura!

Pensate anche alle centinaia di convegni sponsorizzati, pubblicazioni e così via.

Un intero mondo gira e prospera intorno al patrimonio delle Casse di Previdenza ma è tutto da dimostrare che non vi sia conflitto di interessi con gli iscritti!

Di sicuro gli iscritti, obbligati ad esserlo per legge, NON hanno voce in capitolo e questo a me pare INAMMISSIBILE perché si tratta pur sempre dei loro risparmi previdenziali e non di denaro qualunque!

Ricordo che proprio la Corte dei Conti, recentemente, di ciò consapevole, ha scritto che la sostenibilità delle Casse deve appoggiarsi più ai contributi che al rendimento del patrimonio e quindi sono in buona compagnia nel sostenerlo.

Le conclusioni della Corte dei Conti in audizione il 28.05.2019 sono significative al riguardo e non dovrebbero lasciare spazio a dubbio alcuno:

La **gestione del risparmio previdenziale** ha **peculiarità** sue proprie: orizzonte temporale molto ampio, estrema rilevanza delle variabili demografiche (generali e relative a specifiche categorie professionali). Si tratta di elementi che ragionevolmente spingono i gestori a fare scelte di allocazione degli attivi che si collocano nella parte inferiore della curva rischio/rendimento. Tuttavia, essa presenta

numerosi aspetti in comune con altre forme di gestione del risparmio; tra questi emerge il dato di fatto per cui le scelte sbagliate si ripercuotono, più che su chi le compie, su coloro che hanno affidato le proprie risorse alla gestione. Nel delineato contesto, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica o privata del soggetto che le esercita, tutte le gestioni di risparmio, siano esse svolte da banche, intermediari mobiliari, fondi comuni, assicurazioni, sono negli ordinamenti moderni assistite da un sistema di regole che attengono ai limiti alla concentrazione del rischio, a standard minimi di patrimonio, a procedure da rispettare nella allocazione degli asset, se non a veri e propri divieti riguardo alla acquisizione di attività particolarmente rischiose, a criteri severi da rispettare nella valorizzazione in bilancio dei beni detenuti. In Italia queste regole prudenziali trovano addirittura copertura nella Carta fondamentale, lì dove, all'art. 47, prevede che «la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme...». Date queste premesse, il regolamento previsto dall'[art. 14, comma 3 del d.l. n. 98/2011](#) assume significativa rilevanza, in quanto necessario al fine di assicurare completezza al sistema nazionale delle regole chiamate a disciplinare la gestione del risparmio, mediante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e di banca depositaria. Nel predisporlo occorrerebbe però tenere a mente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio/rendimento; qualunque tentativo di spingere le casse verso questo crinale finirebbe per contraddire la loro funzione. Come pure la regolamentazione non potrebbe spingersi fino a vanificare la natura di enti privati delle casse, ribadita di recente nella citata sentenza della [Corte Costituzionale n. 7/2017](#). Le predette considerazioni rafforzano la necessità e l'urgenza che i competenti organi giungano al perfezionamento del regolamento, voluto dal legislatore, che fornisca un assetto normativo uniforme degli investimenti delle casse previdenziali anche sotto il profilo dei documenti illustrativi dei criteri e delle metodologie adottate.

Dopo 11 anni, siamo ancora in attesa del regolamento investimenti!

Incredibile? No, verissimo.

Sarebbe bene che la politica cominciasse a occuparsi di questi problemi perché alla fine, com'è già avvenuto per altre Casse da ultimo INPGI 1, pagherà sempre Pantalone e la platea degli iscritti è interessante ai fini elettorali!

Che senso ha avere tante Casse con un moltiplicatore di spese enorme quando la finalità previdenziale è uguale per tutti i professionisti italiani?

Perché vi è un solo INPS e tante Casse?

Sono in gioco le pensioni di numerose coorti di iscritti.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

08/04/2022

Linee guida di Stewardship per le Casse di previdenza

Il Mefop ha pubblicato le linee guida di Stewardship ove si afferma, nel preambolo, che gli investitori istituzionali hanno intrapreso negli ultimi anni un percorso di formazione e di continuo dialogo sui temi della Stewardship. Io mi soffermo sulla gestione responsabile delle risorse come skill del management.

di Paolo Rosa

Dal punto di vista organizzativo e manageriale si impara che la logica della Stewardship tende a superare la tecnica del controllo e della gerarchia per livelli per sostituirla con una più adeguata logica della condivisione e della partnership della responsabilità e della affidabilità nella prospettiva dello sviluppo di beni comuni.

Come dicevo, Assogestioni e Mefop hanno elaborato le **linee guida** per l'**esercizio dei diritti amministrativi e di voto** nelle **società quotate**.

Io intendo sensibilizzare le Casse di previdenza dei professionisti, annoverate tra gli investitori istituzionali, sui temi della **Stewardship** nei rapporti interni per arricchire di contenuti una cornice regolamentare “minimalista” con la seguente raccomandazione:

- delegati e amministratori delle Casse di previdenza non devono svolgere ruoli di responsabilità, diretta o indiretta, all'interno di enti, società o fondi in cui investono risorse.

Questo per evitare in radice potenziali conflitti di interesse tra investitori ed investito e tra investitore ed iscritti.

La raccomandazione declina anche il codice etico (cfr. codice etico di Cassa Forense) che raccomanda di evitare situazioni di conflitto di interesse o di incompatibilità di funzioni e di non avvalersi della carica per ottenere vantaggi personali.

Fatta questa premessa, vi lascio alla lettura delle linee guida di Stewardship ([Linee guida di Stewardship](#)) e dei principi italiani di Stewardship ([Principi guida](#)).

Viviamo in due mondi paralleli destinati a non incontrarsi nemmeno all'infinito!

Dico questo perché in un recentissimo convegno, guarda caso organizzato da Hope SICAF SB spa, nel cui CdA siede il Past President di Cassa Forense, oggi presidente di EMAPI, il Presidente dell'ADEPP ha così dichiarato:

«Per poter investire al meglio però alle casse previdenziali private deve essere garantita piena autonomia nell'utilizzo dei propri fondi, magari rivedendo gli anacronistici cinquant'anni di sostenibilità imposti dalla legge, eliminando la pesante doppia tassazione che ci viene applicata, contenendo la volatilità legislativa e riducendo l'eccesso di controllo e vigilanza esercitato».

Intervenendo poi sul tema della sostenibilità degli investimenti messi in campo: «le casse aderenti all'Adepp fanno ormai da tempo investimenti che si ispirano ai criteri di responsabilità previsti dall'approccio Esg. Esiste a monte però un problema più rilevante: noi incassiamo contributi dai nostri iscritti per poi pagare, con un tempo differito, delle pensioni. Per fare ciò dobbiamo quindi fare investimenti che siano il più possibile prudenti, tempestivi e lungimiranti. Tenendo anche presente che nel 2021 la sola Enpam ha versato allo Stato ben 250 milioni di euro di tasse relativi al 2020, cioè l'anno durante il quale i medici e gli odontoiatri hanno svolto la loro attività fronteggiando gli aspetti più duri della pandemia».

In questo tempo di crisi le casse previdenziali private chiedono allora tre cose: «innanzitutto la definizione del giudice di competenza, visto che attualmente la giurisprudenza prevede alternativamente interventi di giudici ordinari, amministrativi o contabili. In secondo luogo, l'esonero dal [codice degli appalti](#), che prevede strettoie per noi insostenibili. Infine che non si faccia un uso distorto della nostra inclusione a fini statistici nell'elenco Istat, che ci assimila all'amministrazione pubblica, come nel caso dell'applicazione delle norme sulla spending review».

In buona sostanza libertà assoluta negli investimenti senza regole cogenti!
Altro che STEWARDSHIP!

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

13/04/2022

Cassa Forense e il Comitato investimenti

A fine mese, Cassa Forense ha all'o.d.g. dei Delegati la modifica dello Statuto di Cassa Forense con l'introduzione, tra gli organi della Cassa, del Comitato investimenti. Credo che la discussione generale sia già conclusa e che si vada al voto degli eventuali emendamenti e della modifica statutaria.

di Paolo Rosa

Ai miei tempi il **Comitato investimenti** non c'era, né di fatto né di diritto.

È stato introdotto successivamente in modo surrettizio, credo con un regolamento del CdA, così scavalcando la competenza in materia che, a mio giudizio, è, e resta, del CDD.

La cosa singolare è che dal 2011 attendiamo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del regolamento investimenti per le Casse di previdenza che, a tutt'oggi, sono prive di norme cogenti ma questa è l'Italia dove si disciplina con regolamentazione d'avanguardia la previdenza complementare su base volontaria mentre si lascia in gestione libera e discrezionale quella obbligatoria!

Debbo però dare atto al Presidente dell'Adepp di aver precisato con onestà intellettuale la sua dottrina, che non condivido ovviamente, ma che qui riassumo:

«Per poter investire al meglio però alle casse previdenziali private deve essere garantita piena autonomia nell'utilizzo dei propri fondi, magari rivedendo gli anacronistici cinquant'anni di sostenibilità imposti dalla legge, eliminando la pesante doppia tassazione che ci viene applicata, contenendo la volatilità legislativa e riducendo l'eccesso di controllo e vigilanza esercitato». Intervenendo poi sul tema della **sostenibilità** degli **investimenti** messi in campo, il Presidente ha precisato: «Le casse aderenti all'Adepp fanno ormai da tempo investimenti che si ispirano ai criteri di responsabilità previsti dall'approccio Esg. Esiste a monte però un problema più rilevante: noi incassiamo contributi dai nostri iscritti per poi pagare, con un tempo differito, delle pensioni. Per fare ciò dobbiamo quindi fare investimenti che siano il più possibile prudenti, tempestivi e lungimiranti. Tenendo anche presente che nel 2021 la sola Enpam ha versato allo Stato ben 250 milioni di euro di tasse relativi al 2020, cioè l'anno durante il quale i medici e gli odontoiatri hanno svolto la loro attività

fronteggiando gli aspetti più duri della pandemia. In questo tempo di crisi le casse previdenziali private chiedono allora tre cose: Innanzitutto la definizione del giudice di competenza, visto che attualmente la giurisprudenza prevede alternativamente interventi di giudici ordinari, amministrativi o contabili. In secondo luogo, l'esonero dal [codice degli appalti](#), che prevede strette per noi insostenibili. Infine che non si faccia un uso distorto della nostra inclusione a fini statistici nell'elenco Istat, che ci assimila all'amministrazione pubblica, come nel caso dell'applicazione delle norme sulla spending review».

Traduzione: mani libere, pochi controlli perché noi siamo prudenti, tempestivi e lungimiranti.

Traduzione: niente [codice degli appalti](#) per gli investimenti, siamo privati nessun legaccio pubblico.

MA VI RENDETE CONTO, 1.700.000 professionisti, che si discute dei vostri contributi previdenziali faticosamente versati per assicurarvi la pensione

E se va male, chi risponde?

NESSUNO, ma addio alla pensione!

Il rischio, in finanza, esprime la probabilità di ottenere un rendimento minore da quello atteso. Il grado di oscillazione del valore di un investimento è chiamato "volatilità". Non esiste un investimento privo di rischio. Il rischio di un'operazione d'investimento si configura quindi, come l'eventualità che un'attività finanziaria subisca una variazione degli elementi che ne determinano il rendimento.

Il concetto cardine di rischio è di oscillazione, cioè della possibilità che i rendimenti si disperdano attorno al valore atteso. Negli ambienti finanziari questo andamento è conosciuto anche come **volatilità**. L'indicatore statistico che misura questo andamento è lo scostamento quadratico medio o **deviazione standard**.

In claris non fit interpretatio!!

Che cosa sia e come funzioni il Comitato investimenti in Cassa Forense oggi ce lo ha illustrato il dott. Enrico Cibati, Responsabile investimenti di Cassa Forense, in un articolo del 09.01.2020, al quale non posso che fare riferimento.

«Quest'anno, tra le varie proposte d'investimento, sono stati presentati al vaglio dell'Organo circa una trentina di fondi UCITS e circa venti fondi di private market. Il Comitato Investimenti è composto dal Presidente della Cassa, da tre membri del Consiglio di Amministrazione e dal Direttore Generale. Sono altresì presenti, senza

diritto di voto, il responsabile dell'Ufficio Investimenti e responsabile del Controllo del Rischio che ha l'onere di verificare la scelta proposta».

Del regolamento che lo disciplina non vi è traccia e questo per le regole di trasparenza mi pare meritevole di segnalazione.

A fine mese si proporrà al Comitato dei Delegati di istituzionalizzarlo, inserendolo fra gli organi della Cassa.

Non ho, ovviamente, il testo sotto mano e quindi mi limito ai *rumors* perché di ufficiale, come sempre, nulla è dato sapere.

Personalmente la proposta mi trova contrario perché non fa che appesantire la struttura.

Unico vantaggio è che rende legale ciò che prima era illegale perché la nomina di commissioni e quant'altro è una delle prerogative del Comitato dei Delegati.

La presenza nel **Comitato investimenti** di strutture o persone designate al controllo *ex ante* e *ex post* mi sembra una vera e propria anomalia di sistema perché non si può pensare che chi ha partecipato ad un determinato investimento possa poi sottoporlo a verifica in sede di controllo.

Ma tant'è, lo si farà con buona pace di tutti.

La dottrina Oliveti...impazza!

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

15/04/2022

Cassa Forense e la Pasqua di Resurrezione

Il Presidente di Cassa Forense ha indetto le elezioni del Comitato dei Delegati per la fine di settembre 2022 ma la data importante è quella del 15 maggio 2022 perché le liste dei candidati devono essere depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione elettorale dell'Ordine della sede del distretto entro le ore 12:00 appunto del 15 maggio 2022.

di Paolo Rosa

È quindi determinante questo periodo per la raccolta delle candidature.

Cassa Forense è l'**unico bene** dell'**avvocatura italiana**, è un organismo tecnico che ha bisogno di delegati competenti in materia previdenziale e in materia finanziaria.

In materia previdenziale perché c'è da portare a termine una **riforma strutturale** molto **complicata** alla luce dei dati del bilancio tecnico al 31 dicembre 2020 che non è ancora conosciuto ma che vi posso assicurare presenterà enormi problemi in ordine alla sostenibilità di lungo periodo di Cassa Forense.

In materia finanziaria perché, com'è noto, *rebus sic stantibus*, le pensioni dipenderanno sempre più dal rendimento del patrimonio piuttosto che dalla contribuzione versata.

Cassa Forense non ha bisogno di delegati esperti in diritto della navigazione, né tanto meno del delegato tuttologo.

Vanno quindi evitate le operazioni di potere dirette alla distribuzione delle cariche nel senso che chi ha già fatto due mandati al COA ora guarda a Cassa Forense e quindi siffatte operazioni debbono essere evitate.

Bisogna altresì evitare di mandare in Cassa Forense colleghi o colleghe 60enni e più perché sono molto vicini alla pensione e quindi non hanno alcun interesse a riformare il sistema.

Si deve puntare sui **giovani preparati**, competenti ed onesti.

È altresì importante che l'avvocatura italiana vada finalmente al voto: se arriviamo al 40% degli aventi diritto al voto vi assicuro che le cose cambieranno.

La distribuzione dei seggi è la seguente:



Collegi Elettorali	Totale Iscritti	% Delegati	Delegati Base	Resti	Delegati su resti	Totale Delegati
ANCONA	5.148	1,706	1	2.130	1	2
BARI	11.592	3,841	3	2.537	1	4
BOLOGNA	13.574	4,497	4	1.501	0	4
BRESCIA	6.068	2,010	2	31	0	2
CAGLIARI	5.088	1,686	1	2.070	1	2
CALTANISSETTA	1.688	0,559	1	0	0	1
CAMPOBASSO	1.506	0,499	1	0	0	1
CATANIA	8.296	2,749	2	2.259	1	3
CATANZARO	8.689	2,879	2	2.652	1	3
FIRENZE	11.813	3,914	3	2.758	1	4
GENOVA	6.665	2,208	2	628	0	2
L AQUILA	5.585	1,850	1	2.567	1	2
LECCE	8.951	2,966	2	2.914	1	3
MESSINA	3.789	1,255	1	771	0	1
MILANO	29.116	9,647	9	1.951	1	10
NAPOLI	27.947	9,259	9	782	0	9
PALERMO	8.862	2,936	2	2.825	1	3
PERUGIA	3.160	1,047	1	142	0	1
POTENZA	2.693	0,892	1	0	0	1
REGGIO CALABRIA	4.067	1,347	1	1.049	0	1
ROMA	33.580	11,126	10	3.397	0	10
SALERNO	6.705	2,221	2	668	0	2
TORINO	9.985	3,308	3	930	0	3
TRENTO	1.865	0,618	1	0	0	1
TRIESTE	2.558	0,848	1	0	0	1
VENEZIA	12.473	4,132	4	400	0	4
TOTALE ISCRITTI	241.463					
Totale Delegati	80		70		10	80
Numero Base	3.018					

Massima attenzione poi alla predisposizione delle liste e, a tal fine vi riporto gli art. 3 e 9 del vigente Regolamento per l'elezione del Comitato dei Delegati.

Art. 3

L'elettorato attivo e passivo; l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista

1. Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste concorrenti.
 2. Hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa e almeno ad un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni. Gli avvocati iscritti esclusivamente nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell'elenco degli elettori dell'ordine del luogo del domicilio professionale.
 3. Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.
 4. In ogni lista il numero di candidati non può essere superiore a quello dei delegati eleggibili nel collegio e, fatta eccezione per le liste uninominali e binominali, ogni genere è obbligatoriamente rappresentato.
- La rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due candidati, deve essere rispettata in misura non inferiore ad 1/5 a pena di inammissibilità.

5. Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un collegio elettorale diverso da quello nel quale è iscritto quale elettore.
6. Il riparto dei seggi tra le liste di ogni collegio avviene con le seguenti modalità:
 - a) la somma dei voti validi riportati da ciascuna lista in tutto il collegio elettorale viene divisa per 1, 2, 3, 4 e via di seguito sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere;
 - b) tra i quozienti così ottenuti, disposti in ordine decrescente, vengono individuati i più alti in numero pari a quello dei delegati spettanti al Collegio;
 - c) ad ogni lista sono attribuiti tanti delegati quanti sono i quozienti che le appartengono; i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati nell'ordine risultante dalla stessa;
 - d) se due o più liste riportano parità di quozienti, la priorità in graduatoria è attribuita al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio, oppure, in via gradata, al candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa, o con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o di più giovane età anagrafica;
 - e) se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste del collegio secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 9

Le liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell'Ordine della sede del distretto entro le ore 12.00 del 15 maggio.
2. I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.
3. La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
4. La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 200 elettori se superiore. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista.
5. Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D. P.R. 28/12/2000 n. 445.

6. La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l'ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato.

7. Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'Albo dell'Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell'affissione.

8. La Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla stampa del manifesto contenente tutte le liste ammesse secondo il numero d'ordine, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati, e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall'art. 5, comma 2.

Buon voto a tutti e, ovviamente, buona Pasqua di Resurrezione.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

20/04/2022

L'inflazione e il patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti

Per molti anni, ha scritto Giorgio Di Giorgio, professore di economia monetaria e direttore del Centro Arcelli per gli Studi Monetari e Finanziari della Luiss, abbiamo vissuto in un mondo caratterizzato da un'inflazione particolarmente bassa nell'area dell'Euro, e quindi anche nel nostro Paese, in presenza di tassi di interesse a breve termine addirittura negativi.

di Paolo Rosa

Quindi non c'era alcun costo per i consumatori e i risparmiatori nel detenere i propri risparmi anche in forma liquida, ma ora il mondo sta cambiando con un'inflazione alta intorno al 4,5 – 5%.

Mentre impazza “la dottrina Oliveti” di cui ho già parlato nel mio [Cassa Forense e il Comitato investimenti](#) del 13.04.2022, dobbiamo fare i conti con l'inflazione.

La corsa dei prezzi, com'è noto, gonfia la spesa per stipendi, pensioni e forniture della PA.

Effetti dell'inflazione. In un [sistema economico](#) caratterizzato da un'elevata inflazione regna un clima di **incertezza** e di **sfiducia** nel futuro.

Oltre a ciò l'[inflazione](#) provoca degli **effetti** ben precisi:

- Sulla **distribuzione del reddito**;
- Sui **crediti**;
- Sui [risparmi](#);
- Sulla [produzione](#);
- Sui **rapporti internazionali**;
- Sul **debito pubblico**.²

Effetti dell'inflazione sulla distribuzione del reddito. Un primo effetto dell'inflazione si ha sulla **distribuzione del reddito**.

A risentire maggiormente delle conseguenze negative dell'inflazione sono coloro che percepiscono dei **redditi fissi** come i lavoratori dipendenti e i pensionati. Mentre i prezzi dei beni aumentano continuamente, i salari nominali vengono aumentati solamente periodicamente in occasione dei rinnovi contrattuali: la conseguenza è che si ha una riduzione dei salari reali.

Invece, coloro che percepiscono dei redditi variabili, come i professionisti, gli artigiani e i commercianti, andranno a variare i compensi richiesti per le loro prestazioni o i prezzi dei beni ceduti in modo da adeguarli al mutato potere di acquisto della moneta.

Per evitare tali situazioni, in Italia, a partire dal 1945, fu introdotto un meccanismo di adeguamento automatico dei salari all'inflazione, meccanismo che prendeva il nome di **scala mobile** e che negli anni '80 è stato profondamente rivisto per essere poi abolito nel 1992.

Effetti dell'inflazione sui crediti. L'**inflazione** favorisce i debitori a discapito dei **creditori**.

Nel momento in cui viene contratto un prestito, la moneta ha un certo potere di acquisto. Se, nel periodo di durata del prestito, il potere di acquisto della moneta si riduce a causa dell'inflazione, il debitore restituirà una somma di denaro, da un punto di vista nominale, uguale a quella ricevuta al momento in cui il debito è sorto, ma con un potere di acquisto inferiore a causa dell'inflazione.

Esempio: il signor Bianchi concede al signor Rossi un prestito di 1.000 euro per un anno. Se nel corso dell'anno l'inflazione è pari al 25%, il signor Rossi restituirà alla scadenza sempre 1.000 euro, ma che avranno un potere d'acquisto inferiore di 1/4 rispetto alla moneta ricevuta in prestito.

Se, ad esempio, Bianchi, al momento di concedere il prestito, con 1.000 euro avrebbe potuto comprare un computer di un certo modello x, alla scadenza del prestito, avrà bisogno di 1.250 euro per comprare lo stesso computer.

In periodi di elevata inflazione, i creditori possono tutelarsi mediante l'**indicizzazione dei prestiti**: in altre parole, la somma da restituire alla scadenza deve tenere conto della perdita del potere di acquisto della moneta.

Esempio: il signor Bianchi presta 1.000 euro per un anno al signor Rossi e le parti prevedono l'indicizzazione del prestito. Nel corso dell'anno l'inflazione è stata pari al 10%. Rossi alla scadenza dovrà restituire 1.100 euro ($1.000 + 10\% \times 1.000$).

Effetti dell'inflazione sui risparmi. L'**inflazione** provoca una **riduzione dell'offerta di risparmi**: le famiglie, prevedendo degli aumenti dei prezzi futuri, preferiscono

acquistare oggi anche beni dei quali avranno bisogno in seguito. In questo modo esse ridurranno la liquidità in loro possesso e soggetta a perdita di valore.

Infatti, l'inflazione danneggia i risparmiatori:

- sia coloro che non hanno investito i loro risparmi e li tengono in **forma liquida**, come i titolari di libretti a risparmio;
- che coloro che hanno effettuato [investimenti](#) sui quali percepiscono dei **redditi fissi**, come coloro che hanno acquistato [titoli di Stato](#) o [obbligazioni](#).

Questi soggetti vedono ridursi il potere di acquisto dei loro risparmi.

Esempio: se un titolare di un libretto di risparmio percepisce un interesse annuo del 2%, mentre il tasso di inflazione è del 5%, egli avrà una perdita del potere di acquisto pari al 3% (5% - 2%).

La stessa cosa accade se il titolare di un'obbligazione percepisce un interesse dell'8%, mentre l'inflazione è pari al 10%: la sua perdita sarà del 2% (10% - 8%).

Nei periodi nei quali l'inflazione è piuttosto alta e prolungata, si avranno effetti negativi sulla formazione del risparmio, scoraggiandolo, e ciò può **frenare** gli **investimenti** con riflessi negativi sullo sviluppo economico del paese. Spesso, in questi periodi, si assiste alla decadenza di alcuni importanti settori dell'economia nazionale.

L'inflazione può, per le ragioni dette sopra, favorire coloro che decidono di investire in [titoli](#) a reddito variabile oppure in **beni-rifugio** come case, terreni, oro, diamanti, ecc., che non perdono valore nel corso del tempo.

Esempio: si supponga che l'inflazione annua sia pari al 10%. Mario Rossi, con i propri risparmi, acquista un appartamento del valore di 100.000 euro. Dopo un anno il valore nominale dell'appartamento sarà di 110.000 euro e il suo valore reale rimarrà invariato.

Le banche dovranno, nel tempo, **umentare** i **tassi di interesse** sui depositi per compensare la perdita del potere di acquisto della moneta, altrimenti le famiglie preferiranno destinare il proprio reddito ai consumi immediati anziché tenerne una parte sotto forma di risparmi.

Effetti dell'inflazione sulla produzione. L'inflazione può avere, invece, **effetti positivi** sulle **imprese**, per lo meno nel **breve periodo**.

Se l'imprenditore acquista, in un periodo in cui non c'è inflazione o essa è bassa, i fattori produttivi ad un certo prezzo e successivamente, una volta concluso il [ciclo produttivo](#) vende ad un prezzo maggiore rispetto al solito, a causa dell'inflazione, egli realizza quella che viene definita **rendita di inflazione**, cioè un guadagno di tipo speculativo. La stessa cosa accade con i commercianti che detengono merce in magazzino acquistata quando non c'era l'inflazione e rivenduta a prezzi maggiorati per adeguarli ad essa.

Esempio: l'impresa Alfa Srl acquista materie prime e lavoro, in un periodo nel quale non c'è inflazione, ai prezzi consueti. Una volta ottenuta la produzione l'inflazione si attesta al 10%. L'impresa non vende il prodotto al solito prezzo, ma ad un prezzo maggiorato del 10%. Questo 10% in più costituisce la rendita di inflazione.

Ad avvantaggiare gli imprenditori vi è anche il fatto che essi, in molti casi, acquistano materie prime con **capitali presi a prestito** e, come tutti i debitori, sono favoriti nei periodi di inflazione.

Tuttavia, questi vantaggi sono solamente momentanei. A **lungo andare** l'inflazione si riflette negativamente sugli **investimenti industriali** perché:

- i **risparmi** vengono **scoraggiati**;
- i **tassi di interesse crescono** per cui prendere dei capitali a prestito per finanziare la propria attività diventa sempre più costoso;
- diventa difficile fare calcoli economici corretti e, di conseguenza, effettuare **attente previsioni** e programmazioni aziendali.

Effetti dell'inflazione sui rapporti internazionali. L'**inflazione** rende i prodotti nazionali meno competitivi sui mercati esteri, dato che provoca un aumento dei loro prezzi. Di conseguenza le **esportazioni** sono **danneggiate**, mentre le **importazioni** diventano più **convenienti**.

Effetti dell'inflazione sul debito pubblico. L'**inflazione** ha effetti negativi anche sul **debito pubblico**.

Aumentando i prezzi, lo Stato è costretto a spendere di più per erogare i [servizi pubblici](#): **cresce**, quindi, la [spesa pubblica](#).

Come abbiamo avuto modo di vedere, l'aumento della spesa pubblica può essere una delle cause dell'inflazione qualora ciò generi un [aumento della domanda](#) a cui non corrisponde un aumento dell'offerta. Se ciò si dovesse verificare si innesca un **circuito a spirale** (aumento dell'inflazione = aumento della spesa pubblica = aumento dell'inflazione) molto difficile da controllare (dirittoeconomia.net).

Per le Casse di previdenza poi manda all'aria i bilanci tecnici dove è proiettata un'inflazione al tasso del 2% costante.

Secondo le previsioni prudenti del DEF l'inflazione farà crescere quest'anno la spesa per "prestazioni sociali" del 6%, dieci volte di più rispetto all'anno scorso.

In crescita saranno anche i prezzi per le forniture delle Pubbliche Amministrazioni nella cui categoria rientrano anche le Casse di previdenza dei professionisti.

Gli effetti dell'inflazione sul patrimonio delle Casse di previdenza dei professionisti sarà una perdita del potere d'acquisto di circa il 5% all'anno.

Di conseguenza, l'inflazione quest'anno si mangerà più del rendimento del patrimonio e quindi non c'è da stare allegri se non sperare di ritornare lentamente a vedere l'inflazione riscendere verso gli obiettivi della BCE e quindi intorno al 2%.

Con ciò si dimostra ancora una volta che le pensioni dei professionisti italiani non possono dipendere dal rendimento del patrimonio accumulato con la conseguenza che tutta la politica previdenziale del lavoro professionale andrebbe rivista.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

22/04/2022

Cassa Forense, EMAPI, Hope Sicaf s.b. spa: intrecci del destino?

Cassa Forense ha perfezionato l'attivazione di una copertura assistenziale per il caso di non autosufficienza in favore di tutti gli iscritti che, alla data di decorrenza della garanzia, non abbiano ancora compiuto i 70 anni di età.

di Paolo Rosa

Cassa Forense

Si tratta di una tutela definita di LTC - Long Term Care, il cui onere economico è interamente a carico della Cassa che, in caso di non autosufficienza permanente, garantisce una rendita mensile di € 1.200,00, non tassabile, vita natural durante. La copertura viene erogata attraverso EMAPI – Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, associazione riconosciuta senza scopo di lucro costituita da dieci enti privati di previdenza (Cassa Forense, Cassa Notariato, Cassa Geometri, ENPAB, ENPACL, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP, EPPI) con la finalità di elaborare ed erogare prestazioni assistenziali in favore degli iscritti agli enti associati.

Si tratta di un intervento assistenziale che si prefigge di dare una risposta al rischio della non autosufficienza ed offrire ai colleghi una valida copertura assicurativa i cui dettagli possono essere consultati nell'apposita scheda tecnica sintetica e nelle condizioni contrattuali.

La copertura LTC erogata da Cassa Forense tramite EMAPI è garantita dal 1° maggio 2019 da Aviva S.p.A. che si è aggiudicata una gara europea cui hanno partecipato le maggiori società assicurative operanti in Italia.

Dal 1° novembre 2016 fino al 30 aprile 2019 era operante la Polizza LTC con Poste Vita S.p.A. (www.cassaforense.it)

EMAPI - Organi Statutari

Consiglio di Amministrazione: Luigi BALDINI, Laura CASADEI, Emilio CROCE, Stefano DISTILLI, Nunzio LUCIANO, Massimo MAGLI, Pasquale MAZZUCA, Valter

MILITI, Alberto OLIVETI, Stefano POETA, Matteo ROBUSTELLI, Gianni SCOZZAI, Tiziana STALLONE, Felice Damiano TORRICELLI

Presidente:

Presidente: Nunzio LUCIANO

Vicepresidente: Stefano POETA

Collegio Sindacale

Presidente: Alessandro ARISTI COTANI

Sindaco Effettivo: Serena GUIDA

Sindaco Effettivo: Leonarda Vittoria GENTILE

Sindaci Supplenti: Antonio LAPADULA; Mariarosaria PERLANGELI

Direttore Generale

Demetrio HOULIS

Assemblea

E' composta dagli Enti di previdenza e assistenza privati associati ad EMAPI: Cassa Forense, Cipag, Cassa del Notariato, CNPADC, ENPAB, ENPACL, ENPAF, ENPAM, ENPAP, ENPAPI, EPAP, EPPI, CAMPI.

(www.emapi.it)

EMAPI/Reale Mutua Assicurazioni – polizza infortuni

Gli iscritti a Cassa Forense, tramite EMAPI, Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani cui la Cassa stessa ha aderito, possono sottoscrivere una polizza infortuni a condizioni agevolate. Il partner assicurativo di EMAPI è Reale Mutua Assicurazioni.

Condizioni contrattuali - Principali Vantaggi

1. Adesione volontaria da parte degli iscritti per l'intera annualità 1/3/2022 – 28/2/2023 entro il 31/3/2022; è possibile, comunque, aderire in corso d'anno con premio proporzionato ai mesi di copertura
2. La polizza prevede diversi livelli di copertura e opera senza limiti di età; tuttavia per i soggetti che, superati gli 80 anni di età, intendono aderire per la prima volta al programma assicurativo, l'adesione potrà avvenire solo dietro presentazione di certificato medico attestante buona salute

3. In caso di invalidità permanente da infortunio, è prevista una franchigia fissa del 3%; in caso di invalidità permanente di grado superiore al 20%, tale franchigia viene annullata. Supervalutazione: dal 60% l'invalidità permanente viene considerata sempre come fosse al 100%
4. Copertura h24: la garanzia opera sia per gli infortuni professionali che extra-professionali
5. Garanzie aggiuntive: diarie per inabilità temporanea da infortunio e malattia
6. La copertura opera in aggiunta e in cumulo ad eventuali ulteriori coperture già in essere
7. Contributo annuale minimo per il singolo professionista: € 109,00
8. Contributo annuale minimo per il professionista e il nucleo familiare: € 172,00

HOPE SICAF S.B. SPA

Consiglio di amministrazione:

Presidente: Stefano Caselli

Prorettore per gli Affari Internazionali e professore ordinario di Economia degli Intermediari Finanziari presso l'Università Bocconi. Consigliere di amministrazione di grandi aziende.

Fondatore e Amministratore Delegato: Claudio Scardovi

Managing director e global head di società di consulenza, banche di investimento e fondi di private equity, imprenditore seriale. Docente all'Università Bocconi e all'Imperial College, scrittore.

Membro del Board: Francesco De Giglio

Private Equity Advisor indipendente, è stato Business Partner di Arcadia sgr, Presidente di H-Old Spa e di SG Private Equity Italia e dirigente di Advent International e di So.Pa.F.

Membro del Board: Mauro Del Rio

Presidente di Docomo Digital e co-fondatore di Iconium SpA, è stato fondatore e Presidente di Buongiorno SpA, membro del board di Seat Pagine Gialle e Lumata e consigliere indipendente in vari Consigli di Amministrazione.

Membro del Board: Nunzio Luciano

Avvocato, socio dell'omonimo studio legale, per sette anni è stato Presidente della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense ed è oggi Presidente di EMAPI.

Membro del Board: Alessandra Manuli

Ceo di Hedge Invest SGR. Membro del CDA di AM Holdings Spa, dove ha maturato una significativa esperienza nel Real Estate, è da febbraio 2020 fondatrice e presidente di AMH Urban Regeneration.

Membro del Board: Lucrezia Reichlin

Professore ordinario di Economia alla London Business School, fondatrice di Now-Casting Economics Ltd, è stata per tre anni Director General Research della European Central Bank. Ricopre il ruolo di Consigliere non esecutivo in numerosi Consigli di Amministrazione e scrive per il Corriere della Sera.

(www.hopesicaf.com).

Un rafforzamento patrimoniale in vista della quotazione di Hope. Importante rafforzamento patrimoniale in vista della quotazione per Hope, la Sicaf presieduta da Stefano Caselli (prorettore della Bocconi) e guidata da Claudio Scardovi, già in AlixPartners, ideatore e promotore dell'operazione. Qualche giorno fa, infatti, a Milano nello studio del notaio Mario Notari s'è svolto un consiglio d'amministrazione che ha deliberato un primo aumento di capitale fino a un massimo di 250 milioni di euro mediante emissione di 25 milioni di azioni di categoria C «condizionata all'avvenuta approvazione della documentazione d'offerta obbligatoria da parte della Consob», da offrire in sottoscrizione a investitori qualificati e al pubblico indistinto.

Successivamente è stato varato un secondo aumento di capitale per massimi 750mila euro mediante emissione di 75mila azioni di categoria B da riservare in sottoscrizione ai membri del consiglio d'amministrazione e ai dipendenti della società. Lo stesso consiglio ha quindi determinato in 10 euro il prezzo di emissione di ogni azione di categoria C.

La ricapitalizzazione in vista della borsa è «essenziale per conseguire gli obiettivi principali di Hope» che ai fini del suo buon esito ha concordato con All Funds Bank un accordo di collocamento non esclusivo. Azionisti della prima ora di Hope sono [Unicredit](#), Bnl, [Banca Mediolanum](#), Banca [Generali](#), [Banco Bpm](#), Amundi, Cnp e alcune banche popolari (Ragusa e PopPuglia e Basilicata), oltre ad alcuni esponenti di famiglie industriali, da Isabella Seragnoli (Coesia) a Emilio Ottolenghi (Petroliera Italo-Rumena), a Matteo e Paolo Zanetti (prodotti caseari), dalla famiglia Manuli alla

famiglia Lia di La Spezia, oltre Vito Rocca, Mauro Del Rio (fondatore di Buongiorno) e Andrea Beltratti con la sua Afi.

Fra gli azionisti figurano anche Urbano Cairo, la Sfem Italia della famiglia Stevanato, Angelica Dallara della Dallara Automobili, la Pme Capital di Ernesto Magnani di Stern Energy, Armando Borghi amministratore delegato di Citylife, Mirko Tironi head of asset management di Varde Partners e Stefano Sostero già managing director di Muzinich & Co..(*Un rafforzamento patrimoniale in vista della quotazione di Hopedi* Andrea Giacobino, *ItaliaOggi*, Numero 45, pag. 8 del 23/02/2022, <https://www.milanofinanza.it>).

Ognuno può fare le sue valutazioni.

Io mi limito a mettere in fila i fatti, incontestabili, e seguo gli accadimenti nell'esclusivo interesse degli iscritti.

La provvista previdenziale non è denaro comune perché deve garantire la erogazione delle pensioni e l'inflazione si mangia il patrimonio.

Le Casse di previdenza dei professionisti non sono le slot machine italiane dove si può rischiare di perdere il denaro altrui perché significa perdere la pensione.

Nel momento in cui i numeri della **macroeconomia**, cioè dell'andamento economico del Paese, mettano in discussione le pensioni è bene fare alcune considerazioni di carattere generale. Per esempio, quando il PIL in calo non consenta più rivalutazioni delle pensioni e/o il rapporto deficit/PIL obblighi, come conseguenza dei vincoli europei, a manovre finanziarie penalizzanti anche per i pensionati. La permeabilità tra le varie voci di bilancio induce infatti al rischio che per far quadrare i conti si debba tagliare una delle voci di spesa più consistente, le **pensioni**. Oppure, in una condizione di instabilità o stasi economica, il tasso di rendimento delle pensioni potrebbe scendere sotto il tasso di rendimento finanziario, inducendo i lavoratori a perdere denaro con la propria contribuzione previdenziale. Ma esiste anche un'altra dimensione del rischio economico che si concretizza nell'effetto che esso ha sul lavoro: instabilità, precarietà, interruzioni, lavoro nero a contribuzione zero. Tutti aspetti che influenzano negativamente l'adeguatezza del risparmio pensionistico. Ecco perché è importante che la **politica** si faccia carico di tutelare il mondo del lavoro, per proteggere la contribuzione previdenziale e per proteggere i flussi tributari di cui le Casse hanno bisogno, lontano dall'ipotesi che il miglior modo di creare lavoro sia anticipare o favorire i pensionamenti.

Ma la politica dovrebbe anche occuparsi degli investimenti delle Casse pubblicando, dopo 10 lunghi anni, il relativo Regolamento.

PROFESSIONE

PREVIDENZA

29/04/2022

L'operazione Poseidone e la Corte Costituzionale

Ho già trattato il tema nei miei *L'operazione Poseidone e la politica di universalizzazione delle tutele* del 18.12.2018 e *L'operazione Poseidone e la sua soluzione* del 21 dicembre 2018.

di Paolo Rosa

Ora la questione si chiude dopo la pubblicazione della **sentenza [n. 104/2022 della Corte Costituzionale](#)** i cui passaggi essenziali sono i seguenti:

Sotto il primo profilo, va rilevato che l'[art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995](#) ha istituito la **Gestione separata** presso l'**INPS** al fine di realizzare l'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria (per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) alle attività di lavoro autonomo rimaste escluse dai regimi pensionistici di categoria già precedentemente operanti o che sarebbero stati successivamente istituiti.

La disciplina introdotta con questa disposizione, infatti, si affianca, per un verso, a quella contenuta nel [d.lgs. n. 509/1994](#) che, in attuazione della delega conferita dall'[art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#) (Interventi correttivi di finanza pubblica), ha sottoposto a un **processo di privatizzazione**, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, le casse, gli enti e gli istituti previdenziali professionali già esistenti, prevedendone la trasformazione da enti di diritto pubblico in associazioni e fondazioni private (art. 1, Elenco A); per altro verso, alla disciplina contestualmente introdotta nel precedente comma 25 dell'[art. 2 della legge n. 335/1995](#), recante delega al Governo per emanare norme volte ad assicurare, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la **tutela previdenziale** in favore dei soggetti esercenti attività autonoma di **libera professione**, il cui esercizio era subordinato all'iscrizione ad appositi albi o elenchi, ma ancora privi di un'autonoma gestione categoriale.

Questa delega è stata poi attuata con l'emanazione del [d.lgs. n. 103/1996](#), il quale ha prescritto – agli enti esponenziali a livello nazionale di quelli abilitati alla tenuta di albi o elenchi, di adottare delibere per realizzare forme autonome di previdenza obbligatoria sul modello delineato dal d.lgs. n. 509/1994 – di provvedere alla **copertura assicurativa** degli **iscritti**, indicando **modalità alternative**: la costituzione di un ente di categoria, la partecipazione ad un ente pluricategoriale, l'inclusione della categoria professionale in una delle forme di previdenza

obbligatorie già esistenti per categorie simili, oppure finanche mediante l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'[art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995](#) (artt. 3 e 4). Nel caso di mancata adozione di tali delibere, l'art. 3, comma 2, dello stesso decreto legislativo ha previsto, residualmente, che i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sarebbero risultati iscritti *ex lege* nella Gestione separata istituita presso l'INPS.

Si comprende, dunque, come l'istituto introdotto con l'[art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995](#) abbia una funzione di chiusura del sistema e trovi il suo fondamento nell'esigenza della "universalizzazione" della tutela previdenziale, rispondendo alla **finalità di estendere la copertura assicurativa** ai soggetti e alle attività non coperti da forme di assicurazione obbligatoria già realizzate o da realizzare nell'ambito della categoria professionale di riferimento.

In questa prospettiva, l'istituto della Gestione separata rappresenta il punto di arrivo di una linea evolutiva tendenziale dell'ordinamento giuridico previdenziale verso la progressiva estensione della tutela assicurativa sia sotto il profilo soggettivo, in quanto riferita a tutte le categorie di lavoratori autonomi, sia sotto il profilo oggettivo, in quanto riferita ad ogni attività esercitata, con eventuale pluralità di iscrizioni nelle ipotesi di pluralità di attività svolte.

Alla luce di queste disposizioni, si delinea l'ambito complessivo di applicazione dell'istituto della **Gestione separata INPS**: ad essa sono infatti assoggettati i redditi derivanti da tutte le attività specificamente contemplate da singole norme di legge nonché, in via generale, i redditi riconducibili alle due tipologie contemplate dall'[art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995](#), e, segnatamente, quelli derivanti da attività libero-professionali svolte in modo abituale, ancorché non esclusivo (o anche da attività libero-professionali svolte in forma occasionale, ove si tratti di redditi superiori a 5.000,00 euro annui), salvo che in relazione a quell'attività non siano già previsti obblighi di contribuzione in favore dell'ente previdenziale della categoria professionale di riferimento.

Le **attività libero-professionali si sottraggono**, dunque, alla Gestione separata INPS, quale gestione previdenziale di carattere residuale, solo qualora ricadano nell'ambito di operatività di una cassa di riferimento in base al regime categoriale degli enti professionali tradizionali, privatizzati ai sensi del [d.lgs. n. 509/1994](#), o di quelli successivamente costituiti ai sensi del [d.lgs. n. 103 del 1996](#); in tal senso l'art. 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 2 maggio 1996 (Regolamento recante modalità e termini per il versamento del contributo previsto dall'[art. 2, comma 30, della legge 8 agosto 1995, n. 335](#)) ha statuito che non sono soggetti alla contribuzione verso la predetta Gestione i redditi già assoggettati ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

02/05/2022

Il tramonto dell'Avvocatura che conosciamo

In questi giorni il CENSIS, in collaborazione con Cassa Forense, ha pubblicato il Rapporto relativamente al 2021. Invito tutti a scaricarlo e leggerlo perché è una miniera di dati, soprattutto negli allegati sui numeri dell'avvocatura italiana predisposti dalla dott.ssa Giovanna Biancofiore, bravissima attuaria interna.

di Paolo Rosa

Il **Rapporto**, se lo si vuole leggere correttamente senza accedere al *mainstream* usuale, fa una radiografia del tramonto dell'**avvocatura italiana** così come l'abbiamo conosciuta.

Due numeri sono significativi.

Al sondaggio del **CENSIS** hanno partecipato 30.231 avvocati a fronte di 241.830.

Quindi la partecipazione al sondaggio è stata del 12,5%.

Perché i restanti non vi hanno partecipato?

Perché non sapevano?

Perché non interessati?

Si potrebbe anche dire che gli avvocati in Italia sono 30.231.

C'è poi una tabella che è estremamente significativa ed è la Tabella B8 di pag. 116 che riproduco per intero:

TAB B8 - REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA

- ANNO 2020 -

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero	-€ 14.406.484	-€ 6.670	2.160	1,0%	0,6%
zero	€ 0	€ 0	13.887	6,1%	5,5%
1 - 10.300	€ 318.330.686	€ 5.010	63.535	28,1%	25,2%
10.300 - 19.931	€ 667.484.693	€ 14.828	45.016	19,9%	19,7%
19.931 - 50.300	€ 2.116.414.019	€ 32.409	65.304	28,9%	31,2%
50.300 - 100.700	€ 1.425.417.860	€ 70.653	20.175	8,9%	10,1%
100.700 - 150.000	€ 859.779.927	€ 121.989	7.048	3,1%	3,5%
150.000 - 250.000	€ 909.910.246	€ 189.604	4.799	2,1%	2,3%
250.000 - 500.000	€ 881.765.758	€ 338.880	2.602	1,2%	1,2%
> 500.000	€ 1.355.566.312	€ 1.004.868	1.349	0,6%	0,6%
TOTALE	€ 8.534.669.500	€ 37.785	241.830	100%	(100%)

VOLUME D'AFFARI IVA

Classi di importo	Volume d'affari complessivo	Volume medio IVA	N° posizioni	%	(% anno 2019)
Mod. 5 non pervenuto			15.955	6,6%	9,6%
< zero			0		
zero	€ 0	€ 0	15.321	6,8%	6,3%
1 - 16.350	€ 590.614.092	€ 7.823	75.499	33,4%	30,5%
16.350 - 17.750	€ 91.186.685	€ 17.041	5.351	2,4%	2,3%
17.750 - 50.300	€ 2.277.130.208	€ 30.909	73.671	32,6%	33,7%
50.300 - 100.700	€ 2.137.269.264	€ 68.342	31.273	13,8%	15,1%
100.700 - 150.000	€ 1.192.885.913	€ 121.960	9.781	4,3%	4,8%
150.000 - 250.000	€ 1.431.059.349	€ 190.503	7.512	3,3%	3,7%
250.000 - 500.000	€ 1.581.754.316	€ 342.223	4.622	2,0%	2,3%
> 500.000	€ 3.480.713.194	€ 1.223.449	2.845	1,3%	1,4%
TOTALE	€ 12.782.613.021	€ 56.592	241.830	100%	(100%)

L'analisi di questa tabella è impietosa se confrontiamo i dati in percentuale rispetto al 2019.

Unico dato positivo la diminuzione del 3% dei “fantasmi” e cioè di coloro che nemmeno inviano il Modello 5.

Sino ad un reddito pari a € 19.931,00 annui troviamo 140.553 avvocati, ivi compresi naturalmente i fantasmi.

Gli **avvocati** che dichiarano un reddito superiore al tetto pensionabile di € 100.700,00 sono 15.798 e si tratta quindi degli avvocati che versano il 3%, oltre il tetto pensionabile, a titolo di solidarietà e che, a mio giudizio, non sono più in grado di mantenere in vita il sistema.

Il **reddito medio** dell'avvocatura italiana per l'anno 2020 è pari ad € 37.785,00 con un decremento del 6% solo in parte imputabile al COVID.

L'importo medio della pensione di vecchiaia è pari ad € 39.287,00 quindi superiore al reddito medio dell'avvocatura italiana.

Come ho già scritto, mi auguro che entro il 15 maggio 2022 possano essere predisposte liste di candidati al Comitato dei Delegati giovani e soprattutto preparati in previdenza e finanza, indipendenti da ogni logica di corporativismo che rappresenta il male endemico della nostra professione.

A mio giudizio COA, CNF e OCF hanno esaurito la loro funzione se il risultato, quale emerge dal report CENSIS, è quello che vede il 32,8% della avvocatura pronto a valutare la possibilità di abbandonare la professione.

La **professione forense** va reinventata con attori diversi per evitare che “tutto cambia perché nulla cambi” e il movimento “dei soliti noti” è già iniziato in vista del congresso di Lecce dove, come è già accaduto a me a Milano al congresso straordinario “I diritti non sono merce” 23-24 marzo 2012, chi vuole dire qualche cosa fuori dal coro viene relegato alla fine dei lavori a sala vuota così, comunque, da poter dire di aver rispettato il contraddittorio e la libertà di espressione perché la forma, malinconicamente, viene prima della sostanza!

Peccato per gli iscritti che ciò che dicevo, in allora, a Milano dieci anni fa si sia puntualmente verificato ma questo attiene solo al fortuito!

Oggi ho però la conferma che in previdenza forense sono stati bruciati 10 lunghi anni aggravando la situazione e i miei 9 quaderni stanno lì a certificarlo perché “*verba volant ma scripta manent*”.

Per la pausa estiva uscirà il quaderno n. 10 che non interessa a CF né tantomeno agli iscritti salvo qualche rara eccezione.

Sempre *multa paucis*!

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

06/05/2022

Il cerchio magico: dalla ripartizione alla capitalizzazione

Il sistema pensionistico è un meccanismo redistributivo che trasferisce risorse prodotte dalla popolazione attiva.

di Paolo Rosa

Agli inizi, in Italia, il **sistema di finanziamento** delle **pensioni** era a capitalizzazione.

Poi l'inflazione bellica e postbellica ridusse il valore delle riserve e iniziò un sistema misto per approdare, nel 1970, al sistema a ripartizione con calcolo retributivo delle pensioni.

Nel **sistema a capitalizzazione** i **contributi** che ogni lavoratore versa nel periodo di attività sono **investiti** sul **mercato** dei **capitali**.

Il sistema pensionistico a capitalizzazione garantisce un rendimento pari al tasso di rendimento ottenuto sul mercato dei capitali.

Nel sistema a ripartizione, invece, i contributi riscossi annualmente sono destinati al finanziamento delle prestazioni erogate nello stesso periodo. Non si accumulano riserve e il sistema si fonda sul patto intergenerazionale garantito dallo Stato.

Il rendimento è legato al tasso di crescita dell'occupazione e della produttività.

In mezzo a questi due sistemi, ripartizione e capitalizzazione, ci stanno le **Casse di previdenza** dei **professionisti** che sono regolate dal **sistema di finanziamento a ripartizione** con **accumulo** di **riserve** investite sui mercati finanziari ma senza la garanzia finale dello Stato.

La maggior parte della Casse di previdenza dei professionisti, nate con questo sistema di finanziamento ibrido e prive della garanzia finale dello Stato, sono transitate dal sistema di calcolo retributivo della pensione a quello contributivo.

Ma non bisogna confondere il sistema di finanziamento a capitalizzazione con il calcolo contributivo della pensione.

Nei sistemi pensionistici retributivi, i benefici previdenziali sono tipicamente fissati in percentuale sul reddito del lavoratore in funzione del numero di anni di contributi versati e dell'età di pensionamento.

Il sistema retributivo, dal punto di vista previdenziale, è più favorevole per il pensionato perché gli garantisce una percentuale del reddito che percepiva da lavoratore attivo.

Nel sistema di calcolo contributivo, invece, è il livello dei contributi ad essere fissato, mentre i benefici previdenziali possono variare, in funzione dell'ammontare dei contributi accumulati durante la vita lavorativa e del rendimento ottenuto pari alla media mobile quinquennale del tasso di crescita del PIL.

Nel **sistema contributivo**, voglio dire, e qui sta la grande **differenza** con il **sistema di finanziamento a capitalizzazione**, i contributi versati non sono in realtà investiti nel mercato dei capitali, ma solo figuratamente in fondi nozionali, e il rendimento che essi ottengono è determinato per legge e corrisponde al tasso di crescita dell'economia.


Nel sistema di finanziamento a capitalizzazione, invece, i contributi versati dai lavoratori nel loro periodo di attività sono investiti nel mercato dei capitali, sia direttamente attraverso dei fondi pensione individuali, oppure attraverso dei fondi pensione collettivi.

La stortura del sistema ibrido di finanziamento delle Casse dei professionisti che hanno esercitato l'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione rispetto all'originario sistema retributivo, è proprio questa e cioè che la massa dei contributi in entrata viene investita sul mercato dei capitali mentre le pensioni sono calcolate non già tenendo conto del rendimento conseguito sul mercato dei capitali ma di quello fisso predeterminato dai regolamenti che può essere maggiore o minore a seconda appunto dello andamento dei mercati finanziari.

La situazione per tutte le Casse si sta enormemente complicando per via degli aspetti demografici e reddituali delle varie categorie.

«Nel complesso il saldo previdenziale complessivo, pur rimanendo ampiamente positivo, ha registrato una contrazione di 3,3 miliardi di euro. Ad eccezione di tre casse, nel 2020 il saldo previdenziale ha fatto registrare un peggioramento per tutti gli enti, che in alcuni casi risulta particolarmente pronunciato (in un caso è rimasto invariato). Rispetto al 2019 il numero di enti che hanno fatto segnare un saldo per contributi e prestazioni negativo è passato da due a cinque: ad INPGI (ex [d.lgs. 509/1994](#)) e CIPAG, si sono infatti aggiunti ENPACL, Fondazione ENPAIA e Cassa notariato. Tale risultato è da ascrivere anche alle misure straordinarie varate da

diverse Casse a sostegno dei propri iscritti e pensionati. Se da una parte tali provvidenze hanno rappresentato un indubbio supporto agli iscritti per fronteggiare le conseguenze della fase più acuta della pandemia, dall'altro costituiscono un oggettivo aggravio per le passività degli enti».



(Fonte: MEFOP, *Il 2020 delle Casse di previdenza*, Antonello Motroni, 08 novembre 2021).

Si sta andando verso **l'insufficienza dei contributi per il pagamento delle pensioni (saldo previdenziale negativo) dovendo ricorrere sempre più prima al rendimento del patrimonio accumulato e poi all'utilizzo delle stesse riserve.**

Quanto nello specifico a Cassa Forense in un'ottica di sostenibilità del sistema, la piramide per età degli iscritti segnala, allo stato attuale, la presenza di un'ampia platea di professionisti più giovani e in attività su cui possono contare – in termini di

versamenti contributivi - le classi d'età più avanzate, prossime all'accesso alla pensione o già pensionate. Le criticità cominceranno, invece, a manifestarsi quando si avvicinerà alla pensione la classe d'età oggi compresa fra i 37 e i 57 anni, la quale dovrà confrontarsi con una minore consistenza di colleghi più giovani e, di conseguenza, con una disponibilità di risorse economiche condizionata da un diverso equilibrio finanziario rispetto a quello attuale. (Report Censis aprile 2022 pag. 33)

Assistiamo dunque ad una lenta ma strisciante evoluzione dal sistema a ripartizione con parziali riserve, a quello a capitalizzazione, tipico dei fondi pensione.

Ma i **fondi pensione** gestiscono la previdenza complementare che è volontaria e non obbligatoria, dispongono di una normativa di primordine, anche a livello europeo, e consentono all'iscritto ampia scelta sia del gestore che delle linee di investimento più adatte alla sue possibilità e sensibilità finanziaria.

Nulla di tutto ciò invece per il 1.700.000 di iscritti alle Casse di previdenza dei professionisti. Ricordo ancora una volta che le Casse di previdenza dei professionisti ad oggi, nonostante una legge impositiva del 2011, non dispongono ancora di una regolamentazione cogente in materia di investimenti perché l'attuale sistema "sregolato" va bene a tutti, vigilati e vigilanti e a tutto il variegato mondo che gira intorno, ma non credo agli iscritti, obbligati per legge ad esserlo!

Se la mia pensione dipende dai mercati finanziari, come ormai è universalmente riconosciuto anche in ADEPP, allora a me compete la scelta sia del gestore che della linea di investimento.

Tertium non datur!

Multa paucis, come sempre.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

11/05/2022

Lista unica e quorum in Cassa Forense

Il 15 maggio 2022, anzi essendo festivo, il 16 maggio 2022 ad ore 12:00 verrà a scadere il termine per il deposito delle liste per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

di Paolo Rosa

Il regolamento elettorale di Cassa Forense è informato al pluralismo delle liste e, infatti, per l'art. 3, n. 1 il CDD è eletto a suffragio diretto **sulla base di liste concorrenti** e, art. 9, le liste sono depositate a pena di irricevibilità entro le ore 12:00 del 15 maggio 2022.

Anche il sistema di distribuzione dei seggi è costruito su liste concorrenti.

La raccolta delle firme in questa tornata di tempo è obiettivamente resa difficoltosa dalla paralisi, o quasi, dell'attività giudiziaria e dalla necessità del porta a porta se non si dispone dell'appoggio dei COA o delle Associazioni maggiormente rappresentative.

Che succede se nel Collegio verrà presentata una sola lista?

Nel Collegio di Trento, ad esempio, credo proprio che sarà presentata una sola lista. Non succede assolutamente nulla nel senso che sarà sufficiente anche un solo voto, quello del delegato uscente che si ricandida, per l'attribuzione dei seggi non essendo previsto un *quorum* per la validità della tornata elettorale.

Per le elezioni amministrative nei Comuni con meno di 15 mila abitanti, se non ricordo male, dove vi sia una sola lista, è previsto il *quorum* del 40% degli aventi diritto al voto.

Il *quorum*, a me pare indispensabile, per due motivazioni:

- per sollecitare la partecipazione al voto, nel nostro caso piuttosto scarsa;
- per garantire una congrua rappresentatività degli aventi diritto al voto.

Nella situazione della lista unica, *rebus sic stantibus*, io consiglio:

- di andare comunque a votare dando così prova di partecipazione e di cultura previdenziale;
- se non vi divide la lista si potrà votare scheda bianca per far arrivare, a chi di dovere, un segnale verso il cambiamento.

Recentemente la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 62/2022, ha scritto che il legislatore gode di ampia discrezionalità nella disciplina della materia elettorale. In essa si esprime infatti, con un massimo di evidenza, la politicità della scelta

legislativa che è pertanto censurabile solo quando risulti manifestamente irragionevole. Nel nostro caso siamo poi di fronte, attraverso la delegificazione, ad un regolamento che si scontra con l'insindacabilità dell'atto regolamentare ex art. 134 Cost. dove si può arrivare solo attraverso un sofisticato sistema sulla interpretazione della legge.

A mio giudizio, sul punto il regolamento elettorale andrebbe completato prevedendo, nell'ipotesi della lista unica, un *quorum* intorno al 27% degli aventi diritto al voto pari alla media dell'ultima tornata elettorale come si vedrà più avanti.

Ovviamente con la presenza di una sola lista mancherà la competizione elettorale e così la partecipazione. Nella precedente tornata a Firenze, ad esempio, con una sola lista ha votato solo il 4,5% degli aventi diritto!

Del tutto inutile lamentarsi dopo, il nuovo CDD si costruisce da qui al 16 maggio ed è questione di giorni, purtroppo, debbo constatare, nel silenzio generale.

Nella precedente tornata è andata così, direttamente dal sito di Cassa Forense:

Rinnovo comitato dei delegati di Cassa Forense – come hanno votato gli avvocati
15/11/2018

A settembre si sono svolte le votazioni per la elezione del Comitato dei Delegati di Cassa Forense, che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio 2019-2022.

Alcuni dati del voto:

- a fronte di 241.850 aventi diritto si sono recati al voto poco più di 66.000 avvocati, per una percentuale di poco superiore al 27%, così divisa geograficamente: nord (8 distretti) 20,38 %, centro (4 distretti) 21,8 %, sud e isole (14 distretti) 35,22%;
- negli otto distretti di Corte di Appello con più di 10.000 aventi diritto al voto le percentuali dei voti sono state, nell'ordine: Napoli 40,28%, Bari 31,9%, Venezia 30,6%, Bologna 25,4%, Roma 23,10%, Torino 18,6%, Milano 16%, Firenze 4,5%;
- i cinque distretti nei quali si è votato di più sono, nell'ordine: Caltanissetta (56,7%), Catanzaro (51%), Perugia (50,8%), Messina (50,3%) e Potenza (50,1%);
- nei cinque Fori con più di cinquemila aventi diritto al voto le percentuali sono state, nell'ordine: Catania 37,1%, Napoli 35,7%, Roma il 16%, Milano il 11%, Torino il 6,5%;
- in nove Fori si è superata la percentuale del 60% di votanti; sono tutti al sud o isole e con meno di 1.000 iscritti, ad eccezione di Benevento e Cosenza, che hanno rispettivamente 1982 e 2527 iscritti.

Dall'esame dei dati si ricava che la percentuale degli Avvocati che si è recata al voto è stata assai contenuta (poco più del 27%).

Si è votato molto di più al sud e isole, rispetto al centro ed al nord, così come nei Fori più piccoli rispetto a quelli con più iscritti.

I cinque Distretti nei quali si è votato di più sono in Sicilia (due), in Calabria (uno), in Basilicata e in Umbria (nessuno al nord).

In una analisi del voto non si deve trascurare che in tre distretti, ovvero Firenze, Salerno e Trieste la presenza di una sola lista ha sicuramente creato un disincentivo per la presenza ai seggi.

Come detto, i nove Fori nei quali si è superata la percentuale del 60% dei votanti sono tutti del sud o isole, e ben sette hanno meno di 1000 iscritti.

Considerato che il Comitato dei Delegati di Cassa Forense, come noto, è l'unico organo di rappresentanza a carattere nazionale eletto direttamente da tutti gli avvocati con, praticamente, la totalità degli iscritti che gode sia di elettorato passivo che di elettorato attivo, era auspicabile, una partecipazione al voto più numerosa.

Così non è stato, soprattutto al nord, dove si è registrato un disinteresse generalizzato, anche nei Fori dove vi è stata una certa "competizione elettorale", ad eccezione di Ivrea, Verbania (che peraltro hanno entrambi meno di 350 iscritti) e Varese, nei quali è stata superata la percentuale, sicuramente significativa, del 50% dei votanti.

Non si deve, quindi, trascurare che la crisi dell'istituto della rappresentanza democratica, ormai acclarato sul piano politico nazionale, sembra aver contagiato anche gli avvocati per i loro organi istituzionali.

Questo sembrerebbe essere frutto di una generalizzata crisi di identità del professionista che in un quadro di sempre maggiore crisi lavorativa ed economica non trova più stimolo per sentirsi parte di un organismo sociale che vede, in molti casi, respingerlo quasi fosse un virus.

Si nota infatti che il voto è stato debole e poco numeroso tanto più nei distretti (nord) dove gli avvocati hanno innescato un meccanismo di autodifesa professionale scollandosi dall'attaccamento e guardandole quasi con distacco. Di rovescio invece il numero dei votanti è stato maggiore in quelle aree del paese dove maggiore è la crisi professionale e dove il richiamo verso l'istituzione può rappresentare la ricerca di una via di soluzione e di aiuto ormai indispensabile.

Adesso toccherà al nuovo Comitato dei Delegati gestire queste diversità che sempre più segnano il nostro corpo professionale e che dovranno essere ricucite con il filo della saggezza e della ragionevolezza perché la Cassa Forense rimanga un baluardo di unione dell'avvocatura senza cadere in pericolosi distinguo ma anzi cercando sempre più di contribuire, anche con strumenti più mirati, alla tutela previdenziale ed assistenziale di tutti gli avvocati e quindi anche al recupero di ruolo sociale della categoria.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

13/05/2022

I professionisti e il sistema pensionistico

Se la pensione dei professionisti dipende dai mercati finanziari, come ormai è universalmente riconosciuto anche in ADEPP, allora a loro compete la scelta sia del gestore che della linea di investimento.

di Paolo Rosa

«A fine 2020 la ricchezza netta delle famiglie italiane, misurata come somma delle attività reali (abitazioni, terreni, ecc.) e delle attività finanziarie (depositi, titoli, azioni, ecc.) al netto delle passività finanziarie (prestiti a breve termine, a medio e lungo termine, ecc.), è risultata pari a 10.010 miliardi di euro. Le attività reali (6.177 miliardi di euro) rappresentano il 56% della ricchezza lorda (totale delle attività) e le attività finanziarie (4.800 miliardi) il restante 44%, a fronte di 967 miliardi di passività finanziarie. La ricchezza netta delle società non finanziarie è risultata pari a 1.053 miliardi di euro a fine 2020 in crescita rispetto al 2019 (+3,4%). Il totale delle attività del settore, 4.934 miliardi, è costituito per il 60% da attività non finanziarie. La ricchezza lorda delle imprese è rimasta pressoché stabile (+0,3%) rispetto a un anno prima: l'aumento di 44 miliardi (+2,3%) della componente finanziaria ha controbilanciato la contrazione di quella reale (-1,1%). Tale calo è dipeso prevalentemente dalla riduzione del valore degli immobili residenziali e non residenziali (-1,7%), delle scorte (-1,3%) e degli impianti e macchinari (-0,7%), questi ultimi in controtendenza rispetto alla forte crescita del triennio 2017-19. Le passività finanziarie si sono ridotte di 22 miliardi rispetto al 2019 (-0,6%). La ricchezza netta delle società finanziarie, pari a 739 miliardi di euro, è aumentata di circa 123 miliardi di euro rispetto al 2019. Diversamente dagli altri settori, il totale delle attività, pari a 7.693 miliardi di euro, è costituito quasi esclusivamente da attività finanziarie (98% delle attività totali). La ricchezza lorda delle società finanziarie è cresciuta rispetto alla fine del 2019 (+7,9%), guidata prevalentemente dall'aumento di depositi attivi (+14,2%) e titoli (+11,9%). Il settore delle società finanziarie è l'unico a registrare una crescita delle attività reali (+1,6%), seppure a un ritmo inferiore rispetto all'anno precedente, supportata dall'attività dei fondi immobiliari. L'aumento delle passività finanziarie è stato invece spinto dall'incremento di riserve assicurative (+7,1%) e della raccolta di depositi (+12,5%)» (*La ricchezza dei settori istituzionali in Italia 2005 | 2020*, 27 gennaio 2022, Banca d'Italia Eurosystema e Istat – Istituto Nazionale di Statistica).

Nel volumetto “*La consulenza finanziaria indipendente*” di Cesare Armellini, Luca Mainò e Giuseppe Romano, *Il Sole 24Ore*, maggio 2022, alla pag. 91, si legge:
«dei quasi 5.000 miliardi delle attività finanziarie possedute dalle famiglie italiane, il risparmio gestito rappresenta una fetta importante. In effetti fondi comuni di investimento, SICAV e polizze vita rappresentano circa il 40% del totale. Un dato che sorprende è l'ampiezza dell'offerta dei prodotti finanziari sul mercato. Ci sono più di 8.000 Fondi e SICAV registrati alla vendita in Italia, compresi gli alternativi e i flessibili, che a loro volta muovono all'incirca 42.000 classi di investimento. Mentre tra i cd. ETP (ETF, ETC, ETN) compresi i tematici, a leva e smart beta, solo in Italia se ne contano 1.250. Infine, tra certificati a capitale protetto, condizionatamente protetto, benchmark, autocallable, bonus ce ne sono almeno 4.000 quotati in Italia». Ora *Itinerari previdenziali* ha pubblicato (allegato al Nono Rapporto “*Il bilancio del sistema previdenziale italiano. Andamenti finanziari e demografici delle pensioni e dell'assistenza per l'anno 2020*”) la situazione di tutte le Casse che qui riproduco:

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

17/05/2022

Cassa Forense: il bilancio consuntivo 2021 e il bilancio tecnico al 31.12.2020

Cassa Forense ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il bilancio consuntivo 2021 ma non ancora il bilancio tecnico al 31.12.2020. Per chi sa leggere un bilancio, molti dati del bilancio tecnico si trovano nel consuntivo 2021 che utilizza appunto i dati contenuti nel bilancio tecnico attuariale base 31.12.2020.

di Paolo Rosa

Rispetto al bilancio tecnico al 31.12.2017 la situazione, come ho già ampiamente illustrato, è notevolmente peggiorata.

Infatti, il **bilancio tecnico** al 31.12.2020 prevede una negativizzazione del saldo previdenziale (entrate contributive meno uscite per pensioni) a partire dal 2041 e questa volta anche del saldo totale (entrate contributive e patrimoniali meno uscite) a partire dal 2049.

Il saldo previdenziale e il saldo totale rimangono negativi fino al termine dell'intervallo temporale considerato nel documento (2070) e inizieranno a risalire rispettivamente dal 2061 e dal 2066.

Il patrimonio, pur conservando valori positivi per tutto l'intervallo temporale, dopo una crescita che caratterizza il periodo 2021 – 2048, inizierà a decrescere dal 2049 come conseguenza della negativizzazione del saldo totale.

Secondo Prometeia, il *funding ratio* per il 2021 si attesta al 31%.

È utile concludere questa analisi con il confronto con il bilancio tecnico attuariale di cui alle pagg. 45 e 46:

«Confronto con il Bilancio Tecnico Attuariale

Il bilancio tecnico rappresenta lo strumento principale per valutare lo stato di salute di un sistema previdenziale e di tutti quei regimi preposti all'erogazione di prestazioni sotto forma di rendita.

I bilanci tecnici vengono redatti al fine di sopperire all'insufficienza di informazioni sul medio lungo periodo desumibili dai bilanci contabili.

Secondo quanto stabilito all'art. 6 comma 4 del Decreto interministeriale del 29/09/2007, “Linee guida per la redazione dei bilanci tecnici attuariali”, gli Enti previdenziali privati sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie del Bilancio Tecnico ed a fornire chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati.

Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto interministeriale del 29/09/2007, la Cassa Forense ha provveduto a dare incarico all'Attuario esterno per la redazione del nuovo bilancio tecnico che, osservando la dovuta cadenza triennale, è stato redatto producendo la fotografia della situazione di equilibrio di lungo periodo dell'ente di previdenza alla data del 31.12.2020.

Si fa presente inoltre che, come previsto dal Decreto interministeriale del 29/09/2007, il bilancio tecnico viene redatto secondo due versioni: la prima versione predisposta secondo un quadro di ipotesi "standard", comuni per tutti gli enti pensionistici nazionali e, una seconda versione, di tipo "specifico", elaborata in base a ipotesi più aderenti alla realtà demografica ed economico - finanziaria dell'ente di previdenza. I risultati che qui si riportano sono riferiti alla situazione "specifica" di Cassa Forense secondo il Bilancio tecnico alla data del 31.12.2020.

Le tabelle che seguono evidenziano pertanto il confronto delle risultanze del bilancio consuntivi 2021 con le poste del bilancio tecnico redatto al 31.12.2020.

(dati in migliaia di euro)

Oneri pensionistici			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B-A)
2021	891.294	892.680	0,16%

Gli oneri pensionistici rilevati contabilmente da Cassa Forense nel corso dell'anno 2021 risultano essere abbastanza in linea con quanto riportato nel bilancio tecnico, lo scostamento dello 0,16% degli oneri pensionistici effettivi rispetto a quanto previsto dal bilancio tecnico è del tutto trascurabile.

(dati in migliaia di euro)

Entrate contributive (*)			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B-A)
2021	1.822.275	1.816.127	-0,34%

() Esclusa sanatoria e condoni e i contributi per maternità.*

Dalla tabella precedente emerge che per il 2021 le entrate contributive risultano essere abbastanza in linea con quanto riportato nel bilancio tecnico, lo scostamento di -0,34% del livello di contribuzione effettiva rispetto a quanto previsto dal bilancio tecnico è del tutto trascurabile.

(dati in migliaia di euro)

Entrate patrimoniali			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B-A)
2021	413.096	821.812	98,9%

Le entrate patrimoniali corrispondenti ai ricavi del bilancio civilistico 2021 risultano superiori a quanto previsto dal bilancio tecnico di quasi il 100%. La differenza dipende essenzialmente dallo scostamento tra il tasso medio di rendimento utilizzato nel bilancio tecnico, pari all'1% reale, e la redditività media effettivamente ottenuta da Cassa Forense attraverso l'impiego delle risorse. Si tenga presente inoltre che il rendimento riportato nel bilancio tecnico risulta essere al netto degli oneri fiscali e gestionali così come previsto dal DM 29 novembre 2007; ciò comporta, inoltre, che detti oneri non vengano considerati nella voce "Spese di gestione" riportata nel prospetto di bilancio tecnico.

(dati in migliaia di euro)

Patrimonio Netto			
Anno	Bilancio Tecnico al 31/12/2020	Valori di Bilancio	Diff. %
	A)	B)	(B-A)
2021	15.070.415	15.217.081	0,97%

Il **patrimonio netto** risultante dal **bilancio consuntivo** al 31.12.2021 risulta superiore a quanto previsto dal bilancio tecnico per 147 milioni di euro circa, con una differenza percentuale inferiore all'1%.

Tenendo sempre presente comunque la differente metodologia con cui viene determinato il patrimonio nei due bilanci, i valori risultano verosimilmente in linea a causa del totale recepimento da parte della base di partenza per le proiezioni di bilancio tecnico di quanto registrato contabilmente nel corso dell'anno 2020 e nel 2021».

Dall'insieme di questi dati risulta evidente che le **pensioni** delle generazioni in movimento **dipenderanno** sempre più **dal rendimento del patrimonio legato**, come ovvio, alle variabili dei mercati finanziari per i quali CF, come le altre Casse, a tutt'oggi NON dispongono di regole cogenti in materia di investimenti. L'inserimento

del comitato investimenti tra gli organi della Cassa non risolve certo il problema salvo creare altre poltrone.

Valutino gli iscritti se tutto questo, versandosi nella previdenza obbligatoria, corrisponda al parametro costituzionale di cui all'art. 38.

Come ha osservato in questi giorni Stefano Distilli, Presidente della Cassa dei Dottori Commercialisti: «il paradigma finanziario al quale da tempo ci eravamo abituati è, infatti, mutato radicalmente e repentinamente. Negli ultimi anni le politiche monetarie avevano puntato, senza risultati concreti, al raggiungimento di un target di inflazione al 2% mentre, tra fine 2021 e inizio 2022, si è registrata un'impennata non controllata e non prevista in questi termini dei prezzi, inizialmente concentrata su energia e materie prime e poi estesa a tutti i beni e servizi. Dinamica che ha portato a sfiorare ampiamente quel target inflattivo auspicato e a interpretarla non più come transitoria ma strutturale. Questa situazione sta comportando un rallentamento nei ritmi di una crescita economica che ancora non aveva pienamente recuperato lo stop causato dallo scoppio della pandemia. Anche i tassi di mercato registrano un generale e progressivo rialzo, soprattutto per le scadenze a medio/lungo termine, mentre le Banche centrali hanno iniziato a mettere in atto o programmare politiche restrittive. Nonostante il rialzo dei tassi, la gestione della liquidità continua a rimanere un tema di particolare attenzione posto che quelli a breve sono ancora prossimi allo zero e considerati i livelli di inflazione raggiunti e le dinamiche in atto. Oltre alle strategie di gestione finanziaria le Casse dovranno riflettere, altrettanto responsabilmente, sugli effetti potenziali che una dinamica inflattiva strutturale e di tassi di interesse crescenti comporterà sugli equilibri attuariali di lungo periodo, anche in considerazione delle conseguenti incertezze sulle prospettive economiche, demografiche e professionali connesse al quadro generale» (da Investimenti. Parola d'ordine diversificazione).

La Commissione europea nel frattempo ha tagliato le stime di crescita dell'Italia: il PIL dovrebbe scendere al 2,4% nel 2022 e rallentare al 1,9% nel 2023, rispetto al 4,1% e al 2,3% previsti a febbraio, a causa dell'impatto della guerra della Russia contro l'Ucraina che pesa su catene di approvvigionamento e prezzi.

È vero che il debito pubblico italiano calerà al 147,9% quest'anno e al 146,8% nel 2023 ma il **PIL reale italiano** si è contratto nel primo trimestre del 2022 e le prospettive a breve termine rimangono modeste.

Il tasso di inflazione che sta affrontando l'Europa è il più alto nella storia dell'Unione monetaria secondo quanto sottolineato dal Commissario UE all'Economia Paolo Gentiloni illustrando le stime economiche europee di primavera.

In buona sostanza l'**inflazione** si mangerà tutto il rendimento del patrimonio e quindi le **proiezioni del bilancio tecnico** al 31.12.2020 dovranno sicuramente essere aggiornate *in peius*.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

18/05/2022

Riflessioni sui numeri

Sono in corso le elezioni dei delegati al Congresso Nazionale Forense di Lecce e si è ultimata la raccolta delle firme di appoggio alle liste per il rinnovo del Comitato dei Delegati di Cassa Forense.

di Paolo Rosa

Questi i numeri su cui riflettere:

PIL (trimestrale): - 0,2%

Occupati (variazione trimestrale): + 0,6%

Pressi al consumo (aprile 2022): + 6,2%

Popolazione residente (al 01.01.2022): 58.983.122

(Fonte: ISTAT)

Dinamica demografica: negativa

I nati del 2021 sono stati 399.431 cioè - 1.3% sul 2020 e - 31% sul 2008.

Giovani (0 – 19 anni): 10.493.558

Anziani (60 + anni): 17.887.627

(Fonte: Stati generali natalità)

La variabile di riferimento in macroeconomia è data dal PIL, Prodotto Interno Lordo.

La **variazione dei prezzi** si chiama **inflazione**.

Quando il PIL diminuisce si parla tecnicamente di recessione, quando aumenta di espansione.

Con questo *trend* salteranno i pilastri fondamentali su cui si regge il nostro Paese e cioè il sistema scolastico, la sanità pubblica e le pensioni.

Si possono fare tutte le riforme che si vogliono ma se non si provvede con una politica di sostegno alla maternità, il declino dell'Italia lo si vede sin da ora.

Rebus sic stantibus nel 2050 avremo 5 milioni di abitanti in meno il che significa, come ha detto il Presidente dell'ISTAT, che solo poco più di una persona su due sarà in età da lavoro con il raddoppio del numero degli ultra novantenni!

PROFESSIONE

PREVIDENZA

20/05/2022

L'Europa, l'Italia e le pensioni

L'Europa spesso bacchetta l'Italia sulle pensioni, per esempio su quota 100 e sugli assegni di reversibilità. Per contro il Presidente dell'INPS sostiene invece che il sistema pensionistico è solido e sostenibile.

di Paolo Rosa

Per capire la situazione **bisogna esaminare i numeri**, ovviamente quelli **ufficiali** che si possono estrarre dall'Aggiornamento 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, *Le tendenze di medio - lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario*, pagg. 83 e 84.

La lettura di questi numeri evidenzia per l'Italia che la spesa pensionistica, in rapporto al PIL, presenta un trend crescente che si protrae sino al 2036, anno in cui raggiunge un valore di picco, pari al 18%, per poi ridursi rapidamente attestandosi al 13,6% nel 2070.

Ma le cose sono più complesse **per l'Italia** perché nella cosiddetta "spesa previdenziale" è conteggiata, tra le altre cose, anche la spesa per la Gestione degli interventi assistenziali (Gias), che è finanziata con la fiscalità generale e non con i contributi.

Dall'analisi comparativa emerge però che il sistema pensionistico italiano garantisce, sulla base dell'ordinamento attualmente vigente, un livello di adeguatezza delle prestazioni tra i più elevati nell'ambito dei Paesi europei.

Fig. A: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL - Previsioni in ambito europeo (2019-2070)

Fig. A.1: anno 2019




Fig. A.2: anno 2070






Fig. A.3: variazione 2070-2019



Fonte: Economic Policy Committee - European Commission (2021).

Fig. B: La spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL dell'Italia riportata nell'Ageing Report 2021: un confronto con i precedenti round di previsione.



Tab. A: spesa pubblica per pensioni in rapporto al PIL - Previsioni in ambito europeo raggruppate per andamenti simili

	2019	2070	Minimo		Massimo		Variazioni dal 2019			
			valore	anno	valore	anno	2070	min	max	
Down	Danimarca	9,3	7,3	7,2	2065	9,7	2020	-2,0	-2,0	0,5
	Estonia	7,8	5,4	5,4	2070	8,7	2020	-2,3	-2,3	1,0
	Grecia	15,7	11,9	11,7	2064	18,0	2020	-3,8	-4,0	2,3
	Francia	14,8	12,6	12,6	2070	16,2	2020	-2,2	-2,2	1,5
	Croazia	10,2	9,5	9,5	2070	11,5	2020	-0,7	-0,7	1,3
	Lettonia	7,1	5,9	5,9	2069	8,1	2020	-1,2	-1,2	1,0
Up/Down	Rep. Ceca	8,0	10,9	8,0	2019	11,9	2057	2,9	0,0	3,9
	Spagna	12,3	10,3	10,3	2070	14,0	2020	-2,1	-2,1	1,7
	Italia	15,4	13,6	13,6	2069	18,0	2036	-1,8	-1,8	2,6
	Portogallo	12,7	9,5	9,5	2070	14,6	2035	-3,2	-3,2	1,9
	Romania	8,1	11,9	8,1	2019	14,8	2050	3,8	0,0	6,7
Stable	Austria	13,3	14,3	13,3	2019	15,4	2035	1,0	0,0	2,1
	Finlandia	13,0	14,4	12,6	2046	14,4	2070	1,3	-0,4	1,3
	Lituania	7,1	7,5	7,1	2019	8,4	2041	0,4	0,0	1,2
	Polonia	10,6	10,5	10,5	2070	12,0	2020	-0,2	-0,2	1,4
	Svezia	7,6	7,5	7,0	2045	8,4	2020	-0,1	-0,7	0,8
Up/Stable	Belgio	12,2	15,2	12,2	2019	15,2	2059	3,0	0,0	3,1
	Bulgaria	8,3	9,7	8,3	2019	9,8	2059	1,4	0,0	1,5
	Germania	10,3	12,4	10,3	2019	12,5	2065	2,1	0,0	2,2
	Irlanda	4,6	7,6	4,6	2019	7,6	2070	3,0	0,0	3,0
	Paesi Bassi	6,8	9,1	6,8	2019	9,1	2070	2,3	0,0	2,3
	Slovenia	10,0	16,0	10,0	2019	16,1	2057	6,0	0,0	6,2
	Slovacchia	8,3	14,2	8,3	2019	14,5	2060	5,9	0,0	6,2
Up	Cipro	8,8	10,9	8,8	2019	11,2	2067	2,1	0,0	2,4
	Ungheria	8,3	12,4	8,3	2019	12,4	2070	4,1	0,0	4,1
	Lussemburgo	9,2	18,0	9,2	2019	18,0	2070	8,7	0,0	8,7
	Malta	7,1	10,9	6,4	2034	10,9	2070	3,8	-0,6	3,8
	Norvegia	11,0	13,6	11,0	2019	13,6	2070	2,6	0,0	2,6
EU27	11,2	11,0	11,0	2070	12,0	2040	-0,2	-0,2	0,8	

Fonte: Economic Policy Committee - European Commission (2021)

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

25/05/2022

Quando i numeri parlano da soli

L'avvocato Paolo Rosa offre un'analisi del Bilancio consuntivo 2021 di Cassa Forense.

di Paolo Rosa

C) ATTIVO CIRCOLANTE

C.II) CREDITI


Descrizione	Valore al 31.12.2021	Valore al 31.12.2020	Scost. %
C.II.1) Verso iscritti	1.683.741.702,80	1.369.491.677,58	22,9%
Autotassazione	1.079.850.625,87	862.443.136,39	25,2%
Fondo svalutazione crediti	-66.249.631,18	-37.998.211,79	74,3%
Autotassazione	1.013.600.994,69	824.444.924,60	22,9%
Minimi	668.883.262,52	543.640.697,56	23,0%
Fondo svalutazione crediti	-40.662,54	0,00	100,0%
Minimi	668.842.599,98	543.640.697,56	23,0%
Vari	1.594.205,69	1.677.346,55	-5,0%
Fondo svalutazione crediti	-296.097,56	-271.291,13	9,1%
Vari	1.298.108,13	1.406.055,42	-7,7%
C.II.5-bis) Crediti tributari	78.809.260,20	15.028.084,84	Oltre 100%
Crediti vs Stato	78.813.985,32	13.524.425,38	Oltre 100%
Fondo svalutazione crediti	-1.068.238,21	0,00	100,0%
Crediti vs Stato	77.745.747,11	13.524.425,38	Oltre 100%
Crediti vs Erario	575.925,99	944.667,49	-39,0%
Crediti vs Stati esteri	541.763,45	622.456,55	-13,0%
Fondo svalutazione crediti	-54.176,35	-63.464,58	-14,6%
Crediti vs Stati esteri	487.587,10	558.991,97	-12,8%
C.II.5-quater) Verso altri	7.091.298,45	135.076.183,32	-94,8%
Crediti vs inquilinato	1.643.603,13	2.179.814,68	-24,6%
Fondo svalutazione crediti	-1.632.263,13	-2.175.496,42	-25,0%
Crediti vs inquilinato	11.340,00	4.318,26	Oltre 100%
Crediti vs altri	7.123.817,29	135.112.762,74	-94,7%
Fondo svalutazione crediti	-43.858,84	-40.897,68	7,2%
Crediti vari	7.079.958,45	135.071.865,06	-94,8%
C.II) CREDITI	1.769.642.261,45	1.519.595.945,74	16,5%

In merito ad informazioni di dettaglio sui crediti vs iscritti si rinvia al contenuto della relazione di gestione

(Fonte: Bilancio consuntivo 2021 di Cassa Forense, pag. 140)

22,9% di aumento dei crediti verso gli iscritti mentre diminuiscono del 24,6% i crediti verso l'inquilinato il che la dice lunga sulla crisi economica della avvocatura italiana in particolare dove l'aumento ipotizzato in questi giorni del 5% dei compensi non sembra risolutivo.


Graf.A2 Andamento dei saldi previdenziali e dei saldi gestionali



(Fonte: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Bilancio tecnico della gestione previdenziale alla data del 31.12.2017, Relazione del dott. Luca Coppini, Roma dicembre 2018)

“Il libro dei sogni” lo scrivevo in tempi non sospetti ma nessuno mi ha prestato ascolto perché definito un pessimista visionario.

Valori in migliaia di euro



«Il bilancio tecnico prevede una negativizzazione del saldo previdenziale a partire dal 2041 e del saldo totale a partire dal 2049; tali valori pur rimanendo negativi fino al termine dell'intervallo temporale considerato nel documento (2070) inizieranno a risalire rispettivamente dal 2061 e dal 2066. Il patrimonio, pur conservando valori positivi per tutto l'intervallo temporale, dopo una crescita che caratterizza il periodo 2021-2048 inizierà a decrescere dal 2049 come conseguenza della negativizzazione del saldo totale» (Bilancio consuntivo 2021 di Cassa Forense, pag. 286).

Decrescita del patrimonio dal 2049 quando con il saldo previdenziale negativo la sostenibilità dipenderà sempre più dal rendimento del patrimonio.

La riforma allo studio, a mio giudizio, non sarà in grado di invertire questo trend che è fortemente negativo.

Come ha detto la Corte dei Conti, la sostenibilità delle pensioni deve dipendere dalla contribuzione più che dal rendimento del patrimonio e quindi si dovrà valutare l'aumento dei contributi.

«Al riguardo non va dimenticato che l'art. 2, comma 2, del citato d. lgs. n. 509 del 1994 prevede che la gestione economico-finanziaria degli enti previdenziali privatizzati debba assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con proiezione dei dati attuariali su un lungo periodo (art. 24, comma 24, d.l. 6 dicembre

2011, n. 201, convertito dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214). Tale disposizione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario nel tempo, pone l'accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l'equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio. Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell'andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori» (audizione della Corte dei Conti in Bicamerale di controllo del 28.5.2019).

Coniugare sostenibilità e adeguatezza non è facile specialmente di questi tempi quando le basi economiche finanziarie registrano l'anomalia della caduta in contemporanea di obbligazioni e azioni gettando nel panico i risparmiatori, dal retail ai professionisti del settore, per via della inflazione galoppante e della guerra in atto che in un mondo globalizzato è tale da incidere profondamente su ogni aspetto della vita e lo stiamo verificando ogni giorno di persona.

Pensiamo alla previdenza complementare di secondo pilastro, informata al principio di finanziamento a capitalizzazione ma anche alle Casse di Previdenza e Assistenza dei 1.700.000 professionisti italiani dove, dal sistema di finanziamento a ripartizione-tipico della previdenza obbligatoria di primo pilastro, si sta surrettiziamente scivolando, per via del saldo previdenziale negativo, al sistema di finanziamento a capitalizzazione, per di più senza regole cogenti perché non si è data ancora attuazione alla legge del 2011 e senza spiegare agli iscritti che la loro pensione dipenderà dai mercati finanziari, così scaricando il rischio di mercato sui professionisti stessi.

Se questo è in linea con il parametro costituzionale di cui all'art. 38, allora torno ad essere un visionario!

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

27/05/2022

La miopia e il corto respiro nelle Casse di previdenza dei professionisti

In una recente audizione (21.04.2022) delle Organizzazioni Sindacali presso la Commissione Parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale si è materializzato il pensiero delle OO.SS. sul problema Casse.

di Paolo Rosa

Le OO.SS. hanno affermato che: «quanto avvenuto all'INPGI1 è paradigmatico dell'entità del rischio strutturale dell'intera **realità previdenziale privatizzata**, che sarebbe un errore considerare episodico o esclusivamente riferito alla singola categoria professionale. Le **difficoltà** che hanno indotto il legislatore ad intervenire con la **legge di bilancio 2021**, (legge 30.12.2021, n. 234, commi 103 e 104) procedendo, dal prossimo 1° luglio, con la confluenza di INPGI1 in INPS, dimostra come la sostenibilità di fondi previdenziali che si basano su una sola categoria professionale possa essere oggetto di instabilità tali che impongono l'intervento pubblico al fine di garantire la corretta applicazione dell'art. 38 della Costituzione. La **vicenda INPGI1** suggerisce che da un'impostazione basata sul semplice mantenimento dello status quo o della risoluzione del singolo caso, se ne adotti una in cui le diverse realtà previdenziali, pur mantenendo le distinzioni delle diverse specificità professionali, costituiscano meccanismi di pool in tali da garantire un'argine di protezione per assistiti, iscritti e per i propri dipendenti».

Per le OO.SS. «l'INPGI1 paga lo scotto di essere l'**ente previdenziale** che per primo ha palesato le connaturate **difficoltà di sostenibilità**: alle condizioni date, altri Enti, presto o tardi, affronteranno gli stessi problemi. Ritenerne di poter affrontare il mutamento in essere difendendo o rafforzando l'architettura normativa immaginata quasi trent'anni orsono, o ipotizzando soluzioni applicate al singolo caso in essere, preservi da possibili casi simili, vorrebbe dire perseverare nell'adottare visioni mono categoriali perciò miopi e di corto respiro. Il sistema delle Casse previdenziali, così concepito dal legislatore, nel prossimo futuro, dovrà necessariamente affrontare, e risolvere, la pericolosa concentrazione del rischio connesso ad ogni singola realtà professionale, che risulta distinta e svincolata dalle altre. Il fine deve essere quello di realizzare un polo della previdenza delle professioni, flessibilmente immune alle dinamiche specificatamente corporativistiche, e capace di ammortizzare le

oscillazioni e le evoluzioni del mercato del lavoro delle professioni, raccordando le diverse realtà non già sul piano ordinistico bensì squisitamente previdenziale. Tale da ripartire i **rischi tipici** di tutti i **sistemi pensionistici** gestiti con la **tecnica finanziaria** della **ripartizione** e così **prevenire** le contrazioni di questa o quella platea contributiva e risolvere i **problemi** di ripartizione e così prevenire le contrazioni di questa o quella platea contributiva e risolvere i problemi di sostenibilità di questa o di quella **Cassa previdenziale**».

È la mia dottrina rinvenibile nei nove Quaderni che ho pubblicato.

Finalmente ci sono arrivate anche le OO.SS.

Del resto, per chi volesse approfondire la questione, la raccomandazione del **Consiglio dell'Unione Europea** del 15.10.2019 sull'accesso alla protezione sociale per i lavoratori subordinati e autonomi va esattamente in quella direzione quando **raccomanda agli Stati membri** di:

- **fornire**, a tutti i lavoratori subordinati e autonomi negli Stati membri, accesso ad un livello adeguato di protezione sociale pur se, in conformità all'art. 154, paragrafo 4, del TFUE, gli Stati membri hanno la facoltà di definire i livelli contributivi e decidere quale sia la combinazione di sistemi più appropriata;
- **preservare** la sostenibilità del sistema attuando misure di salvaguardia che permettano di evitare gli abusi;
- di **garantire** che il calcolo dei contributi e dei diritti a prestazioni di protezione sociale per i lavoratori autonomi si fondi su una valutazione obiettiva e trasparente delle loro fonti di reddito che tenga conto delle fluttuazioni delle loro entrate e rifletta i loro guadagni effettivi;
- di **garantire** la trasparenza delle condizioni e delle regole relative a tutti i sistemi di protezione sociale e assicurare che le persone abbiano accesso in modo gratuito a informazioni aggiornate, complete, accessibili, di facile lettura e chiaramente comprensibili in merito ai loro diritti ed obblighi individuali.

In Cassa Forense, per esempio, l'ultimo bilancio tecnico, peraltro ancora non pubblicato, prevede da qui al 2070 il saldo previdenziale e gestionale negativo con le gravi ricadute in termini di sostenibilità del sistema rispetto ai sogni d'oro del precedente BT al 2017.

Sembra sia in arrivo, dal lontano 2011, il regolamento per gli investimenti con obbligo del rispetto del Codice degli Appalti.

Era ora a fronte di attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni di cui alla Tabella sottostante (pag. 143 del Consuntivo 2021 di CF). Trasparenza e comprensibilità in favore degli iscritti non significa certo "ripubblicizzazione" come qualcuno va sostenendo.

C.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Descrizione	Valore al 31.12.2021	Valore al 31.12.2020	Scost. %
C.III.6) Altri titoli	6.715.859.370,03	5.444.719.152,45	23,3%
Titoli obbligazionari governativi	482.032.627,37	575.387.405,13	-16,2%
Fondo oscillazione titoli	0,00	-7.671.391,63	-100%
Totale Titoli obbligazionari governativi	482.032.627,37	567.716.013,50	-15,1%
Corporate	50.000.002,00	50.000.002,00	0,0%
Fondo oscillazione titoli	0,00	0,00	
Totale Corporate	50.000.002,00	50.000.002,00	0,0%
Fondi convertibili	365.000.001,00	242.528.444,07	50,5%
Fondo oscillazione titoli	-1.829.909,55	0,00	100%
Totale Fondi convertibili	363.170.091,45	242.528.444,07	49,7%
Fondi obbligazionari	2.726.651.809,54	2.035.299.061,07	34,0%
Fondo oscillazione titoli	-16.368.432,83	-26.279.917,62	-37,7%
Totale Fondi obbligazionari	2.710.283.376,71	2.009.019.143,45	34,9%
Azioni	166.551.559,23	226.796.157,52	-26,6%
Fondo oscillazione titoli	0,00	-51.727.721,39	-100,0%
Totale Azioni	166.551.559,23	175.068.436,13	-4,9%
ETF e fondi azionari	2.952.681.650,73	2.421.093.305,10	22,0%
Fondo oscillazione titoli	-8.859.937,46	-20.706.191,81	-57,2%
Totale ETF e Fondi azionari	2.943.821.713,27	2.400.387.113,29	22,6%
Altro (warrant)	0,00	0,01	-100,0%
Fondo oscillazione titoli	0,00	0,00	
Totale Altro	0,00	0,01	-100,0%
Totale Altri titoli al lordo fondo oscillazione	6.742.917.649,87	5.551.104.374,90	21,5%
Fondo oscillazione titoli	-27.058.279,84	-106.385.222,45	-74,6%
C.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	6.715.859.370,03	5.444.719.152,45	23,3%

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

31/05/2022

Gli avvocati under 50 e la pensione

Conoscere per deliberare, una predica inutile perché i giovani non pensano alla pensione ma anche perché l'Italia non è un Paese per giovani.

di Paolo Rosa


Oggi in Cassa Forense si va in pensione di vecchiaia a 70 anni, con almeno 35 anni di contribuzione, o in pensione di vecchiaia anticipata con 65 anni e almeno 40 di anzianità contributiva, senza penalizzazioni.

Quindi l'avvocato under 50 ha davanti a sé almeno 15 o 20 anni di attività prima del pensionamento.

Quindi o 2042 o 2037.

A tale data la situazione di Cassa Forense è la seguente, tratta dalla pag. 286 del consuntivo 2021.

Valori in migliaia di euro





Dal 2041 il saldo previdenziale diventa negativo, vale a dire le entrate da contributi non sono sufficienti per pagare le pensioni.

Dal 2049 si negativizza anche il saldo gestionale, cioè il patrimonio non aumenta più e tali valori restano negativi sino al 2070 pur se, si stima, inizieranno a risalire rispettivamente dal 2061 e dal 2066.

E allora è lecito domandarsi oggi: che **pensione** avranno gli **avvocati under 50** anni di oggi?

Il futuro di tante coorti di avvocati dipende dal rendimento del patrimonio vale a dire dai mercati finanziari, sul quale, come scrive il Collegio sindacale: «grava l'ipoteca dei possibili grandi scossoni generati sui mercati, almeno nel breve periodo, dal conflitto bellico in corso e dai nuovi rapporti di forza connessi alle radicali trasformazioni geopolitiche» e, aggiungo io, anche dall'inflazione.

La tabella 5, di pag. 307 del consuntivo 2021, parla da sola con i numeri.

Tab. 5. Alcuni indicatori degli equilibri gestionali e previdenziali

Anno	Patrimonio netto in % prestazioni pensionistiche	Entrate contributive in % prestazioni pensionistiche	Entrate contributive in % totale prestazioni
2011	8,20		2,06
2012	9,05		2,02
2013	9,98	2,13	1,97
2014	10,87	2,08	1,93
2015	12,06	2,06	1,90
2016	13,00	2,08	1,90
2017	13,91	2,09	1,87
2018	14,50	2,00	1,79
2019 ⁽¹⁾	14,93	2,05	1,85
2020 ⁽¹⁾⁽²⁾	15,86	2,05	1,80
2021 ⁽¹⁾	17,05	2,01	1,82

(1) Le entrate contributive sono al netto delle sanzioni amministrative e dei discarichi. Le prestazioni pensionistiche corrispondono alla voce del conto economico "Pensioni agli iscritti".

(2) Le prestazioni totali includono l'importo dei Fondi per l'assistenza utilizzati per competenza nel 2020, pari complessivamente a 40 mln, non esposti nel conto economico.

In conformità alla dottrina corrente, Cassa Forense ha aumentato l'esposizione negli **alternativi illiquidi** perché possono (non debbono) generare ritorni superiori ai mercati quotati.

Ed infatti l'esposizione in alternativi illiquidi è passata dal 6,86% del 2020 al 8,39% del 2021 distribuiti in private equity per il 3,36%, in private debit per l'1,38% e in infrastrutture per il 3,65% (Bilancio consuntivo 2021, pag. 310).

Ad un maggiore rendimento corrisponde un rischio maggiore trasferito sugli iscritti.

Intelligenti pauca!

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

08/06/2022

Il bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 di Cassa Forense

Cassa Forense ha pubblicato sul sito istituzionale il Bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 che invito a leggere, anche nei dettagli.

di Paolo Rosa

«Il Bilancio tecnico attuariale assume un'importanza centrale per la funzione istituzionale di un ente di previdenza, in quanto consente di verificare l'equilibrio strutturale fra le risorse finanziarie (contributive e patrimoniali) attese e l'esercizio dei diritti pensionistici ed assistenziali accordati sulla base delle regole vigenti. Tale equilibrio costituisce una condizione necessaria ad assicurare lo svolgimento della funzione di protezione sociale costituzionalmente garantita, su un orizzonte temporale di lungo periodo» (Consuntivo 2021, Relazione collegio sindacale, pag. 310).

In aggiunta è stato predisposto il bilancio tecnico standard che recepisce tutte le indicazioni di cui alla Conferenza dei Servizi del 30.7.2021 ma non è stato pubblicato.

Ci sono due tavole illuminanti desunte dal Bilancio tecnico al 31.12.2017 e al 31.12.2020 che spiegano visivamente il peggioramento, grave, della situazione.



Tav. 4A Proiezione delle Entrate e delle Uscite
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE				USCITE				Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno		
	Contributi		Rendimenti netti del patrimonio	Totale Entrate	Prestazioni		Spese di gestione	Totale Uscite					
	Soggettivo	Integrativo			Totale contributi	Pensioni						Altre prestazioni	Totale prestazioni
2018	1.147.584	571.720	1.719.304	178.552	1.897.856	837.171	71.465	908.636	30.000	938.636	882.133	959.220	12.118.751
2019	1.179.987	600.018	1.780.005	339.325	2.119.330	855.649	75.002	930.651	30.180	960.831	924.356	1.158.499	13.277.250
2020	1.231.066	624.382	1.855.451	371.763	2.227.214	878.263	78.048	957.311	30.723	988.034	976.188	1.239.180	14.516.430
2021	1.310.669	650.063	1.960.732	362.911	2.323.643	904.542	81.258	985.800	31.276	1.017.076	1.056.190	1.306.567	15.822.997
2022	1.371.579	672.370	2.043.949	474.690	2.518.639	938.912	84.046	1.022.958	31.745	1.054.704	1.105.037	1.463.935	17.286.932
2023	1.421.540	699.899	2.121.439	518.608	2.640.047	974.322	87.487	1.061.809	32.380	1.094.190	1.147.117	1.545.857	18.832.789
2024	1.469.862	726.196	2.196.058	564.984	2.761.042	1.018.098	90.775	1.108.873	33.028	1.141.900	1.177.960	1.619.142	20.451.931
2025	1.518.007	752.696	2.270.703	613.558	2.884.261	1.071.645	94.087	1.165.732	33.688	1.199.420	1.199.058	1.684.841	22.136.771
2026	1.563.311	777.866	2.341.177	664.103	3.005.280	1.133.721	97.233	1.230.954	34.362	1.265.316	1.207.456	1.739.964	23.876.735
2027	1.612.838	805.970	2.418.808	716.302	3.135.110	1.199.402	100.746	1.300.148	35.049	1.335.198	1.219.406	1.799.912	25.676.647
2028	1.661.549	834.603	2.496.152	770.299	3.266.451	1.273.244	104.325	1.377.569	35.750	1.413.320	1.222.908	1.853.131	27.529.778
2029	1.708.152	862.434	2.570.586	825.893	3.396.479	1.360.041	107.804	1.467.845	36.465	1.504.311	1.210.545	1.892.168	29.421.947
2030	1.752.652	889.942	2.642.594	882.658	3.525.252	1.470.238	111.243	1.581.481	37.195	1.618.676	1.172.356	1.906.576	31.328.523
2031	1.793.720	915.539	2.709.259	939.856	3.649.115	1.587.917	114.492	1.702.409	37.939	1.740.348	1.121.742	1.909.167	33.237.690
2032	1.836.724	943.807	2.780.531	997.131	3.777.662	1.716.438	117.976	1.834.414	38.697	1.873.111	1.064.093	1.904.551	35.142.241
2033	1.879.478	971.721	2.851.199	1.054.267	3.905.466	1.850.557	121.465	1.972.022	39.471	2.011.494	1.000.642	1.893.972	37.036.213
2034	1.920.030	998.869	2.918.899	1.111.086	4.029.985	1.998.583	124.859	2.123.442	40.261	2.163.702	920.316	1.866.283	38.902.496
2035	1.956.351	1.024.057	2.980.408	1.167.075	4.147.483	2.161.325	128.057	2.289.382	41.066	2.330.448	810.083	1.817.085	40.719.580
2036	1.991.831	1.048.271	3.040.102	1.221.587	4.261.689	2.321.366	131.034	2.452.400	41.887	2.494.287	718.736	1.767.402	42.486.982
2037	2.032.873	1.074.826	3.107.699	1.274.609	4.382.308	2.485.174	134.353	2.619.527	42.725	2.662.252	622.525	1.720.056	44.207.038
2038	2.072.287	1.100.503	3.172.790	1.326.211	4.499.001	2.657.014	137.563	2.794.577	43.580	2.838.157	515.776	1.660.844	45.867.882
2039	2.109.341	1.124.782	3.234.123	1.376.036	4.610.159	2.844.669	140.598	2.985.067	44.451	3.029.518	389.654	1.580.641	47.448.523
2040	2.144.105	1.147.829	3.291.934	1.423.456	4.715.390	3.043.582	143.479	3.187.061	45.340	3.232.401	248.352	1.482.989	49.031.512
2041	2.176.336	1.170.395	3.346.731	1.467.945	4.814.676	3.251.910	146.299	3.398.209	46.247	3.444.456	94.821	1.370.220	50.301.732
2042	2.204.223	1.189.266	3.393.489	1.509.052	4.902.541	3.466.256	148.658	3.614.914	47.172	3.662.086	-	72.767	51.542.187
2043	2.233.901	1.207.307	3.441.208	1.546.266	4.987.474	3.672.602	150.913	3.823.515	48.115	3.871.631	-	231.394	51.115.843
2044	2.266.771	1.223.921	3.490.692	1.579.741	5.070.433	3.864.247	152.990	4.017.237	49.078	4.066.315	-	373.555	51.662.148
2045	2.303.390	1.239.954	3.543.344	1.609.864	5.153.208	4.046.538	154.994	4.201.532	50.059	4.251.592	-	503.194	52.165.342
2046	2.344.717	1.256.229	3.600.946	1.636.913	5.237.859	4.275.334	157.029	4.382.363	51.060	4.433.423	-	624.388	52.790.730
2047	2.390.850	1.274.865	3.665.715	1.661.046	5.326.761	4.496.854	159.358	4.566.212	52.082	4.608.294	-	731.139	53.521.869
2048	2.425.944	1.294.210	3.720.154	1.682.600	5.402.754	4.656.255	161.776	4.748.031	53.123	4.871.155	-	936.101	54.457.970
2049	2.467.864	1.315.006	3.782.870	1.698.548	5.481.418	4.889.940	164.376	4.934.316	54.186	5.008.502	-	1.107.070	55.565.040
2050	2.522.163	1.334.293	3.856.456	1.709.786	5.566.242	5.043.574	166.787	5.210.361	55.270	5.265.630	-	1.187.118	56.752.158
2051	2.590.057	1.355.700	3.945.757	1.718.752	5.664.509	5.169.935	169.463	5.339.398	56.375	5.395.772	-	1.224.178	58.006.336
2052	2.672.085	1.380.328	4.052.413	1.726.814	5.779.227	5.258.447	172.541	5.430.988	57.502	5.488.490	-	1.206.034	59.212.370
2053	2.759.364	1.406.850	4.166.214	1.735.537	5.901.751	5.334.137	175.831	5.509.968	58.652	5.568.621	-	1.168.123	60.380.493
2054	2.850.326	1.435.084	4.285.410	1.745.524	6.030.934	5.400.139	179.386	5.579.525	59.825	5.639.350	-	1.114.729	61.495.222
2055	2.943.355	1.465.677	4.409.032	1.757.272	6.166.304	5.454.984	183.210	5.638.194	61.022	5.699.216	-	1.045.952	62.541.174
2056	3.036.846	1.497.935	4.534.781	1.771.285	6.306.066	5.506.357	187.242	5.693.599	62.242	5.755.841	-	971.576	63.512.750
2057	3.135.298	1.532.442	4.667.740	1.787.791	6.455.531	5.532.011	191.555	5.723.566	63.487	5.787.054	-	864.271	64.377.021
2058	3.239.280	1.569.031	4.808.311	1.807.846	6.616.157	5.550.046	196.129	5.746.175	64.757	5.810.932	-	741.735	65.118.756
2059	3.348.227	1.607.231	4.955.458	1.832.002	6.787.460	5.557.915	200.904	5.758.819	66.052	5.824.871	-	602.457	65.721.113
2060	3.463.327	1.649.205	5.109.532	1.860.880	6.970.412	5.565.520	206.151	5.771.671	67.373	5.839.044	-	455.988	66.177.101
2061	3.574.156	1.693.565	5.267.721	1.894.821	7.162.542	5.569.947	211.696	5.781.643	68.721	5.850.363	-	302.226	66.479.464
2062	3.689.909	1.740.300	5.430.209	1.934.187	7.364.396	5.579.717	217.538	5.797.255	70.095	5.867.350	-	149.508	66.628.972
2063	3.807.377	1.789.625	5.597.002	1.979.098	7.576.100	5.590.055	223.703	5.813.758	71.497	5.885.255	-	6.947	66.635.919
2064	3.926.668	1.841.155	5.767.823	2.029.823	7.797.646	5.603.908	230.144	5.834.052	72.927	5.906.979	-	163.915	66.501.834
2065	4.046.588	1.896.201	5.942.789	2.086.543	8.029.332	5.632.954	237.025	5.869.979	74.385	5.944.365	-	309.835	66.212.069
2066	4.168.377	1.954.262	6.122.639	2.149.092	8.271.731	5.667.557	244.283	5.911.840	75.873	5.987.713	-	455.082	65.757.357
2067	4.294.124	2.015.636	6.309.760	2.217.613	8.522.373	5.707.764	251.955	5.959.719	77.391	6.037.109	-	601.996	64.155.353

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												
2021	1.246.196	576.079	1.822.275	413.096	2.235.371	891.294	67.945	37.791	997.030	863.036	1.238.341	13.832.074
2022	1.305.121	599.913	1.905.034	291.506	2.196.540	927.765	68.652	38.123	1.034.541	908.617	1.162.000	16.232.415
2023	1.348.010	649.386	1.997.396	313.885	2.311.282	959.703	72.010	38.459	1.070.172	965.683	1.241.110	17.473.525
2024	1.389.682	673.380	2.063.062	337.481	2.400.543	994.593	74.475	38.797	1.107.865	993.994	1.292.678	18.766.202
2025	1.436.695	702.085	2.138.780	516.186	2.654.967	1.034.766	75.604	39.449	1.149.819	1.028.410	1.505.147	20.271.350
2026	1.483.979	730.804	2.214.783	556.791	2.771.574	1.089.033	76.750	40.112	1.205.895	1.049.000	1.565.679	21.837.029
2027	1.528.023	759.878	2.287.900	598.883	2.886.783	1.150.014	78.396	40.786	1.269.195	1.059.491	1.617.588	23.454.617
2028	1.576.850	789.234	2.366.084	642.376	3.008.461	1.215.232	80.071	41.471	1.336.773	1.070.782	1.671.687	25.126.304
2029	1.624.515	818.408	2.442.924	687.227	3.130.151	1.285.975	81.783	42.168	1.409.926	1.075.165	1.720.225	26.846.529
2030	1.669.511	846.752	2.516.263	733.164	3.249.428	1.369.151	83.531	42.876	1.495.558	1.063.581	1.753.870	28.600.399
2031	1.712.478	876.566	2.589.044	772.796	3.461.840	1.474.209	85.316	43.734	1.603.258	1.029.319	1.858.382	30.458.780
2032	1.756.275	905.537	2.661.812	817.908	3.580.720	1.587.103	87.142	44.608	1.718.853	987.567	1.870.867	32.329.647
2033	1.798.092	933.718	2.731.810	863.193	3.715.003	1.710.513	88.893	45.500	1.844.907	932.403	1.870.096	34.199.743
2034	1.837.699	961.240	2.798.938	908.264	3.837.202	1.843.766	90.670	46.410	1.980.847	864.502	1.856.355	36.056.098
2035	1.873.366	987.168	2.860.534	952.646	3.953.180	1.989.863	92.484	47.339	2.129.685	778.187	1.823.494	37.879.592
2036	1.905.040	1.011.254	2.916.294	1.000.000	4.066.294	2.160.367	94.332	48.285	2.302.985	661.594	1.758.896	39.638.489
2037	1.934.550	1.034.502	2.969.052	1.046.608	4.165.660	2.326.718	96.222	49.251	2.472.191	546.112	1.693.468	41.331.957
2038	1.962.858	1.055.823	3.018.681	1.092.537	4.261.218	2.498.423	98.142	50.236	2.646.802	422.115	1.617.416	42.949.373
2039	1.986.869	1.075.569	3.062.438	1.140.000	4.352.438	2.673.312	100.105	51.241	2.824.658	289.021	1.529.828	44.479.201
2040	2.007.333	1.093.646	3.100.979	1.187.661	4.438.640	2.860.972	102.105	52.266	3.015.343	137.902	1.421.297	45.900.498
2041	2.023.981	1.109.971	3.133.952	1.235.738	4.569.690	3.061.604	104.150	53.311	3.219.065	-31.802	1.290.625	47.191.123
2042	2.037.675	1.124.866	3.162.541	1.287.000	4.714.541	3.267.569	106.232	54.377	3.428.178	-211.260	1.146.112	48.337.235
2043	2.048.114	1.138.046	3.186.160	1.337.000	4.823.160	3.483.641	108.355	55.465	3.647.461	-405.836	981.897	49.319.132
2044	2.060.017	1.149.980	3.209.997	1.387.000	4.976.997	3.696.093	110.518	56.574	3.863.185	-596.615	816.587	50.135.719
2045	2.073.531	1.160.793	3.234.323	1.437.000	5.141.323	3.900.720	112.725	57.706	4.071.151	-779.122	654.691	50.790.411
2046	2.087.864	1.169.850	3.257.714	1.487.000	5.306.714	4.100.275	114.983	58.860	4.274.118	-957.544	492.062	51.282.473
2047	2.103.240	1.178.617	3.281.857	1.537.000	5.488.857	4.290.266	117.280	60.037	4.467.583	-1.125.689	334.962	51.617.435
2048	2.120.941	1.186.528	3.307.469	1.587.000	5.684.469	4.467.534	119.623	61.238	4.648.394	-1.279.688	187.484	51.804.919
2049	2.107.262	1.190.222	3.297.484	1.637.000	4.934.484	4.741.741	122.012	62.462	4.926.216	-1.566.270	-99.016	51.705.903
2050	2.115.191	1.194.578	3.309.769	1.687.000	5.096.769	4.951.533	124.453	63.712	5.139.688	-1.766.207	-806.191	51.399.713
2051	2.130.225	1.199.257	3.329.482	1.737.000	5.266.482	5.125.210	126.934	64.986	5.317.130	-1.922.662	-475.471	50.924.242
2052	2.148.979	1.203.320	3.352.299	1.787.000	5.459.299	5.289.905	129.467	66.286	5.485.658	-2.067.073	-637.632	50.286.610
2053	2.171.021	1.206.750	3.377.771	1.837.000	5.664.771	5.443.880	132.059	67.611	5.643.550	-2.198.168	-791.168	49.495.442
2054	2.190.930	1.209.864	3.400.794	1.887.000	5.887.794	5.611.770	134.695	68.963	5.815.429	-2.345.671	-965.991	48.529.452
2055	2.219.603	1.212.586	3.432.189	1.937.000	6.129.189	5.757.685	137.391	70.343	5.965.419	-2.462.887	-1.115.345	47.414.107
2056	2.255.811	1.216.395	3.472.206	1.987.000	6.389.206	5.874.110	140.126	71.750	6.085.986	-2.542.031	-1.230.564	46.183.543
2057	2.297.274	1.221.325	3.518.599	2.037.000	6.665.599	5.968.304	142.921	73.185	6.184.410	-2.592.626	-1.320.291	44.863.252
2058	2.338.219	1.228.014	3.566.233	2.087.000	6.963.233	6.058.241	145.780	74.648	6.278.669	-2.637.787	-1.407.224	43.456.028
2059	2.382.418	1.235.933	3.618.350	2.137.000	7.275.350	6.137.647	148.697	76.141	6.362.485	-2.667.993	-1.481.616	41.974.412
2060	2.430.549	1.243.954	3.674.503	2.187.000	7.601.503	6.207.256	151.657	77.664	6.436.577	-2.684.410	-1.544.273	40.430.139
2061	2.485.881	1.255.814	3.741.694	2.237.000	7.978.694	6.234.026	154.492	79.217	6.467.735	-2.646.823	-1.554.027	38.876.112
2062	2.542.463	1.269.838	3.812.301	2.287.000	8.379.301	6.262.933	155.404	80.802	6.499.229	-2.606.126	-1.560.949	37.315.164
2063	2.597.512	1.285.959	3.883.471	2.337.000	8.800.471	6.309.662	156.977	82.418	6.549.056	-2.583.168	-1.586.114	35.729.049
2064	2.654.136	1.302.019	3.956.155	2.387.000	9.243.155	6.364.500	158.730	84.066	6.607.296	-2.567.075	-1.619.037	34.110.012
2065	2.715.899	1.320.740	4.036.648	2.437.000	9.703.648	6.410.104	160.745	85.747	6.656.596	-2.534.200	-1.635.947	32.474.065
2066	2.783.191	1.342.235	4.125.427	2.487.000	10.192.427	6.419.994	162.752	87.462	6.670.208	-2.457.319	-1.608.731	30.865.334
2067	2.856.995	1.367.689	4.224.684	2.537.000	10.701.684	6.411.739	165.094	89.212	6.666.045	-2.352.149	-1.552.021	29.313.313
2068	2.938.287	1.398.038	4.336.324	2.587.000	11.233.324	6.380.154	167.779	90.996	6.638.929	-2.211.609	-1.457.744	27.855.569
2069	3.025.569	1.431.136	4.456.705	2.637.000	11.793.705	6.357.621	170.961	92.816	6.621.398	-2.071.877	-1.361.496	26.494.073
2070	3.119.731	1.468.018	4.587.750	2.687.000	12.374.750	6.315.137	174.755	94.672	6.584.563	-1.902.142	-1.231.944	25.262.129

Da 76.410.691 a 29.313.313, prendendo a riferimento lo stesso anno del 2067.

La differenza è abissale.

Va detto altresì che nella redazione del Bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 non si è tenuto conto dei dati dell'inflazione odierna.

«Affrontare l'inflazione è una sfida strutturale» come ha scritto Francesco Saraceno il 25.05.2022.

Le considerazioni finali del Bilancio tecnico al 31.12.2020 sono le seguenti:

«Con riguardo alle variabili strategiche utili a valutare le condizioni di sostenibilità economico-finanziario della Cassa sul periodo di proiezione di 50 anni si evidenzia quanto segue:

- un graduale peggioramento del saldo previdenziale con un punto di break-even nell'anno 2041;
- in conseguenza di quanto sopra un graduale peggioramento del saldo totale di gestione con un punto di break-even sull'anno 2049;
- e dunque con un livello di copertura del patrimonio rispetto alla riserva legale in flessione dal 3,38 allo 0,8 al termine dei 50 anni di proiezione».

La riforma allo studio, a mio giudizio, non è in grado di modificare tale assetto se non con un sostanziale aumento della contribuzione.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

10/06/2022

Il bilancio tecnico specifico al 31.12.2020 di Cassa Forense – seconda parte

Nel bilancio tecnico specifico, l'attuario di Cassa Forense si è discostato dalle linee guida del decreto Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 04.08.2021, che riporta i parametri standard di valutazione, per lo sviluppo della numerosità degli iscritti contribuenti.

di Paolo Rosa

Ai fini della determinazione dei flussi finanziari attesi, la collettività degli iscritti considerata è costituita, alla data del 31.12.2020, da:

- 231.295 attivi,
 - 13.735 pensionati contribuenti,
 - 16.641 pensionati non contribuenti
- per un totale di 261.671 iscritti.

L'allegato 1 disegna lo sviluppo degli attivi per gli anni 2021 – 2070.

È prevista una costante contrazione degli iscritti attivi sino all'anno 2053 quando il numero si attesta a 143.651 per poi riprendere la crescita costante per arrivare nel 2070 a 191.728.

L'allegato 2 disegna, parallelamente, lo sviluppo dei pensionati contribuenti per gli anni 2021 – 2070.

È previsto un progressivo aumento dei pensionati contribuenti sino all'anno 2052 quando il numero si attesta a 109.748 per poi decrescere in modo costante per arrivare nel 2070 a 61.212.

Su questi due valori si deve concentrare la massima attenzione per verificare, bilancio consuntivo uno dopo l'altro, la correttezza dei dati proiettati secondo la logica dello stress test.

Per il 2021 è stato utilizzato il tasso di inflazione del 1,9% mentre per gli anni dal 2022 al 2024 il tasso dello 0,88%, dal 2025 al 2030 l'1,68%, dal 2031 sino al 2070 il tasso del 2%.

Oggi dobbiamo fare i conti con un tasso di inflazione molto più alto.

Il tasso di redditività del patrimonio è stato posto pari all'1% reale più inflazione, avendo tenuto in considerazione quanto previsto dalla succitata nota ministeriale.

L'inflazione, come è noto, si divora il rendimento.

La prospettiva di un ritorno superiore al tasso di inflazione implica però l'assenza di qualsiasi garanzia di guadagno, oltre al rischio di perdere parzialmente o totalmente il capitale investito. Ogni investimento comporta livelli specifici di rischio e rendimento potenziale.

Pubblichiamo integralmente la Tabella 8.I che riassume bene lo stato dell'arte.

Tabella 8.I. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.246.196	576.079	1.822.275	413.096	2.235.371	891.294	67.945	37.791	997.030	863.036	1.238.341	15.070.415
2022	1.305.121	599.913	1.905.034	291.506	2.196.540	927.765	68.652	38.123	1.034.541	908.617	1.162.000	16.232.415
2023	1.348.010	649.386	1.997.396	313.885	2.311.282	959.703	72.010	38.459	1.070.172	965.683	1.241.110	17.473.525
2024	1.389.682	673.380	2.063.062	337.481	2.400.543	994.593	74.475	38.797	1.107.865	993.994	1.292.678	18.766.202
2025	1.436.695	702.085	2.138.780	356.186	2.494.967	1.034.766	75.604	39.449	1.149.819	1.028.410	1.505.147	20.271.350
2026	1.483.979	730.804	2.214.783	376.791	2.591.574	1.080.033	76.750	40.112	1.205.895	1.049.000	1.565.679	21.837.029
2027	1.528.023	759.878	2.287.900	398.883	2.686.783	1.130.014	78.396	40.786	1.269.195	1.059.491	1.617.588	23.454.617
2028	1.576.850	789.234	2.366.084	422.376	2.788.461	1.184.232	80.071	41.471	1.336.773	1.070.782	1.671.687	25.126.304
2029	1.624.515	818.408	2.442.924	447.227	2.890.151	1.238.975	81.783	42.168	1.409.926	1.075.165	1.720.225	26.846.529
2030	1.669.511	846.752	2.516.263	472.664	2.988.927	1.300.151	83.531	42.876	1.495.558	1.063.581	1.753.870	28.600.399
2031	1.712.478	876.366	2.588.844	498.192	3.087.036	1.372.202	85.316	43.734	1.603.258	1.029.319	1.838.382	30.458.780
2032	1.756.275	905.537	2.661.812	523.908	3.185.720	1.444.313	87.142	44.608	1.718.653	987.567	1.870.867	32.329.647
2033	1.798.092	933.718	2.731.810	550.263	3.282.073	1.516.413	88.893	45.500	1.844.907	932.403	1.870.096	34.199.743
2034	1.837.699	961.240	2.798.938	577.296	3.376.234	1.592.506	90.670	46.410	1.980.847	864.502	1.856.355	36.056.098
2035	1.873.366	987.168	2.860.534	604.992	3.465.526	1.674.676	92.484	47.339	2.129.685	778.187	1.823.494	37.879.592
2036	1.905.040	1.011.254	2.916.294	633.444	3.549.738	1.762.821	94.332	48.285	2.302.985	661.594	1.758.896	39.638.489
2037	1.934.550	1.034.502	2.969.052	662.900	3.631.952	1.856.950	96.222	49.251	2.472.191	546.112	1.693.468	41.331.957
2038	1.962.858	1.055.823	3.018.681	693.344	3.712.025	1.957.183	98.142	50.236	2.646.802	422.115	1.617.416	42.949.373
2039	1.986.869	1.075.569	3.062.438	724.888	3.787.326	2.064.436	100.105	51.241	2.824.658	289.021	1.529.828	44.479.201
2040	2.007.333	1.093.646	3.100.979	757.544	3.858.523	2.182.592	102.105	52.266	3.015.343	137.902	1.421.297	45.900.498
2041	2.023.981	1.109.971	3.133.952	791.415	3.925.367	2.314.697	104.150	53.311	3.219.065	-31.802	1.290.625	47.191.123
2042	2.037.675	1.124.866	3.162.541	826.740	4.000.000	2.458.843	106.232	54.377	3.428.178	-211.260	1.146.112	48.337.235
2043	2.048.114	1.138.046	3.186.160	863.164	4.080.000	2.614.613	108.355	55.465	3.647.461	-405.836	981.897	49.319.132
2044	2.060.017	1.149.980	3.209.997	900.796	4.170.793	2.794.093	110.518	56.574	3.883.185	-596.615	816.587	50.135.719
2045	2.073.531	1.160.793	3.234.323	941.419	4.275.742	3.000.720	112.725	57.706	4.071.151	-779.122	654.691	50.790.411
2046	2.087.864	1.169.850	3.257.714	988.666	4.380.000	3.234.215	114.983	58.860	4.274.118	-957.544	492.062	51.282.473
2047	2.103.240	1.178.617	3.281.857	1.042.111	4.493.968	3.494.266	117.280	60.037	4.467.583	-1.125.689	334.962	51.617.435
2048	2.120.941	1.186.528	3.307.469	1.102.409	4.619.878	3.784.534	119.623	61.238	4.648.394	-1.279.688	187.484	51.804.919
2049	2.107.262	1.190.222	3.297.484	1.167.717	4.464.201	3.598.304	122.012	62.462	4.926.216	-1.566.270	-99.016	51.705.903
2050	2.115.191	1.194.578	3.309.769	1.234.228	4.544.000	3.834.497	124.453	63.712	5.139.688	-1.766.207	-906.191	51.399.713
2051	2.130.225	1.199.257	3.329.482	1.306.177	4.635.659	4.100.000	126.934	64.986	5.317.130	-1.922.662	-475.471	50.924.242
2052	2.148.979	1.203.320	3.352.299	1.382.727	4.735.026	4.384.905	129.467	66.286	5.485.658	-2.067.073	-637.632	50.286.610
2053	2.171.021	1.206.750	3.377.771	1.464.612	4.842.383	4.684.880	132.059	67.611	5.643.550	-2.198.168	-791.168	49.495.442
2054	2.190.930	1.209.864	3.400.794	1.552.644	4.953.438	5.000.000	134.695	68.963	5.815.429	-2.345.671	-965.991	48.529.452
2055	2.219.603	1.212.586	3.432.189	1.652.885	5.085.074	5.334.613	137.391	70.343	5.995.419	-2.462.887	-1.115.345	47.414.107
2056	2.255.811	1.216.395	3.472.206	1.768.216	5.240.422	5.734.110	140.126	71.750	6.085.986	-2.542.031	-1.230.564	46.183.543
2057	2.297.274	1.221.325	3.518.599	1.894.519	5.413.118	6.100.000	142.921	73.185	6.184.410	-2.592.626	-1.320.291	44.863.252
2058	2.338.219	1.228.014	3.566.233	2.034.211	5.590.444	6.434.241	145.780	74.648	6.278.669	-2.637.787	-1.407.224	43.456.028
2059	2.382.418	1.235.933	3.618.350	2.188.519	5.806.869	6.780.000	148.697	76.141	6.362.485	-2.667.993	-1.481.616	41.974.412
2060	2.430.549	1.243.954	3.674.503	2.349.801	6.024.304	7.140.000	151.657	77.664	6.436.577	-2.684.410	-1.544.273	40.430.139
2061	2.485.881	1.255.814	3.741.694	2.528.014	6.269.708	7.510.000	154.492	79.217	6.467.735	-2.646.823	-1.554.027	38.876.112
2062	2.542.463	1.269.838	3.812.301	2.723.979	6.536.280	7.900.000	155.494	80.802	6.499.229	-2.606.126	-1.560.949	37.315.164
2063	2.597.512	1.285.959	3.883.471	2.948.471	6.831.942	8.310.000	156.977	82.418	6.549.056	-2.583.168	-1.586.114	35.729.049
2064	2.654.136	1.302.019	3.956.155	3.194.104	7.150.259	8.740.000	158.730	84.066	6.607.296	-2.567.075	-1.619.037	34.110.012
2065	2.715.899	1.320.749	4.036.648	3.460.001	7.496.649	9.190.000	160.745	85.747	6.656.596	-2.534.200	-1.635.947	32.474.065
2066	2.783.191	1.342.235	4.125.427	3.744.050	7.869.477	9.660.000	162.752	87.462	6.702.208	-2.457.319	-1.608.731	30.865.334
2067	2.856.995	1.367.689	4.224.684	4.048.340	8.273.024	10.150.000	165.094	89.212	6.666.045	-2.352.149	-1.552.021	29.313.313
2068	2.938.287	1.398.038	4.336.324	4.384.860	8.721.184	10.660.000	167.779	90.996	6.638.929	-2.211.609	-1.457.744	27.855.569
2069	3.025.569	1.431.136	4.456.705	4.759.197	9.215.902	11.190.000	170.961	92.816	6.621.398	-2.071.877	-1.361.496	26.494.073
2070	3.119.731	1.468.018	4.587.750	5.177.187	9.764.937	11.740.000	174.755	94.672	6.584.563	-1.902.142	-1.231.944	25.262.129

Per cercare di raddrizzare questa situazione l'unica via di uscita, a mio giudizio, passa per l'aumento della contribuzione, tutto il resto solo "pannicelli caldi"

insufficienti per riportare il saldo previdenziale, il saldo totale e il patrimonio a fine anno su valori positivi e in grado di garantire la sostenibilità di lungo periodo.

Ricordo che CF non può contare su aiuti di Stato e gli avvocati non sono garantiti come i giornalisti i quali, vicenda di INPGI1, per evitare il commissariamento previsto ex lege, sono stati traslocati in INPS con oneri a carico di Pantalone.

Purtroppo il periodo di elezioni del CDD non giova alla causa.

«Per l'anno 2022 l'aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è pari al 33%, così come stabilito dall'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, come modificato dall'articolo 2, comma 57, della legge n. 92/2012.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote pari a:

- 0,50%, stabilita dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, utile per il finanziamento dell'onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera, disposta dall'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);

- 0,22%, disposta dall'articolo 7 del decreto ministeriale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 791, della legge n. 296/2006;

- 1,31%, disposta dall'articolo 15-quinquies del decreto legislativo n. 22/2015, introdotto dal comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021» (Circolare INPS 11.2.2022 n. 25).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

15/06/2022

Il bilancio tecnico standard di Cassa Forense

Dopo molte insistenze, Cassa Forense ha ieri pubblicato, sul proprio sito istituzionale, anche il Bilancio tecnico standard.

di Paolo Rosa

Il raffronto con il BT specifico del 2017 con quello del 2020 e lo standard 2020 denunciano l'estrema gravità della situazione che non abbisogna di commenti perché è meglio lasciar parlare i numeri ufficiali.



Tav. 4A Proiezione delle Entrate e delle Uscite
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE					USCITE					Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno
	Soggettivo	Contributi		Rendimenti netti del patrimonio	Totale Entrate	Pensioni	Prestazioni		Spese di gestione	Totale Uscite			
		Integrativo	Totale contributi				Altre prestazioni	Totale prestazioni					
2018	1.147.584	571.720	1.719.304	178.552	1.897.856	837.171	71.465	908.636	30.000	938.636	882.133	959.220	12.118.751
2019	1.179.987	600.018	1.780.005	339.325	2.119.330	855.649	75.002	930.651	30.180	960.831	1.158.499	1.158.499	13.277.250
2020	1.231.069	624.382	1.855.451	371.763	2.227.214	879.263	78.048	957.311	30.723	988.034	976.188	1.239.180	14.516.430
2021	1.310.669	650.063	1.960.732	362.911	2.323.643	904.542	81.258	985.800	31.276	1.017.076	1.056.190	1.306.567	15.822.997
2022	1.371.578	672.370	2.043.948	474.690	2.518.638	938.912	84.046	1.022.958	31.745	1.054.704	1.105.037	1.463.935	17.286.932
2023	1.421.540	699.899	2.121.439	518.608	2.640.047	974.322	87.887	1.061.809	32.380	1.094.190	1.147.117	1.545.857	18.832.789
2024	1.469.862	726.196	2.196.058	564.984	2.761.042	1.018.098	90.775	1.108.873	33.028	1.141.900	1.177.960	1.619.142	20.451.931
2025	1.518.007	752.696	2.270.703	613.558	2.884.261	1.071.645	94.087	1.165.732	33.688	1.199.420	1.199.058	1.684.841	22.136.771
2026	1.563.311	777.866	2.341.177	664.103	3.005.280	1.133.721	97.233	1.230.954	34.362	1.265.316	1.207.456	1.739.964	23.876.735
2027	1.612.838	805.970	2.418.808	716.302	3.135.110	1.199.402	100.746	1.300.148	35.049	1.335.198	1.219.406	1.799.912	25.676.647
2028	1.661.549	834.603	2.496.152	770.299	3.266.451	1.273.244	104.325	1.377.569	35.750	1.413.320	1.222.908	1.853.131	27.529.778
2029	1.708.152	862.434	2.570.586	825.893	3.396.479	1.360.041	107.804	1.467.845	36.465	1.504.311	1.210.545	1.892.168	29.421.947
2030	1.752.652	889.942	2.642.594	882.658	3.525.252	1.470.238	111.243	1.581.481	37.195	1.618.676	1.172.356	1.906.576	31.328.523
2031	1.793.720	915.939	2.709.659	939.856	3.649.515	1.587.917	114.492	1.702.409	37.939	1.740.348	1.121.742	1.909.167	33.237.690
2032	1.836.724	943.807	2.780.531	997.131	3.777.662	1.716.438	117.976	1.834.414	38.697	1.873.111	1.064.093	1.904.551	35.142.241
2033	1.879.478	971.721	2.851.199	1.054.267	3.905.466	1.850.557	121.465	1.972.022	39.471	2.011.494	1.000.642	1.893.972	37.036.213
2034	1.920.030	998.869	2.918.899	1.111.086	4.029.985	1.998.583	124.859	2.123.442	40.261	2.163.702	920.316	1.866.283	38.902.496
2035	1.956.351	1.024.057	2.980.408	1.167.075	4.147.483	2.161.325	128.007	2.289.332	41.066	2.330.398	819.083	1.817.085	40.719.580
2036	1.991.831	1.048.271	3.040.102	1.221.587	4.261.689	2.321.366	131.034	2.452.400	41.887	2.494.287	718.736	1.767.402	42.486.982
2037	2.032.873	1.074.826	3.107.699	1.274.609	4.382.308	2.485.174	134.353	2.619.527	42.725	2.662.252	622.525	1.720.056	44.207.038
2038	2.072.287	1.100.503	3.172.790	1.326.211	4.499.001	2.657.014	137.563	2.794.577	43.580	2.838.157	515.776	1.660.844	45.867.882
2039	2.109.341	1.124.782	3.234.123	1.376.036	4.610.159	2.844.469	140.598	2.985.067	44.451	3.029.518	389.654	1.580.641	47.448.523
2040	2.144.105	1.147.829	3.291.934	1.423.456	4.715.390	3.043.582	143.479	3.187.061	45.340	3.232.401	248.352	1.482.989	48.931.512
2041	2.176.336	1.170.395	3.346.731	1.467.945	4.814.676	3.251.910	146.299	3.398.209	46.247	3.444.456	94.821	1.370.220	50.301.732
2042	2.204.223	1.189.266	3.393.489	1.509.052	4.902.541	3.466.256	148.658	3.614.914	47.172	3.662.086	- 72.767	1.240.455	51.542.187
2043	2.233.901	1.207.307	3.441.208	1.546.266	4.987.474	3.672.602	150.913	3.823.515	48.115	3.871.631	- 231.394	1.115.843	52.658.030
2044	2.266.771	1.223.921	3.490.692	1.579.741	5.070.433	3.864.247	152.990	4.017.237	49.078	4.066.315	- 373.555	1.004.118	53.662.148
2045	2.303.390	1.239.954	3.543.344	1.609.864	5.153.208	4.046.538	154.994	4.201.532	50.059	4.251.592	- 503.194	901.616	54.563.764
2046	2.344.717	1.256.229	3.600.946	1.636.913	5.237.859	4.225.334	157.029	4.382.363	51.060	4.433.423	- 624.388	804.436	55.368.200
2047	2.390.850	1.274.865	3.665.715	1.661.046	5.326.761	4.396.854	159.358	4.556.212	52.082	4.608.294	- 731.139	718.467	56.086.668
2048	2.425.944	1.294.210	3.720.154	1.682.600	5.402.754	4.656.255	161.776	4.818.031	53.123	4.871.155	- 936.101	531.599	56.618.267
2049	2.467.864	1.315.006	3.782.870	1.698.548	5.481.418	4.889.940	164.376	5.054.316	54.186	5.108.502	- 1.107.070	372.916	56.991.183
2050	2.522.163	1.334.293	3.856.456	1.709.736	5.566.192	5.043.574	166.787	5.210.361	55.270	5.265.630	- 1.187.118	300.562	57.291.745
2051	2.590.057	1.355.700	3.945.757	1.718.752	5.664.509	5.169.935	169.463	5.339.398	56.375	5.395.772	- 1.224.178	268.737	57.560.482
2052	2.672.085	1.380.328	4.052.413	1.726.814	5.779.227	5.298.447	172.541	5.430.988	57.502	5.488.490	- 1.268.034	290.737	57.851.218
2053	2.759.364	1.406.650	4.166.014	1.735.537	5.901.551	5.334.137	175.831	5.509.968	58.652	5.568.621	- 1.168.123	332.930	58.184.149
2054	2.850.326	1.435.084	4.285.410	1.745.524	6.030.934	5.400.139	179.386	5.579.525	59.825	5.639.350	- 1.114.729	391.584	58.575.733
2055	2.943.355	1.465.677	4.409.032	1.757.272	6.166.304	5.454.984	183.210	5.638.194	61.022	5.699.216	- 1.045.952	467.088	59.041.821
2056	3.036.846	1.497.935	4.534.781	1.771.285	6.306.066	5.506.357	187.242	5.693.599	62.242	5.755.841	- 971.576	550.225	59.593.046
2057	3.135.298	1.532.442	4.667.740	1.787.791	6.455.531	5.532.011	191.555	5.723.566	63.487	5.787.054	- 864.271	668.477	60.261.523
2058	3.239.280	1.569.031	4.808.311	1.807.846	6.616.157	5.550.046	196.129	5.746.175	64.757	5.810.932	- 741.795	805.225	61.066.748
2059	3.348.227	1.607.231	4.955.458	1.832.002	6.787.460	5.557.915	200.904	5.758.819	66.052	5.824.871	- 602.457	962.589	62.029.337
2060	3.460.327	1.649.205	5.109.532	1.860.880	6.970.412	5.565.520	206.151	5.771.671	67.373	5.839.044	- 455.988	1.131.368	63.160.705
2061	3.574.156	1.693.565	5.267.721	1.894.821	7.162.542	5.569.947	211.696	5.781.643	68.721	5.850.363	- 302.226	1.312.179	64.472.884
2062	3.689.909	1.740.300	5.430.209	1.934.187	7.364.396	5.579.717	217.538	5.797.255	70.095	5.867.350	- 149.508	1.497.046	65.969.931
2063	3.807.577	1.789.625	5.597.202	1.979.098	7.576.300	5.590.055	223.703	5.813.758	71.497	5.885.255	- 56.507	1.690.845	67.660.775
2064	3.926.668	1.841.155	5.767.823	2.029.823	7.797.646	5.603.908	230.144	5.834.052	72.927	5.906.979	- 163.915	1.890.667	69.551.442
2065	4.046.588	1.896.201	5.942.789	2.086.543	8.029.332	5.632.954	237.025	5.869.979	74.385	5.944.365	- 309.835	2.084.967	71.636.409
2066	4.168.377	1.954.262	6.122.639	2.149.092	8.271.731	5.667.557	244.283	5.911.840	75.873	5.987.713	- 455.082	2.284.018	73.920.427
2067	4.294.124	2.015.636	6.309.760	2.217.613	8.522.373	5.707.764	251.953	5.959.719	77.391	6.037.109	- 601.996	2.490.264	76.410.693

(Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, Bilancio tecnico della gestione previdenziale alla data del 31.12.2017, Relazione dott. Luca Coppini, Roma, dicembre 2018)

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												
2021	1.246.196	576.079	1.822.275	413.096	2.235.371	891.294	67.945	37.791	997.030	863.036	1.238.341	13.832.074
2022	1.305.121	599.913	1.905.034	291.506	2.196.540	927.765	68.652	38.123	1.034.541	908.617	1.162.000	16.232.415
2023	1.348.010	649.386	1.997.396	313.885	2.311.282	959.703	72.010	38.459	1.070.172	965.683	1.241.110	17.473.525
2024	1.389.682	673.380	2.063.062	337.481	2.400.543	994.593	74.475	38.797	1.107.865	993.994	1.292.678	18.766.202
2025	1.436.695	702.085	2.138.780	516.186	2.654.967	1.034.766	75.604	39.449	1.149.819	1.028.410	1.505.147	20.271.350
2026	1.483.979	730.804	2.214.783	556.791	2.771.574	1.089.033	76.750	40.112	1.205.895	1.049.000	1.565.679	21.837.029
2027	1.528.023	759.878	2.287.900	598.883	2.886.783	1.150.014	78.396	40.786	1.269.195	1.059.491	1.617.588	23.454.617
2028	1.576.850	789.234	2.366.084	642.376	3.008.461	1.215.232	80.071	41.471	1.336.773	1.070.782	1.671.687	25.126.304
2029	1.624.515	818.408	2.442.924	687.227	3.130.151	1.285.975	81.783	42.168	1.409.926	1.075.165	1.720.225	26.846.529
2030	1.669.511	846.752	2.516.263	733.164	3.249.428	1.369.151	83.531	42.876	1.495.558	1.063.581	1.753.870	28.600.399
2031	1.712.478	876.366	2.588.844	772.796	3.461.640	1.474.209	85.316	43.734	1.603.258	1.029.319	1.858.382	30.458.780
2032	1.756.275	905.537	2.661.812	817.908	3.580.720	1.587.103	87.142	44.608	1.718.853	987.567	1.870.867	32.329.647
2033	1.798.092	933.718	2.731.810	863.193	3.715.003	1.710.513	88.893	45.500	1.844.907	932.403	1.870.096	34.199.743
2034	1.837.699	961.240	2.798.938	908.264	3.837.202	1.843.766	90.670	46.410	1.980.847	864.502	1.856.355	36.056.098
2035	1.873.366	987.168	2.860.534	952.646	3.953.180	1.989.863	92.484	47.339	2.129.685	778.187	1.823.494	37.879.592
2036	1.905.040	1.011.254	2.916.294	1.001.881	4.068.175	2.160.367	94.332	48.285	2.302.985	661.594	1.758.896	39.638.489
2037	1.934.550	1.034.502	2.969.052	1.056.608	4.165.660	2.326.718	96.222	49.251	2.472.191	546.112	1.693.468	41.331.957
2038	1.962.858	1.055.823	3.018.681	1.113.537	4.242.218	2.498.423	98.142	50.236	2.646.802	422.115	1.617.416	42.940.373
2039	1.986.869	1.075.569	3.062.438	1.173.048	4.354.486	2.673.312	100.105	51.241	2.824.658	289.021	1.529.828	44.479.201
2040	2.007.333	1.093.646	3.100.979	1.235.661	4.436.639	2.860.972	102.105	52.266	3.015.343	137.902	1.421.297	45.900.498
2041	2.023.981	1.109.971	3.133.952	1.300.738	4.509.691	3.061.604	104.150	53.311	3.219.065	-31.802	1.290.625	47.191.123
2042	2.037.675	1.124.866	3.162.541	1.371.749	4.574.290	3.267.569	106.232	54.377	3.428.178	-211.260	1.146.112	48.337.235
2043	2.048.114	1.138.046	3.186.160	1.445.198	4.629.357	3.483.641	108.355	55.465	3.647.461	-405.836	981.897	49.319.132
2044	2.060.017	1.149.980	3.209.997	1.519.776	4.679.773	3.696.093	110.518	56.574	3.863.185	-596.615	816.587	50.135.719
2045	2.073.531	1.160.793	3.234.323	1.595.519	4.725.842	3.900.720	112.725	57.706	4.071.151	-779.122	654.691	50.790.411
2046	2.087.864	1.169.850	3.257.714	1.676.466	4.766.180	4.100.275	114.983	58.860	4.274.118	-957.544	492.062	51.282.473
2047	2.103.240	1.178.617	3.281.857	1.762.688	4.804.545	4.290.266	117.280	60.037	4.467.583	-1.125.689	334.962	51.617.435
2048	2.120.941	1.186.528	3.307.469	1.854.409	4.835.878	4.467.534	119.623	61.238	4.648.394	-1.279.688	187.484	51.804.919
2049	2.107.262	1.190.222	3.297.484	1.950.717	4.827.200	4.741.741	122.012	62.462	4.926.216	-1.566.270	-99.016	51.705.903
2050	2.115.191	1.194.578	3.309.769	2.053.728	4.833.497	4.951.533	124.453	63.712	5.139.688	-1.766.207	-306.191	51.399.713
2051	2.130.225	1.199.257	3.329.482	2.162.177	4.841.659	5.125.210	126.934	64.986	5.317.130	-1.922.662	-475.471	50.924.242
2052	2.148.979	1.203.320	3.352.299	2.276.227	4.848.026	5.289.905	129.467	66.286	5.485.658	-2.067.073	-637.632	50.286.610
2053	2.171.021	1.206.750	3.377.771	2.391.612	4.852.382	5.443.880	132.059	67.611	5.643.550	-2.198.168	-791.168	49.495.442
2054	2.190.930	1.209.864	3.400.794	2.516.644	4.849.438	5.611.770	134.695	68.963	5.815.420	-2.345.671	-965.991	48.529.452
2055	2.219.603	1.212.586	3.432.189	2.652.885	4.850.074	5.757.685	137.391	70.343	5.965.419	-2.462.887	-1.115.345	47.414.107
2056	2.255.811	1.216.395	3.472.206	2.800.216	4.855.423	5.874.110	140.126	71.750	6.085.986	-2.542.031	-1.230.564	46.183.543
2057	2.297.274	1.221.325	3.518.599	2.963.519	4.864.119	5.968.304	142.921	73.185	6.184.410	-2.592.626	-1.320.291	44.863.252
2058	2.338.219	1.228.014	3.566.233	3.137.211	4.871.445	6.058.241	145.780	74.648	6.278.669	-2.637.787	-1.407.224	43.456.028
2059	2.382.418	1.235.933	3.618.350	3.320.519	4.880.869	6.137.647	148.697	76.141	6.362.485	-2.667.993	-1.481.616	41.974.412
2060	2.430.549	1.243.954	3.674.503	3.524.801	4.892.304	6.207.256	151.657	77.664	6.436.577	-2.684.410	-1.544.273	40.430.139
2061	2.485.881	1.255.814	3.741.694	3.741.694	4.913.708	6.234.026	154.492	79.217	6.467.735	-2.646.823	-1.554.027	38.876.112
2062	2.542.463	1.269.838	3.812.301	3.976.141	4.938.280	6.262.933	155.494	80.802	6.499.229	-2.606.126	-1.560.949	37.315.164
2063	2.597.512	1.285.959	3.883.471	4.272.471	4.962.942	6.309.662	156.977	82.418	6.549.056	-2.583.168	-1.586.114	35.729.049
2064	2.654.136	1.302.019	3.956.155	4.634.174	4.988.259	6.364.500	158.730	84.066	6.607.296	-2.567.075	-1.619.037	34.110.012
2065	2.715.899	1.320.740	4.036.648	5.036.648	5.020.649	6.410.104	160.745	85.747	6.656.596	-2.534.200	-1.635.947	32.474.065
2066	2.783.191	1.342.235	4.125.427	5.427.650	5.061.477	6.419.994	162.752	87.462	6.702.208	-2.457.319	-1.608.731	30.865.334
2067	2.856.995	1.367.689	4.224.684	5.889.340	5.114.024	6.411.739	165.094	89.212	6.666.045	-2.352.149	-1.552.021	29.313.313
2068	2.938.287	1.398.038	4.336.324	6.444.860	5.181.185	6.380.154	167.779	90.996	6.638.929	-2.211.609	-1.457.744	27.855.569
2069	3.025.569	1.431.136	4.456.705	7.093.197	5.259.902	6.357.621	170.961	92.816	6.621.398	-2.071.877	-1.361.496	26.494.073
2070	3.119.731	1.468.018	4.587.750	7.848.870	5.352.620	6.315.137	174.755	94.672	6.584.563	-1.902.142	-1.231.944	25.262.129

(Bilancio tecnico Specifico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 31/12/2020, ACRA, Roma, 31 marzo 2022)

Tabella 8.1. Prospetto analitico (x 1000€)

Anno	ENTRATE					USCITE				Saldo previdenziale	Saldo totale	Patrimonio fine anno
	CONTRIBUTI			Rendimenti	Totale	PRESTAZIONI		Spese di gestione	Totale			
	Soggettivi	Integrativi	Totale contributi			Pensionistiche	Altre					
2020												13.832.074
2021	1.206.386	551.641	1.758.027	412.165	2.170.192	891.279	67.945	37.791	997.015	798.803	1.173.177	15.005.251
2022	1.227.160	551.868	1.779.029	289.096	2.068.124	927.909	68.652	38.123	1.034.684	782.468	1.033.440	16.038.691
2023	1.231.593	581.639	1.813.232	308.539	2.121.771	959.868	68.955	38.459	1.067.282	784.409	1.054.489	17.093.180
2024	1.235.862	583.376	1.819.237	328.089	2.147.326	994.763	68.984	38.797	1.102.544	755.491	1.044.782	18.137.962
2025	1.249.469	593.303	1.842.772	495.422	2.338.194	1.034.748	72.705	39.449	1.146.902	735.319	1.191.292	19.329.254
2026	1.264.804	602.851	1.867.655	526.946	2.394.602	1.088.777	72.922	40.112	1.201.811	705.956	1.192.791	20.522.045
2027	1.275.382	612.861	1.888.243	558.356	2.446.599	1.149.048	74.163	40.786	1.263.996	665.032	1.182.602	21.704.648
2028	1.290.434	623.113	1.913.547	589.502	2.503.049	1.213.350	75.356	41.471	1.330.178	624.840	1.172.871	22.877.519
2029	1.303.458	633.135	1.936.594	620.285	2.556.879	1.282.931	76.608	42.168	1.401.706	577.056	1.155.173	24.032.692
2030	1.317.596	642.002	1.959.598	650.432	2.610.030	1.364.488	77.889	42.876	1.485.253	517.220	1.124.777	25.157.468
2031	1.331.473	654.946	1.986.419	760.675	2.747.094	1.466.819	79.142	43.734	1.589.695	440.458	1.157.399	26.314.868
2032	1.347.422	667.966	2.015.388	794.162	2.809.550	1.576.140	80.250	44.608	1.700.999	358.997	1.108.551	27.423.418
2033	1.362.907	680.492	2.043.399	826.019	2.869.418	1.694.923	81.868	45.500	1.822.292	266.607	1.047.126	28.470.544
2034	1.375.613	693.019	2.068.633	855.864	2.924.497	1.822.186	83.496	46.410	1.952.092	162.951	1.172.871	29.442.949
2035	1.384.524	704.923	2.089.447	883.233	2.972.680	1.960.729	85.061	47.339	2.093.130	43.656	879.551	30.322.500
2036	1.388.742	716.658	2.105.400	907.406	3.012.806	2.121.781	86.627	48.285	2.256.694	-103.009	756.112	31.078.612
2037	1.390.965	728.240	2.119.205	927.917	3.047.122	2.277.948	88.115	49.251	2.415.314	-246.858	631.808	31.710.419
2038	1.390.995	738.626	2.129.621	944.603	3.074.224	2.437.106	89.582	50.236	2.576.925	-397.068	497.299	32.207.719
2039	1.388.829	748.534	2.137.363	957.204	3.094.566	2.596.946	91.030	51.241	2.739.217	-550.613	355.349	32.563.068
2040	1.385.014	758.479	2.143.493	965.376	3.108.869	2.766.654	92.328	52.266	2.911.248	-715.489	197.621	32.760.689
2041	1.378.413	768.176	2.146.590	968.624	3.115.214	2.946.151	93.567	53.311	3.093.029	-893.128	22.185	32.782.874
2042	1.369.354	776.926	2.146.281	966.531	3.112.811	3.127.465	94.810	54.377	3.276.652	-1.075.994	-163.841	32.619.033
2043	1.358.606	784.482	2.143.088	958.720	3.101.808	3.315.028	96.022	55.465	3.466.514	-1.267.961	-364.707	32.254.326
2044	1.349.388	792.069	2.141.457	945.012	3.086.469	3.495.633	97.116	56.574	3.649.323	-1.451.293	-562.855	31.691.471
2045	1.342.954	798.514	2.141.468	925.520	3.066.989	3.667.286	98.060	57.706	3.823.052	-1.623.878	-756.063	30.935.408
2046	1.337.625	801.564	2.139.189	900.304	3.039.493	3.831.861	99.009	58.860	3.989.730	-1.791.681	-950.236	29.985.172
2047	1.332.810	805.423	2.138.233	869.500	3.007.733	3.982.065	99.814	60.037	4.141.916	-1.943.646	-1.134.183	28.850.989
2048	1.328.385	807.217	2.135.602	833.390	2.968.992	4.116.807	100.196	61.238	4.278.240	-2.081.401	-1.309.248	27.541.741
2049	1.307.884	805.926	2.113.809	790.830	2.904.639	4.312.166	100.678	62.462	4.475.306	-2.299.035	-1.570.667	25.971.073
2050	1.295.233	803.505	2.098.738	741.136	2.839.874	4.467.214	100.902	63.712	4.631.828	-2.469.378	-1.791.954	24.179.119
2051	1.289.017	800.778	2.089.794	685.473	2.775.268	4.584.087	100.741	64.986	4.749.813	-2.595.033	-1.974.546	22.204.574
2052	1.285.344	794.777	2.080.121	624.506	2.704.627	4.688.842	100.438	66.286	4.855.566	-2.709.159	-2.150.939	20.053.634
2053	1.281.838	785.741	2.067.579	558.402	2.625.982	4.780.322	100.097	67.611	4.948.031	-2.812.840	-2.322.049	17.731.585
2054	1.276.770	775.344	2.052.113	487.148	2.539.261	4.870.453	99.347	68.963	5.038.763	-2.917.687	-2.499.502	15.232.083
2055	1.272.838	760.116	2.032.954	410.760	2.443.714	4.944.582	98.218	70.343	5.113.142	-3.009.845	-2.669.429	12.562.654
2056	1.269.783	741.937	2.011.720	329.635	2.341.354	4.992.715	96.918	71.750	5.161.382	-3.077.913	-2.820.028	9.742.627
2057	1.269.308	721.938	1.991.246	244.429	2.235.675	5.013.004	95.015	73.185	5.181.203	-3.116.772	-2.945.527	6.797.099
2058	1.271.579	703.050	1.974.630	155.863	2.130.493	5.010.550	92.742	74.648	5.177.941	-3.128.663	-3.047.448	3.749.651
2059	1.275.012	681.852	1.956.864	64.423	2.021.287	4.994.905	90.242	76.141	5.161.288	-3.128.283	-3.140.001	609.650
2060	1.275.906	654.988	1.930.894	-29.912	1.900.982	4.978.772	87.881	77.664	5.144.317	-3.135.759	-3.243.335	-2.633.685
2061	1.279.516	632.360	1.911.876	-126.759	1.785.117	4.930.682	85.232	79.217	5.095.131	-3.104.038	-3.310.014	-5.943.699
2062	1.283.596	609.967	1.893.563	-225.479	1.668.084	4.875.438	81.874	80.802	5.038.114	-3.065.749	-3.370.030	-9.313.729
2063	1.288.294	588.959	1.877.254	-325.930	1.551.323	4.817.000	79.045	82.418	4.978.463	-3.018.792	-3.427.140	-12.740.869
2064	1.289.766	564.109	1.853.875	-428.340	1.425.535	4.767.836	76.246	84.066	4.928.148	-2.990.207	-3.502.613	-16.243.482
2065	1.291.397	539.718	1.831.115	-532.896	1.298.219	4.711.172	73.620	85.747	4.870.539	-2.953.677	-3.572.320	-19.815.801
2066	1.293.658	516.310	1.809.969	-639.013	1.170.956	4.621.259	70.514	87.462	4.779.235	-2.881.804	-3.608.279	-23.424.081
2067	1.298.531	496.164	1.794.696	-745.879	1.048.817	4.515.093	67.465	89.212	4.671.770	-2.787.862	-3.622.952	-27.047.033
2068	1.308.295	482.011	1.790.306	-852.770	937.535	4.392.066	64.539	90.996	4.547.601	-2.666.299	-3.610.065	-30.657.098
2069	1.320.430	470.017	1.790.447	-959.329	831.118	4.276.658	62.021	92.816	4.431.495	-2.548.232	-3.600.377	-34.257.475
2070	1.337.205	461.956	1.799.161	-1.065.211	733.950	4.143.354	60.251	94.672	4.298.278	-2.404.445	-3.564.328	-37.821.803

(Bilancio tecnico Standard della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense 31/12/2020, ACRA, Roma, 31 marzo 2022)

Sarebbe urgente una riforma incisiva aumentando la contribuzione perché il bilancio tecnico standard evidenzia addirittura l'azzeramento del patrimonio e avvicina nel tempo la negatività sia del saldo previdenziale che del saldo gestionale.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

22/06/2022

L'incrocio tra i dati del rapporto CENSIS sull'avvocatura e il bilancio tecnico al 31.12.2020: la situazione è grave e seria

Se gli avvocati leggessero questi due documenti che sono ufficiali e si rinvergono sul sito istituzionale di Cassa Forense, avrebbero il quadro esatto della situazione della professione forense e della previdenza forense.

di Paolo Rosa

Ma così, purtroppo, non è se è vero, com'è vero, che solo 30.231 avvocati hanno partecipato al sondaggio Censis di gennaio 2022 su 241.830 iscritti a Cassa Forense, secondo quei rilevamenti, con un percentuale quindi del 12,50% con la conseguenza che il 87,50% non ha partecipato al sondaggio, probabilmente perché non ne era a conoscenza o perché non interessato o perché impegnato in altre incombenze.

Il quadro è quindi “desolante” per usare un termine edulcorato.

Alla pag. 37 del Rapporto Censis si leggono questi dati:

«I giudizi sulle aspettative riguardanti l'adeguatezza delle pensioni future, rilevati direttamente attraverso il questionario d'indagine, fanno emergere una diffusa preoccupazione. Soltanto il 3,8% degli avvocati intervistati ritiene che il livello della pensione percepita una volta terminata l'attività professionale potrà corrispondere alle proprie esigenze future. A questi si aggiunge un altro 3,5% che prevede di riuscire ad ottenere un trattamento pensionistico adeguato solo grazie alla contribuzione modulare e ai piani pensionistici assicurativi che sta effettuando. Per tutti gli altri, cioè più del 90% del campione, le aspettative sono pessimistiche o incerte: il 12,0% si attende che il reddito da pensione sarà comunque insufficiente nonostante stia effettuando versamenti aggiuntivi volontari; il 48,1% si aspetta in ogni caso una pensione inadeguata, mentre il 32,7% non è in grado di fare una previsione. Anche alla luce delle preoccupazioni degli avvocati riguardo alla propria pensione futura, assumono particolare importanza i giudizi espressi sulle iniziative da intraprendere per riuscire a garantire un reddito adeguato anche successivamente alla conclusione dell'attività professionale. In particolare, poco più

della metà degli intervistati (50,7%) auspica una maggiore diffusione del ricorso agli istituti del “riscatto” e della “retrodatazione” del periodo di competenza; inoltre, il 37,3% si dichiara favorevole alla promozione della pensione complementare volontaria tramite contribuzione modulare e piani individuali pensionistici. **Solo l'8,7% del campione ritiene necessario aumentare la percentuale del contributo soggettivo, constatando che quella attualmente applicata all'imponibile Irpef è di molto inferiore a quella prevista per il lavoro dipendente».**

A tale riguardo faccio presente che gli avvocati iscritti a Cassa Forense che dichiarano un reddito da € 50.300,00 a € 100.700,00 sono 20.175, pari al 8,3% del totale, mentre gli iscritti che dichiarano oltre il tetto pensionabile di € 100.700,00 sono 15.798, pari al 6,5%.

Il dato dell'8,7% degli avvocati che si dichiara favorevole ad aumentare la contribuzione in Cassa Forense può essere interpretato in tanti modi:

- l'8,7% rappresenta la vera avvocatura;

- l'8,7% soltanto capisce di previdenza e sa leggere il bilancio tecnico al 31.12.2020 mentre, come abbiamo visto, il 90% degli intervistati si dichiara pessimista o incerto sul futuro.

L'affluenza al referendum di domenica 12 giugno è stata del 20,9 % il che la dice lunga sul concetto di democrazia nel nostro Paese.

A questo punto se gli avvocati leggessero almeno le considerazioni finali con la tabella del tasso di sostituzione (rapporto tra l'ultimo reddito percepito e il primo rateo di pensione) di cui alla pag. 25 del Bilancio tecnico specifico di Cassa Forense al 31.12.2020, avrebbero il quadro esatto della situazione per uscire dalla quale a me pare indifferibile e INELUDIBILE l'aumento della contribuzione.

Tabella 8.3 Tassi di sostituzione (dati%).

Anno	Lordi		Netti	
	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia	Vecchiaia Anticipata	Vecchiaia
2021	35%	42%	47%	55%
2031	26%	42%	36%	55%
2041	22%	28%	30%	38%
2051	22%	29%	30%	39%
2061	25%	29%	34%	39%
2070	27%	29%	36%	38%

«

9. Considerazioni finali

Con riguardo alle variabili strategiche utili a valutare le condizioni di sostenibilità economico-finanziario della Cassa sul periodo di proiezione di 50 anni si evidenzia quanto segue:

- un graduale peggioramento del saldo previdenziale con un punto di break-even nell'anno 2041;*
- in conseguenza di quanto sopra un graduale peggioramento del saldo totale di gestione con un punto di break-even sull'anno 2049;*
- e dunque con un livello di copertura del patrimonio rispetto alla riserva legale in flessione dal 3,38 allo 0,8 al termine dei 50 anni di proiezione».*

Il bilancio tecnico attuariale è fondamentale per la valutazione della stabilità finanziaria di enti gestori di forme di previdenza obbligatoria con la gestione finanziaria a ripartizione in quanto le prestazioni sono scollegate in molto dalle entrate contributive.

C'è un enorme problema di concentrazione del PIL della avvocatura nelle mani di pochi avvocati che corrispondono sì il 3%, a titolo di solidarietà al sistema, ma tale contribuzione non è più sufficiente a garantire la sostenibilità.

È vero che aumentare tale prelievo comporta dei rischi seri ma ritengo che un legislatore lungimirante, e non pressato dal voto della rielezione in CDD, lo debba affrontare rimodulando la contribuzione secondo criteri di progressività per scaglioni di reddito prima che sia troppo tardi perché le conclusioni del BT 2020, dopo i precedenti libri dei sogni che stimavano una progressione della patrimonializzazione fuor di misura, non consentono di traccheggiare oltre, intelligenti pauca. Perché dico questo?

Perché «le regole che devono presiedere all'equilibrio gestionale dei nuovi enti privatizzati hanno introdotto accanto alle riserve tecniche una "riserva legale", pari ad almeno cinque annualità dell'importo delle pensioni in pagamento, prevedendo l'obbligo della redazione almeno triennale di un "bilancio tecnico", i criteri di trasparenza che devono presiedere ai rapporti con gli iscritti, nonché i poteri di vigilanza affidati al Ministero del lavoro (il quale, oltre ad approvare gli statuti istitutivi ed i regolamenti, verifica l'andamento gestionale e formula, se necessario, gli opportuni rilievi)» (Ministero del Lavoro, sito istituzionale).

Ebbene la Tab 8.2 di pag.23 del Bilancio tecnico 2020 ci dice che dal 2066 il patrimonio sarà inferiore alla RISERVA LEGALE e tale rapporto andrà peggiorando sino alla fine del periodo di osservazione cioè al 2070.

Tabella 8.2. Copertura Riserva Legale e rapporto tra Saldo Previdenziale e Monte Redditi (importi x 1000€)

Anno	Patrimonio fine anno	Riserva legale	Patrimonio/Riserva legale	Saldo previdenziale/Monte redditi
2020	13.832.074			
2021	15.070.415	4.456.468	3,38	8,9%
2022	16.232.415	4.638.826	3,50	9,0%
2023	17.473.525	4.798.517	3,64	9,2%
2024	18.766.202	4.972.967	3,77	9,1%
2025	20.271.350	5.173.832	3,92	9,0%
2026	21.837.029	5.445.167	4,01	8,7%
2027	23.454.617	5.750.068	4,08	8,5%
2028	25.126.304	6.076.159	4,14	8,2%
2029	26.846.529	6.429.877	4,18	7,9%
2030	28.600.399	6.845.753	4,18	7,5%
2031	30.458.780	7.371.043	4,13	7,0%
2032	32.329.647	7.935.516	4,07	6,5%
2033	34.199.743	8.552.565	4,00	5,9%
2034	36.056.098	9.218.832	3,91	5,3%
2035	37.879.592	9.949.315	3,81	4,7%
2036	39.638.489	10.801.834	3,67	3,8%
2037	41.331.957	11.633.591	3,55	3,1%
2038	42.949.373	12.492.117	3,44	2,3%
2039	44.479.201	13.366.561	3,33	1,6%
2040	45.900.498	14.304.861	3,21	0,7%
2041	47.191.123	15.308.022	3,08	-0,2%
2042	48.337.235	16.337.843	2,96	-1,1%
2043	49.319.132	17.418.203	2,83	-2,1%
2044	50.135.719	18.480.467	2,71	-3,0%
2045	50.790.411	19.503.601	2,60	-3,8%
2046	51.282.473	20.501.377	2,50	-4,7%
2047	51.617.435	21.451.328	2,41	-5,5%
2048	51.804.919	22.337.668	2,32	-6,2%
2049	51.705.903	23.708.706	2,18	-7,5%
2050	51.399.713	24.757.614	2,08	-8,4%
2051	50.924.242	25.626.050	1,99	-9,1%
2052	50.286.610	26.449.523	1,90	-9,7%
2053	49.495.442	27.219.399	1,82	-10,3%
2054	48.529.452	28.058.849	1,73	-11,0%
2055	47.414.107	28.788.425	1,65	-11,5%
2056	46.183.543	29.370.552	1,57	-11,9%
2057	44.863.252	29.841.518	1,50	-12,1%
2058	43.456.028	30.291.204	1,43	-12,2%
2059	41.974.412	30.688.236	1,37	-12,3%
2060	40.430.139	31.036.280	1,30	-12,3%
2061	38.876.112	31.170.131	1,25	-12,1%
2062	37.315.164	31.314.665	1,19	-11,8%
2063	35.729.049	31.548.308	1,13	-11,6%
2064	34.110.012	31.822.501	1,07	-11,4%
2065	32.474.065	32.050.519	1,01	-11,1%
2066	30.865.334	32.099.968	0,96	-10,6%
2067	29.313.313	32.058.696	0,91	-10,0%
2068	27.855.569	31.900.768	0,87	-9,2%
2069	26.494.073	31.788.105	0,83	-8,5%
2070	25.262.129	31.575.683	0,80	-7,6%

Ricordo che in base al [decreto legislativo 509/1994](#) in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico di cui al comma 2, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, si provvede alla nomina di un commissario straordinario, il quale adotta i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione. Sino al ristabilimento dell'equilibrio finanziario sono sospesi tutti i poteri degli organi di amministrazione delle associazioni e delle fondazioni. Ai fini dei

provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'[articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88](#). In caso di persistenza dello stato di disavanzo economico e finanziario dopo tre anni dalla nomina del commissario, ed accertata l'impossibilità da parte dello stesso di poter provvedere al riequilibrio finanziario dell'associazione o della fondazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di cui all'art. 3, comma 1, è nominato un commissario liquidatore al quale sono attribuiti i poteri previsti dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta, in quanto applicabili.

È quindi indifferibile una riforma strutturale in grado di garantire la sostenibilità di lungo periodo, diversamente quale garanzia potrà essere data ai nuovi iscritti?

Ricordo che il patrimonio è l'unica garanzia possibile essendo vietati per legge gli aiuti di Stato anche se la vicenda di INPGI1, fatta confluire in INPS per evitare il default, ha aperto una strada verso Pantalone ma, diciamola tutta, i giornalisti hanno un potere contrattuale che gli avvocati si sognano!

Sarebbe poi essenziale che la classe dirigente e i Vigilanti si rendessero conto della situazione non certo esaltante per adottare ora, non domani, tutte le misure atte a raddrizzare le curve molto pericolose evidenziate nel BT 2020 e sarebbe anche interessante sapere il perché di una sbandata così pericolosa rispetto ai BT precedenti!

AMMINISTRATIVO

DIRITTO DI ACCESSO

23/06/2022

Il Consiglio di Stato e le casse di previdenza dei professionisti

In un recente convegno organizzato da Adepp, l'Associazione che raggruppa le Casse di previdenza dei professionisti, è intervenuto il prof. Sabino Cassese il quale ha sostenuto quanto riportato sul sito istituzionale dell'Adepp, che di seguito riproduciamo integralmente.

di Paolo Rosa

[Cons. Stato, sez. III, sent., 21 giugno 2022, n. 5089](#)

«L'ex giudice della Corte Costituzionale e ex Ministro della Funzione pubblica, Sabino Cassese, non ha dubbi “In poche occasioni si sono registrate involuzioni normative tanto gravi e pericolose quanto quelle che riguardano le Casse professionali private”. E sui controlli “Spesso pluralità di controlli non significa controllo efficace, troppi sono inutili, bloccano i moscerini e fanno passare gli avvoltoi. E' più opportuno un controllo unico”. Nel suo intervento durante l'evento organizzato dall'AdEPP il professore emerito ha affrontato temi di grande importanza per il sistema: dall'autonomia e i tentativi di ripubblicizzazione al futuro decreto investimenti che Cassese ha definito “pericoloso” perché “non potendo tener conto delle singole realtà delle Casse che si differenziano per dimensione, flussi contributivi, tipologia di iscritti, porrà dei paletti che limiteranno l'efficienza gestionale”. “Non chiediamo una maggior autonomia, ma un'autonomia migliore in linea con i principi originariamente dati dal legislatore – ha sottolineato il Presidente dell'AdEPP e dell'Enpam, Alberto Oliveti, nell'introdurre il seminario – Ma quella autonomia che ci fu assegnata, nel tempo ha assunto una dinamica regressiva al punto che si può parlare ora di ripubblicizzazione di fatto, dato che registriamo volatilità e contraddittorietà legislativa e giurisprudenziale, controlli molteplici e poco coordinati, ingerenza nella gestione, tassazione sui rendimenti come da investitori speculativi”. “L'autonomia è un requisito indispensabile per essere realmente a servizio dei professionisti nel loro esercizio professionale, riconosciuto motore di sviluppo e crescita per il Paese. E in questo quarto di secolo – ha ribadito Oliveti – le Casse dei professionisti lavoratori autonomi non solo hanno regolarmente pagato le pensioni e l'assistenza prevista dai regolamenti ma costruito un Patrimonio considerevole, contribuito alla fiscalità generale e dato un sostegno straordinario ai

propri iscritti”. E i numeri che il presidente Oliveti ha portato all'attenzione della platea parlano chiaro. “La situazione dell'associazione, fotografata dall'ultimo rapporto AdEPP e dalla recentissima relazione della COVIP – ha detto il Presidente AdEPP – ci parla di 1.680.000 iscritti, centomila pensionati ancora al lavoro, 560mila professionisti dipendenti che producono reddito da lavoro autonomo, di un patrimonio praticamente raddoppiato negli ultimi dieci anni, 100,7 miliardi di euro, undici miliardi di contribuzioni verso 7,5 miliardi di prestazioni, mezzo miliardo di welfare e mezzo miliardo di tasse pagate allo Stato”. Un Sistema che nel lungo cammino dalla privatizzazione ad oggi nell'assolvere ai propri doveri istituzionali e fondanti ha dovuto fare i conti, come ha ribadito nella sua lezione il professore Sabino Cassese, con “Troppe norme nel corso degli anni e troppi controlli inutili”. “Dal 1994 sono intervenute numerose norme che hanno assimilato gli Enti di previdenza privati alla Pubblica amministrazione – ha sottolineato Cassese – che quindi vanno in controtendenza, rispetto alla disciplina del 1993/94 che sottraeva al regime pubblicistico le Casse professionali. Ma queste non concorrono alla formazione del patrimonio pubblico, perché le loro risorse sono costituite con contributi di privati professionisti e sono destinate ad uno scopo specifico, su di esso e sulla sua gestione non possono applicarsi norme relative al contenimento della spesa pubblica”. “I nuovi vincoli – ha detto il professore Cassese – sono contenuti in complessi normativi diretti ad aumentare i controlli, a consentire interventi dell'Agenzia per l'Italia digitale, ad applicare il [codice dei contratti pubblici](#), ad inserire le Casse nell'elenco Istat collegato al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali della Comunità, ad applicare agli enti la “spending review” per la riduzione della spesa pubblica, a sottoporre le Casse a controlli dell'Autorità nazionale anticorruzione e alla disciplina del pubblico impiego. A questa normativa potrebbe aggiungersi ora quella relativa agli investimenti delle Casse privatizzate, “pericolosa” perché non potendo tener conto delle singole realtà delle Casse che si differenziano per dimensione, flussi contributivi, tipologia di iscritti, porrà dei paletti che limiteranno l'efficienza gestionale”. “Le Casse – ha concluso Cassese – dovrebbero fare muro contro la graduale volontà del Legislatore di attrarle nell'area della Pubblica Amministrazione. Le Casse devono uscire dall'equivoco in cui si trovano attraverso una norma interpretativa che ripristini lo status quo ante, che stabilisca che è implicito nell'autonomia delle Casse l'essere enti privati” e quindi non possono essere considerate organismi di diritto pubblico, non sono assimilabili alla Pa, non possono avere vincoli sugli investimenti. Le Casse dovrebbero stare sotto un unico controllore che potrebbe essere anche la Banca d'Italia”».

Quasi a rispondere al prof. Sabino Cassese, è intervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza 5089/2022 del 21.06.2022, leggibile nell'allegato.

La questione agitata avanti il Consiglio di Stato concerne l'applicazione della disciplina del cd. accesso civico agli enti di previdenza privatizzati, nel caso di specie da Fondazione ENPAM.

Il TAR Lazio aveva accolto la domanda del ricorrente.

La Fondazione ENPAM ha contestato la sentenza del TAR Lazio sostenendo la non riconducibilità della Fondazione ENPAM tra i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione degli atti e documenti richiesti dal ricorrente, precisamente carta dei servizi, costi contabilizzati e *class action*.

Il Consiglio di Stato, dopo aver ricostruito la disciplina dell'**accesso civico** generalizzato richiamando [la sentenza n. 10/2020](#) dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato e la più recente sentenza n. 4735/2022 della stessa Sezione, ha affrontato il tema dibattuto della "Pubblica Amministrazione" affermando che "la veste privatistica non osta all'esercizio dell'accesso cd. documentale" affermando l'applicabilità delle regole sull'accesso, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni formalmente intese, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, alla luce dell'[art. 23 l. n. 241/1990](#), anche in sede di processo amministrativo d'esecuzione.

Per il Consiglio di Stato il criterio è dunque quello della **rilevanza dell'attività in relazione all'interesse pubblico**.

La Fondazione ENPAM, per contro, pretendeva, sotto questo profilo, di scindere le attività oggetto della domanda ostensiva del ricorrente di primo grado dall'attività istituzionale vera e propria. Per il Consiglio di Stato tale pretesa tuttavia non ha fondamento normativo, in quanto la relazione di strumentalità che lega, sul piano materiale ed organizzativo, attività apparentemente distinte ma funzionali – come quelle oggetto di contesa – ad assicurare l'ammissione dell'Ente, o comunque necessarie per il "controllo democratico" sotteso all'accesso civico, comporta l'assimilazione delle stesse sul piano del regime dell'accesso civico.

Il Consiglio di Stato ha ricordato altresì l'ordinanza n. 7645/2020 delle SS.UU. civili della Corte di Cassazione per le quali «La nuova configurazione dell'ENPAM, trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, non ne ha intaccato, dunque, gli essenziali connotati pubblicistici. Rileva il [D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1](#), comma 3, ai cui sensi "Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione". Le risorse della Fondazione sono assicurate iure imperli dall'ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico.

L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare l'Ente, in quanto implicita nella premessa che nega finanziamenti pubblici diretti o indiretti; ma l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione espressione della solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'Ente è stato istituito - consente di convogliare risorse economiche in favore della Fondazione in adempimento di obbligazioni ex lege cui i soggetti interessati non possono liberamente sottrarsi. 6. - Considerata isolatamente, ciascuna di siffatte peculiarità potrebbe non essere ritenuta sufficiente a smentire la natura esclusivamente privata di un ente che dal sistema normativo è qualificato come fondazione di diritto privato. Senonchè, quae singula non prosunt collecta iuvant. Proprio l'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali - trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di azione di responsabilità esercitabile nei confronti degli organi e dipendenti dell'ENPAM, ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione - vale a persuadere che la trasformazione operata dal [D.Lgs. n. 509 del 1994](#), ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ENPAM. L'Ente svolge una attività pubblica che si colloca nel quadro dell'[art. 38 Cost.](#), che prevede la funzione di previdenza e di assistenza obbligatoria e lo svolgimento di questo compito attraverso organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. La privatizzazione dell'Ente rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo».

«Se un tale approccio vale ai fini dell'individuazione della giurisdizione contabile come sede competente per le azioni di responsabilità, a fortiori un simile criterio ermeneutico, che correttamente stigmatizza l'approccio atomistico e al contrario valorizza la necessaria unitarietà degli indici normativi del regime dell'attività (dai quali risulta l'assenza di un regime di piena autonomia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante), condiziona l'esito dell'indagine relativa alla (in)scindibilità di segmenti di attività al fine della loro esclusione dall'accesso civico».

Nelle sue difese la Fondazione ENPAM ha sostenuto che «ferma la missione istituzionale di cura dell'interesse pubblico alla garanzia delle prestazioni di previdenza e assistenza a favore dei professionisti – conserva, per ogni altro ambito della propria attività, la propria connotazione privatistica».

Il Consiglio di Stato ha rigettato tale impostazione affermando che: «può predicarsi in relazione agli enti privatizzati, che continuano ad esercitare le medesime funzioni di pubblico interesse loro attribuite in quanto enti pubblici, il principio che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato in materia di (limitata) capacità di diritto privato degli enti pubblici economici [positivizzato, per le cc.dd. società strumentali, dall'[art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito dalla [legge 4 agosto](#)

[2006, n. 248](#), ed abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. d), del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175]: il ricorso agli atti di autonomia negoziale è, per tali enti, comunque subordinato alla sussistenza di un vincolo (sostanziale) finalistico, correlato alla funzione statutaria, connessa alla tutela di interessi superindividuali. Per cui non può, in assoluto, ipotizzarsi un'attività privatistica del tutto libera, e non concepita come mezzo a fine rispetto alla missione istituzionale dell'ente».

Da ultimo, la Fondazione ENPAM ha lamentato che l'accoglimento della pretesa del ricorrente comporterebbe una radicale destabilizzazione di tutto l'ordinamento normativo ed istituzionale che regola il funzionamento delle Casse nonché un utilizzo del tutto distorto di uno strumento nato per tutelare posizioni del tutto diverse, sia dal punto di vista soggetto che oggettivo.

A tale argomentazione, giustamente definita antistorica dall'appellato, ha già peraltro fornito risposta, ancora una volta, l'articolata ricostruzione operata con la già citata sentenza n. 10/2020 dell'adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

Cons. Stato, sez. III, sent., 21 giugno 2022, n. 5089

Presidente Noccelli – Estensore Tulumello

Fatto e diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso proposto dal dott. F.p. per l'annullamento della nota in data 19 maggio 2021 del Direttore Generale ENPAM che ha negato la sussistenza degli obblighi di pubblicazione richiesti dal ricorrente.

Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato l'ENPAM ha impugnato l'indicata sentenza.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il ricorrente in primo grado.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza camerale del 26 maggio 2022.

2. La questione dedotta all'esame del Collegio concerne l'applicazione della disciplina del c.d. accesso civico agli enti di previdenza privatizzati (e, segnatamente, all'appellante) Il T.A.R., argomentando dalla giurisprudenza che ha distinto fra privatizzazioni in senso formale e in senso sostanziale, e rilevando come gli enti previdenziali “pur dopo l'avvenuta privatizzazione (in chiave eminentemente formale, si ripete) sono comunque sottoposti alla vigilanza dei Ministeri del lavoro e dell'economia nonché dei Ministeri *ratione materiae* rispettivamente competenti”, ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, in quanto “persistono chiari indici di matrice pubblica in senso sostanziale del soggetto in questa sede intimato, sì da ritenerlo ancora sottoposto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti sia dalla [legge](#)

[n. 241 del 1990](#) (accesso agli atti) sia dal predetto [decreto legislativo n. 33 del 2013](#) (c.d. accesso civico)”.

3. L'appellante ha contestato tale sentenza, deducendo “Error in iudicando: omessa ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità della Fondazione Enpam tra i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione degli atti e documenti richiesti dal Dott. P. con istanza in data 24 marzo 2021 (precisamente carta dei servizi, costi contabilizzati e class action). Illogicità ed ingiustizia manifesta. Traviamento dei fatti, insufficienza ed illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, della L. 241/1990 e del [D. lgs. n. 33/2013](#)”. Nello specifico, la parte appellante – oltre a lamentare una supposta carenza motivazionale della sentenza di primo grado in relazione alle difese spiegate dall'ente in quel giudizio - non nega che l'attività previdenziale e quella assistenziale ricadano in ambito pubblicistico, e come tali siano soggetti alla disciplina in questione. Si oppone, nondimeno, all'estensione di tale ambito anche alla carta dei servizi, ai costi contabilizzati ed alla class action, come invece richiesto dal ricorrente in primo grado.

4, Preliminarmente osserva il Collegio che la sentenza gravata resiste alla censura con cui se ne denuncia il preteso difetto motivazionale, e con la quale reiteratamente si critica il suo essere succinta, nonché la sua asserita “erroneità, superficialità e genericità”.

In argomento mette conto rilevare in primo luogo l'[art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo](#) stabilisce – ponendo un preciso parametro - che “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”.

Inoltre in materia di accesso l'art. 116, comma 4, dello stesso codice prevede che “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata”, che a norma dell'art. 74 può essere motivata mediante “un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

Già dall'esame delle disposizioni regolanti la redazione dello specifico provvedimento si evince che la qualificazione come “succinta” non indica evidentemente un vizio della sentenza, ma semmai la sua rispondenza allo specifico parametro normativo. Nel caso di specie, peraltro, non soltanto la sentenza gravata è del tutto conforme allo standard motivatorio normativamente richiesto, ma essa risulta altresì pienamente motivata con riferimento ai profili asseritamente ostativi rappresentati dalla difesa resistente nel giudizio di primo grado.

Ciò che l'appellante lamenta è in realtà il fatto che gli argomenti in quella sede rappresentati non sono stati condivisi (con motivazione che peraltro ne ha colto

pienamente il senso, pur senza riportare ogni affermazione non essenziale): il che tuttavia fuoriesce, all'evidenza, dall'ambito del vizio motivazionale. 5. Venendo all'esame delle ulteriori censure, va anzitutto osservato che la disciplina dell'accesso civico generalizzato è stata oggetto di ampia ricostruzione sistematica da parte della sentenza n. 10/2020 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato: che ne ha delineato i tratti normativi ed il rilievo, tra l'altro, sul piano della “necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica”.

Tale ricostruzione è stata articolata, come recentemente ricordato dalla sentenza di questa Sezione n.4735/2022, mediante “affermazioni relative all'eccesso civico ‘generalizzato’ di cui all'art. 5, comma 2, citato, ma vevoli, a fortiori, per quello “semplice” di cui all'art. 5, comma 1 (...)”.

[L'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013](#), nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione dell'accesso civico, così dispone: “1. Ai fini del presente decreto, per “pubbliche amministrazioni” si intendono tutte le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'[articolo 2, comma 1, lettera m\), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo

emanato in attuazione dell'[articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

Tale disciplina non è stata oggetto diretto di esame da parte della sentenza n. 5447/2017 di questa Sezione, relativa a fattispecie analoga, dal momento che essa è stata resa sul regime preesistente, e che il richiamo, in motivazione, al citato art. 2-bis è stato operato solo in chiave descrittiva delle nuove disposizioni, che conforterebbero l'interpretazione resa in quella sede anche con riferimento alla bozza di linee guida ANAC.

L'appellante invoca a sostegno delle proprie tesi la sentenza di questa Sezione n. 5498/2017: tale pronuncia, tuttavia, riguarda – anche sul piano della giurisdizione – il diverso tema delle modifiche statutarie, sicchè le considerazioni in quella sede svolte in merito ai profili organizzatori dell'ente non possono avere refluenza in questa sede, dove l'esegesi del parametro normativo – come meglio si dirà in seguito - chiama l'interprete ad una diversa valutazione.

6. A bene vedere, la giurisprudenza invocata dall'appellante, relativa al profilo organizzatorio, non smentisce ma anzi conferma la tesi – ritenuta dal primo giudice – della privatizzazione solo formale. La disposizione sopra riportata perimetra l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'accesso civico in relazione ad un parametro oggettivo, vale a dire alla riconducibilità ad “attività di pubblico interesse” dei relativi dati e documenti.

Il criterio, a ben vedere, assume la medesima consistenza ontologica (ancorché, come si dirà, con una peculiare accentuazione funzionale) di quello, correttamente evocato dal primo giudice, della c.d. teoria della funzionalizzazione.

A seguito del fenomeno delle privatizzazioni di enti pubblici si era anzitutto osservato come il mutamento - in senso privatistico - della veste formale degli enti, non avesse avuto, di per sé, la forza di eliminare il rilievo pubblicistico dell'attività da questi

svolta, come ha lucidamente osservato la dottrina che, interrogandosi sul rapporto fra qualificazione formale e realtà sociale degli enti pubblici, ha posto in evidenza lo “scontro tra qualificazione formale e realtà sociale ed una insofferenza dell'ordinamento, inteso come comunità, a subire l'onnipotenza del legislatore (.....) o la sua indifferenza (.....) rispetto a problemi di qualificazione”.

Anche la Corte costituzionale, con [la sentenza n. 466 del 28 dicembre 1993](#), ha chiarito - esaminando lo specifico profilo del controllo contabile - che altro è il mero

mutamento della veste giuridica, ed altro è la modifica sostanziale nell'imputazione del patrimonio, tale da sottrarre la gestione finanziaria degli enti trasformati alla disponibilità dello Stato.

Inserendosi in linea di continuità con l'impostazione teorica fatta propria dalla Corte costituzionale, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (a partire dalla decisione n. 498 del 20 maggio 1995) ha affermato che “le attuali società continuano ad essere affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici la cui tutela, per le ragioni perspicuamente evidenziate dalla Corte Costituzionale, non può risultare soppressa solo in conseguenza del mutamento della veste formale del soggetto giuridico che per il resto mantiene inalterate le proprie funzioni e quindi la propria connotazione pubblicistica”.

7. Nella specifica materia del diritto di accesso disciplinata dalla [legge n. 241 del 1990](#), seguendo una linea di tendenza che – coerentemente con un radicato percorso culturale maturato a seguito del processo di privatizzazione di aziende ed enti pubblici - privilegia il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI sez., decisione n. 1303 del 2002), ha affermato che “Se, quindi, la ratio del riferimento normativo contenuto nel precedente [art. 23, L. n. 241/90](#), ai concessionari di pubblici servizi è quella di garantire la trasparenza di un'attività connotata, al pari di quella propria delle tradizionali pubbliche amministrazioni, dal doveroso rispetto del principio di imparzialità, non appare coerente l'indirizzo che intende limitare l'ambito oggettivo del diritto all'accesso ai soli atti emanati dal concessionario nell'ambito del rapporto di concessione, immotivatamente escludendo, invece, tutto ciò che, pur attenendo ai rapporti del concessionario con la pubblica amministrazione o con altri concessionari o anche con privati, incide sulla concreta osservanza da parte del concessionario medesimo del dovere di imparzialità.” Sulla base di queste premesse, di un articolato esame dell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa e del richiamo alla citata sentenza della [Corte costituzionale n. 466 del 1993](#) relativa al problema del controllo contabile, la decisione da ultimo citata ha chiarito che l'adozione del modello societario, ed il conseguente agire per atti di diritto privato, non oblitera la rilevanza pubblicistica dell'attività di gestione del servizio pubblico, e delle attività ad essa strumentali (quali quelle relative alla gestione del personale), rispetto alle quali la connotazione pubblicistica pone un dovere di imparzialità: “La strumentalità all'interesse pubblico sotteso alla gestione del servizio pubblico, quindi, se certo va ridimensionata allorché il gestore sia un soggetto del tutto privato, tenuto, pur nel dovuto rispetto degli obblighi di servizio, al perseguimento di finalità sue proprie, non può non subire una scontata dilatazione quando la gestione è affidata a soggetti a forte impronta, se non addirittura a natura pubblica; si tratta, infatti, di soggetti per i quali il dovere di imparzialità riviene non solo dalla natura dell'attività espletata, ma

anche dal persistente collegamento strutturale con il potere pubblico. In questa accezione allargata di strumentalità non può non rientrare l'attività in relazione alla quale è stata presentata nel caso di specie la richiesta di accesso, in prima battuta respinta dalla società odierna appellante. Ed invero, l'attività di elaborazione delle schede di valutazione personale utilizzate da Poste italiane S.p.A. in seno al procedimento volto alla compilazione di una graduatoria suscettibile di incidere sulla scelta del personale da assegnare ad una sede, anziché ad un'altra, non può non essere improntata al rispetto di quel principio di imparzialità destinato a condizionare il *modus operandi* dell'organismo in questione, anche per quel che attiene alle determinazioni non direttamente riguardanti la gestione, ma in qualche modo intese al perseguimento efficace dell'interesse pubblico a quella sotteso: si è al cospetto, infatti, di attività di cui non è possibile escludere l'incidenza potenziale sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva”.

La veste privatistica non osta, dunque, all'esercizio dell'accesso c.d. documentale.

Questi consolidati convincimenti sono stati poi fatti propri dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 5 del 2005, che ha affermato l'applicabilità delle regole sull'accesso, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni formalmente intese, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, alla luce dell'[art. 23 della legge n. 241 del 1990](#), anche in sede di processo amministrativo d'esecuzione.

Del resto, già la sentenza dell'Adunanza Plenaria di questo [Consiglio di Stato n. 4 del 1999](#) aveva indicato come criterio discrezionale in materia di ostensibilità degli atti dei concessionari di pubblici servizi quello della strumentalità o meno dell'attività rispetto al perseguimento dell'interesse pubblicistico da parte della persona giuridica di diritto privato.

8. Il citato art. 2-bis qui in esame pone, come accennato, una regola analoga, stabilendo che gli enti di diritto privato attributari di funzioni di pubblico interesse sono soggetti alla disciplina dell'accesso civico nei limiti di tale ambito materiale (individuato sulla base di una connessione funzionale).

Il criterio è dunque quello della rilevanza dell'attività in relazione all'interesse pubblico.

L'appellante pretende, sotto questo profilo, di scindere le attività oggetto della domanda ostensiva del ricorrente di primo grado dall'attività istituzionale vera e propria.

La pretesa tuttavia non ha fondamento normativo, in quanto la relazione di strumentalità che lega, sul piano materiale ed

organizzativo, attività apparentemente distinte ma funzionali – come quelle oggetto di contesa - ad assicurare la missione dell'ente, o comunque necessarie per il “controllo democratico” sotteso all'accesso civico ([Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020](#)), comporta l'assimilazione delle stesse sul piano del regime dell'accesso civico.

Come affermato recentemente – sia pure al diverso fine del riparto della giurisdizione – dalle SS.UU. civili della [Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7645/2020](#), “La nuova configurazione dell'ENPAM, trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, non ne ha intaccato, dunque, gli essenziali connotati pubblicistici. Rileva il [D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1](#), comma 3, ai cui sensi “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”. Le risorse della Fondazione sono assicurate iure imperli dall'ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare l'Ente, in quanto implicita nella premessa che nega finanziamenti pubblici diretti o indiretti; ma l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione espressione della solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'Ente è stato istituito - consente di convogliare risorse economiche in favore della Fondazione in adempimento di obbligazioni ex lege cui i soggetti interessati non possono liberamente sottrarsi. 6. - Considerata isolatamente, ciascuna di siffatte peculiarità potrebbe non essere ritenuta sufficiente a smentire la natura esclusivamente privata di un ente che dal sistema normativo è qualificato come fondazione di diritto privato. Sennonchè, quae singula non prosunt collecta iuvant. Proprio l'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali - trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di azione di responsabilità esercitabile nei confronti degli organi e dipendenti dell'ENPAM, ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione - vale a persuadere che la trasformazione operata dal [D.Lgs. n. 509 del 1994](#), ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ENPAM. L'Ente svolge una attività pubblica che si colloca nel quadro dell'[art. 38 Cost.](#), che prevede la funzione di previdenza e di assistenza obbligatoria e lo svolgimento di questo compito attraverso organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. La privatizzazione dell'Ente rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo”.

Se un tale approccio vale ai fini dell'individuazione della giurisdizione contabile come sede competente per le azioni di responsabilità, a fortiori un simile criterio ermeneutico, che correttamente stigmatizza l'approccio atomistico e al contrario valorizza la necessaria unitarietà degli indici normativi del regime dell'attività (dai quali risulta l'assenza di un regime di piena autonomia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante), condiziona l'esito dell'indagine relativa alla (in)scindibilità di segmenti di attività al fine della loro esclusione dall'accesso civico.

9. L'appellante poggia le proprie ragioni sull'affermazione per cui l'ente “ferma la missione istituzionale di cura dell'interesse pubblico alla garanzia delle prestazioni di previdenza e assistenza a favore dei professionisti – conserva, per ogni altro ambito della propria attività, la propria connotazione privatistica (cfs.: [Cons. di Stato sent. n. 4882/2014](#))”. Ora, in disparte il rilievo che la sentenza invocata concerne altro ente, e che la stessa è relativa ad un problema di riparto della giurisdizione, essa nondimeno in motivazione afferma che “la trasformazione operata dal d.lgs. n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico: è a tale attività, e alla connessa rilevanza, che si correlano il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti, anche in considerazione che il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo, valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali. E' quindi l'attività degli enti previdenziali privatizzati ad avere rilievo pubblicistico: ma tale conclusione non impinge sulla natura della loro personalità giuridica, che il d.lgs. n. 509 attrae inequivocabilmente nella sfera privatistica”.

Il richiamo, dunque, conferma letteralmente la tesi posta a fondamento della sentenza gravata: quella per cui l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato non oblitera la natura pubblicistica dell'attività svolta.

Non è in discussione il fatto che le attività di cui si discute siano poste in essere da un soggetto (formalmente) di diritto privato, né che le stesse abbiano (formale) veste privatistica: ciò che non è condivisibile è la successiva deduzione (tauto) logica per cui tali attributi sarebbero sufficienti per affermarne, per ciò solo, l'estraneità all'ambito dell'accesso civico.

Per tale ragione, il fatto che la sentenza da ultimo citata affermi la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alle vicende relative alla vendita del patrimonio immobiliare (in quanto “La vendita del patrimonio immobiliare rientra nella sfera di

capacità propria della persona giuridica privata e non ha attinenza con l'attività previdenziale in forza della quale alla Cassa è riconosciuto rilievo pubblicistico”), non autorizza l'automatica esportabilità di un simile principio nella materia in esame: posto che il regime normativo dell'accesso civico è funzionale alla tutela di un interesse che è indifferente alle forme (pubblicistiche o privatistiche) dei singoli atti di gestione, essendo radicato sulla diversa nozione di “attività di interesse pubblico”, il che non esclude dunque l'accesso civico ad attività dell'ente privatizzato che, pur avendo veste (e conseguente regime: anche giurisdizionale) formalmente privata, siano connesse alla complessiva gestione dell'ente stesso, e come tali incidano sull'attività di interesse pubblico soggetta all'accesso civico.

L'attributo formale non è dunque decisivo a fronte del diverso rilievo sostanziale dell'attività, in quanto connessa alla gestione complessiva dell'ente.

Del resto, può predicarsi in relazione agli enti privatizzati, che continuano ad esercitare le medesime funzioni di pubblico interesse loro attribuite in quanto enti pubblici, il principio che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato in materia di (limitata) capacità di diritto privato degli enti pubblici economici [positivizzato, per le cc.dd. società strumentali, dall'[art. 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), ed abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. d), del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175]: il ricorso agli atti di autonomia negoziale è, per tali enti, comunque subordinato alla sussistenza di un vincolo (sostanziale) finalistico, correlato alla funzione statutaria, connessa alla tutela di interessi superindividuali.

Per cui non può, in assoluto, ipotizzarsi un'attività privatistica del tutto libera, e non concepita come mezzo a fine rispetto alla missione istituzionale dell'ente.

D'altra parte l'appellante non ha fornito specifici e concreti argomenti od elementi per dimostrare che i settori oggetto della pretesa sarebbero del tutto avulsi dall'attività pubblicistica dell'ente (come tali, non soggetti ad accesso civico), essendosi limitato all'affermazione per cui in tale attività rientrerebbero soltanto le prestazioni previdenziali ed assistenziali (con esclusione di ogni altro settore gestionale).

In argomento giova ricordare che, come ben chiarito dalla sentenza n. 10/2022 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, “Se il nostro ordinamento ha ormai accolto il c.d. modello FOIA non è l'accesso pubblico generalizzato degli atti a dover essere, ogni volta, ammesso dalla legge, ma sono semmai le sue eccezioni a dovere rinvenire un preciso, tassativo, fondamento nella legge”.

La prospettazione dell'appellante del resto appare condizionata da un'impostazione – diffusamente esplicitata alle pagine 16 e seguenti del ricorso in appello – ancorata alla disciplina dell'accesso documentale (benché si riconosca che tale disciplina non

sia stata “invocata dal Dott. P. nella sua istanza né tantomeno nel ricorso [ex art. 116 c.p.a.](#)”).

Peraltro se elemento comune alle due discipline è il criterio della natura pubblicistica dell'attività dei soggetti privati tenuti all'ostensione (in punto di perimetrazione dell'oggetto del diritto), non del tutto coincidente è, nei due diversi ambiti disciplinari, la declinazione dello stesso, in ragione della differenza fra i due istituti sul piano funzionale.

Il collegamento con l'interesse pubblico va infatti inteso certamente in modo più intenso in materia di accesso civico, in ragione della connotazione normativa e delle caratteristiche funzionali dell'istituto, come ricostruite dalla citata sentenza n. 10/2020 dell'Adunanza Plenaria.

10, L'appellante lamenta ancora che l'accoglimento della pretesa del ricorrente “comporterebbe una radicale destabilizzazione di tutto l'ordinamento normativo ed istituzionale che regola il funzionamento delle Casse nonché un utilizzo del tutto distorto di uno strumento nato per tutelare posizioni del tutto diverse, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo”

A tale argomentazione, giustamente definita antistorica dall'appellato, ha peraltro già fornito risposta, ancora una volta, l'articolata ricostruzione operata con la già citata sentenza n. 10/2020 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, ai punti 36.2. e seguenti della motivazione (che il Collegio condivide e alla quale rinvia), laddove si sono indicate le ragioni per cui “Non deve nemmeno essere drammatizzato l'abuso dell'istituto, che possa condurre a una sorta di eccesso di accesso”.

11. Quanto, infine, alle difformi conclusioni cui sul punto sono giunte le “Nuove Linee Guida ANAC” invocate dall'appellante, è sufficiente sul punto richiamare la già citata sentenza n. 5447/2017 di questa Sezione nella parte in cui ha ribadito “la non vincolatività di tali orientamenti”.

12. Il ricorso in appello è infondato, e come tale deve essere respinto. Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla parziale novità della questione dedotta, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

24/06/2022

La riforma Dini e Cassa Forense

Dopo 27 anni in Cassa Forense si torna a parlare della Riforma Dini. La c.d. Riforma Dini è la legge 08.08.1995, n. 335 che ha ridefinito il sistema previdenziale italiano allo scopo di garantire la tutela prevista dall'art. 38 della Costituzione definendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, le condizioni di accesso alle prestazioni con affermazione del principio di flessibilità.

di Paolo Rosa

Le disposizioni della [l. 335/1995](#) costituiscono principi fondamentali di riforma economico sociale della Repubblica e quindi le successive leggi della Repubblica non possono introdurre eccezioni o deroghe se non mediante espresse modificazioni delle sue disposizioni.

Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza, che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo.

Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza, che alla data del 31.12.1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è determinata dalla somma:

1. della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31.12.1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;
2. della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo.

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni sull'integrazione al minimo.

Dal convegno di Cassa Forense, che si è tenuto a Trento venerdì 17 giugno scorso, ho appreso che la riforma in fieri di Cassa Forense applicherà nella sostanza la riforma Dini con alcuni accorgimenti che sono:

- per chi prosegue nel sistema di calcolo retributivo il coefficiente per la costruzione della pensione, oggi pari all'1,40%, sarà ridotto all'1,30;
- il contributo soggettivo minimo sarà ridotto intorno ad € 2.000,00 all'anno;
- il contributo integrativo minimo dovrebbe essere abolito o ridotto;
- ci dovrebbe essere l'aumento di 1 o 2 punti del contributo soggettivo.

Dopo 27 anni dalla Riforma Dini, si poteva fare di più e meglio perché una riforma così strutturata porterà non meno di 140 mila avvocati (coloro che hanno beneficiato dei sussidi statali in periodo Covid) a vedersi liquidare una pensione contributiva, **senza integrazione al trattamento minimo**, inferiore all'assegno sociale INPS che oggi è di € 468,11.

Il criterio di calcolo contributivo è vantaggioso solo per chi ha redditi molto alti mentre per chi ha redditi bassi comporta un taglio della pensione, rispetto al calcolo retributivo, mediamente, del 50% e in aggiunta per legge le pensioni contributive non possono essere integrate al trattamento minimo.

La riprova di ciò che vado dicendo la si rinviene proprio nei numeri dell'avvocatura pubblicati da Cassa Forense che ha liquidato 1.783 pensioni contributive con un importo medio di € 5.100,00 all'anno il che significa € 392,31 al mese per tredici mensilità.

La discussione generale in Comitato dei Delegati si è conclusa e ora la parola passa al CdA per la formulazione definitiva della proposta di riforma sulla quale i delegati avranno poi tempo per notificare tutti gli emendamenti correttivi.

Da quello che ho capito io si tratta di un articolato molto complesso.

Mi auguro che tra questi emendamenti vi sia quello che prevede l'estensione a tutti del criterio di calcolo contributivo in pro rata, l'introduzione dell'assegno sociale forense pari ad € 468,11 e quello dell'aumento dei contributi soggettivi con progressività a scaglioni di reddito con aumento del tetto pensionabile.

Sostenibilità del sistema e adeguatezza delle prestazioni sono i due parametri da coniugare e non è certamente facile specie per i Delegati vicini alla pensione.

Diversamente, a mio giudizio, la riforma creerà delle autentiche gabbie previdenziali su base reddituale, vietate dalla [legge 247/2012](#).

PROFESSIONE

PREVIDENZA

01/07/2022

Lo stato dell'arte della previdenza dei professionisti

Le tre proposte di riforma delle Casse di previdenza pendenti in Parlamento e accorpate tra loro alla proposta dell'On. Serracchiani, a mio giudizio non affrontano un tema fondamentale che è il seguente [...].

di Paolo Rosa

[Cons. Stato, sez. III, sent., 21 giugno 2022, n. 5089](#)

- [...] Le Casse dei professionisti sono governate dal **sistema di finanziamento a ripartizione** dove le pensioni sono finanziate dai contributi versati dai professionisti attivi;
- i bilanci tecnici denunciano che in prospettiva le pensioni dei professionisti, anziché dalla contribuzione degli attivi, dipenderanno sempre più dal rendimento del patrimonio accumulato e così, surrettiziamente, si transiterà dal sistema di finanziamento a ripartizione a quello a capitalizzazione. Il **sistema a capitalizzazione** governa la previdenza complementare che però dispone, in tema di investimenti, di regole cogenti all'avanguardia europea mentre per le Casse di previdenza dei professionisti vige ancora il “**fai da te**” e questo perché vi è richiesta da parte delle Casse di una migliore autonomia con opposizione all'applicazione del [codice degli appalti](#) in materia di investimenti.

Le **Casse di previdenza dei professionisti**, tramite l'Adepp, contestano il progressivo processo di ripubblicizzazione delle stesse che, a mio giudizio, punta proprio a garantire l'applicazione dell'[art. 38 della Costituzione](#) anche ai professionisti, per essere vietata per legge ogni forma di finanziamento da parte dello Stato.

Una risposta chiara al problema della ripubblicizzazione delle Casse di previdenza l'ha fornita, proprio in questi giorni, il [Consiglio di Stato con la sentenza 5089/2022 del 21 giugno 2022](#) confermando il proprio orientamento.

Le Casse di previdenza dovrebbero prenderne atto «perché non può, in assoluto, ipotizzarsi un'attività privatistica del tutto libera, e non concepita come mezzo a fine rispetto alla loro missione istituzionale».

In questi giorni dovrebbe andare in Gazzetta Ufficiale il regolamento per gli investimenti delle Casse di previdenza dei professionisti ma ho ragione di ritenere che il Ministero attenderà i decreti attuativi sulla legge delega, di recente emanazione, sul [nuovo Codice degli appalti](#), per i quali il termine dato nella legge delega è di mesi 6.

Intanto l'inflazione impazza, la stagnazione pure e la stagflazione avanza e, se le pensioni dei professionisti dipendono dai mercati finanziari, siamo a posto!

Cons. Stato, sez. III, sent., 21 giugno 2022, n. 5089

Presidente Nocelli – Estensore Tulumello

Fatto e diritto

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il T.A.R. del Lazio, sede di Roma, ha accolto il ricorso proposto dal dott. F.P. per l'annullamento della nota in data 19 maggio 2021 del Direttore Generale ENPAM che ha negato la sussistenza degli obblighi di pubblicazione richiesti dal ricorrente.

Con ricorso in appello ritualmente notificato e depositato l'ENPAM ha impugnato l'indicata sentenza.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il ricorrente in primo grado.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione all'udienza camerale del 26 maggio 2022.

2. La questione dedotta all'esame del Collegio concerne l'applicazione della disciplina del c.d. accesso civico agli enti di previdenza privatizzati (e, segnatamente, all'appellante)

Il T.A.R., argomentando dalla giurisprudenza che ha distinto fra privatizzazioni in senso formale e in senso sostanziale, e rilevando come gli enti previdenziali “pur dopo l'avvenuta privatizzazione (in chiave eminentemente formale, si ripete) sono comunque sottoposti alla vigilanza dei Ministeri del lavoro e dell'economia nonché dei Ministeri *ratione materiae* rispettivamente competenti”, ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente, in quanto “persistono chiari indici di matrice pubblica in senso sostanziale del soggetto in questa sede intimato, sì da ritenerlo ancora sottoposto agli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti sia dalla [legge n. 241 del 1990](#) (accesso agli atti) sia dal predetto [decreto legislativo n. 33 del 2013](#) (c.d. accesso civico)”.

3. L'appellante ha contestato tale sentenza, deducendo “Error in iudicando: omessa ed erronea motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità della Fondazione Enpam tra i soggetti tenuti agli obblighi di pubblicazione degli atti e documenti richiesti dal Dott. P. con istanza in data 24 marzo 2021 (precisamente carta dei

servizi, costi contabilizzati e class action). Illogicità ed ingiustizia manifesta. Travisamento dei fatti, insufficienza ed illogicità della motivazione. Violazione e falsa applicazione del D. Lgs. n. 509/1994, della L. 241/1990 e del [D. lgs. n. 33/2013](#)”.

Nello specifico, la parte appellante – oltre a lamentare una supposta carenza motivazionale della sentenza di primo grado in relazione alle difese spiegate dall'ente in quel giudizio - non nega che l'attività previdenziale e quella assistenziale ricadano in ambito pubblicistico, e come tali siano soggetti alla disciplina in questione.

Si oppone, nondimeno, all'estensione di tale ambito anche alla carta dei servizi, ai costi contabilizzati ed alla class action, come invece richiesto dal ricorrente in primo grado.

4, Preliminarmente osserva il Collegio che la sentenza gravata resiste alla censura con cui se ne denuncia il preteso difetto motivazionale, e con la quale reiteratamente si critica il suo essere succinta, nonché la sua asserita “erroneità, superficialità e genericità”.

In argomento mette conto rilevare in primo luogo l'[art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo](#) stabilisce – ponendo un preciso parametro - che “Il giudice e le parti redigono gli atti in maniera chiara e sintetica, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”.

Inoltre in materia di accesso l'art. 116, comma 4, dello stesso codice prevede che “Il giudice decide con sentenza in forma semplificata”, che a norma dell'art. 74 può essere motivata mediante “un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme”.

Già dall'esame delle disposizioni regolanti la redazione dello specifico provvedimento si evince che la qualificazione come “succinta” non indica evidentemente un vizio della sentenza, ma semmai la sua rispondenza allo specifico parametro normativo.

Nel caso di specie, peraltro, non soltanto la sentenza gravata è del tutto conforme allo standard motivatorio normativamente richiesto, ma essa risulta altresì pienamente motivata con riferimento ai profili asseritamente ostativi rappresentati dalla difesa resistente nel giudizio di primo grado.

Ciò che l'appellante lamenta è in realtà il fatto che gli argomenti in quella sede rappresentati non sono stati condivisi (con motivazione che peraltro ne ha colto pienamente il senso, pur senza riportare ogni affermazione non essenziale): il che tuttavia fuoriesce, all'evidenza, dall'ambito del vizio motivazionale.

5. Venendo all'esame delle ulteriori censure, va anzitutto osservato che la disciplina dell'accesso civico generalizzato è stata oggetto di ampia ricostruzione sistematica da parte della sentenza n. 10/2020 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato: che ne ha delineato i tratti normativi ed il rilievo, tra l'altro, sul piano della "necessaria democraticità del processo continuo di informazione e formazione dell'opinione pubblica".

Tale ricostruzione è stata articolata, come recentemente ricordato dalla sentenza di questa Sezione n.4735/2022, mediante "affermazioni relative all'eccesso civico 'generalizzato' di cui all'art. 5, comma 2, citato, ma vevoli, a fortiori, per quello "semplice" di cui all'art. 5, comma 1 (...)".

[L'art. 2-bis del d.lgs. n. 33 del 2013](#), nel disciplinare l'ambito soggettivo di applicazione dell'accesso civico, così dispone: "1. Ai fini del presente decreto, per "pubbliche amministrazioni" si intendono tutte le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;

b) alle società in controllo pubblico come definite dall'[articolo 2, comma 1, lettera m\), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175](#). Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;

c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'[articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124](#), e alle

associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

Tale disciplina non è stata oggetto diretto di esame da parte della sentenza n. 5447/2017 di questa Sezione, relativa a fattispecie analoga, dal momento che essa è stata resa sul regime preesistente, e che il richiamo, in motivazione, al citato art. 2-bis è stato operato solo in chiave descrittiva delle nuove disposizioni, che conforterebbero l'interpretazione resa in quella sede anche con riferimento alla bozza di linee guida ANAC.

L'appellante invoca a sostegno delle proprie tesi la sentenza di questa Sezione n. 5498/2017: tale pronuncia, tuttavia, riguarda – anche sul piano della giurisdizione – il diverso tema delle modifiche statutarie, sicché le considerazioni in quella sede svolte in merito ai profili organizzatori dell'ente non possono avere refluenza in questa sede, dove l'esegesi del parametro normativo – come meglio si dirà in seguito - chiama l'interprete ad una diversa valutazione.

6. A bene vedere, la giurisprudenza invocata dall'appellante, relativa al profilo organizzatorio, non smentisce ma anzi conferma la tesi – ritenuta dal primo giudice – della privatizzazione solo formale.

La disposizione sopra riportata perimetra l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'accesso civico in relazione ad un parametro oggettivo, vale a dire alla riconducibilità ad “attività di pubblico interesse” dei relativi dati e documenti.

Il criterio, a ben vedere, assume la medesima consistenza ontologica (ancorché, come si dirà, con una peculiare accentuazione funzionale) di quello, correttamente evocato dal primo giudice, della c.d. teoria della funzionalizzazione.

A seguito del fenomeno delle privatizzazioni di enti pubblici si era anzitutto osservato come il mutamento - in senso privatistico - della veste formale degli enti, non avesse avuto, di per sé, la forza di eliminare il rilievo pubblicistico dell'attività da questi svolta, come ha lucidamente osservato la dottrina che, interrogandosi sul rapporto fra qualificazione formale e realtà sociale degli enti pubblici, ha posto in evidenza lo “scontro tra qualificazione formale e realtà sociale ed una insofferenza dell'ordinamento, inteso come comunità, a subire l'onnipotenza del legislatore (.....) o la sua indifferenza (.....) rispetto a problemi di qualificazione”.

Anche la Corte costituzionale, con [la sentenza n. 466 del 28 dicembre 1993](#), ha chiarito - esaminando lo specifico profilo del controllo contabile - che altro è il mero mutamento della veste giuridica, ed altro è la modifica sostanziale nell'imputazione

del patrimonio, tale da sottrarre la gestione finanziaria degli enti trasformati alla disponibilità dello Stato.

Inserendosi in linea di continuità con l'impostazione teorica fatta propria dalla Corte costituzionale, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (a partire dalla decisione n. 498 del 20 maggio 1995) ha affermato che “le attuali società continuano ad essere affidatarie della cura di rilevanti interessi pubblici la cui tutela, per le ragioni perspicuamente evidenziate dalla Corte Costituzionale, non può risultare soppressa solo in conseguenza del mutamento della veste formale del soggetto giuridico che per il resto mantiene inalterate le proprie funzioni e quindi la propria connotazione pubblicistica”.

7. Nella specifica materia del diritto di accesso disciplinata dalla [legge n. 241 del 1990](#), seguendo una linea di tendenza che – coerentemente con un radicato percorso culturale maturato a seguito del processo di privatizzazione di aziende ed enti pubblici - privilegia il dato sostanziale rispetto a quello meramente formale, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, VI sez., decisione n. 1303 del 2002), ha affermato che “Se, quindi, la ratio del riferimento normativo contenuto nel precedente [art. 23, L. n. 241/90](#), ai concessionari di pubblici servizi è quella di garantire la trasparenza di un'attività connotata, al pari di quella propria delle tradizionali pubbliche amministrazioni, dal doveroso rispetto del principio di imparzialità, non appare coerente l'indirizzo che intende limitare l'ambito oggettivo del diritto all'accesso ai soli atti emanati dal concessionario nell'ambito del rapporto di concessione, immotivatamente escludendo, invece, tutto ciò che, pur attenendo ai rapporti del concessionario con la pubblica amministrazione o con altri concessionari o anche con privati, incide sulla concreta osservanza da parte del concessionario medesimo del dovere di imparzialità.”

Sulla base di queste premesse, di un articolato esame dell'evoluzione della giurisprudenza amministrativa e del richiamo alla citata sentenza della [Corte costituzionale n. 466 del 1993](#) relativa al problema del controllo contabile, la decisione da ultimo citata ha chiarito che l'adozione del modello societario, ed il conseguente agire per atti di diritto privato, non oblitera la rilevanza pubblicistica dell'attività di gestione del servizio pubblico, e delle attività ad essa strumentali (quali quelle relative alla gestione del personale), rispetto alle quali la connotazione pubblicistica pone un dovere di imparzialità: “La strumentalità all'interesse pubblico sotteso alla gestione del servizio pubblico, quindi, se certo va ridimensionata allorché il gestore sia un soggetto del tutto privato, tenuto, pur nel dovuto rispetto degli obblighi di servizio, al perseguimento di finalità sue proprie, non può non subire una scontata dilatazione quando la gestione è affidata a soggetti a forte impronta, se non addirittura a natura pubblica; si tratta, infatti, di soggetti per i quali il dovere di imparzialità riviene non solo dalla natura dell'attività espletata, ma anche dal

persistente collegamento strutturale con il potere pubblico. In questa accezione allargata di strumentalità non può non rientrare l'attività in relazione alla quale è stata presentata nel caso di specie la richiesta di accesso, in prima battuta respinta dalla società odierna appellante. Ed invero, l'attività di elaborazione delle schede di valutazione personale utilizzate da Poste italiane S.p.A. in seno al procedimento volto alla compilazione di una graduatoria suscettibile di incidere sulla scelta del personale da assegnare ad una sede, anziché ad un'altra, non può non essere improntata al rispetto di quel principio di imparzialità destinato a condizionare il modus operandi dell'organismo in questione, anche per quel che attiene alle determinazioni non direttamente riguardanti la gestione, ma in qualche modo intese al perseguimento efficace dell'interesse pubblico a quella sotteso: si è al cospetto, infatti, di attività di cui non è possibile escludere l'incidenza potenziale sulla qualità di un servizio, il cui rilievo pubblicistico va valutato tenendo conto non solo della dimensione oggettiva, ma anche di quella propriamente soggettiva.”

La veste privatistica non osta, dunque, all'esercizio dell'accesso c.d. documentale.

Questi consolidati convincimenti sono stati poi fatti propri dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella decisione n. 5 del 2005, che ha affermato l'applicabilità delle regole sull'accesso, oltre che alle Pubbliche Amministrazioni formalmente intese, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico, alla luce dell'[art. 23 della legge n. 241 del 1990](#), anche in sede di processo amministrativo d'esecuzione.

Del resto, già la sentenza dell'Adunanza Plenaria di questo [Consiglio di Stato n. 4 del 1999](#) aveva indicato come criterio discrezionale in materia di ostensibilità degli atti dei concessionari di pubblici servizi quello della strumentalità o meno dell'attività rispetto al perseguimento dell'interesse pubblicistico da parte della persona giuridica di diritto privato.

8. Il citato art. 2-bis qui in esame pone, come accennato, una regola analoga, stabilendo che gli enti di diritto privato attributari di funzioni di pubblico interesse sono soggetti alla disciplina dell'accesso civico nei limiti di tale ambito materiale (individuato sulla base di una connessione funzionale).

Il criterio è dunque quello della rilevanza dell'attività in relazione all'interesse pubblico.

L'appellante pretende, sotto questo profilo, di scindere le attività oggetto della domanda ostensiva del ricorrente di primo grado dall'attività istituzionale vera e propria.

La pretesa tuttavia non ha fondamento normativo, in quanto la relazione di strumentalità che lega, sul piano materiale ed organizzativo, attività apparentemente distinte ma funzionali – come quelle oggetto di contesa - ad assicurare la missione dell'ente, o comunque necessarie per il “controllo democratico” sotteso all'accesso civico (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, sentenza n. 10/2020), comporta l'assimilazione delle stesse sul piano del regime dell'accesso civico.

Come affermato recentemente – sia pure al diverso fine del riparto della giurisdizione – dalle SS.UU. civili della [Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 7645/2020](#), “La nuova configurazione dell'ENPAM, trasformato in fondazione con personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa e contabile, non ne ha intaccato, dunque, gli essenziali connotati pubblicistici. Rileva il [D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 1](#), comma 3, ai cui sensi “Gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione”. Le risorse della Fondazione sono assicurate iure imperli dall'ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di diritto pubblico. L'esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale consegue alla stessa scelta di trasformare l'Ente, in quanto implicita nella premessa che nega finanziamenti pubblici diretti o indiretti; ma l'obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione espressione della solidarietà interna ai professionisti, a vantaggio dei quali l'Ente è stato istituito - consente di convogliare risorse economiche in favore della Fondazione in adempimento di obbligazioni ex lege cui i soggetti interessati non possono liberamente sottrarsi. 6. - Considerata isolatamente, ciascuna di siffatte peculiarità potrebbe non essere ritenuta sufficiente a smentire la natura esclusivamente privata di un ente che dal sistema normativo è qualificato come fondazione di diritto privato. Sennonchè, quae singula non prosunt collecta iuvant. Proprio l'insieme e l'intrinseca reciproca connessione delle suaccennate peculiarità legali - trattandosi di verificare la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in tema di azione di responsabilità esercitabile nei confronti degli organi e dipendenti dell'ENPAM, ed avuto riguardo alle finalità di pubblica tutela per le quali il legislatore ha istituito quella speciale giurisdizione - vale a persuadere che la trasformazione operata dal [D.Lgs. n. 509 del 1994](#), ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall'ENPAM. L'Ente svolge una attività pubblica che si colloca nel quadro dell'[art. 38 Cost.](#), che prevede la funzione di previdenza e di assistenza obbligatoria e lo svolgimento di questo compito attraverso organi od istituti predisposti o integrati dallo Stato. La privatizzazione dell'Ente rappresenta una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo”.

Se un tale approccio vale ai fini dell'individuazione della giurisdizione contabile come sede competente per le azioni di responsabilità, a fortiori un simile criterio ermeneutico, che correttamente stigmatizza l'approccio atomistico e al contrario valorizza la necessaria unitarietà degli indici normativi del regime dell'attività (dai quali risulta l'assenza di un regime di piena autonomia, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante), condiziona l'esito dell'indagine relativa alla (in)scindibilità di segmenti di attività al fine della loro esclusione dall'accesso civico.

9. L'appellante poggia le proprie ragioni sull'affermazione per cui l'ente “ferma la missione istituzionale di cura dell'interesse pubblico alla garanzia delle prestazioni di previdenza e assistenza a favore dei professionisti – conserva, per ogni altro ambito della propria attività, la propria connotazione privatistica (cfs.: [Cons. di Stato sent. n. 4882/2014](#))”.

Ora, in disparte il rilievo che la sentenza invocata concerne altro ente, e che la stessa è relativa ad un problema di riparto della giurisdizione, essa nondimeno in motivazione afferma che “la trasformazione operata dal d.lgs. n. 509 del 1994 ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico: è a tale attività, e alla connessa rilevanza, che si correlano il potere di ingerenza e di vigilanza ministeriale e il controllo della Corte dei conti, anche in considerazione che il finanziamento connesso con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione, garantiti agli enti previdenziali privatizzati dall'art. 1 comma 3 del predetto decreto legislativo,

valgono a configurare un sistema di finanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelle destinate a fini generali. E' quindi l'attività degli enti previdenziali privatizzati ad avere rilievo pubblicistico: ma tale conclusione non impinge sulla natura della loro personalità giuridica, che il d.lgs. n. 509 attrae inequivocabilmente nella sfera privatistica”.

Il richiamo, dunque, conferma letteralmente la tesi posta a fondamento della sentenza gravata: quella per cui l'attribuzione della personalità giuridica di diritto privato non oblitera la natura pubblicistica dell'attività svolta.

Non è in discussione il fatto che le attività di cui si discute siano poste in essere da un soggetto (formalmente) di diritto privato, né che le stesse abbiano (formale) veste privatistica: ciò che non è condivisibile è la successiva deduzione (tauto)logica per cui tali attributi sarebbero sufficienti per affermarne, per ciò solo, l'estraneità all'ambito dell'accesso civico.

Per tale ragione, il fatto che la sentenza da ultimo citata affermi la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alle vicende relative alla vendita del patrimonio immobiliare (in quanto “La vendita del patrimonio immobiliare rientra nella sfera di capacità propria della persona giuridica privata e non ha attinenza con l'attività previdenziale in forza della quale alla Cassa è riconosciuto rilievo pubblicistico”), non autorizza l'automatica esportabilità di un simile principio nella materia in esame: posto che il regime normativo dell'accesso civico è funzionale alla tutela di un interesse che è indifferente alle forme (pubblicistiche o privatistiche) dei singoli atti di gestione, essendo radicato sulla diversa nozione di “attività di interesse pubblico”, il che non esclude dunque l'accesso civico ad attività dell'ente privatizzato che, pur avendo veste (e conseguente regime: anche giurisdizionale) formalmente privata, siano connesse alla complessiva gestione dell'ente stesso, e come tali incidano sull'attività di interesse pubblico soggetta all'accesso civico.

L'attributo formale non è dunque decisivo a fronte del diverso rilievo sostanziale dell'attività, in quanto connessa alla gestione complessiva dell'ente.

Del resto, può predicarsi in relazione agli enti privatizzati, che continuano ad esercitare le medesime funzioni di pubblico interesse loro attribuite in quanto enti pubblici, il principio che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato in materia di (limitata) capacità di diritto privato degli enti pubblici economici [positivizzato, per le cc.dd. società strumentali, dall'art. 13, comma 1, del [decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito dalla [legge 4 agosto 2006, n. 248](#), ed abrogato dall'art. 28, comma 1, lett. d), del d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175]: il ricorso agli atti di autonomia negoziale è, per tali enti, comunque subordinato alla sussistenza di un vincolo (sostanziale) finalistico, correlato alla funzione statutaria, connessa alla tutela di interessi superindividuali.

Per cui non può, in assoluto, ipotizzarsi un'attività privatistica del tutto libera, e non concepita come mezzo a fine rispetto alla missione istituzionale dell'ente.

D'altra parte l'appellante non ha fornito specifici e concreti argomenti od elementi per dimostrare che i settori oggetto della pretesa sarebbero del tutto avulsi dall'attività pubblicistica dell'ente (come tali, non soggetti ad accesso civico), essendosi limitato all'affermazione per cui in tale attività rientrerebbero soltanto le prestazioni previdenziali ed assistenziali (con esclusione di ogni altro settore gestionale).

In argomento giova ricordare che, come ben chiarito dalla sentenza n. 10/2022 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, “Se il nostro ordinamento ha ormai accolto il c.d. modello FOIA non è l'accesso pubblico generalizzato degli atti a dover essere, ogni volta, ammesso dalla legge, ma sono semmai le sue eccezioni a dovere rinvenire un preciso, tassativo, fondamento nella legge”.

La prospettazione dell'appellante del resto appare condizionata da un'impostazione – diffusamente esplicitata alle pagine 16 e seguenti del ricorso in appello – ancorata alla disciplina dell'accesso documentale (benché si riconosca che tale disciplina non sia stata “invocata dal Dott. P. nella sua istanza né tantomeno nel ricorso [ex art. 116 c.p.a.](#)”).

Peraltro se elemento comune alle due discipline è il criterio della natura pubblicistica dell'attività dei soggetti privati tenuti all'ostensione (in punto di perimetrazione dell'oggetto del diritto), non del tutto coincidente è, nei due diversi ambiti disciplinari, la declinazione dello stesso, in ragione della differenza fra i due istituti sul piano funzionale.

Il collegamento con l'interesse pubblico va infatti inteso certamente in modo più intenso in materia di accesso civico, in ragione della connotazione normativa e delle caratteristiche funzionali dell'istituto, come ricostruite dalla citata sentenza n. 10/2020 dell'Adunanza Plenaria.

10, L'appellante lamenta ancora che l'accoglimento della pretesa del ricorrente “comporterebbe una radicale destabilizzazione di tutto l'ordinamento normativo ed istituzionale che regola il funzionamento delle Casse nonché un utilizzo del tutto distorto di uno strumento nato per tutelare posizioni del tutto diverse, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo”

A tale argomentazione, giustamente definita antistorica dall'appellato, ha peraltro già fornito risposta, ancora una volta, l'articolata ricostruzione operata con la già citata sentenza n. 10/2020 dell'Adunanza Plenaria di questo Consiglio di Stato, ai punti 36.2. e seguenti della motivazione (che il Collegio condivide e alla quale rinvia), laddove si sono indicate le ragioni per cui “Non deve nemmeno essere drammatizzato l'abuso dell'istituto, che possa condurre a una sorta di eccesso di accesso”.

11. Quanto, infine, alle difformi conclusioni cui sul punto sono giunte le “Nuove Linee Guida ANAC” invocate dall'appellante, è sufficiente sul punto richiamare la già citata sentenza n. 5447/2017 di questa Sezione nella parte in cui ha ribadito “la non vincolatività di tali orientamenti”.

12. Il ricorso in appello è infondato, e come tale deve essere respinto.

Sussistono le condizioni di legge, avuto riguardo alla parziale novità della questione dedotta, per disporre la compensazione fra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

06/07/2022

L'home living non conosce crisi: povertà e poltrone

Ho già trattato il tema nel mio *Poltronesofà ... o meglio un divano per tutti*, pubblicato il 9 febbraio scorso. Nel corso del 2021 Cassa Forense non ha effettuato investimenti diretti nel comparto obbligazionario se non la vendita di 325 milioni di BTB Inflation Linked.

di Paolo Rosa

L'attività di fondi aperti oltre le vendite ha riguardato sottoscrizioni per circa 1,74 miliardi di euro, come di seguito dettagliato.

ASSET CLASS		FONDO	SOTTOSCRIZIONI 2021 EUR	SOCIETÀ MADRE
BOND GOVERNATIVO	ITALIA TASSO FISSO	Amundi Obbligazionario Italia Breve Termine	60.000.000	AMUNDI
		Xtrackers II Eurozone Government Bond 1-3	49.999.771	XTRACKERS
	EMU EX-ITALIA TASSO FISSO	iShares Euro Government Bond 1-3 Years	49.999.869	BLACKROCK - ISHARES
		Black Rock SF ESG Euro Bond	40.000.000	BLACKROCK
		Generali Euro Bond 1-3 Years	60.000.000	GENERALI
		Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine	60.000.000	EURIZON
		NN L - Euro Green Bond	60.000.000	NN L FLEX - ING
	EMU INFLATION LINKED	Vanguard Eurozone Inflation Linked Bond Index	100.000.000	VANGUARD
		Lyxor Euro Government inflation linked	99.999.978	AMUNDI - LYXOR
	GLOBALE EX-EMU	Lyxor Core FTSE Act. UK Gilts inflation linked	29.999.347	AMUNDI - LYXOR
iShares GBP Index linked Gilts		69.999.997	BLACKROCK - ISHARES	
BOND SOCIETARIO IG	EURO	Deka-Renten: Euro 1-3 years	59.993.242	DEKA
		Nordea1 Low Duration European Covered Bond	60.000.000	NORDEA
	GLOBALE EX-EURO	Amundi Resp. Inv. Impact Green Bonds	39.999.995	AMUNDI
		BNP Paribas Funds Green Bond	20.000.000	BNP PARIBAS
BOND HY	SOCIETARI HY	Pictet Global Sustainable Credit	40.000.000	PICTET
		Lazard Convertible Bond	30.000.000	LAZARD
		Pimco GIS Global High Yield Bond Fund	34.614.053	PIMCO
		Calamos Global Convertible	50.000.000	GEMINI
		AXA IM Fiis Short Duration High Yield	34.665.049	AXA
		AXA WorldFramlington Global Convertibles	30.000.000	AXA
		Schroders International Global Convertible	30.000.001	SCHRODERS
		UBAM Global High Yield Solution	34.512.511	UBP
		AB SICAV I - Short Duration High Yield Portfolio	34.617.049	ALLIANCE BERNSTEIN
		AZIONARIO	ITALIA	Piano Azioni Italia
Comgest Growth Europe	40.000.000			COMGEST
EUROPA EX-ITALIA	Morgan Stanley European Opportunity		40.000.000	MORGAN STANLEY
	Carmignac Portfolio Grande Europe		40.000.000	CARMIGNAC
	Mirova Europe Environmental Equity Fund		40.000.000	NATIXIS
	Berenberg European Focus		40.000.000	UNIVERSAL-INVESTMENT
	Erste WWF Stock Environment		25.000.000	ERSTE
GLOBALE EX- EUROPA	FranklinTechnology Fund		30.000.000	FRANKLIN TEMPLETON
	Hermes Global Emerging Markets		20.941.005	HERMES
EMERGENTI	Wellington Emerging Market Development		25.466.893	WELLINGTON MANAGEMENT
	Schroders Global Emerging Market Opportunities		20.938.023	SCHRODERS
	BNP Paribas Funds China Equity		16.752.804	BNP PARIBAS
	Aberdeen Standard China A Share Equity		20.941.005	ABERDEEN STANDARD
	BlackRock GF Emerging Markets Fund		25.125.628	BLACKROCK
	JPM China A-Share Opportunities Fund		21.136.287	JPMORGAN
	Pictet Precious Metals Fund - Physical Gold	40.679.165	PICTET	
	Swisscanto Index Precious Metal Gold Physical	40.801.845	SWISSCANTO	
ALTERNATIVI LIQUIDI	ABSOLUTE RETURN E ALTRO	Vontobel - TwentyFour Strategic Income	20.000.000	VONTOBEL
		TOTALE	1.736.183.517	

(Bilancio d'esercizio al 31/12/2021 di Cassa Forense, pag. 257).

«Il monte reddito complessivamente prodotto dagli avvocati nell'anno 2020 si attesta a circa 8,5 miliardi, con una contrazione rispetto all'anno precedente di circa il 4,1%, il reddito in media prodotto da ciascun avvocato è pari a € 37.785,00 con una

contrazione, rispetto all'anno precedente, del 6,0%, € 40.154,00. I valori reddituali medi sono molto lontani e di molto inferiori a quelli dichiarati negli anni 2006 o 2007, che in moneta attuale si attestano in media a circa € 58.000,00 per ciascun iscritto all'albo» (Giovanna Biancofiore, *I numeri dell'avvocato al 2021 in La previdenza forense*, gennaio – aprile 2022, pag. 46).

«Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio raccolgono capitale da più soggetti e lo investono come un patrimonio unico. Ecco le caratteristiche. OICR è l'acronimo che sta per Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio. Le loro caratteristiche principali sono già presenti nel nome. Si tratta infatti di veicoli di investimento e risparmio (che quindi mirano a contenere il rischio) che riuniscono i capitali di più soggetti investendoli come un patrimonio unico. Caratteristiche e obiettivi Come di consueto, in Italia il riferimento normativo che spiega nel dettaglio le caratteristiche di strumenti e veicoli finanziari è il Testo Unico dell'Intermediazione Finanziaria. Il Tuf definisce l'OICR come “l'organismo istituito per la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni”. Il veicolo è “gestito in monte nell'interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi” e può essere “investito in strumenti finanziari, crediti, inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi da consumatori, partecipazioni o altri beni mobili o immobili, in base a una politica di investimento predeterminata”. Il Testo unico definisce quindi in modo esplicito, oltre alle caratteristiche degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, anche i loro obiettivi: pur operando in autonomia rispetto agli investitori, devono investire nel loro “interesse”, creando però valore anche per i gestori del veicolo. Fondi comuni e Sicav L'ordinamento italiano prevede l'esistenza di due famiglie di OICR: i fondi comuni d'investimento, che hanno forma contrattuale, e le Sicav, le Società di investimento a capitale variabile, che hanno forma statutaria. Per quanto entrambi rientrano nella stessa definizione di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, hanno caratteristiche differenti, alcune delle quali sostanziali. I fondi comuni devono fare capo a una Sgr, cioè a una società di gestione del risparmio, che decide come allocare il capitale raccolto. Il patrimonio della Sgr è separato dal fondo comune. Vuol dire che gli investitori ricevono una quota del fondo proporzionale al capitale investito ma non partecipano in alcun modo al capitale sociale della Sgr (quindi non detengono le sue azioni). Nelle Sicav, invece, l'investimento si traduce in capitale sociale. Le Società di investimento a capitale variabile hanno infatti il compito di gestire quanto raccolto tramite il collocamento delle proprie azioni. Al contrario di quanto avviene con le Sgr, quindi, nelle Sicav l'investitore diventa un socio. Le tipologie Anche se la nomenclatura del Tuf si limita a Fondi comuni e Sicav, ci sono diversi tipi di OICR, che differiscono per oggetto e strategia d'investimento. Ci sono, ad esempio, fondi azionari, che si concentrano sulle azioni di società quotate, obbligazionari, che investono su titoli di

debito di Stati o imprese e tendono ad avere un rischio più contenuto, bilanciati, che si compongono di azioni, obbligazioni e altri asset in modo da creare dei profili di rischio che meglio sposano le esigenze degli investitori. I fondi comuni possono poi essere aperti, quando è possibile sottoscrivere e liquidare la propria quota in ogni momento, o chiusi, quando la sottoscrizione è limitata a un periodo di offerta antecedente all'operatività e la liquidazione si ottiene solo alla scadenza del fondo» (OICR: cosa sono e a cosa servono, giugno 2022, Pictet per te).

Parallelamente è aumentata la presenza di amministratori, delegati e dirigenti di Cassa Forense nei Comitati consultivi di ben 35 “poltronosofà”:

«COMITATI CONSULTIVI / ADVISORY BOARD (Incarichi 2021) In conformità delle previsioni del Codice della Trasparenza di Cassa Forense di seguito è riportato l'elenco degli incarichi, conferiti su designazione di Cassa Forense, in Comitati Consultivi/Advisory Board e Comitati di Indirizzo di Fondi di investimento, nonché dei compensi percepiti nel 2021. L'onere della liquidazione dei compensi è a carico dei Fondi. Gli importi non comprendono gli oneri previdenziali a carico dei Fondi e l'IVA dovuta per legge

Advisory Board e Comitati Consultivi Fondi di Investimento Alternativi						
Tipologia Fondo	Nome Fondo	Designato	Ruolo	Data nomina	Durata incarico	Compenso/Gettone percepito 2021
Private Equity	Advanced Capital Energy	Avv. Maria Annunziata	Consigliere	09/09/2021	in liquidazione	NO
Private Equity	Advanced Capital Energy	Avv. Dario Lolli	ex Consigliere	17/05/2012	05/07/2021	NO
Private Equity	Advanced Capital PEREI	Avv. Dario Lolli	ex Consigliere	17/05/2012	05/07/2021	NO
Private Equity	Advanced Capital PEREI	Avv. Nicolino Zaffina	Consigliere	09/09/2021	in liquidazione	NO
Private Equity	Alcedo IV	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	17/05/2018	22/09/2021	NO
Private Equity	Alcedo IV	Avv. Vincenzo Nocilla	Delegato	15/09/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Alcedo V	Avv. Vincenzo Nocilla	Delegato	29/09/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Ambienta III	Avv. Annamaria Seganti	Delegato	06/12/2018	durata fondo	NO
Private Debt	Anthilia BIT	Avv. Lucia Taormina	Delegato	29/01/2015	durata fondo	NO
Private Debt	Anthilia BIT III	Avv. Gianrodolfo Ferrari	Consigliere	28/02/2019	08/07/2021	NO
Private Debt	Anthilia BIT III	Avv. Roberto Renzella	Delegato	15/07/2021	durata fondo	NO
Immobiliare	ARDIAN Real Estate European Fund	Avv. Annamaria Seganti	Delegato	16/11/2017	durata fondo	NO
Immobiliare	ARDIAN Real Estate European Fund II	Avv. Nicolino Zaffina	Consigliere	06/11/2019	durata fondo	NO
Private Equity	Asset Management Umbrella Fund	Avv. Nunzio Luciano	ex Presidente	30/09/2019	durata fondo	NO
Private Equity	Biodiscovery 6	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	22/09/2021	durata fondo	NO
Private Equity	BlueGem II LP	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	14/04/2016	22/09/2021	NO
Private Equity	BlueGem II LP	Avv. Silvana Turri	Delegato	29/09/2021	durata fondo	NO
Immobiliare	Casa delle Professioni	Avv. Giuseppe La Rosa Monaco	Consigliere	12/03/2021	durata fondo	NO
Immobiliare	Casa delle Professioni	Avv. Giulio Nevi	Consigliere	12/03/2021	durata fondo	5.842,47

Advisory Board e Comitati Consultivi Fondi di Investimento Alternativi						
Tipologia Fondo	Nome Fondo	Designato	Ruolo	Data nomina	Durata incarico	Compenso/Gettone percepito 2021
Immobiliare	Cicerone I	Avv. Alberto Bagnoli	ex Presidente	17/12/2019	quadriennale	7.500,00
Immobiliare	Cicerone I	Avv. Camillo Cancellario	Consigliere	17/12/2019	quadriennale	NO
Immobiliare	Cicerone I	Avv. Nunzio Luciano	ex Presidente	17/12/2019	quadriennale	NO
Immobiliare	Cicerone I	Avv. Valter Militi	Presidente	17/12/2019	quadriennale	7.500,00
Immobiliare	Cicerone I	Prof. Ugo Pomante	Terzo esterno	17/12/2019	quadriennale	6.900,00
Immobiliare	Cicerone II	Avv. Nunzio Luciano	ex Presidente	28/05/2020	quadriennale	NO
Immobiliare	Cicerone II	Avv. Valter Militi	Presidente	28/05/2020	quadriennale	5.000,00
Immobiliare	Cicerone II	Avv. Giulio Nevi	Consigliere	28/05/2020	quadriennale	NO
Immobiliare	Cicerone II	Avv. Roberto Uzzau	Consigliere	28/05/2020	quadriennale	NO
Immobiliare	Cicerone II	Avv. Filippo Visocchi	Delegato	28/05/2020	quadriennale	7.500,00
Immobiliare	Cicerone III	Avv. Luigi Bonomi	Consigliere	19/10/2020	quadriennale	1.875,00
Immobiliare	Cicerone III	Avv. Nunzio Luciano	ex Presidente	19/10/2020	quadriennale	NO
Immobiliare	Cicerone III	Avv. Valter Militi	Presidente	19/10/2020	quadriennale	1.875,00
Immobiliare	Cicerone III	Dott. Raffaele Oriani	Terzo esterno	19/10/2020	quadriennale	7.500,00
Immobiliare	Cicerone III	Avv. Nicolino Zaffina	Consigliere	19/10/2020	quadriennale	NO
Private Equity	Clessidra Capital Partners 3	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	13/03/2017	durata fondo	NO
Private Equity	Clessidra Capital Partners 4	Avv. Saverio Ugolini	Delegato	12/07/2021	durata fondo	NO
Immobiliare	Coima Build To Core	Av. Gaetano Abela	Delegato	23/12/2021	triennale	NO
Immobiliare	Coima Build To Core	Avv. Luigi Bonomi	Consigliere	12/07/2021	triennale	NO
Immobiliare	Coima ESG City Impact	Avv. Giuseppe La Rosa Monaco	Consigliere	31/07/2020	durata fondo	NO
Immobiliare	Coima ESG City Impact	Avv. Giulio Pignatiello	Consigliere	31/07/2020	durata fondo	NO
Private Equity	Entangled Capital I	Avv. Renato Laviani	Delegato	28/02/2022	durata fondo	NO
Private Equity	Equinox III - Equity Compartment	Avv. Gianrodolfo Ferrari	Consigliere	24/08/2018	durata fondo	NO
Infrastrutture	Equiter Infrastructure II	Avv. Luigi Bonomi	Consigliere	24/03/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Euro Choice VI L.P.	Avv. Giulio Nevi	Consigliere	23/03/2017	durata fondo	NO
Private Equity	Fil Tech Growth	Avv. Luigi Bonomi	Consigliere	29/10/2020	durata fondo	NO
Private Equity	Finance For Food One	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	24/10/2019	durata fondo	NO
Private Equity	FoF Venture Capital	Avv. Manuela Bacci	Consigliere	08/07/2021	durata fondo	NO
Private Equity	FoF Venture Capital	Avv. Valter Militi	Presidente	24/02/2016	durata fondo	NO
Private Debt	Fondaco Italian Loans Portfolio Fund	Avv. Annamaria Seganti	Delegato	01/02/2019	durata fondo	NO
Immobiliare	Fondo Caesar	Avv. Valter Militi	Presidente	18/03/2013	durata fondo	NO

Advisory Board e Comitati Consultivi Fondi di Investimento Alternativi						
Tipologia Fondo	Nome Fondo	Designato	Ruolo	Data nomina	Durata incarico	Compenso/Gettone percepito 2021
Immobiliare	Fondo Geras	Dott. Michele Proietti	Direttore Generale	20/04/2020	31/12/2022	5.000,00
Immobiliare	Fondo Parchi Agroalimentari Italiani	Dott. Michele Proietti	Direttore Generale	23/12/2019	31/12/2021	5.000,00
Private Equity	Fondo QuattroR	Avv. Giuseppe La Rosa Monaco	Consigliere	18/05/2017	durata fondo	NO
Immobiliare	Fondo Scarlatti	Avv. Valter Militi	Presidente	26/10/2020	28/03/2022	NO
Immobiliare	Fondo Spazio Sanità	Avv. Valter Militi	Presidente	21/03/2019	durata fondo	6.000,00
Immobiliare	Fondo Spazio Sanità	Avv. Giulio Pignatiello	Consigliere	21/03/2019	durata fondo	6.412,80
Immobiliare	Fondo Tessalo	Avv. Camillo Cancellario	Consigliere	16/07/2021	triennale	4.630,14
Immobiliare	Fondo Tessalo	Avv. Franco Smania	Delegato	16/10/2018	15/10/2021	5.140,96
Immobiliare	Franklin Templeton Social Infrastructure	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	09/03/2021	durata fondo	NO
Infrastrutture	Green Arrow for Infrastr. of the Future	Avv. Camillo Cancellario	Consigliere	03/03/2021	durata fondo	NO
Infrastrutture	Green Arrow Italian Solar Fund	Avv. Maria Annunziata	Consigliere	07/08/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Hamilton Lane PEF X	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	18/07/2019	durata fondo	NO
Private Debt	HI Crescitalia PMI Fund	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	24/04/2020	22/09/2021	NO
Private Debt	HI Crescitalia PMI Fund	Avv. Mauro Vaglio	Delegato	30/09/2021	durata fondo	NO
Private Equity	HIP IV International SCSp	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	12/04/2021	durata fondo	NO
Private Equity	HIP IV International SCSp	Avv. Roberto Uzzau	Consigliere	17/01/2019	25/03/2021	NO
Private Equity	Idea Taste of Italy	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	30/11/2017	22/09/2021	NO
Private Equity	Idea Taste of Italy	Avv. Giulio Fustinoni	Delegato	21/10/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Idea Taste of Italy 2	Avv. Camillo Cancellario	Consigliere	16/12/2020	durata fondo	NO
Infrastrutture	Infrastrutture per la crescita ESG	Avv. Giulio Pignatiello	Consigliere	13/01/2021	durata fondo	7.598,63
Infrastrutture	Infrastrutture per la crescita ESG	Avv. Roberto Uzzau	Consigliere	13/01/2021	durata fondo	5.671,23
Infrastrutture	Infrastrutture per la crescita ESG	Avv. Nicolino Zaffina	Consigliere	13/01/2021	durata fondo	9.115,14
Private Equity	Investcorp Tages Impact	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	28/04/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Investcorp Tages Impact	Avv. Annamaria Seganti	Delegato	02/11/2021	durata fondo	NO
Private Equity	L CAPITAL 3	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	22/12/2020	durata fondo	NO
Private Equity	L CAPITAL 3	Avv. Giuseppe La Rosa Monaco	Consigliere	16/04/2019	22/12/2020	NO
Private Equity	L Catterton Europe IV	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	22/12/2020	durata fondo	NO
Private Equity	L Catterton Europe IV	Avv. Giuseppe La Rosa Monaco	Consigliere	17/01/2019	22/12/2020	NO

Advisory Board e Comitati Consultivi Fondi di Investimento Alternativi						
Tipologia Fondo	Nome Fondo	Designato	Ruolo	Data nomina	Durata incarico	Compenso/Gettone percepito 2021
Immobiliare	L Real Estate II S.C.A. SICAR (USD)	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	14/12/2016	durata fondo	NO
Private Equity	MIP I	Avv. Valter Militi	Presidente	06/05/2020	durata fondo	NO
Private Equity	MIP I	Avv. Giancarlo Renzetti	Delegato	09/07/2021	durata fondo	NO
Private Debt	Muzinich Italian Private Debt	Avv. Vito Caldiero	Delegato	22/09/2021	durata fondo	NO
Private Debt	Muzinich Italian Private Debt	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	14/07/2017	22/09/2021	NO
Private Equity	Nextalia Private Equity	Avv. Maria Annunziata	Consigliere	16/12/2021	durata fondo	NO
Immobiliare	Optimum Evolution Fund	Avv. Giulio Pignatiello	Consigliere	09/01/2015	durata fondo	8.320,00
Immobiliare	Optimum Evolution Fund	Avv. Immacolata Troianiello	ex Consigliere	09/01/2015	durata fondo	NO
Immobiliare	Optimum Real Estate Fund – USA II	Avv. Giuseppe La Rosa Monaco	Consigliere	09/05/2019	durata fondo	6.000,00
Immobiliare	Optimum Real Estate Fund – USA II	Avv. Giulio Nevi	Consigliere	09/05/2019	durata fondo	6.000,00
Immobiliare	Optimum Real Estate Fund – USA II	Avv. Nicolino Zaffina	Consigliere	09/05/2019	durata fondo	NO
Private Equity	P102 Venture Capital	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	28/09/2020	durata fondo	NO
Private Equity	Panakes Fund	Avv. Andrea Bernardini	Delegato	27/09/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Panakes Fund	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	13/12/2017	22/09/2021	NO
Immobiliare	Pan-European Property	Avv. Roberto Uzzau	Consigliere	06/07/2016	in liquidazione	NO
Private Equity	Partners Global Value 2014	Avv. Annamaria Seganti	Delegato	20/05/2018	durata fondo	NO
Private Equity	Partners Group LIFE 2018	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	16/07/2020	durata fondo	NO
Private Equity	Perennius Global Value 2010	Avv. Alberto Bagnoli	ex Presidente	09/05/2013	durata fondo	NO
Private Equity	Progressio Investimenti III	Avv. Nicolino Zaffina	Consigliere	09/05/2018	durata fondo	NO
Infrastrutture	Radiant - Clean Energy Fund	Avv. Luigi Bonomi	Consigliere	23/03/2021	durata fondo	NO
Private Equity	Sinergia II	Avv. Lucia Taormina	Delegato	28/01/2013	durata fondo	NO
Private Equity	T2 Energy transition Fund	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	02/04/2020	durata fondo	NO
Immobiliare	Tages Helios	Avv. Roberto Uzzau	Consigliere	24/09/2019	triennale	NO
Immobiliare	Tages Helios II	Avv. Roberto Uzzau	Consigliere	22/06/2020 - 08/07/2021	triennale	NO
Private Debt	Tikehau Special Opportunities Fund II	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	25/03/2021	durata fondo	NO
Immobiliare	TSC Fund EURO CARE Real Estate	Avv. Gianrodolfo Ferrari	Consigliere	29/05/2017	durata fondo	NO

Advisory Board e Comitati Consultivi Fondi di Investimento Alternativi						
Tipologia Fondo	Nome Fondo	Designato	Ruolo	Data nomina	Durata incarico	Compenso/Gettone percepito 2021
Private Equity	Unigestion Direct II	Avv. Claudio Acampora	Delegato	24/01/2022	durata fondo	NO
Private Equity	United Ventures II	Dott. Enrico Cibati	Dirigente	29/10/2020	durata fondo	NO
Private Equity	Wisequity V	Avv. Annamaria Seganti	Delegato	23/01/2020	durata fondo	NO

Comitati di Indirizzo Fondi di Investimento Alternativi						
Tipologia Fondo	Nome Fondo	Designato	Ruolo	Data nomina	Durata incarico	Compenso/Gettone percepito 2021
Immobiliare	Coima ESG City Impact	Avv. Giuseppe La Rosa Monaco	Consigliere	31/07/2020	quinquennale	8.666,32
Immobiliare	Coima ESG City Impact	Avv. Nunzio Luciano	ex Presidente	31/07/2020	quinquennale	25.000,00

» (Comitati Consultivi - Advisory Board, Incarichi 2021 di Cassa Forense).

Il problema, che è serio, è all'attenzione della Bicamerale di controllo della COVIP che in marzo 2022 ha emanato la circolare qui trascritta:

«Come noto, negli anni più recenti si è registrato, nell'ambito dei portafogli detenuti dagli Enti, un significativo incremento della presenza di quote di OICR. Tenuto conto che la regolamentazione propria di questi strumenti finanziari contempla, sovente, la presenza di Comitati consultivi (variamente denominati) come presidio contrattuale degli interessi del quotista e tenuto anche conto che la partecipazione agli stessi viene a determinare un articolato raccordo tra la governance dell'Ente e quella dell'OICR, alla luce delle competenze attribuite dall'art. 14 del d.l. 98/2011, convertito con modificazioni dalla l. 111/2011, la scrivente Commissione ritiene necessario effettuare un approfondimento su detta partecipazione. Ciò, pure in considerazione della circostanza che sono qui già venute all'attenzione problematiche proprio ad essa connesse. La scrivente Commissione ritiene inoltre opportuno approfondire anche i seguenti profili connotati da taluni tratti comuni con quello sopra evidenziato: attribuzione a un rappresentante dell'Ente della carica di presidente dell'Assemblea di un OICR e presenza nel Consiglio di amministrazione di società partecipate conferitarie di mandati di gestione, promotrici di OICR investiti e controllanti di detti gestori delegati o di dette società promotrici. Ciò posto, si richiede quindi di compilare l'allegato schema di segnalazione (disponibile sul sito internet della COVIP) facendo riferimento alla situazione in essere al 31 dicembre scorso: – per gli OICR (ovvero per i relativi comparti), esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti ipotesi: partecipazione al Comitato consultivo (variamente denominato) e attribuzione a un rappresentante dell'Ente della carica di presidente dell'Assemblea; – per le società partecipate conferitarie di mandati di gestione, promotrici di OICR investiti e controllanti di detti gestori delegati o di dette società promotrici, esclusivamente nell'ipotesi di partecipazione al relativo Consiglio di amministrazione. Si richiede inoltre di predisporre una relazione nella quale devono essere fornite informazioni sui seguenti aspetti: – organi competenti all'individuazione e alla nomina dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate; – criteri seguiti per l'individuazione dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate, anche nell'ottica di tener conto: - che per la partecipazione al Comitato consultivo, il Regolamento di gestione/Statuto degli OICR richiede sovente il possesso di qualificate competenze professionali e che, per la partecipazione al Consiglio di amministrazione delle suddette società partecipate, la

normativa di riferimento richiede pure il possesso di specifici requisiti di professionalità; - dell'indipendenza - rispetto alla società promotrice dell'OICR investito - di tali rappresentanti quale elemento in grado di assicurare, in maniera effettiva, l'esclusivo perseguimento degli interessi dell'Ente stesso; - modalità procedurali seguite per l'assunzione delle decisioni da parte dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate, evidenziando in particolare se tali decisioni si basano su autonome istruttorie degli stessi o si formano preventivamente all'interno dell'Ente medesimo sulla base delle analisi tecniche svolte dai relativi uffici; - limitatamente all'ipotesi di partecipazione al Consiglio di amministrazione delle suddette società partecipate, valutazioni circa la commistione che potrebbe venire a determinarsi tra i profili di responsabilità della società (quale gestore) e quelli dell'Ente stesso. Si richiede infine di trasmettere copia: - degli atti interni adottati ai fini della formalizzazione dei criteri di individuazione dei rappresentanti dell'Ente nelle ipotesi sopra richiamate, delle relative procedure di nomina e delle modalità procedurali seguite per l'assunzione delle decisioni da parte degli stessi; - del Regolamento di gestione/Statuto (e degli eventuali ulteriori documenti disciplinanti le competenze del Comitato consultivo) degli OICR riportati nel suddetto schema di segnalazione, nella versione vigente al 31 dicembre scorso e in quella più aggiornata eventualmente vigente alla data di riscontro della presente. Quanto richiesto dovrà essere trasmesso all'indirizzo pec protocollo@pec.covip.it entro il termine del 1° luglio p.v., indicando nell'oggetto "Informazioni su Comitati consultivi OICR". In presenza di più gestioni patrimonialmente separate, il suddetto schema di segnalazione dovrà essere compilato distintamente per ciascuna delle gestioni in essere; distinzione da tenere presente, se del caso, anche per le informazioni da rendere nella richiesta relazione. Ove le fattispecie oggetto di approfondimento non risultino sussistenti, si chiede di inviare comunque una comunicazione in tal senso, con le medesime modalità e nel medesimo termine sopra indicati. Per ogni chiarimento di natura operativa potranno essere contattati gli Uffici della scrivente (dott.ssa Bravi - 0669506240 e dott. Vho - 0669506434). La presente comunicazione e il relativo riscontro da fornire alla scrivente Commissione dovranno essere posti all'attenzione degli organi di amministrazione e di controllo; di ciò occorre dare conto in sede di trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti» (Prassi - COVIP - Circolare 16 febbraio 2022, n. 555, 4 marzo 2022, TeleConsul – Tc notiziario).

Ogni riflessione la lascio volentieri agli iscritti.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

08/07/2022

La previdenza obbligatoria

«Il sistema di tutela obbligatoria previsto nell'ordinamento previdenziale italiano è strutturato in due settori di riferimento, l'uno destinato ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, autonomi e collaboratori, gestito dall'INPS (che attualmente include anche le ex gestioni INPDAP ed ENPALS), l'altro, indirizzato alle categorie di liberi professionisti, gestito dagli enti previdenziali di diritto privato, istituiti con Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 (Enti Pubblici trasformati in associazioni o fondazioni con personalità giuridica di diritto privato) e con Decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 (costituzione di fondazioni con personalità giuridica di diritto privato)» (dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sotto la voce "previdenza obbligatoria e vigilanza").

di Paolo Rosa

«Fino alla riforma previdenziale varata con il Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. riforma Fornero) i trattamenti erogati dal sistema previdenziale obbligatorio pubblico gestito dall'INPS, erano costituiti, oltre che dagli assegni di invalidità e dai trattamenti ai superstiti, essenzialmente da tre prestazioni: pensione di vecchiaia, pensione di anzianità e pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione versata indipendentemente dall'età anagrafica.

Dal 1° gennaio 2012, le prestazioni erogate dall'INPS sono state razionalizzate con la soppressione dei trattamenti di anzianità con le c.d. "quote" (somma tra anzianità contributiva e età anagrafica). I principali canali di accesso al trattamento previdenziale sono, attualmente, due: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali svolge attività di vigilanza sulla previdenza obbligatoria gestita dagli enti previdenziali di diritto privato (associazioni e fondazioni) di cui al Decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 e al Decreto legislativo n. 103 del 10 febbraio 1996, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, limitatamente alla Cassa di Previdenza Forense e alla Cassa del Notariato.

Sotto il profilo giuridico-amministrativo, il Ministero, tramite la Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative, esamina e approva le delibere, adottate dagli enti, in materia di contributi e prestazioni, di modifica degli statuti e dei regolamenti di

organizzazione e dei regolamenti elettorali. Verifica, inoltre, la sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni previdenziali, interagendo con COVIP nel controllo sulle politiche di investimento e sulla composizione del patrimonio degli enti. Svolge i procedimenti finalizzati all'emanazione dei Decreti di commissariamento degli Enti, in presenza delle condizioni previste dalla normativa di riferimento. Esprime le linee di indirizzo su organizzazione e funzionamento degli Enti, anche nei confronti dei rappresentanti ministeriali negli organi statutari. La Direzione Generale per le Politiche previdenziali e assicurative cura altresì la tenuta e l'aggiornamento dell'albo delle associazioni e delle fondazioni che gestiscono attività di previdenza e assistenza e predispone i decreti di nomina dei componenti degli organi degli enti privati e privatizzati e dei componenti.

Per quanto riguarda la vigilanza tecnico-finanziaria sui medesimi enti di previdenza privati, la Direzione esamina i bilanci preventivi, le note di variazione e i bilanci consuntivi, formulando eventuali osservazioni e rilievi. Effettua inoltre l'analisi dei bilanci tecnico-attuariali, finalizzata alla verifica della sostenibilità finanziaria e dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Approva i regolamenti di contabilità e amministrazione e verifica la legittimità e congruità dei piani triennali di investimento degli enti previdenziali finalizzata al rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica» (dal sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sotto la voce “previdenza obbligatoria e vigilanza”).

Secondo l'insegnamento della Corte dei Conti, che lo ha anche manifestato in audizione avanti la Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti previdenziali, la **sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti deve scaturire dalla contribuzione più che dal rendimento del patrimonio accumulato.**

La Corte dei Conti, infatti, nell'audizione del 28.05.2019, ha richiamato l'art. 24, comma 24, del d.l. 06.12.2011, n. 201, convertito dalla legge 22.12.2011, n. 214, affermando testualmente che: **«Tale disposizione, al fine di garantire l'equilibrio finanziario nel tempo, pone l'accento sulla necessità che gli enti assicurino tendenzialmente l'equilibrio con le entrate contributive e non, quindi, con quelle derivanti dalla gestione del patrimonio. Peraltro, come già indicato, la riduzione delle entrate contributive costituisce anche il riflesso di fattori demografici e biometrici, nonché dell'andamento sfavorevole del mercato del lavoro in determinati settori».**

Dall'esame dei bilanci tecnici delle varie Casse di previdenza dei professionisti emerge invece che il futuro delle pensioni sarà sempre più legato al rendimento del patrimonio ed è per questo che le Casse chiedono “*mani libere*” negli investimenti opponendosi al processo di ripubblicizzazione in atto e, soprattutto, all'applicazione del Codice degli appalti negli investimenti.

«Date queste premesse - continua la Corte dei Conti - il regolamento previsto dall'art. 14, comma 3 del d.l. 98 del 2011 assume significativa rilevanza, in quanto

necessario al fine di assicurare completezza al sistema nazionale delle regole chiamate a disciplinare la gestione del risparmio, mediante disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie, dei conflitti di interesse e di banca depositaria. Nel predisporlo occorrerebbe però tenere a mente la natura peculiare del risparmio previdenziale, che mal si presta ad essere investito in attività caratterizzate da alti livelli di rischio/rendimento; qualunque tentativo di spingere le casse verso questo crinale finirebbe per contraddire la loro funzione».

Ma trattandosi della previdenza obbligatoria di primo pilastro, nel regime di finanziamento a ripartizione, le pensioni dei professionisti **non possono dipendere dall'andamento dei mercati finanziari perché questo solo fatto trasformerebbe il regime di finanziamento a ripartizione nel regime di finanziamento a capitalizzazione.**

I Ministeri Vigilanti hanno davanti a sé l'esatto quadro della situazione e anche l'esempio di INPGI1 che dal legislatore, al solo fine di evitare il commissariamento previsto dalla legge, è stato fatto transitare nell'INPS scaricando il debito, nel frattempo maturato, sull'intera collettività.

I Ministeri Vigilanti sono quindi chiamati oggi ad un intervento risolutore al fine di evitare, tra pochi anni, tanti casi come quello di INPGI1.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

13/07/2022

L'autonomia gestionale non è il “fai da te”

In materia di investimenti i fondi pensione, che gestiscono la previdenza complementare, che è volontaria, hanno da tempo regole cogenti di primario livello europeo.

di Paolo Rosa

Per contro le Casse di previdenza dei professionisti, che gestiscono la **previdenza obbligatoria**, in materia di investimenti non hanno regole cogenti e dal 2011 aspettano la pubblicazione del decreto investimenti, sollecitato dalla Corte dei Conti, dalla COVIP, dall'ANAC e dal Consiglio di Stato.

Le Casse di previdenza si oppongono però, per gli investimenti, all'applicazione del [codice degli appalti](#) in nome dell'autonomia gestionale.

È in atto un tentativo parlamentare attraverso la presentazione di un emendamento all'[art. 26 del d.l. 73/2022](#) (semplificazioni) che qui riproducono integralmente:

«Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/07/2022

26.076.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.

1. Il comma 3 dell'[articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), è sostituito dal seguente:

«3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato di cui al [decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#), e al [decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103](#), dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli

investimenti e alla gestione del rischio. Entro sei mesi dall'adozione del decreto di cui al primo periodo e nel rispetto di quanto disposto dallo stesso, gli enti previdenziali adottano regolamenti interni sottoposti alla procedura di approvazione di cui al comma 2 dell'[articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#)».

Durigon Claudio, Gusmeroli Alberto Luigi, Cantalamessa Gianluca, Cavandoli Laura, Centemero Giulio, Covolo Silvia, Gerardi Francesca, Pagano Alessandro, Ribolla Alberto, Tarantino Leonardo, Zennaro Antonio, Bellachioma Giuseppe Ercole, Borghi Claudio, Cattoi Vanessa, Cestari Emanuele, Comaroli Silvana Andreina, Frassini Rebecca, Patassini Tullio, Paternoster Paolo».

Il comma 3 dell'[art. 14 del d.l. 98/2011](#) così recita:

«Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP, detta disposizioni in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, tenendo anche conto dei principi di cui agli [articoli 6 e 7 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252](#), e relativa normativa di attuazione e di quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509](#)».

È lecito chiedersi perché la contribuzione obbligatoria, investita sui mercati finanziari, non debba avere le stesse regole cogenti di quella dei fondi pensione che gestiscono la previdenza volontaria di secondo pilastro.

La risposta a me pare ovvia ma lascio ai lettori ogni conclusione.

Per il momento abbiamo scampato il pericolo ma bisogna prestare la massima attenzione perché il mese di agosto, quando l'attenzione è ai minimi livelli, è il tipico mese dei colpi di mano.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione)
e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) 5
ALLEGATO (Proposte emendative presentate) 28

SEDE REFERENTE

Giovedì 7 luglio 2022. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Luigi MARATTIN.

La seduta comincia alle 16.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. C. 3653 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno scorso.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte che sono state presentate 937 proposte emendative al disegno di legge C. 3653, di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali (vedi allegato).

Ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, sono considerati ammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Ricorda, a questo riguardo, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

Fa presente, tuttavia, che, in considerazione degli ampi contenuti del decreto-legge, sulla base di quanto già avvenuto in passato in occasione dell'esame da parte della Camera dei deputati di analoghi decreti-legge di carattere eterogeneo, si è tenuto conto anche di un criterio di ordine finalistico, in particolare modo con riferimento a quelle proposte emendative che potevano essere ricondotte agli obiettivi generali del provvedimento.

Le proposte emendative che sono state presentate consistono in:

Mollicone 101, che introduce una detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi

denza, della comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito (di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

Centemero 26.065, che reca disposizioni in materia di imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo;

gli identici Frassini 26.068, Cattaneo 26.069 e Zanichelli 26.070, che prorogano i termini per l'ultimazione degli investimenti che possono usufruire degli incentivi finanziari ex legge «Sabatini»;

Patassini 26.071, che precisa le condizioni alle quali il tardivo deposito dell'asseverazione comporta il mancato riconoscimento del cosiddetto Sisma Bonus;

Durigon 26.076, che demanda ad un decreto interministeriale – Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sentita la COVIP – il compito di dettare disposizioni di indirizzo in materia di investimento delle risorse finanziarie degli enti di diritto privato, dei conflitti di interessi e di banca depositaria, di informazione nei confronti degli iscritti, nonché sugli obblighi relativamente alla governance degli investimenti e alla gestione del rischio;

Patermoster 26.077, il quale ridetermina, ai fini delle imposte sui redditi, il limite di deducibilità per le spese e gli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore non inquinanti;

Gusmeroli 26.078, che consente al coniuge incapiente, ai fini delle agevolazioni fiscali per interventi edilizi, la cessione all'altro coniuge;

Cavandoli 26.080, che reca un'articolata disciplina sulla sospensione della de-

correnza di termini relativi ad adempimenti tributari posti a carico della libera professionista in caso di gravidanza;

gli identici Buratti 26.081, Pella 26.082 e Ungaro 26.083, che precisano gli effetti della cosiddetta acquisizione dei contribuenti agli avvisi di accertamento e di liquidazione di tributi, consentendo che essa abbia efficacia anche con riferimento ai singoli addebiti aventi autonomo rilievo;

Giacomini 26.084, limitatamente al comma 3, che esclude la nominatività dei biglietti per gli spettacoli viaggianti e per i parchi divertimento;

gli identici Giacometto 26.086, Frassini 26.087, Bignami 26.0121, Sani 26.0122, Grimaldi 26.0123 e Ungaro 26.0124, che escludono la nominatività dei biglietti per gli spettacoli viaggianti e per i parchi divertimento;

D'Atta 26.089, che esclude i giochi e gli apparecchi aventi funzione meramente ludica o ricreativa dal regime dei controlli previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

gli identici Pella 26.090 e Ungaro 26.091, che intervengono sulle norme di contrasto al caro bollette recate dal decreto-legge n. 50 del 2022, in corso di conversione in legge;

Faro 26.092, che reca disposizioni intese a favorire l'incremento dell'offerta di alloggi in locazione per uso residenziale di lunga durata;

Bersani 26.093, che intende assoggettare, a decorrere dal 1° gennaio 2022, le infiorescenze fresche ed essiccate della cannabis, i semilavorati della pianta o di sue parti, i prodotti da essa derivati, i preparati e gli oli contenuti in tetraidrocannabinolo (THC), in qualsiasi forma idonei ad essere consumati come prodotti da fumo, con o senza combustione, nonché come prodotti liquidi da inalazione, anche se privi di tabacco, ad imposta di consumo in misura

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

15/07/2022

Tutelare autonomia e indipendenza per garantire efficienza?

E' la domanda che molti si pongono in questa tornata di tempo e i tentativi di affrancarsi da una normativa cogente sono all'ordine del giorno.

di Paolo Rosa

L'Adepp (<https://www.adepp.info/2022/07/cassa-forense-militi-lautonomia-delle-casse-previdenziali-e-un-diritto-fondamentale-da-tutelare>) riporta un comunicato stampa dove il Presidente di Cassa Forense così dichiara:

«L'autonomia delle Casse Previdenziali è un diritto fondamentale da tutelare, consentendo agli Enti – nel rispetto rigoroso di procedure e principi generali - di effettuare gli investimenti sulla base di scelte autonome di asset allocation che si adattino alle singole realtà patrimoniali e organizzative. È importante che non si vadano a stravolgere i principi di indipendenza delle Casse nel campo degli investimenti: l'imposizione di vincoli troppo rigidi e, in alcuni casi, anacronistici, renderebbe inefficiente l'attività di investimento, svilendo le funzioni di responsabilità attribuite dagli Statuti agli Organi degli Enti e rischiando di vanificare gli importanti risultati raggiunti negli anni in termini di efficienza e rendimento del patrimonio. Se le anticipazioni dovessero essere confermate, la normativa potrebbe contrastare con la scelta di investire in comparti dedicati di un'autonoma Sicaf o Sicav (società di investimento a capitale fisso o variabile), che assicura la migliore efficienza e trasparenza di gestione, ovvero costringere l'Ente a riassumere, in maniera totalmente antieconomica, la gestione diretta degli immobili».

Il Presidente di Cassa Forense non dice che le Casse di previdenza dei professionisti, e quindi anche Cassa Forense, hanno bisogno di una **regolamentazione cogente** in materia di investimenti che aspettiamo da ben 11 anni e, ovviamente, un così ampio lasso di tempo trascorso nella attesa ha reso anacronistiche alcune previsioni che però sono state modernizzate ai tempi.

Non credo però che si possa eccedere negli investimenti in OICR così da creare quelle che io, bonariamente, ho chiamato “*poltronesofà*” e che risultano evidenziate sul sito istituzionale di Cassa Forense a seguito delle mie insistenti richieste

(<https://www.cassaforense.it/media/9688/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2020.pdf> e <https://www.cassaforense.it/media/10323/comitati-consultivi-advisory-board-incarichi-2021.pdf>).

Regole cogenti sono indispensabili e così la massima trasparenza, unico antidoto alla corruzione.

Recentemente il Dipartimento del Tesoro ha pubblicato il Libro Verde su **La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita** (https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_publiche/LibroVerde-04.pdf).

Al punto 3.2 di pag. 20 del Libro Verde si incoraggia la partecipazione ai mercati dei capitali italiani da parte degli investitori e si legge: «Alcuni profili del quadro normativo, insieme a meccanismi insufficienti a promuovere la partecipazione al mercato da parte degli investitori privati, limitano ancora il mercato dei collocamenti privati ai grandi investitori istituzionali e privano un considerevole numero di potenziali investitori privati di opportunità di investimento in imprese in rapida crescita che, dal canto loro, soffrono un problema di carenza di capitali o di eccessiva dipendenza dai canali tradizionali per le proprie esigenze di finanziamento. Come rilevato anche dall'OECD è in atto una tendenza, da parte dei grandi investitori istituzionali, a investire principalmente verso le società quotate di grandi dimensioni i cui titoli sono caratterizzati da una maggiore liquidità, limitando gli investimenti in PMI. In reazione a questo quadro è emersa la necessità di intervenire con alcuni chiarimenti interpretativi sul regime dei prodotti finanziari illiquidi e complessi, nonché **sull'inclusione delle casse di previdenza tra i clienti professionali e sulla possibilità per i gestori attivi di investire, per conto di clienti retail e con le adeguate tutele, in mercati riservati ai professionali.** Queste misure si accompagnerebbero alle recenti innovazioni che tendono a individuare una categoria di investitori al dettaglio qualificati, a cui sia esteso l'accesso alle offerte sul mercato primario e secondario attualmente riservate agli investitori istituzionali oltre alle iniziative, in fase di studio, per stimolare la nascita di un maggior numero di investitori istituzionali domestici, con particolare riguardo alle PMI» (Dipartimento del Tesoro, Libro Verde su *La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita* https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_publiche/LibroVerde-04.pdf).

Tale possibilità è ribadita alla pag. 34 dove si legge:

«Al fine di conferire maggiore attenzione alla categoria degli investitori professionali, che in Italia potrebbe essere ampliata in modo da favorire il flusso di investimenti

verso i mercati dei capitali è stata considerata meritevole di approfondimento l'opportunità di includere gli Enti previdenziali privati e privatizzati tra i clienti professionali di diritto privato. La finalità sarebbe quella di evitare a tali soggetti, ed alle controparti con cui interagiscono, le procedure ed i costi connessi alla necessità di vedersi riconosciuti come "clienti professionali su richiesta" ed a cui non corrispondono effettivi benefici in termini di protezione e tutela, così riconoscendo in via definitiva le conoscenze e le esperienze di mercato che li contraddistinguono. Sulla base dei dati contenuti nella relazione annuale della Covip, il patrimonio amministrato è, nel complesso, superiore a 96 miliardi di euro, di cui circa i due terzi investiti ed amministrati direttamente. Un'altra questione di incertezza interpretativa affrontata riguarda la distribuzione di prodotti illiquidi e/o complessi nell'ambito della prestazione di servizi di investimento alla clientela da parte degli intermediari. Nel quadro della sopra menzionata attività di revisione della Consob dei propri orientamenti, sono state recentemente revocate le comunicazioni su tali prodotti in quanto superate dalle regole dettate dal vigente quadro normativo europeo. Sempre con riferimento agli investitori professionali, appare condiviso un aspetto già segnalato nel rapporto dell'OECD circa la necessità di fornire certezza normativa in merito alla possibilità per i gestori di attivi di investire per conto dei rispettivi clienti retail, in mercati riservati a investitori professionali. Da ultimo, in via complementare a tali interventi, è emersa l'opportunità di lavorare alla costituire un Fondo di Fondi che investa secondo logiche pubblico-privato prevalentemente in strumenti azionari quotati e o di nuova quotazione, emessi da piccole e medie imprese» (Dipartimento del Tesoro, Libro Verde su [La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita](https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_publiche/LibroVerde-04.pdf) https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_publiche/LibroVerde-04.pdf).

Ma il Libro Verde si preoccupa anche, alla pag. 39, delle funzioni e responsabilità delle autorità di vigilanza in un'ottica di competitività:

«Sul piano comparato si registrano diversi regimi di responsabilità civile a cui sono sottoposte le Autorità di vigilanza e i cui contorni possono inoltre modificarsi nel tempo anche alla luce delle decisioni delle magistrature nazionali. I diversi regimi di responsabilità civile generano disparità di trattamento degli investitori e diversi costi di compliance per gli emittenti nei vari Stati membri in Europa, minando il perseguimento di una vera unione dei mercati dei capitali e incoraggiando comportamenti di forum shopping. Inoltre, se le autorità di vigilanza sono ritenute responsabili più frequentemente, questo a sua volta diventa un costo per il mercato stesso, a spese dei soggetti vigilati rispettosi della legge o del contribuente. Le diverse interpretazioni del diritto sviluppate dai tribunali dei vari Stati membri svolgono un ruolo aggiuntivo nell'accentuare le differenze tra i regimi. Il ventaglio di

responsabilità, a seconda del Paese considerato, spazia e si muove in uno dei seguenti profili o combinazione di essi: i) un'assenza di responsabilità ("immunità pubblica"); ii) una responsabilità per dolo; iii) una responsabilità per colpa grave; iv) una responsabilità per colpa lieve (o quasi responsabilità oggettiva). Il tema è peraltro trattato nella consultazione mirata della Commissione europea, in corso sulla proposta "Listing Act: making public capital markets more attractive for EU companies and facilitating access to capital for SMEs", con particolare riferimento alla responsabilità delle Autorità in relazione all'approvazione dei prospetti. Nella pratica, la maggior parte dei Paesi analizzati adotta nella propria legislazione, con differenti sfumature applicative, una responsabilità civile soggettiva in presenza di dolo o colpa grave. Regno Unito e Irlanda la circoscrivono ai soli casi di dolo (bad faith), mentre Francia e Svezia anche al ricorrere della colpa grave (faute lourde). In Spagna il perimetro della responsabilità introducendo una responsabilità estesa per la generalità dei danni cagionati dall'Autorità. In alcuni altri Paesi (Germania, Austria e Lussemburgo), pur conservando in generale uno schema di dolo e colpa grave, risulta più difficile convenire in giudizio l'Autorità di vigilanza in quanto è necessario dimostrare preventivamente il non perseguimento dell'interesse pubblico al quale l'Autorità è preposta per legge. In Italia il regime di responsabilità è sancito nell'art. 24, c. 6-bis della Legge sul Risparmio (L. 262/05) dove viene esplicitamente stabilito che, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS, la COVIP e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave. Tenuto conto delle limitazioni della responsabilità civile che l'ordinamento nazionale prevede per i magistrati, è in fase di valutazione una definizione più accurata del perimetro di responsabilità civile dei funzionari delle Autorità di vigilanza, al fine di meglio precisare le fattispecie che integrano le ipotesi di colpa grave. È infine in considerazione l'ipotesi di introdurre una disposizione in base alla quale le azioni di responsabilità civile possono essere proposte da terzi soltanto nei confronti delle Autorità e non anche nei confronti dei componenti dei loro organi e dei loro dipendenti, salva l'azione di rivalsa secondo i rispettivi ordinamenti» (Dipartimento del Tesoro, Libro Verde su *La competitività dei mercati finanziari italiana a supporto della crescita* https://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/dipartimento/consultazioni_publiche/LibroVerde-04.pdf).

Il sistema funziona se le regole sono chiare e cogenti e se le Autorità di vigilanza svolgeranno appieno il loro compito nello interesse degli iscritti.

E' però indispensabile che gli iscritti alle varie Casse di previdenza possano scegliere la linea di investimento più adatta alle loro esigenze così come avviene nei

Fondi Pensione se, come è ormai universalmente ammesso, le pensioni del futuro dipenderanno più dai mercati finanziari che dalla contribuzione degli iscritti.

Questo, comunque, l'esito delle consultazioni: [esiti della consultazione](#) (dirittobancario.it, *Competitività dei mercati finanziari: esiti della consultazione MEF sul Libro Verde*).

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

20/07/2022

Ma al congresso forense di Lecce vogliamo parlare di questo?


Il recente Rapporto ISTAT ha pubblicato una slide molto indicativa sulla crisi demografica in atto.

di Paolo Rosa

CALO DELLA POPOLAZIONE E TRASFORMAZIONI STRUTTURALI

PIRAMIDI DELLE ETÀ AL 1° GENNAIO ANNI 2002, 2022 E 2042

(valori percentuali)



Fonte: Istat, Popolazione per sesso, età e stato civile e Previsioni della popolazione e della famiglia, base 1.1.2021, scenario nazionale ad hoc (i) I dati del 2042 sono stimati.

RAPPORTO ANNUALE 2022
La situazione del Paese

Istat

Debito demografico

over 65 su under 15

INDICE VECCHIAIA

nel 2022 **187,9%**

nel 2042 si prevede **293%**

nel 2059 arriverà **306%**

Conseguenze per il futuro

spesa

previdenza

assistenza e sanità

(Istat, Rapporto annuale 2022)

Secondo i dati pubblicati da *Il Sole 24Ore* del 18.07.2022, pag. 3: «Nel 2030 in Italia avremo 1,9 milioni di potenziali lavoratori in meno con il rischio concreto di una desertificazione del Mezzogiorno che diventerebbe un'area spopolata e abitata solo da anziani».

Il mondo dell'avvocatura italiana non è estraneo a questo fenomeno e per capirlo basterebbe leggere gli ultimi due Rapporti del CENSIS dai quali si comprende che almeno 100 mila avvocati saranno costretti a cancellarsi dagli albi per mancanza di clientela e quindi di lavoro.

Nel frattempo, Cassa Forense sta mettendo mano ad una riforma strutturale del sistema previdenziale che non mi pare però tenga conto di questo quadro demografico.

I temi congressuali di Lecce sono i seguenti:

1. Un nuovo ordinamento per un'Avvocatura protagonista della tutela dei diritti nel tempo dei cambiamenti globali;
2. L'attuazione delle riforme e gli effetti, anche economici, sull'esercizio della professione;
3. Giustizia predittiva e salvaguardia del "giusto processo". Intelligenza artificiale: il ruolo e le nuove competenze degli avvocati nella tendenziale automazione nell'organizzazione e nella decisione giudiziaria.

Al prossimo Congresso forense di Lecce sarebbe bene cambiare l'ordine dei lavori per porre al primo posto questo tema e studiare come poter accompagnare l'esodo di questi 100 mila colleghi.

Tutto il resto chiacchiere da gita fuori porta che non giovano certo al futuro dell'avvocatura italiana.

Ci vorrebbe lungimiranza, oltre alla toga nel cuore.

Però se io mi iscrivessi al Congresso e chiedessi di parlare di questi temi sarei relegato buon ultimo con i trolley già sui veicoli di ritorno e una eccezione di inammissibilità perché non attinente ai temi congressuali.

Inutile dire che non è così.

PROFESSIONE

PREVIDENZA FORENSE

22/07/2022


Gli autonomi dipendenti

Il Rapporto annuale 2022 dell'Istat tratta il tema con un capitolo che di seguito trascrivo per intero dato che pochissimi lo avranno letto.

di Paolo Rosa


«Gli “autonomi dipendenti”. L’arcipelago del lavoro indipendente si compone di profili professionali molto diversi tra loro. Pur caratterizzandosi per l’assenza di un rapporto formale di subordinazione, ossia di un datore di lavoro, presentano differenti gradi di autonomia in termini di libertà di iniziativa economica e organizzativa. Negli ultimi anni la statistica ufficiale ha messo a fuoco i connotati salienti del lavoro autonomo, identificando figure che presentano alcuni aspetti caratteristici del lavoro alle dipendenze. La nuova Classificazione dell’*International Labour Office* (ILO), approvata nell’ottobre 2018, ha infatti incluso tra i lavoratori subordinati i cosiddetti *dependent contractor* (da ora in poi “autonomi dipendenti”), vale a dire gli occupati che pur essendo formalmente autonomi sono vincolati da rapporti di subordinazione con un’altra unità economica che ne limita l’accesso al mercato o l’autonomia organizzativa. Si tratta, in generale, di lavoratori che presentano elevati rischi di fragilità economica a seguito della forte dipendenza che hanno rispetto a un cliente principale il quale, in alcuni casi, definisce luogo e orario di lavoro, spesso fornisce gli strumenti di lavoro e, soprattutto, determina le tariffe e l’accesso al mercato (snaturando in tal modo la vera essenza del lavoro indipendente). Sebbene la riflessione sull’individuazione puntuale di questa sotto popolazione di lavoratori sia ancora in corso, attualmente sono operativamente individuati come indipendenti (senza dipendenti) il cui compenso viene fissato dai clienti o da una terza parte. Nel 2021, i lavoratori in questa categoria sono quasi 500 mila, il 28,1 per cento è costituito da collaboratori o prestatori d’opera, il 32,9 per cento da liberi professionisti, il 39,0 per cento da lavoratori in proprio (Figura 4.5a). Pur essendo tali quote quasi equamente distribuite, oltre la metà dei collaboratori risulta “autonomo dipendente”, mentre questi sono poco più del 10 per cento tra i liberi professionisti e solo il 7 per cento tra i lavoratori in proprio (Figura 4.5b). Inoltre, gli “autonomi dipendenti” sono lavoratori non-standard (cfr. la definizione fornita nel par.4.1.1) nel 35 per cento dei casi: per circa 170 mila lavoratori la fragilità economica si somma all’incertezza lavorativa o alla ridotta intensità di lavoro.

Figura 4.5a *Dependent contractor* per profilo professionale. Anno 2021 (composizione percentuale)



Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Figura 4.5b Autonomi senza dipendenti per profilo professionale e presenza di dependent contractor. Anno 2021 (composizioni percentuali)




Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro

Le donne sono circa un terzo degli “autonomi dipendenti”, ma la maggioranza si osserva tra i collaboratori (51,4 per cento), dato che la presenza femminile si riduce drasticamente tra i liberi professionisti e i lavoratori in proprio. Inoltre, gli “autonomi dipendenti”, in un quarto dei casi sono giovani sotto i 35 anni (44,4 per cento tra i collaboratori) e in quasi un terzo sono lavoratori ultracinquantaquattrenni (che rappresentano oltre un terzo dei liberi professionisti e dei lavoratori autonomi). Gli stranieri sono relativamente pochi (6,5 per cento, ma 12,8 per cento tra i collaboratori) e circa la metà degli “autonomi dipendenti” risiede al Nord. La distribuzione per settore di attività ricalca generalmente quella degli altri autonomi senza dipendenti: una maggiore concentrazione dei collaboratori nei settori dell'alloggio e ristorazione e in quello dei trasporti e magazzinaggio e una maggiore concentrazione dei liberi professionisti nel commercio e nel settore del credito e assicurazioni. I lavoratori in proprio, infine, oltre che in quest'ultimo settore, sono diffusi nell'agricoltura e nel settore dei trasporti e magazzinaggio. I liberi professionisti e lavoratori in proprio tra gli “autonomi dipendenti” ricoprono in prevalenza posizioni tecniche e impiegatizie, mentre i collaboratori sono più diffusi tra le professioni del commercio, dei servizi e in quelle non qualificate. Le professioni più diffuse tra gli “autonomi dipendenti” sembrano configurare l'esternalizzazione di funzioni marginali o collaterali della produzione (in particolare operatori di call center, venditori a domicilio, addetti alle consegne, conduttori di mezzi pesanti), che spesso scarica su questi lavoratori una parte dei rischi di impresa. La fragilità economica e lavorativa degli “autonomi dipendenti” si associa, nel 57,5 per cento dei casi, all'impossibilità di scegliere il luogo di lavoro, perché tenuti a lavorare presso

l'azienda e/o il cliente (una quota che tra i collaboratori sale all'83,3 per cento); poco meno della metà è in condizione di monocommittenza (quasi il 70 per cento dei collaboratori) e in oltre un terzo dei casi il cliente fornisce gli strumenti e in quattro casi su dieci stabilisce l'orario di lavoro (oltre il 60 per cento tra i collaboratori) (Figura 4.6).

Figura 4.6 *Dependent contractor e autonomi puri per profilo professionale e indizi di subordinazione. Anno 2021 (valori percentuali)*



Fonte: Istat, Rilevazione sulle Forze di lavoro

Essere un “autonomo dipendente” incide anche sui livelli di soddisfazione lavorativa, soprattutto per i collaboratori, insoddisfatti in particolare per le possibilità di carriera e la stabilità dell’impiego» (ISTAT – Rapporto annuale 2022).

Il tema dell’avvocato in regime di monocommittenza, recentemente, è stato trattato in un Convegno del 04.03.2022 (www.facebook.com/OrganismoCongressualeForense.OCF/videos/470457758117520).

Nel Convegno sono state trattate la proposta di legge di iniziativa dei deputati Gribaudo ed altri per una «*Modifica all’art. 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato*» e la proposta di legge di iniziativa dei deputati D’Orso ed altri «*Disciplina del rapporto di collaborazione professionale dell’avvocato in regime di monocommittenza nei riguardi di altro avvocato o di un’associazione professionale o una società tra avvocati*» (www.organismocongressualeforense.news/wp-content/uploads/2022/03/Lavvocato-in-regime-di-monocommittenza.pdf)

Secondo le stime di Cassa Forense l'argomento interessa strettamente circa 30 mila avvocati e, con la fine della legislatura, i progetti di legge resteranno tali per la cronaca parlamentare.

Per il Congresso di Catania io avevo inviato una mozione, che peraltro non ha avuto il sostegno, che cercava di risolvere rapidamente il problema modificando esclusivamente l'art. 6 del vigente codice deontologico forense nei seguenti termini:

«art. 6 Doveri di evitare incompatibilità

1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.

L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, di un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense secondo un emanando regolamento.

2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense» .

Perché non fare un passo in avanti a Lecce in occasione del Congresso nazionale forense? Ah già: non attiene ai temi congressuali

«Nel nostro lavoro abbiamo scelto di concentrarci su due proposte predistributive (che agiscono, cioè, sui redditi di mercato), una redistributiva e due trasversali. Le proposte sono di taglio generale (si potrebbero immaginare anche interventi a livello settoriale o locale) e microeconomico, cioè indirizzate a supportare i redditi individuali e familiari. Concludiamo ribadendo che una strategia complessiva dovrebbe, però, anche affrontare le debolezze macroeconomiche e di politica industriale, le politiche per il lavoro (politiche attive, regolazione lavoro atipico, contrattazione) e gli investimenti in istruzione e formazione con l'obiettivo di aumentare non solo la quantità, ma soprattutto la qualità del lavoro nel nostro Paese. La diminuzione delle disuguaglianze passa anche attraverso la lotta alla povertà da lavoro: garantire condizioni di lavoro dignitose nel presente che siano anche fonte di sicurezza economica nel futuro significa garantire alle lavoratrici e ai lavoratori l'accesso alla piena cittadinanza» (Relazione dei gruppi di lavoro sugli interventi e le misure di contrasto alla povertà lavorativa in Italia).

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

27/07/2022

I professioni al voto

Le opzioni ideologiche, Centrodestra – Centrosinistra, possono condizionare il voto di 1,7 milioni di professionisti? Direi di noi.

di Paolo Rosa

Per cause interne ed esterne, le professioni hanno via via perduto il loro ruolo propulsivo e trainante nella società italiana. Ma in tutto l'occidente da anni assistiamo allo schiacciamento della classe media con l'aumento dei pochi grandi ricchi e dei moltissimi poveri. Mai come oggi i professionisti chiedono alla politica proposte serie sul loro futuro. Chi sarà in grado di darle?

Ovviamente i professionisti chiedono alla politica di specificare il programma ma anche la messa a terra e, soprattutto, dove e come verranno reperite le risorse. Nel frattempo la Commissione Bicamerale di Controllo degli enti previdenziali, con la fine della legislatura, ha esaurito la sua funzione e nella prossima potrà iniziare il gioco dell'oca tornando alla casella iniziale ma mi pare ovvio che di queste giostre, costose ed inutili, i professionisti possono anche fare volentieri a meno.

Da ultimo una nota sull'arroganza verbale nella campagna elettorale che è iniziata ma che non lascia presagire nulla di buono con quel "*riposino in pace*". L'arroganza verbale di solito nasconde la povertà dei contenuti. L'avversario politico va, prima di tutto, demonizzato con gli epiteti usuali (populista, fascista, comunista, e chi più ne ha ne metta).

Direi che sarebbe venuto il tempo del confronto sui contenuti e sulle modalità di realizzazione perché nessuno, dico nessuno, può vantare una superiorità morale sull'altro. La delegittimazione dell'avversario con l'arroganza verbale porta solo acqua al partito dell'astensione.

PROFESSIONE

PROFESSIONE FORENSE

29/07/2022

Elezioni e pensioni

Durante questo periodo elettorale bisognerebbe almeno sfogliare il rapporto n. 23 della Ragioneria Generale dello Stato *“Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”* pubblicato il 25 luglio 2022.

di Paolo Rosa

Propongo due temi: quello demografico e il rapporto PIL – spesa pensionistica.

Demografico.

«Le previsioni Istat 2020 sul futuro demografico in Italia delineano, già nel medio termine, un potenziale scenario di crisi. Difatti, sulla base del complesso degli scenari prodotti dall'Istat, la dinamica della popolazione risulta in calo rispetto al dato del 2022 lungo tutto l'orizzonte di previsione, all'interno dell'intervallo di confidenza del 90%. Nello scenario mediano, la popolazione residente si riduce da 59,0 milioni al 1 gennaio 2022 a 57,8 milioni nel 2030, a 54,0 milioni nel 2050 fino a 47,6 milioni di soggetti nel 2070. Complessivamente, i parametri demografici dello scenario nazionale base, aggiornati con la nuova previsione della popolazione Istat, risultano così specificati: i) il tasso di fecondità è leggermente crescente dall'1,24 del 2020 all'1,55 del 2070 (nel 2065, anno finale delle proiezioni precedenti, il TFT assume un valore di 1,54 contro l'1,59 del precedente round), con una progressione pressoché lineare, ii) la speranza di vita al 2070 raggiunge 86,5 anni per gli uomini e 89,5 anni per le donne (circa un anno meno delle proiezioni a base 2018), con un incremento, rispettivamente, di 6,7 e 5 anni rispetto al 2020 e iii) il flusso migratorio netto si attesta su un livello medio annuo di 128 mila unità (fino al 2065, periodo comune alle due proiezioni, il flusso medio si riduce notevolmente passando da 161 mila unità a 130 mila, con una contrazione del 19%) con un profilo leggermente decrescente» (rapporto n. 23 della Ragioneria Generale dello Stato *“Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario”*, 25 luglio 2022).

Rapporto PIL – spesa pensionistica.

«Nel 2023, la spesa per pensioni cresce significativamente portandosi al 16,2% del PIL. Le previsioni scontano, inter alia, gli effetti della significativa maggiore indicizzazione delle prestazioni imputabili al notevole incremento, rispetto a quanto precedentemente stimato dalla NADEF 2021, del tasso di inflazione registrato nella parte finale del 2021 e previsto per l'anno 2022. Negli anni successivi, il rapporto tende a stabilizzarsi fino al 2030, anche in presenza di ipotesi di crescita del PIL

meno favorevoli grazie all'esaurirsi degli effetti del nuovo canale di accesso al pensionamento anticipato introdotto in via generalizzata e temporanea per i soggetti che maturano i relativi requisiti nel quadriennio 2019-2022 (Quota 100 e Quota 102) e grazie all'ipotizzato parziale recupero dei livelli occupazionali precedenti sia all'adozione del provvedimento che ha introdotto Quota 100 sia allo scoppio della crisi sanitaria. Inoltre, si assiste alla prosecuzione graduale del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e alla contestuale applicazione, pro rata, del sistema di calcolo contributivo. Di seguito, il rapporto spesa/PIL aumenta velocemente fino a raggiungere il picco relativo del 16,8% nel 2044. Nella parte centrale del periodo di previsione, si assiste all'incremento del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati indotto dalla transizione demografica, il quale è solo in parte compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento. Tale incremento sopravanza l'effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa. Nella seconda parte dell'orizzonte di previsione, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL inizia una rapida discesa. La spesa si attesta al livello del 16,1% del PIL nel 2050 e al 13,7% nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna alla stabilizzazione, e successiva inversione di tendenza, del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento si spiega, da un lato, con la progressiva uscita delle generazioni del baby boom e, dall'altro, con l'entrata a pieno regime del sistema contributivo e con l'operare dei meccanismi di stabilizzazione previsti dal sistema pensionistico italiano, espressamente disegnati per garantire la sostenibilità finanziaria del sistema insieme all'adeguatezza delle prestazioni i quali prevedono l'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento e dei coefficienti di trasformazione in funzione della speranza di vita» (rapporto n. 23 della Ragioneria Generale dello Stato “*Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario*”, 25 luglio 2022).